



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Relazione illustrativa
Disegno di LEGGE DI STABILITA' 2014

Titolo I Risultati differenziali e gestione previdenziali

Art. 1

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

La disposizione rinvia all'allegato 1 per l'indicazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per il triennio 2014-2016. Si specifica, altresì, che i livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Art. 2***(Finanziamento gestioni previdenziali)***

L'articolo 2 individua i contenuti dell'allegato 2, ovvero, in particolare, l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali e gli importi complessivi dovuti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, alla gestione speciale minatori e alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

La disposizione precisa che nel medesimo allegato sono indicati, altresì, i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità e gli importi, utilizzati per il finanziamento dei relativi maggiori oneri, delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2012, accantonate presso la predetta gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

Titolo II Risorse per lo sviluppo e finanziamento di esigenze indifferibili

Art. 3

(Risorse per lo sviluppo)

Il **comma 1** dell'articolo 3, al fine di sostenere interventi per lo sviluppo, dispone l'incremento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di 54.810 milioni di euro, per il periodo di programmazione 2014-2020.

Inoltre, la disposizione prevede che le risorse in argomento siano ripartite secondo la seguente chiave di riparto: 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Sono individuate, altresì, le quote annuali da iscrivere in bilancio, pari a 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016.

Le disposizioni di cui ai **commi da 2 a 5** destinano risorse per il finanziamento di interventi di riequilibrio dell'offerta dei servizi di base finalizzati ad assicurare la sostenibilità e l'efficacia della Strategia Nazionale delle Aree Interne, con riferimento, prioritariamente, ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'accordo di Partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020. In particolare, il **comma 2** autorizza la spesa di 3 milioni di euro nel 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Le Aree Interne rappresentano una delle opzioni strategiche d'intervento per la Programmazione 2014-2020, capace di toccare ogni regione e macro-regione del paese, senza distinzione di Nord e Sud, invertendo i trend demografici negativi, creando lavoro, realizzando inclusione sociale e riducendo i costi dell'abbandono del territorio: una strategia nazionale.

Sono definite Aree interne i territori nei quali i residenti sono distanti dai centri di offerta di servizi di istruzione e della salute e dalle reti della mobilità. L'apparato informativo e analitico su cui si fonda la strategia è stato predisposto dalle strutture del Ministro per la Coesione territoriale, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché dell'Istituto nazionale di Statistica e della Banca d'Italia, e attraverso un continuo confronto con le Regioni, nonché con l'ANCI e con l'UPI. Le aree individuate includono importanti risorse ambientali e culturali e sono fortemente diversificate per natura e per secolari processi di antropizzazione. Vive in queste aree circa un quarto della popolazione italiana (l'8 per cento nelle aree periferiche o ultraperiferiche, mediamente collocate al di sopra dei seicento metri di altitudine), in una porzione di territorio che supera il 60 per cento di quello totale e che è organizzata in oltre quattromila Comuni.

La selezione iniziale di un ristretto numero di aree – non più di una per ogni Regione dove le condizioni siano mature – comprendenti molteplici Comuni (anche a cavallo di più Province o Regioni) avrà luogo da parte delle Regioni secondo criteri generali condivisi. Per le aree-progetto selezionate il finanziamento degli interventi di sviluppo locale sarà integrato da due condizioni vincolanti, che troveranno riconoscimento formale in Accordi di Programma Quadro fra Enti locali, Regioni e Amministrazioni centrali.

In primo luogo, Ministeri centrali, Regioni e Province realizzeranno interventi specifici e a carattere permanente per adeguare la qualità dei servizi di istruzione, salute e mobilità. Ne sono possibili esempi: la riorganizzazione dei plessi scolastici, ovvero la realizzazione di nuovi in posizione baricentrica nell'area, in sostituzione di quelli antiquati e inefficienti; la riorganizzazione dell'offerta sanitaria in modo da assicurare a tutti i residenti rapidità dei servizi di emergenza e avvicinamento di servizio ai pazienti per la diagnostica; l'adeguamento dei servizi di trasporto, con

particolare attenzione all'accessibilità alla rete ferroviaria. Per realizzare tali interventi, sono state previste le risorse della norma in questione. Allo stesso tempo, le Amministrazioni centrali istituiranno, per l'insieme delle Aree Interne, un monitoraggio aperto delle caratteristiche e dell'efficacia dei servizi, nonché dell'impatto prevedibile delle nuove misure di razionalizzazione.

In secondo luogo, i Comuni partecipanti a ogni area-progetto realizzeranno forme appropriate di associazione di servizi (o, quando lo riterranno, unioni o fusioni) funzionali alla sostenibilità di lungo periodo della strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locale finanziati.

Il **comma 6** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva italiana. In particolare, si prevede che le suddette risorse, assegnate all'apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, siano destinate a Contratti di Sviluppo nel settore industriale - ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'Obiettivo Convergenza (50 per cento), e a Contratti di Sviluppo in ambito turistico (50 per cento).

Il **comma 7**, ai fini dell'erogazione di finanziamenti agevolati, dispone l'incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015 della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile.

Il **comma 8** dispone l'incremento, di 50 milioni di euro per l'anno 2014, delle disponibilità del Fondo volto al sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese attraverso il finanziamento, con prestiti agevolati, di programmi di inserimento sui mercati esteri.

Il **comma 9** dispone la riassegnazione al Ministero dello sviluppo economico, per la destinazione ai medesimi fini, delle somme restituite dalle imprese beneficiarie dei finanziamenti concessi alle industrie operanti nel settore aeronautico, ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

Il regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stato attuato, da ultimo, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 11 marzo 2011, n. 206, che ha previsto la costituzione di un Fondo di Capitale di rischio gestito da ISMEA. Il **comma 10** prevede che, nell'ambito delle risorse già stanziare e a disposizione del Fondo capitale di rischio, gli interventi siano prioritariamente destinati alle imprese agricole ed agroalimentari condotte da giovani.

Al **comma 11** viene espressamente previsto che, nell'ambito delle operazioni di dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, di cui all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, oltre ai terreni dello Stato, anche quelli delle regioni, delle province e dei comuni, possano formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, a favore dei giovani imprenditori agricoli.

Il **comma 12** è finalizzato ad agevolare l'assegnazione in godimento dei terreni pubblici ad uso agricolo ai giovani imprenditori, disponendo che, qualora dei soggetti aventi i prescritti requisiti siano interessati alla concessione amministrativa o all'affitto dei terreni in argomento, si proceda all'assegnazione al canone base indicato nel bando, evitando così operazioni speculative finalizzate all'innalzamento del canone stesso. Si precisa, inoltre, che, ove vi siano più giovani imprenditori richiedenti, l'assegnazione avverrà tramite sorteggio.

La disposizione di cui al **comma 13**, al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità della Marina militare e favorire il consolidamento strategico della base dell'industria nazionale navalmeccanica e cantieristica ad alta tecnologia, è intesa all'avvio di un Programma aeronavale

d'emergenza. A tal fine, si autorizzano contributi ventennali di 80 milioni di euro a partire dall'anno 2014, di 120 milioni di euro dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro dall'anno 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

La norma di cui al **comma 14** è finalizzata allo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie per la prosecuzione e il completamento su tutto il territorio nazionale del Programma TETRA, avente ad oggetto un sistema digitale integrato di radiocomunicazioni sicure (conforme al cosiddetto standard Tetra) per le Forze di Polizia. In particolare, la disposizione autorizza la spesa di 50 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Al riguardo, si evidenzia che la realizzazione del Programma TETRA, volto a soddisfare prioritarie esigenze di sicurezza pubblica e in generale di pubblico interesse, avviata negli anni passati, aveva subito un'interruzione per l'esaurimento dei fondi stanziati.

La disposizione di cui al **comma 15** è volta ad estendere la realizzabilità delle operazioni di finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, per finalità di sostegno dell'economia, anche a favore delle grandi imprese. Conseguentemente, si prevede che anche per le grandi imprese tali operazioni possano essere effettuate esclusivamente in via indiretta, attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Art. 4**(Finanziamenti per infrastrutture e trasporti)**

Il **comma 1** autorizza la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014, al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014 e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa.

Il **comma 2** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016, al fine di realizzare il tratto dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria che presenta carattere di maggiore urgenza, ovvero quello compreso tra il viadotto Stupino (escluso) e lo svincolo di Altilia (incluso).

Il **comma 3** autorizza la spesa necessaria alla prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E., nonché al relativo completamento, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015, 71 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017.

Il **comma 4** dispone lo stanziamento delle risorse necessarie ad onorare il contratto di servizio, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa per il triennio 2012 – 2014, pari a 500 milioni di euro per il 2014.

Il **comma 5** è finalizzato a dare attuazione alla tratta ferroviaria Cancellò – Frasso Telesino. In particolare, si prevede l'approvazione del relativo progetto preliminare, autorizzando la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno 2016, al fine di completare il finanziamento della tratta e assicurare la celere presentazione CIPE del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014.

Al **comma 6** viene previsto, attraverso il ricorso alla logica dei "lotti costruttivi", il completamento della tratta Brescia – Verona – Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, nonché della tratta Apice-Orsara e della tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli – Bari.

Al riguardo, la disposizione stabilisce che il CIPE possa approvare i relativi progetti preliminari anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e, a determinate condizioni, i progetti definitivi.

Per le finalità sopra descritte, il comma di cui trattasi autorizza la spesa, mediante erogazione diretta, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029, precisando che, a valere su tali contributi, non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato.

Al **comma 7** è autorizzata la spesa necessaria ad adeguare il tracciato e a velocizzare l'asse ferroviario Bologna-Lecce, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, dando così funzionalità ad un asse chiave per la crescita e lo sviluppo del Paese e assicurando un collegamento funzionale tra l'area settentrionale del Paese e quella meridionale. Inoltre, la disposizione autorizza la contrattualizzazione dei suddetti interventi, nelle more dell'approvazione del pertinente contratto di programma.

Il **comma 8** dispone l'incremento del Fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale. In particolare, la dotazione del Fondo sopra citato è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014 – 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma, e di 200 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'acquisto di materiale rotabile ferroviario.

E' previsto, infine, che i relativi pagamenti siano esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 50% dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

Il **comma 9** autorizza la spesa di 330 milioni di euro, per l'anno 2014, ai fini della realizzazione di interventi in favore del settore dell'autotrasporto, demandando il riparto delle suddette risorse ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 10** autorizza la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014, al fine di completare il Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea.

Il **comma 11** autorizza la spesa di 80 milioni nel 2014 e di 70 milioni nel 2015, al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della soppressione dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno (AgenSud).

Art. 5

(Misure in materia di ambiente e tutela del territorio)

La disposizione di cui al **comma 1** prevede il potenziamento degli interventi straordinari per la difesa del suolo, stanziando, a tal fine, 30 milioni per il 2014, 50 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016.

In particolare, si dispone che le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate al 31 dicembre 2013 (nel limite massimo di 600 milioni di euro), nonché ulteriori risorse destinate a tal scopo dal CIPE, debbano essere utilizzate per progetti immediatamente cantierabili, al fine di permettere che gli interventi di messa in sicurezza del territorio possano essere rapidamente avviati nel 2014.

Si dispone che, entro il 1° marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifichi la compatibilità degli Accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerità degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone, e, ove opportuno, proponga alle regioni le necessarie integrazioni.

Si prevede, poi, che, entro il 30 aprile 2014, i soggetti titolari delle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzino le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'Accordo e presentino specifica informativa al CIPE (indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi già avviati).

Si dispone, altresì, per il caso in cui, entro il 31 dicembre 2014, non sia ancora stato pubblicato il bando di gara ovvero non si sia proceduto all'affidamento dei lavori, prevedendo che si proceda, con decreto, alla revoca del finanziamento statale e la rifinalizzazione delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico.

La disposizione, inoltre, prevede che, a decorrere dal 2014, entro il mese di settembre, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenti al CIPE una relazione sugli interventi in corso di realizzazione o sugli accordi di programma, indicando il fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi.

Si prevede, altresì, che gli interventi in argomento siano soggetti al monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

Infine, la norma estende di tre anni il termine entro il quale, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere nominati commissari straordinari delegati.

Il **comma 2** reca il finanziamento di un Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, da approvarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati.

In particolare, si prevede che il piano individui gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, nonché le modalità di erogazione del finanziamento.

Per tale finalità, la norma dispone l'istituzione di un apposito fondo da ripartire con la dotazione di 10 milioni per l'anno 2014, 30 milioni per l'anno 2015 e 50 milioni per l'anno 2016.

Infine, si prevede che gli interventi in argomento siano soggetti al monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

La disposizione di cui al **comma 3** è intesa a porre in essere un programma di interventi volto alla chiusura della procedura di infrazione n. 2003/2007, relativa alla presenza di circa 200 discariche abusive sul territorio italiano, con riferimento alla quale l'Italia è esposta ad una imminente condanna a titolo di penalità forfettaria e a circa 256.819 euro giornalieri per ogni ulteriore giorno di ritardo.

A tal fine, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali, non escludendosi, tuttavia, la responsabilità degli autori delle contaminazioni, nei confronti dei quali si agirà per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza e per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

La norma dispone, altresì, che il piano in argomento, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individui gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, nonché le modalità di erogazione del finanziamento.

Si prevede, infine, che l'esercizio dell'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, spetti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che gli interventi in argomento siano soggetti al monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

Art. 6**(Misure fiscali per il lavoro e le imprese)**

L'articolo 6, **comma 1**, apporta modifiche all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). In particolare, la lettera a) sostituisce le lettere b) e c) del comma 1 del citato articolo 13 al fine di incrementare gli importi della detrazione spettante allorché nel reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e/o taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente esplicitamente richiamati dalla disposizione normativa.

Con la lettera b) del presente articolo, inoltre, per ragioni di coerenza sistematica, è abrogato il comma 2 del medesimo articolo 13 del TUIR.

La disposizione di cui al **comma 2** prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita, con effetto dal 1° gennaio 2014, la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici e per effetto della riduzione dei premi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

L'articolo 6, **comma 3**, nel modificare i commi da 4-*quater* a 4-*septies* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introduce, a regime, un sistema di defiscalizzazione, ai fini Irap, degli oneri, classificabili alla voce di cui alla lettera B, numeri 9) e 14), dell'articolo 2425 del codice civile, sostenuti dai soggetti passivi del tributo che incrementano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati, con il medesimo contratto, nel periodo d'imposta precedente. La deduzione, al ricorrere dei requisiti richiesti, spetta per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta.

Sotto il profilo soggettivo, la misura opera unicamente nei confronti dei soggetti privati. Infatti, essendo espressamente ammessi a fruire del beneficio i soggetti passivi del tributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del citato decreto legislativo n. 446/1997, restano automaticamente esclusi, dagli effetti della norma, i soggetti di cui alla lettera e-bis) del suddetto articolo 3, comma 1, vale a dire le Amministrazioni e gli enti pubblici indipendentemente se l'attività svolta sia di natura istituzionale o commerciale.

I costi per il personale dipendente ammessi in deduzione sono quelli riferibili ai lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto. Al fine, dunque, di verificare la sussistenza dell'incremento occupazionale, occorrerà fare riferimento alla consistenza dei lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, in forza al termine di ciascun periodo d'imposta e confrontarla con il corrispondente valore medio esistente nel periodo di riferimento rappresentato dal periodo d'imposta precedente a quello per il quale si effettua il calcolo.

Al fine di disincentivare il perseguimento di finalità elusive, il medesimo comma 4-*quater* prevede che le diminuzioni occupazionali, verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto - "diminuzioni occupazionali infra-gruppo" - sterilizzano l'incremento della base occupazionale. In

sostanza, la nuova assunzione a tempo indeterminato operata da un'azienda del gruppo darà diritto all'agevolazione in esame a condizione che risultino contestualmente verificati i seguenti requisiti:

1. al termine del periodo d'imposta in cui è avvenuta la nuova assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato eccede la consistenza dei lavoratori, aventi medesimo contratto, mediamente occupati presso la stessa azienda nel periodo d'imposta precedente; 2. nel corso del periodo d'imposta in cui è avvenuta la nuova assunzione, nessun altro e diverso soggetto appartenente al gruppo aziendale abbia ridotto, in misura pari o maggiore, il numero delle unità occupate con il medesimo contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Relativamente ai soggetti di cui alla lettera e) dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 446/1997, cioè gli enti privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del tuir, nonché le società e gli enti non residenti, di cui alla successiva lettera d), si evidenzia come assumano rilevanza, sia per l'attribuzione della deduzione, sia per il calcolo della base occupazionale, solo i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato impiegati nell'attività commerciale e quelli destinati a strutture ubicate nel territorio dello Stato.

Con particolare riferimento agli enti privati si considera, ai fini dell'individuazione della base occupazionale e della quantificazione del costo deducibile, il solo personale riferibile all'attività commerciale. Nel caso in cui i lavoratori siano impiegati in modo promiscuo, sia nell'attività istituzionale, sia in quella commerciale eventualmente esercitata, i costi afferenti alle nuove assunzioni risulteranno deducibili dalla base imponibile in misura corrispondente al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997: "...rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi indicati nelle disposizioni dell'articolo 5 e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi...".

Il comma 4-quater contiene, infine, una disposizione anti-elusiva tesa a contrastare fenomeni di assunzioni di personale da parte di imprese che, costituendosi ex novo, hanno come unico scopo quello di sostituirsi, totalmente o in parte, ad imprese preesistenti al solo fine di poter beneficiare della deduzione dei costi relativi al personale neo-assunto. In senso analogo, la norma dispone anche con riferimento ad imprese che subentrano ad altre nella gestione di servizi pubblici. Nei citati casi, l'integrale deducibilità del costo per il personale dipendente spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti eccedenti quelli impiegati presso l'impresa sostituita.

Ai fini di mero coordinamento, le previsioni di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies sono state abrogate.

In ultimo, si evidenzia che il nuovo comma 4-septies, così come riformulato, dispone implicitamente che le deduzioni ammesse dai precedenti commi 1 e 4-bis.1 sono cumulabili con le disposizioni del nuovo 4-quarter. L'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1 e 4-bis.1 e 4-quarter non può, comunque, eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Infine, resta confermato che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4) è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5) e 4-bis.1.".

Con la disposizione di cui al **comma 4**, con effetto dal 1° gennaio 2014 si prevede che per le trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato al datore di lavoro viene riconosciuta l'integrale restituzione del contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della legge n. 92 del 2012 (ASPI) in luogo delle sole ultime sei mensilità.

La norma di cui al **comma 5** posticipa dal quarto al settimo periodo d'imposta di applicazione del beneficio la determinazione, tramite l'emanazione di apposito decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, dell'aliquota percentuale utile per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, necessaria ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 1, recante "Aiuto alla crescita economica (Ace)".

In seguito al suddetto differimento temporale, la norma stabilisce, in via transitoria, l'entità dell'aliquota da applicare alla variazione in aumento del capitale proprio investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. In particolare, detta misura resta pari al 3 per cento per i primi tre periodi d'imposta di applicazione del beneficio ed è aumentata al 4 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 4,5 per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e al 4,75 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

Infine, la norma di cui al **comma 6** prevede che i soggetti che beneficiano dell'ACE nella determinazione dell'acconto per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 non possono utilizzare la misura più favorevole dell'aliquota percentuale utile per il calcolo del rendimento nozionale relativa al periodo d'imposta di riferimento ma devono necessariamente utilizzare il rendimento nozionale dell'anno di imposta precedente a quello per il quale si determina l'acconto. Quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nel 2014 si farà riferimento al rendimento previsto per il 2013 (calcolato con l'aliquota del 3%) mentre, in sede di determinazione del versamento dell'acconto 2015, si farà riferimento al rendimento nozionale previsto per il 2014 (calcolato con l'aliquota del 4%).

L'articolo 6, **comma 7**, modificando il decreto legge n. 63 del 2013, proroga per un biennio la detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia con un'aliquota più elevata di quella riconosciuta dalle disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del tuir.

Relativamente alle spese di riqualificazione energetica, la lettera a), del predetto comma 5 riformula i commi 1 e 2 dell'articolo 14 del citato decreto legge n. 63 del 2013 prevedendo che la detrazione spetta in misura decrescente in relazione alle annualità in cui sono sostenute le spese, fermo restando il limite massimo detraibile delle stesse. In particolare, la detrazione spetta con l'aliquota del:

- 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
- 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Il riformulato comma 2 prevede l'applicazione delle stesse aliquote di detrazione alle spese sostenute per gli interventi effettuati su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile ovvero su tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, ancorché l'agevolazione sia riconosciuta fino al primo semestre del 2016.

Ai fini del necessario coordinamento normativo, il comma 1, lettera b), del presente articolo 6, modifica l'articolo 15 del citato decreto legge n. 63, al fine di posporre al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale adottare misure e incentivi selettivi di carattere strutturale.

La successiva lettera c) modifica l'articolo 16 del suddetto decreto legge prorogando al 31 dicembre 2015 la detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del citato tuir, nonché quella per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica realizzate su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. In particolare, i novellati commi 1 e 1-bis dell'articolo 16 del citato decreto legge n. 63 prevedono specifiche misure della detrazione decrescenti a seconda dell'annualità in cui sono sostenute le spese agevolabili.

La proroga, ancorché limitata al periodo d'imposta 2014, interessa anche la detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo delle unità immobiliari oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia.

I **commi da 8 a 15** introducono, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutazione dei beni d'impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento.

Sono esclusi i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività d'impresa (cd. beni merce).

La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2012 e siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP la cui aliquota è pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri.

E' previsto un differimento degli effetti fiscali della rivalutazione al 2016.

E' consentito "affrancare" il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante imposta sostitutiva del 10 per cento. L'affrancamento rende da subito disponibile per la distribuzione il saldo senza conseguenze impositive sulla società; in assenza di affrancamento, il saldo ha un regime di sospensione di imposta che impedisce l'utilizzo del saldo per la distribuzione, pena la ripresa a tassazione.

La norma consente, mediante il rinvio all'art. 14 della legge n. 342 del 2000, anche il riallineamento del valore fiscale dei beni a quelli di bilancio e cioè il riconoscimento fiscale di maggiori valori dei beni iscritti in bilancio-rispetto a quelli che hanno assunto rilevanza tributaria. In tal caso non è necessario rispettare il "vincolo" delle categorie omogenee rilevante, invece, agli effetti della rivalutazione. Il riallineamento si applica anche ai soggetti IAS adopter per i quali, peraltro, lo stesso è previsto anche per tutte le partecipazioni, in società ed enti, considerate immobilizzazioni finanziarie secondo la nozione indicata nel tuir (a prescindere se siano di controllo o di collegamento). Anche per i soggetti IAS adopter il riallineamento dei maggiori valori sui beni di cui al comma 6 presenti nel bilancio 2012 è consentito a mezzo del pagamento della medesima imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione.

L'art. 23, commi da 16 a 18, del decreto legge n. 98/2011 ha esteso le ipotesi di affrancamento dei maggiori valori contabili emersi in seguito ad operazioni straordinarie anche ai maggiori valori impliciti nelle partecipazioni di controllo, purché tali valori siano iscritti in via autonoma nel bilancio consolidato a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. La norma ha inteso eliminare una penalizzazione per quei soggetti che effettuano operazioni di acquisizione di aziende con modalità diverse rispetto a quelle tradizionali e che non iscrivono maggiori valori in modo autonomo nei bilanci individuali; tuttavia, tale previsione ha riguardato esclusivamente l'affrancamento per le operazioni effettuate sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.

I **commi 16 e 17** del presente articolo prevedono "a regime" tale facoltà di affrancamento, analogamente a quanto previsto per fusioni, scissioni e conferimenti di azienda dall'art. 176, comma 2-ter del tuir e dall'art. 15, commi 10, 11 e 12 del decreto legge n. 185/2008.

Rispetto alla norma originariamente prevista, è ora inserita una previsione di "recapture" in quanto una disciplina "a regime" risulterebbe poco coerente con l'assenza di una previsione siffatta che, invece, poteva giustificarsi nell'ambito di una norma avente natura temporanea. Inoltre, anche al fine di evitare una duplicazioni di benefici, è previsto un divieto di "cumulo" di opzioni per regimi di riallineamento. Le modalità attuative sono demandate ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate (**comma 18**)

Il **comma 19** interviene a modificare l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziarie indicate all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. In particolare, la disposizione prevede la concorrenza, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, delle rettifiche e delle riprese di valore nette, iscritte alla voce n. 130 dello schema di conto economico dei predetti soggetti passivi, redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia del 22 dicembre 2005 e del 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. Sono comprese in tale voce anche le perdite derivanti da transazione, rinuncia al credito, conversione, ecc.

La norma interviene anche a modifica dell'articolo 7, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione. In particolare, la disposizione prevede la concorrenza, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, delle perdite, delle svalutazioni e delle riprese di valore nette relative a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il Regolamento 4 aprile 2008, 22.

Nell'ambito delle suddette modifiche, le componenti fiscalmente rilevanti sono quelle unicamente riconducibili a crediti alla clientela e, per le imprese di assicurazioni, a crediti nei confronti di assicurati, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (**comma 20**).

Tali rettifiche di valore, sia per il settore bancario che per quello assicurativo, concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono rilevati in bilancio e nei quattro successivi.

I **commi 21 e 22** prevedono modifiche sostanziali del regime di deducibilità delle rettifiche di valore su crediti.

Il **comma 21** modifica il regime di deducibilità delle rettifiche di valore (svalutazioni e perdite) sui crediti iscritti in bilancio da parte degli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 prevedendo per entrambi i componenti negativi un regime di deducibilità ai fini IRES pressoché identico. In particolare, la modifica prevede la deducibilità, nell'esercizio in cui sono imputate in bilancio e nei quattro successivi, delle svalutazioni e delle perdite; unica eccezione è costituita dalle perdite derivanti dalla cessione dei crediti indicate nella voce 100 del bilancio per le quali opera l'integrale deducibilità nell'esercizio di realizzo.

Il nuovo regime si applica alle rettifiche di valore rilevate in contabilità a decorrere dal periodo di imposta 2013 mentre per le rettifiche pregresse (in generale, i diciottesimi residui) si continueranno a applicare le regole oggi vigenti. Pertanto, per le rettifiche di valore operate sino al periodo di imposta 2012 continuano ad applicarsi le regole di cui all'art. 106, commi 3 e 3-bis, ora sostituito.

Tali modifiche trovano applicazione anche per le società di assicurazione, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 16, comma 9, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, il quale prevede, in materia di svalutazione dei crediti nei confronti degli assicurati, l'applicazione della disciplina dettata dal comma 3 dell'art. 106 del tuir per gli enti creditizi e finanziari.

Resta fermo che ai fini del computo del valore fiscale dei crediti verso la clientela, i componenti negativi di cui alla presente norma si intendono integralmente dedotti nel periodo d'imposta in cui vengono imputati in bilancio.

La norma stabilisce, altresì, che ai fini dell'applicazione della stessa, le svalutazioni e le perdite dedotte in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Ciò sta a significare che le riprese di valore da valutazione sono tassate in quanto le rettifiche di valore

dedotte si considerano al netto delle riprese, a prescindere se tali riprese si riferiscono a rettifiche pregresse o meno.

La norma, inoltre, al fine di migliorare la coerenza fra le regole fiscali e la disciplina di redazione del bilancio, a prescindere dai principi contabili adottati, con la modifica all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 101 del tuir, consente di estendere le ipotesi in cui si considerano soddisfatti i requisiti per la deducibilità delle perdite su crediti anche all'ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali.

Per i soggetti IAS/IFRS *adopter*, a seguito delle modifiche apportate al comma 5 dell'articolo 101 del tuir dall'art. 33, comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, è già stato previsto che la sussistenza degli elementi certi e precisi - necessari ai fini della deducibilità della perdita su crediti - deve considerarsi realizzata, tra l'altro, nell'ipotesi in cui è possibile effettuare la *derecognition* di un credito, tra cui rientrano anche i trasferimenti "giuridici".

In considerazione del fatto che, anche per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, i trasferimenti giuridici dei crediti comportano la cancellazione di questi ultimi dal bilancio, la modifica normativa apportata all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 101, consente di garantire parità di trattamento nei confronti di tutte le tipologie di imprese, a prescindere dagli standard contabili che adottano. Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di applicare l'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 e di sindacare l'inerenza di tali perdite laddove derivanti da un'operazione antieconomica che dissimuli un atto di liberalità.

La legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) è intervenuta sulla disciplina IVA delle prestazioni socio sanitarie ed educative a soggetti svantaggiati rese da cooperative e loro consorzi di cui al n. 41bis della Tabella A – Parte II, allegata al d.P.R. 633/1972.

In vista della riforma dei regimi IVA agevolati dell'Unione Europea, avviato dalla Commissione con la Comunicazione della Commissione sul futuro dell'IVA COM(2011) 851 del 6 dicembre 2011 "Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente adattato al mercato unico", la norma del **comma 23** è diretta a circoscrivere l'applicazione del n. 41bis della Tabella A – Parte II, allegata al d.P.R. 633/1972 alle sole cooperative sociali.

La disposizione contenuta nell'articolo 6, **comma 24**, consente ai contribuenti di recuperare le imposte assolte in anni precedenti su somme restituite al soggetto erogatore al lordo delle medesime imposte mediante il riconoscimento dalla deduzione di un importo pari alle somme restituite, sempreché le stesse non siano state già dedotte nell'ambito della specifica categoria reddituale. La predetta disposizione, innovando rispetto al passato, prevede, inoltre, che l'importo non dedotto per "incapienza" del reddito complessivo possa essere recuperato o mediante la deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi ovvero mediante rimborso, demandando ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle relative modalità attuative.

Al fine di assicurare il monitoraggio ed il coordinamento degli interventi previsti dalla legislazione vigente per le crisi d'impresa, e di favorire lo sviluppo di investimenti, anche esteri, nonché di garantire il raccordo tra parti sociali ed istituzionali in merito alla risoluzione delle crisi aziendali e territoriali il **comma 25** istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico una cabina di regia. La cabina di regia è presieduta dal Ministro dello sviluppo economico o dal Sottosegretario di Stato dallo stesso delegato ed è composta da rappresentanti delle competenti strutture amministrative della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. Possono essere invitate

a partecipare alle riunioni della cabina su richiesta del presidente, rappresentanti dell'ABI, dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS.

La cabina di regia si avvale della Struttura per le crisi d'impresa del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art 1, comma 852 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 18 dicembre 2007.

Le funzioni di segreteria sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito della propria dotazione organica e finanziaria. Ai componenti della cabina di regia di cui ai commi da 24 a 26 non spetta alcun compenso o rimborso e alla sua istituzione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7**(Misure di carattere sociale)**

Al **comma 1**, si prevede uno stanziamento di 600 milioni di euro per il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione al fine di rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga. Si autorizza, inoltre, la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché di 50 milioni di euro, per lo stesso anno 2014, per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività. Per tali ultimi oneri, pari a 90 milioni di euro, si provvede attingendo alle risorse stanziata sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge in esame.

Il **comma 2** incrementa di 6.000 unità il numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (accesso al pensionamento per lavoratori in possesso di determinati requisiti) e si elevano, di conseguenza, le relative autorizzazioni di spesa.

La disposizione di cui al **comma 3** autorizza la spesa di 250 milioni di euro, per l'anno 2014, a favore del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ai sensi del **comma 4**, si rifinanzia il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. A tal fine, si autorizza la spesa di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Al **comma 5**, si dispone l'applicazione, anche relativamente all'esercizio finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013, della destinazione di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per una delle finalità, in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010 (sostegno del volontariato; finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; finanziamento della ricerca sanitaria; sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche).

Si quantificano in 400 milioni di euro le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2014. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

Il **comma 6** autorizza la spesa di 100 milioni di euro, per l'anno 2014, per il finanziamento dei lavori socialmente utili di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di 1 milione di euro, per la concessione di un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale.

La modifica all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si rende necessaria al fine di superare la Procedura di infrazione 2013/4009 concernente la non conformità della disposizione, che limita il contributo previsto dalla c.d. Carta Acquisti ai soli residenti di cittadinanza italiana, con la Direttiva 2003/109/CE. Pertanto, al fine di superare le censure della Commissione UE, il **comma 7** intende estendere la concessione della Carta Acquisti ordinaria ai cittadini comunitari, ovvero ai familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero ancora ai cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

La norma prevede, inoltre, il rifinanziamento per l'anno 2014 del Programma Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il suddetto Programma prevede la corresponsione di un contributo bimestrale di 80 euro ai cittadini meno abbienti di età superiore a 65 anni e ai bambini al di sotto dei 3 anni di età per l'acquisto di generi alimentari e il pagamento di bollette energetiche attraverso una carta elettronica. I soggetti (solo residenti cittadini italiani) attualmente raggiunti dal programma sono circa 435 mila.

A seguito dell'entrata in vigore della modifica normativa, che amplia la platea dei beneficiari, si prevede un notevole aumento del ricorso alla Carta Acquisti che, si stima, potrebbe determinare un onere di spesa aggiuntivo di circa 35 milioni annui.

La disposizione stabilisce inoltre che, in presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, le stesse risorse saranno rese disponibili per il programma Carta acquisti sperimentale con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 8** autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al fine di rifinanziare il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Con la norma di cui al **comma 9**, si autorizza, per l'anno 2014, la spesa di 121 milioni di euro in relazione agli stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, volti a fornire assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero.

Il **comma 10** autorizza la spesa di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, al fine di liquidare gli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale in favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni infette, in linea con quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con sentenza del 3 settembre 2013 (Requête no. 5376/11, con la quale la Corte ha condannato l'Italia al pagamento della rivalutazione dell'indennità percepita per la contaminazione subita attraverso trasfusioni di sangue o di somministrazione di derivati infetti).

Infine, al **comma 11**, si prevede un rifinanziamento di 5 milioni di euro, per l'anno 2014, del fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ed istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Art. 8**(Cofinanziamento nazionale di programmi dell'Unione europea)**

La norma è diretta a stabilire i criteri di cofinanziamento a valere per il prossimo ciclo di programmazione (2014/20) per tutti fondi europei compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC): Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo Sociale Europeo (FSE), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP). Il cofinanziamento della quota nazionale pubblica è assicurato con risorse a carico dello Stato, che opera per mezzo del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e per la restante parte con risorse a carico dei bilanci delle Regioni, Province Autonome e degli eventuali altri Organismi pubblici partecipanti ai programmi.

Il **comma 1** si applica ai Programmi Operativi Regionali e stabilisce la misura massima dell'intervento del Fondo di Rotazione di cui alla citata legge n. 183/1987, pari al 70% della quota nazionale pubblica, mentre il restante 30% fa carico ai bilanci delle Regioni. Pertanto, le Autorità competenti per i programmi comunitari del QSC, dovranno attenersi a tali criteri in sede di redazione dei programmi comunitari e, in particolare, di definizione dei relativi piani finanziari.

Il **comma 2** specifica che gli interventi direttamente gestiti dalle Amministrazioni Centrali dello Stato saranno cofinanziati integralmente con risorse attinte dal Fondo di Rotazione.

Il **comma 3** consente per il prossimo ciclo di programmazione 2014-20 di finanziare, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo di Rotazione, "*interventi complementari*" rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, ossia interventi aventi medesime finalità dei programmi comunitari, ma finanziati esclusivamente con risorse "nazionali". Tali interventi saranno contemplati nell'ambito della Programmazione strategica a valere sul ciclo di programmazione 2014-20 che sarà concertata tra lo Stato Italiano e le Autorità Europee per mezzo dell'Accordo di Partenariato. La norma prevede la facoltà per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di concorrere al finanziamento di tali interventi complementari in modo da massimizzare le risorse a disposizione degli stessi.

La disposizione di cui al **comma 4** prevede la facoltà per il Fondo di rotazione di concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, per i programmi cofinanziati dai fondi europei e degli altri interventi programmi complementari alla programmazione comunitaria, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato.

La norma consente di concedere anticipazioni sia con riferimento alla quota comunitaria sia a quella nazionale, in modo da mettere rapidamente a disposizione risorse per l'avvio dei progetti contemplati nei suddetti programmi, al fine di superare il rischio di carenza di liquidità necessaria per far fronte alle spese maturate nell'ambito dei singoli progetti approvati, in attesa dei rimborsi dei contributi comunitari e nazionali, soggetti alla preventiva rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari.

Il **comma 5** sancisce la possibilità, per il Fondo di Rotazione, di recuperare le risorse precedentemente erogate in favore di Amministrazioni ed Organismi titolari di interventi mediante compensazione con le somme alle stesse dovute, fino a concorrenza dei relativi importi. Tale istituto, che consente il recupero di quanto dovuto con procedure snelle e senza oneri aggiuntivi, potrà essere applicato sulle risorse che il Fondo deve erogare a valere sul medesimo intervento o su interventi differenti, purché a titolarità della medesima Amministrazione od Organismo.

La norma di cui al **comma 6** conferma, anche per il periodo di programmazione 2014-20, le competenze della Ragioneria Generale dello Stato per la gestione del sistema nazionale di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi cofinanziati dai fondi europei. Al riguardo, si evidenzia che tale sistema rappresenta un elemento essenziale dei programmi

comunitari, quale strumento di supporto per la valutazione, da parte delle Autorità Nazionali e Comunitarie, dell'andamento dei programmi, in continuità con l'assetto dell'attuale periodo di programmazione.

Il funzionamento del sistema opera attraverso procedure amministrative e modalità tecniche, definite congiuntamente tra la Ragioneria generale dello Stato e le Amministrazioni nazionali interessate, sottostanti le fasi di periodica rilevazione e messa a disposizione dei dati.

Il **comma 7** aggiunge la lettera "g-bis)" al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controlli preventivi di legittimità sugli atti delle Amministrazioni centrali dello Stato, prevedendo la sottoposizione al controllo preventivo degli Uffici Centrali di Bilancio anche dei contratti passivi, delle convenzioni, dei decreti e degli altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità della Amministrazioni Centrali dello Stato cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione Europea o gli interventi ad essi complementari. La norma chiarisce che tale ulteriore forma di controllo non incide sugli adempimenti previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, recante: "Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato".

Obiettivo della suddetta proposta normativa è quello di assicurare che gli atti sopra citati realizzati dalle Amministrazioni centrali dello Stato con il concorso finanziario dell'Unione europea siano sottoposti alle ordinarie procedure di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, anche nel caso in cui non abbiano un impatto diretto sui capitoli di bilancio dell'Amministrazione attiva. La stessa garanzia in materia di controllo preventivo deve essere assicurata anche con riguardo agli interventi che, pur non essendo cofinanziati dall'Unione europea, costituiscono comunque interventi complementari alla programmazione comunitaria, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione europea.

Date le vigenti norme in materia di controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile infatti, rischiano di sfuggire alle procedure del controllo preventivo di legittimità gli interventi gestiti dalle Amministrazioni centrali attraverso il Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, avente gestione autonoma fuori bilancio ai sensi della legge n. 1041/1971 (sottoposta a rendiconto annuale alla Corte dei conti), in forza del principio della non sovrapposizione tra controlli preventivi e controlli successivi.

Con la proposta normativa di che trattasi, pertanto, gli atti e provvedimenti adottati in attuazione di interventi che utilizzano risorse comunitarie ovvero realizzati in regime di cofinanziamento o comunque collegati ad interventi cofinanziati dall'Unione europea, sono riportati nell'alveo degli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità.

Con il **comma 8**, si intende, in particolare, prevedere una misura utile alla riduzione della lentezza nell'attuazione degli interventi, i cui tempi di realizzazione non sono compatibili con le scadenze perentorie della normativa comunitaria.

La norma, infatti, prevede che le amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi comunitari possano avvalersi di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi. Con particolare riferimento alle amministrazioni statali, si prevede che, qualora le stesse ritengano di voler esternalizzare la funzione di acquisto per la realizzazione di interventi finanziati, siano tenute a ricorrere a Consip.

La detta società, infatti, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, svolge attività di centrale di committenza. In particolare, essa ha maturato significative esperienze in relazione alle procedure di acquisto condotte per conto delle amministrazioni pubbliche e, soprattutto, per conto delle

amministrazioni statali, svolgendo la funzione di centrale di committenza nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione del sistema pubblico di connettività e delle reti della pubblica amministrazione di cui al codice dell'amministrazione digitale, nonché supportando singole amministrazioni nella loro attività di acquisizione di beni e servizi sulla base di convenzioni stipulate anche ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Dette esperienze hanno dimostrato che la centralizzazione presso un soggetto altamente specializzato alle funzioni di acquisizione di beni e servizi consente di ottenere non solo risparmi in termini di rapporto prezzo-qualità dei beni e servizi acquisiti, ma anche un efficientamento delle procedure di acquisto in termini di semplificazione e di riduzione dei tempi di processo.

Alla luce di quanto sopra, si propone di prevedere che, in ogni caso in cui l'amministrazione titolare di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi comunitari ritenga opportuno ricorrere a soggetto esterno per lo svolgimento delle funzioni relative alle acquisizioni di beni e servizi, anche al fine di poter destinare le proprie risorse interne alle altre fasi di progettazione e attuazione degli interventi, la stessa ricorra a Consip, nella sua qualità di centrale di committenza, quale soggetto dotato di competenze, esperienze e Know-how specifico in tema di appalti, tali da garantire lo svolgimento di procedure rapide, efficienti e conformi alla normativa comunitaria. La norma intende, quindi, fornire un utile strumento alle amministrazioni per ottimizzare la fase di attuazione dei programmi finanziati con fondi comunitarie, efficientando i processi di spesa.

La disposizione di cui al **comma 9** destina un importo massimo di 60 milioni di euro annui, fino al 2016, a carico del citato Fondo di rotazione, al fine della realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo da parte del Ministero degli Affari Esteri. Le suddette risorse dovranno infine essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli Affari Esteri.

Al fine di semplificare le procedure di spesa relative alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti obbligatori dell'Unione europea, il **comma 10** prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provveda al pagamento di tali somme di denaro nei limiti dello stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

Tale procedura si applica anche alle pronunce già depositate o notificate alla data di entrata in vigore della legge.

Si dispone, infine, che a tali titoli giudiziari si applicano le disposizioni della legge 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto) relative agli atti di sequestro o di pignoramento nei confronti dello Stato.

Art. 9***(Rifinanziamento esigenze indifferibili e ulteriori finanziamenti)***

Al **comma 1**, si autorizza la spesa di 765 milioni di euro, per l'anno 2014, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

Con il **comma 2**, si dispone che, relativamente al rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'erogazione dei contributi avvenga nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Gli stessi enti possono essere autorizzati dal CIPE all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione.

Il **comma 3** autorizza la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 al fine di completare gli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata (Pollino); si dispone inoltre che i relativi pagamenti siano esclusi dal patto di stabilità interno.

Il **comma 4** è volto ad incrementare di 150 milioni di euro il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Con la disposizione di cui al **comma 5**, si autorizza la spesa di 220 milioni di euro, per l'anno 2014, per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione.

Al fine di incentivare l'innovazione tecnologica e digitale, promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media e sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali, il **comma 6** istituisce un fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2014, a 40 milioni di euro per il 2015 ed a 30 milioni di euro per il 2016.

La definizione della ripartizione delle risorse del predetto Fondo è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, previa ricognizione delle esigenze di sostegno delle imprese.

Ai sensi del **comma 7**, si autorizza la spesa di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato. Si rileva, al riguardo, che tra i mezzi in dotazione del Corpo forestale dello Stato sono compresi anche quattro elicotteri Erickson S64F, la cui gestione, a carico del Dipartimento della Protezione civile fino allo scorso giugno, è ora affidata al Corpo forestale dello Stato, che necessita pertanto di risorse apposite.

Si dispone altresì che le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato vengano finalizzate alle esigenze di protezione civile per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi.

Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio previsto dall'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il **comma 8** dispone la facoltà di prorogare per due ulteriori semestri (fino al 31 dicembre 2014) il piano di impiego di un contingente di personale

militare appartenente alle Forze armate impiegato in servizi di vigilanza di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. A tale scopo, a favore del personale delle Forze armate impiegato nei suddetti servizi, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014.

Con il **comma 9**, si prevede, per l'anno 2014, l'incremento di 50 milioni di euro del fondo per il funzionamento e la tenuta in efficienza dello strumento militare di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni.

Il **comma 10** istituisce, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Alla ripartizione delle risorse del predetto Fondo, si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche in via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Consiglio dell'Unione Europea è presieduto a turno per 6 mesi da ciascuno dei 28 Stati membri, in base ad un ordine di rotazione stabilito dal Consiglio stesso. Nel corso di ogni semestre, la Presidenza dirige le riunioni ad ogni livello (di membri del Governo, Rappresentanti Permanenti e funzionari, sia in formato-Bruxelles che in formato-Capitali); propone gli orientamenti generali ed elabora i compromessi necessari all'adozione di decisioni da parte del Consiglio. A ciascuna riunione partecipano le delegazioni degli Stati membri, oltre ai rappresentanti della Commissione Europea e del Segretariato Generale del Consiglio e/o del Servizio Europeo per l'Azione Esterna (SEAE). Ad alcune riunioni, a seconda delle materie di volta in volta trattate, partecipano anche le delegazioni dei Paesi candidati all'adesione, dei Paesi potenziali candidati o dei Paesi dello Spazio Economico Europeo. Posto che gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la prossima Presidenza UE comprendono anche le spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo ASEM, il **comma 11** autorizza la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell'esercizio successivo. Alle suddette spese non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si prevede inoltre che le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla Delegazione restino disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208 e che sia reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero massimo di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri.

Nei limiti temporali di operatività della Delegazione e nell'ambito dello stanziamento suddetto, la Delegazione può procedere in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente; le spese sostenute dalla Delegazione per consumi intermedi, nonché per il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Nei limiti temporali e nell'ambito dello stesso stanziamento, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 6 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai componenti della delegazione è corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennità di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito delle risorse citate, al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione può essere corrisposto un contributo fisso onnicompensativo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attività della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell'Amministrazione centrale.

Si autorizza a valere sulle risorse sopra citate e nei limiti di 1.032.022 euro, per l'anno 2014, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo per le esigenze di servizio della Rappresentanza Permanente a Bruxelles connesse con il semestre italiano di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea.

Si istituisce altresì, presso lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014. La ripartizione delle risorse dello stesso Fondo tra i Ministeri competenti a realizzare le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana e diversi dal Ministero degli affari esteri viene demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi su proposta del Ministro degli affari esteri, formulata di concerto con il Ministro per gli affari europei.

Il **comma 12** autorizza la spesa di euro 3,5 milioni, a decorrere dall'anno 2014, a favore della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche.

Con il **comma 13**, si autorizza, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro a favore dell'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

Il **comma 14** autorizza la spesa di 20 milioni per l'anno 2014 e di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale.

La Corte Costituzionale, nella sentenza del 5 giugno 2013 n. 116, ha dichiarato incostituzionale il disposto di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale *“A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”*. Pertanto, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi della richiamata disposizione, il **comma 15** istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Il **comma 16** autorizza il Ministero della Giustizia ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della legge in esame, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A tal fine, viene autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Con la norma di cui al **comma 17**, si dispone la proroga della durata del mandato dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari fino al 31 dicembre 2014, in modo da poter frattanto garantire l'attuazione della riforma della magistratura onoraria. A tale scopo si modifica l'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

Il **comma 18** incrementa (nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016) la misura dei consumi medi

standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato, stabiliti con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002.

Ai sensi del **comma 19**, al fine di dare seguito ai rimborsi dovuti al settore bieticolo-saccarifero e derivanti da uno specifico accordo preso in sede Europea, si incrementa il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Allo stesso scopo, la legge 11 marzo 2006, n. 81, ha istituito il suddetto Fondo. In questa sede, si intende provvedere per il 2013 a rimborsare la restante parte del quarto anno. Viene all'uopo ridotto il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Il **comma 20** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, con una dotazione pari a 106.631.245 di euro per l'anno 2014. Viene allegato alla legge in argomento un elenco che riporti le finalità a cui indirizzare le suddette risorse, alla ripartizione delle quali provvederà un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del **comma 21**, si rifinanzia il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui all'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134. Tale rifinanziamento, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, a 15 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 20 milioni di euro per l'anno 2016, è volto a garantire la diffusione della pratica sportiva mediante la costruzione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli già esistenti.

Con il **comma 22**, viene autorizzata, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, una spesa pari a 10 milioni di euro per prorogare ulteriormente la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A., stipulata in via transitoria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, allo scopo di trasmettere in via radiofonica le sedute parlamentari.

Ai sensi del **comma 23**, al fine di facilitare la ricerca della normativa vigente e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo, il fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è destinato al finanziamento della gestione e dell'implementazione del Portale "Normattiva" e viene a tale scopo incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014, di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2017.

Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina del programma e delle modalità di funzionamento delle attività relative al Portale, anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali.

Lo stesso decreto può stabilire le modalità di attribuzione di ulteriori finanziamenti, da soggetti privati ed altresì pubblici, a vantaggio del fondo.

La banca dati del Portale è alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; il medesimo soggetto preposto alla stampa ed alla gestione della Gazzetta Ufficiale svolge, anche con strumenti telematici, le relative attività.

Il **comma 24** dispone l'abrogazione di alcune disposizioni relative alla banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente.

Al fine di implementare il progetto x-leges di trasmissione telematica tra organi costituzionali, di assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri, nonché di alimentare la Gazzetta Ufficiale, il **comma 25** istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo con una dotazione di euro

1.500.000 (di cui duecentomila euro per l'anno 2014, quattrocentomila euro per l'anno 2015, trecentomila euro per l'anno 2016, duecentomila euro per l'anno 2017, duecentomila euro per l'anno 2018 e duecentomila euro per l'anno 2019).

Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione degli aspetti procedurali e gestionali relativi all'utilizzazione delle somme.

Con il **comma 26**, si abroga la disposizione ai sensi della quale *“i disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate”*.

L'articolo 1, commi da 141 a 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevede misure di contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche, consistenti nel divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni precedenti per l'acquisto di mobili e di arredi, nonché nel divieto di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Ai sensi del successivo comma 144 dello stesso articolo 1, i predetti divieti non si applicano per gli acquisti effettuati per le peculiari esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. La disposizione di cui al **comma 27** intende estendere la previsione della deroga di cui al citato comma 144, includendovi anche i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

Si intende altresì derogare ai limiti di spesa previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 115 (divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi) per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

Si individua, infine, la copertura degli oneri, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale destinati all'erogazione agli uffici all'estero, iscritti nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri.

Titolo III – Razionalizzazione della spesa pubblica**Art. 10*****(Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche)***

Con le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 4**, si autorizza il Governo ad adottare, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un regolamento in materia di erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali, al fine di razionalizzare e di semplificare la normativa vigente, dettando all'uopo principi e criteri direttivi (tra gli altri: trasparenza e pubblicità dei procedimenti concernenti l'assegnazione dei contributi; razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicità di visione e conseguente programmazione delle risorse statali; individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale attuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari). Sullo schema di regolamento dovranno essere acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Infine, si modifica l'articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, sostituendo la parola "*premi*" a quella di "*contributi*" ed aggiungendo la previsione di conferire alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale menzioni speciali non accompagnate da apporto economico.

Il **comma 5** modifica la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), prevedendo che le amministrazioni dello Stato comunichino all'Agenzia del demanio con cadenza annuale (entro il 30 settembre di ogni anno) le istruttorie da avviare nell'anno seguente per reperire immobili in locazione. Si prevede altresì l'obbligo a carico delle stesse amministrazioni ed ai fini del contenimento della spesa pubblica, di scegliere, nell'espletamento delle indagini di mercato finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'Erario, valutando anche la possibilità di decentrare gli Uffici.

Inoltre, si dispone che l'elaborazione del piano di razionalizzazione degli spazi, da parte dell'Agenzia del demanio e sulla base delle attività effettuate e dei dati acquisiti, venga previamente valutato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in ordine alla sua compatibilità con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, e successivamente inviato ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza, nonché, infine, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

Viene poi eliminata la comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del rapporto metro quadrato/addetto.

Si prevede, inoltre, che le Amministrazioni statali comunichino all'Agenzia del demanio i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati e che l'Agenzia elabori degli indicatori di performance in termini di costo d'uso/addetto sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle stesse Amministrazioni dello Stato, le quali, entro due anni, dovranno adeguarsi ai migliori indicatori di performance.

Infine, si dispone che le maggiori entrate e i risparmi di spesa così conseguiti affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, al netto della destinazione di una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa per realizzare progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo.

Con il **comma 6**, si intende delegare il Governo a definire, sentite la Conferenza Unificata e le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, al fine di consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a euro 500 milioni annui.

La disposizione di cui al **comma 7** demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'individuazione dei beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.

Il **comma 8** stabilisce la rideterminazione dei Programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale con l'intento di conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

Con i **commi 9 e 10**, si elimina la disposizione che prevede l'autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sopprimendo l'articolo 29-bis, in base al quale *“il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale”*.

Si attribuisce al consiglio di presidenza, altresì, la gestione delle spese per il pagamento dei compensi ai propri componenti, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e finanze.

Si prevede, infine, che alle spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria si provveda con le risorse umane, materiali e finanziarie iscritte a legislazione vigente nel Programma “Giustizia tributaria” della Missione “Giustizia”.

Le norme di cui ai **commi da 11 a 14** stabiliscono che il cd. Election day avvenga in un'unica giornata nell'arco dell'anno e che, a tal fine, le operazioni di votazione si svolgano dalle ore 7 alle ore 22 della domenica. Vengono quindi ridotte, a decorrere dall'anno 2014, le risorse stanziate per le spese per le consultazioni elettorali, per un importo pari a 100 milioni di euro, demandando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'interno e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'indicazione degli ulteriori criteri e delle misure di riduzione e di razionalizzazione della spesa necessari a consentire il citato risparmio, anche attraverso la riduzione dei limiti massimi di spesa per sezione elettorale e l'individuazione di tetti di spesa per le singole componenti di costo.

Si dispone, infine, l'individuazione di idonee procedure per una congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali.

Il **comma 15** prevede che, entro il 1° gennaio 2015, per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie di tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forza armate vengano utilizzate le procedure informatiche del Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

Ai sensi dei **commi 16 e 17**, si sostituisce l'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n.212 e si sancisce che il Garante del contribuente è organo monocratico, opera in piena autonomia e le sue funzioni sono svolte, senza oneri a carico della finanza pubblica, dal presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle

entrate. La disposizione ha effetto a partire dal 1° gennaio 2014; conseguentemente, dalla medesima data, decade l'organo operante alla data di entrata in vigore della legge in argomento.

Il **comma 18** prevede la proroga del blocco dell'indicizzazione Istat per i compensi spettanti ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) in virtù delle attività svolte a favore dei contribuenti ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Lo stesso articolo, al comma 3, prevede che il compenso sia annualmente adeguato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istat. Per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013, tuttavia, l'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 già aveva stabilito il mancato adeguamento dei compensi previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al fine di contenere la crescita della relativa spesa avuta negli ultimi anni, in concomitanza di scarsità di risorse, la norma, dunque, estende anche al 2015 e al 2016 la sospensione dell'adeguamento Istat già in vigore per gli anni 2011, 2012 e 2013, ai sensi dell'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Il **comma 19** prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 20** dispone la soppressione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari.

Nell'ambito dei meccanismi perequativi tra le Autorità amministrative indipendenti, la disposizione di cui al **comma 21** prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, restituisce entro il 31 gennaio 2014, le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle autorità contribuenti quale quota dell'entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481; delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n.249; delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni; le restanti somme saranno restituite in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015. La disposizione, inoltre, sostituisce, per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il meccanismo di restituzione delle somme trasferite, semplificando la relativa procedura. Il **comma 22** specifica, per gli anni 2014 e 2015, le quote delle somme da trasferire dalle autorità contribuenti alle autorità beneficiarie per l'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e per l'Autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

Per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, il **comma 23** individua, per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il contributo, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, mediante il quale i predetti enti possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato, da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascun anno. Il versamento è sostitutivo delle diverse limitazioni previste dal legislatore con i richiami alle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196. Infine, la disposizione chiarisce che restano ferme, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

Le disposizioni normative previste dall'articolo 1, comma 637 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prorogate, per il triennio 2013 -2015, dall'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stabiliscono che il fabbisogno finanziario annuale del sistema universitario è determinato incrementando del 3 per cento quello realizzato a consuntivo nell'anno precedente. Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha previsto l'adozione del bilancio unico d'Ateneo, con la conseguente chiusura dei conti di tesoreria intestati ai Dipartimenti universitari, da attuarsi entro il 1° gennaio 2014. Si stima che, a seguito di tale chiusura, gli effetti contabili dei trasferimenti dei fondi ai conti di tesoreria unica degli Atenei potrebbero determinare una diminuzione del livello di fabbisogno finanziario realizzato nell'anno 2013 tale da generare, in base alle attuali regole di calcolo, un fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 non adeguato a garantire la piena operatività del sistema universitario. Al fine di neutralizzare tali effetti, il **comma 24** prevede che il fabbisogno finanziario da assegnare nell'anno 2014 sia stabilito sulla base di un dato che non risente degli effetti del bilancio unico di ateneo. Tale fabbisogno per il 2014 è, dunque, determinato incrementando del 3 per cento l'obiettivo programmato nell'anno 2013.

Per ridurre le spese di funzionamento e migliorare la qualità dei servizi resi incrementando, nel contempo, l'efficienza, i **commi 25 e 26** dettano disposizioni per il riordino della società Promuovitalia S.p.A.; in particolare, ai sensi del **comma 25**, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di cui trattasi, le azioni della predetta società sono trasferite, a titolo gratuito, al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si dispone che le azioni sono inalienabili. Inoltre, a seguito del trasferimento, il patrimonio netto dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita. Si dispone altresì che i componenti del consiglio di amministrazione di Promuovi Italia S.p.A. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione della legge di cui trattasi, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti e per le modifiche statutarie necessarie ai sensi della presente disposizione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare il nuovo organo amministrativo, che sarà un amministratore unico per il primo triennio. La disposizione specifica l'attività svolta da Promuovitalia S.p.A. in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prevedendo la possibilità di svolgere attività in favore di altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di specifiche convenzioni con ENIT – Agenzia nazionale del turismo, e nei limiti dell'attività prevalente svolta per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si stabilisce inoltre che il collegio sindacale della Società, è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti e che uno dei membri effettivi è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. E' previsto che entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di cui trattasi, i costi di gestione devono essere ridotti del cinquanta per cento. Si dispone, inoltre, che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Società e che la Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società. La disposizione stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, specificando altresì che tutte le operazioni descritte nel comma 25 sono effettuate in regime di neutralità fiscale e che tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato. Infine, il **comma 26** rimanda ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di cui trattasi, per un eventuale piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing.

Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, il **comma 27** è volto a consentire che il limite di cinque componenti degli organi di amministrazione stabilito dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trovi applicazione nei confronti delle istituzioni culturali, purché i relativi incarichi siano conferiti a titolo gratuito, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici.

Il **comma 28** contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, chiarendo che il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La disposizione di cui al **comma 29** si prefigge lo scopo di superare l'attuale impasse in cui versano le vicende sostanziali e processuali derivanti dalla chiusura delle gestioni commissariali di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, comprese quelle relative ai grandi eventi. Agli esiti della ricognizione inerente l'attuazione delle modifiche normative recentemente introdotte nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, valutate le complesse e diversificate problematiche connesse con ciascuna gestione emergenziale connessa con il verificarsi di eventi calamitosi, nonché le difficoltà di definire, entro il termine prefissato, le situazioni giuridiche attive e passive e le conseguenti situazioni pendenti in sede giudiziaria, scaturite dall'attività degli organi delegati, individuati ai sensi della legge n. 225 del 1992, è emersa la necessità di disciplinare compiutamente le fasi conseguenti alla cessazione *ex lege* dello stato di emergenza o delle gestioni afferenti ai "grandi eventi". Seppure il subentro dell'Amministrazione competente può considerarsi avvenuto *ex lege* ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della legge n. 225 del 1992, di fatto permangono forti incertezze applicative in quanto i soggetti subentranti escludono che le situazioni giuridiche attive e passive derivanti dalle pregresse gestioni commissariali possano ricadere nell'alveo delle funzioni ordinarie loro assegnate e ciò in contrapposizione all'indirizzo giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5412/2012. In proposito, va evidenziato che i soggetti incaricati di espletare le funzioni commissariali erano individuati, per lo più, nei Presidenti delle Regioni e dotati di autonomia contabile ed organizzativa, il che esclude la paventata estraneità dei soggetti subentrati alle vicende emergenziali di protezione civile. Pertanto, il comma 29 prevede, allo scadere dello stato di emergenza, il subentro nei rapporti dei commissari di protezione civile delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti relativamente a tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Infine, si specifica che tali disposizioni trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

Il **comma 30** prevede un'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 allo scopo di proseguire nell'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei

costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali.

La disposizione di cui al **comma 31** prevede, a decorrere dall'anno accademico 2014/2015, la riduzione della durata, da 5 anni a 4 anni, delle scuole di specializzazione di area sanitaria per il conseguimento del titolo di specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nelle classi area medica, chirurgica e dei servizi clinici. Si specifica altresì che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con proprio decreto, da emanarsi, di concerto con i Ministri della salute e dell'Economia e della finanze, entro il 30 marzo 2014, può stabilire una diversa durata dei corsi di formazione specialistica entro il limite di cinque anni.

I **commi da 32 a 35** prevedono ulteriori misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. In particolare, il **comma 32** stabilisce, sulla base delle attività svolte dal Commissario straordinario per la spending review di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e, in attuazione degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis* sopra citato, che entro il 31 luglio 2014 sono adottate ulteriori misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Inoltre, è stabilito che il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale relativamente allo stato di adozione di tali misure. Il **comma 33** specifica che, nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 32, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono accantonate e rese indisponibili per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, secondo quanto indicato nell'Allegato 3 alla presente legge. Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione" e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano. Restano altresì esclusi gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 10, commi 36 e 37, e dell'articolo 17, commi 4 e 5. Si prevede, inoltre, che le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Si dispone che la preclusione della rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione degli interventi correttivi di cui al comma 32, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate. La disposizione prevede altresì che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nel caso in cui si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo, provvede alla riduzione delle suddette somme accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei predetti obiettivi.

Inoltre, il **comma 34** dispone che, a decorrere dal 2015, le Regioni e le Province autonome, a seguito delle misure di cui al comma 32, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-*bis* e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dall'articolo 14 della legge di cui trattasi. Per quanto riguarda gli Enti locali, si prevede l'obbligo di assicurare un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province, a decorrere dal 2016, mediante le percentuali recate ai commi 2 e

6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dall'articolo 15 della presente legge. Il **comma 35** rimanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 15 gennaio 2015 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per le variazioni delle aliquote di imposta, la riduzione delle agevolazioni, detrazioni nonché per i regimi di esclusione, esenzione e favore fiscale vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui trattasi, tali da assicurare maggiori entrate pari ad euro 3.000 milioni per il 2015, euro 7.000 milioni per il 2016 ed euro 10.000 milioni per il 2017. Infine, si prevede che nel caso in cui, entro il 15 gennaio 2015, siano adottati provvedimenti legislativi che assicurino maggiori entrate ovvero risparmi di spesa attraverso interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, le misure di cui al primo periodo del comma 35 sono rideterminate in misura corrispondente.

Il **comma 36** prevede che le autorizzazioni di spesa relative ai trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 alla legge di cui trattasi, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Si specifica, inoltre, che le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi di tali autorizzazioni di spesa spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, così come rideterminati per effetto delle riduzioni indicate nel comma in esame.

Ai sensi del **comma 37**, è ridotta la disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, secondo quanto indicato nell'allegato 5 alla legge di cui trattasi. Inoltre, su proposta delle Amministrazioni, per effettive, motivate e documentate esigenze, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Infine, si escludono dall'ambito di applicazione delle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione".

I **commi da 38 a 40** perseguono l'obiettivo di rafforzare l'efficacia operativa dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e di garantire le adeguate risorse umane e finanziarie per l'efficiente esercizio delle relative funzioni, modificando l'articolo 13, commi 32, 33 e 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Successivamente al subentro dell'IVASS nelle funzioni del soppresso ISVAP, sono intervenute numerose disposizioni che hanno attribuito all'IVASS nuove e rilevanti funzioni, preordinate alla garanzia del corretto ed efficace funzionamento del mercato assicurativo. Si rammenta inoltre che, l'attuazione della direttiva europea *Solvency II* (138/2009/CE) comporterà ulteriori nuovi compiti per l'IVASS, quali: l'approvazione dei modelli interni, la verifica delle riserve tecniche e dei nuovi requisiti di solvibilità che verranno calcolati con metodologie più sofisticate di quelle attualmente in uso, l'esame sistematico dei *report* relativi alla valutazione interna dei rischi e della solvibilità delle imprese (c.d. ORSA). Saranno richieste più frequenti partecipazioni ai collegi di supervisor e, in ogni caso, una collaborazione più intensa con le altre Autorità di vigilanza dei Paesi UE. In particolare, l'articolo 27 della direttiva *Solvency II* prescrive agli Stati di garantire che le Autorità di vigilanza dispongano dei mezzi necessari al soddisfacimento degli obiettivi di vigilanza. Fino ad oggi l'Istituto si è mosso nell'ottica di realizzare economie grazie anche alle sinergie derivanti dall'utilizzo di risorse della Banca d'Italia; tuttavia, appare improcrastinabile dotare l'IVASS di per l'espletamento dei propri compiti affinché l'attività di vigilanza svolta dall'IVASS non sia meno efficace rispetto a quella esercitata negli altri Paesi europei. Pertanto, per garantire nel breve termine l'efficace perseguimento delle ulteriori funzioni che l'IVASS è chiamato a svolgere in applicazione sia della normativa nazionale sia della normativa comunitaria, il **comma 38** modifica l'articolo 13 comma 32, ultimo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilendo che la pianta organica dell'IVASS e le correlate assunzioni di personale sono determinate dal Consiglio, tenendo conto dei principi di cui all'ultimo periodo del comma 33. In tal modo si attribuisce all'IVASS l'autonomia organizzativa necessaria per

determinare la dotazione organica sulla base delle proprie esigenze operative e per procedere alle conseguenti assunzioni, facendo salva l'esigenza di coordinare detta autonomia con la salvaguardia delle finalità di economicità ed efficienza.

Inoltre, il **comma 39** modifica l'articolo 13, comma 33 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A seguito di tale modifica, la norma ora prevede che entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP, il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso, in sede di prima applicazione, non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP. Il trattamento stesso potrà essere successivamente adeguato nel rispetto dei principi di economicità della gestione, efficienza della struttura organizzativa, razionalizzazione dei processi di lavoro, efficace assolvimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, senza determinare oneri a carico del bilancio dello Stato. In tal modo, si consente all'IVASS di compiere le scelte gestionali necessarie per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni, in un contesto di neutralità per la finanza statale.

Infine, il **comma 40** modifica l'articolo 13, comma 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per effetto di tale modifica la norma in oggetto ora prevede che entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP, il Consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo e che in sede di prima applicazione, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso. Successivamente l'assetto organizzativo potrà essere adeguato ove emergano esigenze di ottimizzazione delle risorse umane, tecniche e strumentali dell'IVASS il quale, nell'ambito della propria autonomia, garantirà comunque il rispetto dei principi di cui al comma 33 e di quelli di contenimento di cui al Capo I del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

Il **comma 41** dispone che le gestioni commissariali straordinarie delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, e di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.

Art. 11***(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)***

In relazione al periodo 2015-2017, i **commi da 1 a 4** definiscono le modalità di computo dell'indennità di vacanza contrattuale, specificando che occorre far riferimento a quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La disposizione chiarisce, altresì, che si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. La norma prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Infine, la disposizione stabilisce che l'accantonamento delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, a cui sono tenute le regioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.

Il **comma 5** proroga, fino al 31 dicembre 2014, il termine entro il quale opera il vincolo di parametrizzazione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale al personale effettivamente presente; conseguentemente si prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le predette risorse siano decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto di tale disposizione.

Il **comma 6** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento. Si specifica altresì che le somme provenienti da tali riduzioni di spesa sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano del Servizio Sanitario Nazionale. Infine, il **comma 7** modifica l'articolo 21, secondo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, ai sensi del quale tutte le somme previste dal citato articolo 21 vengono ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato, stabilendo che la relativa ripartizione sia tale da conferire cinque decimi a ciascuno.

I **commi da 8 a 11**, modificando l'articolo 66, commi 9, 9-bis, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, rideterminano per gli anni dal 2014 al 2018, le percentuali del turn over per le pubbliche amministrazioni. Si dispone, inoltre, che nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al sessanta per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. E' fissato il limite dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. La disposizione prevede che le amministrazioni del Comparto sicurezza,

per incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse, possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66 comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed all'articolo 1, comma 91 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1000 unità per la Polizia di Stato e di 1000 unità per l'Arma dei Carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. E' infine prevista la possibilità di riservare tali assunzioni al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle forze armate. Le assunzioni di cui al comma 10 sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

I **commi da 12 a 16**, a decorrere dal 1° gennaio 2014, introducono dei limiti al trattamento economico complessivo per il personale della Pubblica Amministrazione, specificando in particolare che i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. E' specificato, inoltre, che sono soggetti al predetto limite anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

Si specifica che ai fini dell'applicazione di tale disciplina sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

Inoltre, la disposizione stabilisce che le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 13 a 14, sono annualmente versate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 12 a 14 dell'articolo in esame, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi. Infine, si prevede che le Regioni adeguano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di cui trattasi, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 12 a 15, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa.

Al fine di risolvere contenziosi in atto, il **comma 17**, introduce un'interpretazione autentica di norme contrattuali per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per le Forze armate, specificando che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero.

Il **comma 18** prevede che i risparmi di spesa di cui al comma 5 degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il **comma 19** prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero; in particolare, tale autorizzazione è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Il **comma 20** prevede, per il personale in servizio all'estero e per i familiari a carico, che le spese di viaggio per congedo in Italia per il percorso dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede, siano corrisposte nella misura del 50 cento, anziché del 90 per cento.

Nel **comma 21**, è prevista la riduzione del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato di 540 milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Tale riduzione è dovuta all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 ed è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, entro il 30 giugno 2014. Nel caso in cui non intervenga la proposta entro il termine previsto, la norma prevede che l'attribuzione della riduzione secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard.

Sono disposte, altresì, le modalità di concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, specificando che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al comma in esame mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Infine, introducendo una norma transitoria, si prevede che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al comma in esame è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Art. 12***(Razionalizzazione della spesa previdenziale)***

Il **comma 1** prevede, per il triennio 2014-2016, la deindicizzazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I **commi 2 e 3** specificano le regole di liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, chiarendo che si applicherà comunque la disciplina antecedente alla modifica per i soggetti che hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2013. In particolare, sono ridefinite le modalità di corresponsione della prestazione a seconda dell'entità della stessa. Inoltre, si prevede che l'ente erogatore provvede alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Ai sensi del **comma 4**, per concorrere al mantenimento dell'equilibrio del sistema pensionistico, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 150.000 euro lordi annui, si prevede un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 200.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 200.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 250.000 euro. Si specifica che ai fini dell'applicazione di tale trattenuta, occorre fare riferimento al trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Si dispone, infine, che le somme trattenute vengano acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2 della legge di cui trattasi.

Il **comma 5** contiene una disposizione di interpretazione autentica dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, chiarendo che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

Art. 13

(Patto di stabilità interno delle Regioni)

Le norme recate dai **commi da 1 a 7** sono volte a individuare, per il periodo 2014-2017, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome. Il **comma 1** modifica il comma 449 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 prevedendo che il complesso delle spese finali, delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore, per l'anno 2013, all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.340 milioni di euro. Il **comma 2** inserisce all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 449, un ulteriore comma che indica, attraverso una tabella, gli importi del complesso delle spese finali che ciascuna regione a statuto ordinario non può superare per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017. I **commi 3, 5 e 6** prorogano al 2017 alcuni termini per assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte delle Regioni. Il **comma 4** abroga il comma 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. E', inoltre, posticipata, con il **comma 7**, al 2015 la possibilità, prevista dal comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di concordare tra Stato, Regioni e Province autonome le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dei singoli enti territoriali; conseguentemente, è posticipato al 30 novembre 2014 il termine per adottare le relative modalità attuative. Infine, è eliminato il monitoraggio della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sulla applicazione di tale previsione.

Le disposizioni di cui ai **commi 8 e 9** sono finalizzate a superare i profili di incostituzionalità della riserva all'erario prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con riferimento alla carenza del parametro della "copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo", come enunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 241 del 31 ottobre 2012. Il **comma 8** prevede che le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge sopra citato e dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, siano destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso in funzione degli impegni assunti in sede comunitaria, e demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le relative modalità di attuazione. In particolare, il **comma 9** dispone per la Regione Valle d'Aosta l'intesa con il Presidente della Giunta Regionale, come disciplinato dall'articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, da conseguire entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto previsto al comma 8 dell'articolo in esame. Fino alla conclusione dell'intesa, si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri previsti per le rimanenti Autonomie speciali.

Il **comma 10** prevede che le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 aprile 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Infine, il **comma 11**, sancisce che lo Stato, le Regioni e le Province autonome possono, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 aprile 2014, individuare criteri e modalità per il concorso alla finanza nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con il predetto accordo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno ovvero le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 31 ottobre 2012, n. 241, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno a favore delle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai sensi dei **commi da 12 a 14**, per l'anno 2014, le Regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo complessivo di 560 milioni di euro (secondo gli importi indicati, per ciascuna Regione a statuto ordinario, nella tabella). Si precisa, inoltre, che tali importi non sono considerati ai fini del patto di stabilità interno.

I **commi 15 e 16** dispongono per l'anno 2014 un ulteriore concorso alla finanza pubblica da parte delle Autonomie speciali per l'importo complessivo di 240 milioni di euro. Nelle more dell'adozione delle procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'importo del predetto concorso è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma, nella tabella, salvo modifiche da apportare con accordo da sancire, in Conferenza Stato – Regioni. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 17**, aggiunge al comma 2 dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 la previsione che nell'ammontare complessivo delle entrate da considerarsi ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento regionale siano comprese le risorse del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 35, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise.

Art. 14***(Patto di stabilità interno degli Enti locali)***

La disposizione recata al **comma 1**, modificando il comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2013, n. 183, prevede l'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo del patto di stabilità interno relativo agli anni 2014-2017, individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2009-2011 in luogo del triennio 2007-2009. Tale modifica risponde sia all'esigenza di operare su dati recenti che a quella di premiare, sebbene indirettamente, gli enti che più di altri hanno contratto la spesa corrente. Le percentuali da applicare alla suddetta media sono conseguentemente modificate sia per tener conto dell'aggiornamento della base di riferimento che per determinare, a decorrere dal 2016, un contributo ulteriore degli enti locali alla manovra di finanza pubblica per 344 milioni di euro. Tale contributo è conseguente ai risparmi di spesa realizzati mediante l'attività di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili.

La disposizione recata al **comma 2** è volta a chiarire che ai fini dell'assoggettamento al patto di stabilità interno la popolazione da prendere a riferimento è quella di fonte anagrafica e non censuaria. Attraverso il richiamo espresso al comma 2 dell'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, infatti, è esplicitato che la popolazione che rileva è quella registrata alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento secondo le stime dell'Istituto nazionale di statistica.

La disposizione recata al **comma 3**, in conseguenza della modifica introdotta al comma 1, aggiorna le percentuali massime previste per la applicazione della virtuosità.

La disposizione recata al **comma 4**, al fine di consentire agli enti locali nel 2014 di effettuare i pagamenti in conto capitale, introduce l'esclusione dal patto di stabilità interno degli enti locali dei predetti pagamenti nel limite di un importo complessivo pari a 1.000 milioni di euro.

Tale esclusione opera per ciascun ente in misura pari all'importo attribuito, con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in proporzione alle richieste di spazi finanziari effettuate dagli stessi enti. Pertanto, la distribuzione degli spazi è operata in base alle richieste pervenute e nei limiti del plafond disponibile. La procedura consente agli enti di conoscere entro il 28 febbraio lo spazio finanziario attribuito. Al fine di evitare che gli enti richiedano spazi finanziari in eccesso rispetto alle loro reali esigenze, riducendo in tal modo la possibilità di fruirne agli altri enti, è introdotto un meccanismo che prevede, in caso di utilizzo inferiore al 90% degli spazi richiesti, la revoca nell'anno di riferimento della deroga concessa.

La disposizione recata al **comma 5** aggiorna il riferimento del sito internet del patto di stabilità interno.

La disposizione recata al **comma 6**, nel modificare il comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sostituisce l'invio cartaceo della certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità interno con l'invio telematico, prevedendo la sottoscrizione digitale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Alla certificazione così inviata è attribuito, ai sensi dell'articolo 45, primo comma, del decreto legislativo citato, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono.

La disposizione recata al **comma 7** disciplina la decorrenza dell'assoggettamento al patto di stabilità interno degli enti locali di nuova istituzione e aggiorna la base di riferimento che i predetti enti adottano per la definizione degli obiettivi.

Le disposizioni recate ai **commi 8, 9 e 10** anticipano i termini di chiusura delle procedure attuative dei patti di solidarietà, al fine di consentire agli enti locali di conoscere il prima possibile i nuovi

obiettivi programmatici e di pianificare, quindi, le proprie spese in coerenza con il rispetto del patto di stabilità interno.

La disposizione recata al **comma 11**, nel modificare il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 – che prevede la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali in base a criteri definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze –, al fine di rendere più celere il processo di riduzione dei predetti obiettivi, semplifica la procedura di approvazione del relativo decreto attuativo attraverso la eliminazione sia del concerto con il Ministro dell'interno sia dell'invio dello schema di decreto alle Camere.

Le disposizioni previste dai **commi da 12 a 15** dispongono per i comuni, le province e le regioni l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 500 milioni di euro, dei pagamenti sostenuti nel corso del 2014 per debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, per debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni, nonché dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. A ciascun ente locale, a fronte della istanza dallo stesso presentata, sono attribuiti, in modo proporzionale, spazi finanziari da utilizzare esclusivamente per pagamenti in conto capitale. Qualora residuassero spazi non utilizzati, gli stessi possono essere attribuiti, sempre in misura proporzionale, alle regioni che ne fanno richiesta. E' previsto, inoltre che, su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti eserciti l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza motivazione, non facciano richiesta di spazi finanziari ovvero non effettuino, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi finanziari concessi.

Art. 15***(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)***

I **commi da 1 a 8** racchiudono le disposizioni volte ad assoggettare al patto di stabilità le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate partecipate dagli enti territoriali.

Le società assoggettate sono quelle non quotate con partecipazione maggioritaria da parte delle regioni e degli enti locali o quelle per le quali è prevista la possibilità di questi ultimi di nominare gli organi di amministrazione o controllo (*golden share*) contestualmente alla presenza di affidamenti diretti, tali da garantire alla società l'80% del valore della produzione.

A decorrere dall'esercizio 2015 i soggetti sopra citati concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro. L'obiettivo delle società non quotate, delle aziende speciali e delle istituzioni in contabilità civilistica è rappresentato dal saldo economico in equilibrio, dove per saldo economico si intende il Margine operativo lordo, mentre le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria sono chiamate a perseguire un saldo finanziario, analogamente a quanto stabilito per gli enti locali dall'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero. I soggetti che nel 2013 registrano un risultato negativo devono indicare un piano di rientro. Sono previste particolari disposizioni per permettere il monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e finanze.

Dal **comma 9 al comma 14** sono previste le sanzioni e le disposizioni sulla responsabilità degli amministratori in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, di preciso: il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta l'applicazione di sanzioni anche a carico degli enti locali sottoposti al patto di stabilità e delle regioni partecipanti ai quali è peggiorato l'obiettivo di patto per un importo pari all'eccedenza rispetto all'obiettivo annuale non conseguito, da parte dei soggetti controllati, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. I soggetti controllati, in caso di mancato rispetto dell'obiettivo, devono adottare, invece, misure contenitive in termini di costi operativi e di politiche assunzionali e devono rideterminare i compensi degli amministratori. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo per due esercizi consecutivi, gli enti partecipanti, chiedono la revoca dell'organo di amministrazione della società. In caso di ingiustificato mancato assolvimento degli adempimenti, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali trasmettono annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dalle società, dalle aziende speciali e dalle istituzioni partecipate alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento degli obiettivi.

I **commi 15 e 16** prevedono misure a carattere transitorio.

Ai **commi da 17 a 19** è disposta la modifica e l'abrogazione espressa di alcune norme, che risulterebbero ridondanti o in contrasto con il dettato proposto.

Viene, inoltre, disposto al **comma 20** il divieto di corrispondere emolumenti ai componenti dei consigli di amministrazione di società interessate agli obblighi di dismissione o alienazione previsti, qualora non sia stata data attuazione a tali obblighi.

Art. 16

(Ulteriori disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali)

Il **comma 1** prevede la facoltà del Governo di promuovere intese con le Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzate alla revisione delle competenze loro attribuite dall'articolo 80 del DPR 31 agosto 1972, n. 670, in materia di finanza locale.

Il **comma 2** intende rendere definitivo il divieto di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati, introdotto, a carico di Regioni ed Enti locali, dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come sostituito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, in attesa di un'organica revisione della normativa di settore a livello comunitario. Come noto, il comma 6 sopra citato ha introdotto, a carico di Regioni ed Enti locali, un blocco temporaneo dell'operatività in derivati, valido "fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3".

Con l'attuale norma vengono apposte, inoltre, alcune modifiche all'articolo 62 sopra citato, di preciso :

- Il comma 2 dell'attuale articolo 62 viene integrato con la precisazione che la disposizione si riferisce agli enti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Inoltre, a tali enti viene fatto divieto non solo di emettere titoli obbligazionari cosiddetti "bullet" (vale a dire con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza) ma anche titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera. L'estensione del divieto alle passività in valuta diversa dall'euro è finalizzata a evitare che le amministrazioni territoriali siano tenute a coprirsi dal rischio di cambio attraverso la stipula di swap di valuta.
- Viene abrogato il comma 3, dell'attuale art 62 sopra citato, che affidava al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di emanare - sentite la Banca d'Italia e la Consob - uno o più regolamenti per individuare le tipologie ammesse di contratti derivati, nonché le componenti derivate, implicite o esplicite, contenute nei contratti di finanziamento e viene sostituito con una nuova riformulazione del comma 3 che prevede il divieto alle amministrazioni territoriali di:
 1. stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 2. procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere;
 3. stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate.
- Vengono inseriti i commi 3-bis, 3-ter 3 e 3-quater.

In particolare, il comma 3-bis, esclude dal divieto di cui al precedente comma 3 : a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati; b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie (cosiddette "novazioni soggettive") senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati; c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura; d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.

Il comma 3-ter esclude dal blocco anche la facoltà per gli enti di procedere alla cancellazione, dai contratti esistenti, di eventuali clausole per la risoluzione anticipata del

derivato (cosiddetta “*early termination*”) mediante regolamento per cassa nell’esercizio di riferimento del relativo saldo.

Il comma 3-*quater*, esclude dal divieto anche la facoltà per gli enti di procedere alla cancellazione, dai contratti esistenti, di eventuali componenti opzionali diverse dall’opzione cap acquistate in precedenza dagli enti, mediante regolamento per cassa nell’esercizio di riferimento del relativo saldo.

- Il comma 4 dell’attuale art 62 sopra citato è sostituito con un nuovo comma 4, il quale stabilisce che, nei casi previsti dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, il soggetto competente per l’ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento.
- Il comma 5 dell’attuale articolo 62 viene sostituito con un nuovo comma 5, il quale stabilisce che la nullità del contratto può essere fatta valere solo dall’ente. Nello specifico, la norma dispone che il contratto derivato o il contratto di finanziamento che include l’acquisto di cap da parte dell’ente, stipulato in violazione delle disposizioni dell’articolo 62 o privo dell’attestazione di cui al comma 4, è nullo.
- Viene abrogato il comma 6 dell’attuale articolo 62 .
- Infine, al comma 10 dell’attuale formulazione dell’articolo 62 sono sostituite le parole “*del regolamento di cui al comma 3*” con le parole “*della presente legge*”, in quanto non si procederà più alla emanazione del regolamento in tema di derivati.

Titolo V Disposizioni in materia di entrate**Art. 17****(Disposizioni in materia di entrate tributarie)**

Il **comma 1** dell'articolo 17 detta disposizioni in materia di compensazione dei crediti d'imposta di importo superiore a 15.000 euro.

Invero, il monitoraggio e l'attività di controllo svolti negli ultimi anni nel campo delle compensazioni indebite hanno evidenziato, anche con riferimento alle imposte sui redditi, alle ritenute, alle imposte sostitutive sul reddito e all'IRAP, l'esistenza di fenomeni di abuso e frode quali quelli che hanno portato ad adottare nel 2009, per i crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, una procedura di riscontro preventivo dei dati comprovanti l'esistenza del credito, prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.

Con la disposizione di cui al **comma 1** si introduce quindi per le imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, per le imposte sostitutive delle imposte sul reddito, per le ritenute alla fonte e per l'IRAP un meccanismo analogo a quello già esistente per i crediti emergenti dalle dichiarazioni IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Pertanto, i soggetti che utilizzano in compensazione i crediti emergenti dalla dichiarazione dei redditi, per un importo superiore a euro 15.000, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità. In alternativa, le società sottoposte al controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-bis del Codice civile, , possono utilizzare la sottoscrizione delle dichiarazioni annuali apposta dai soggetti che esercitano il controllo stesso (revisore contabile o società di revisione iscritti nell'apposito registro).

I **commi da 2 a 5** dettano disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie e dei crediti d'imposta.

In particolare, i **commi 2 e 3** prevedono che entro il 31 gennaio 2014 siano adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'art. 15 del TUIR, , al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Ove entro la predetta data, non siano adottati tali provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dall'art. 15, comma 1 del TUIR viene ridotta al 18% per il 2013 e al 17%, a decorrere dal 2014. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità è riconducibile all'art. 15, comma 1, del TUIR.

I **commi 4, 5 e 6** prevedono che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in misura non inferiore all'85 per cento di quanto spettante sulla base della relativa normativa del credito d'imposta. La definizione delle percentuali di fruizione dei crediti d'imposta è effettuata in modo da assicurare effetti positivi: a) in termini di saldo netto da finanziare a 500 milioni di euro per l'anno 2014, e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015; b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Il **comma 5** prevede che gli stanziamenti di bilancio relativi ai predetti crediti d'imposta sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a seguito dell'adozione del suddetto d.P.C.M..

Il **comma 6** prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta di cui al predetto elenco. Nel caso in cui sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel precedente comma si

procede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi.

Il **comma 7**, infine, prevede l'aumento, a decorrere dal 2014, della misura dell'imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari che passa dall'1,5 al 2 per mille.

Art. 18***(Altre disposizioni in materia di entrata)***

Le disposizioni recate **dai commi da 1 a 4** introducono controlli preventivi volti a contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta o dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il controllo preventivo è diretto al riscontro dei dati esposti nelle dichiarazioni che presentano elementi sintomatici di particolari criticità e non pregiudica gli altri controlli previsti dalla disciplina in materia di imposte sui redditi.

In particolare, prima dell'erogazione del rimborso, qualora questo sia determinato, anche in parte, da detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze d'imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, il controllo preventivo viene effettuato sulla documentazione attestante i carichi di famiglia che hanno dato luogo al rimborso ovvero all'eccedenza d'imposta.

Il controllo preventivo si applica sulle dichiarazioni dalle quali scaturisce un rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro.

I rimborsi che, a seguito del controllo preventivo degli Uffici, risultano comunque dovuti sono erogati direttamente dall'Agenzia delle entrate.

Il **comma 5** prevede la proroga, per gli anni 2014, 2015 e 2016, del contributo di solidarietà pari al 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro, introdotto dall'art. 2, comma 2 del D.L. n. 138/2011.

Con i **commi da 6 a 11** si apportano modifiche alla Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, fissando in maniera forfetaria l'imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica e sugli atti e i provvedimenti rilasciati tramite i medesimi canali.

In tali ipotesi, l'imposta è dovuta nella misura di € 16,00 per ciascun documento, indipendentemente dalle sue dimensioni.

In questo modo, si intende anche incentivare ulteriormente l'utilizzo dei canali telematici di comunicazione con la Pubblica Amministrazione.

La norma, inoltre, abroga e ripropone in forma modificata l'art. 6-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Ai sensi del **comma 11** con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate d'intesa con il Capo del Dipartimento della Funzione pubblica sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

Il **comma 12** demanda ad un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione di un modello di dichiarazione degli atti e documenti per i quali l'imposta di bollo è assolta con modalità virtuali. Nell'ambito di tale modello devono essere indicati il numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa ed altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta da parte degli uffici.

Il **comma 13** modifica la disciplina del contributo unificato e del diritto di copia nell'ambito del processo tributario contenuta nel DPR. n. 115 del 2002, concernente il testo unico sulle spese di giustizia (TUSG).

In particolare, con la modifica di cui alla lettera a), vengono chiarite le modalità di calcolo del contributo unificato relativamente ai ricorsi proposti avverso più atti impugnati. In tal caso, il calcolo del contributo per scaglioni viene effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato anche con riguardo ai contenziosi in appello.

Con le modifiche di cui alle lettere b) e c) viene previsto che le parti che si sono costituite con modalità informatiche ed accedono per via telematica al fascicolo processuale informatico, estraendo copia non autentica degli atti e dei documenti ivi contenuti, non sono tenute al pagamento dei diritti di copia. In tal modo, si intende dare massimo impulso all'informatizzazione del processo in tutte le giurisdizioni (ordinaria, amministrativa contabile e tributaria), nell'ottica di rendere sempre più ragionevole la durata del processo e di ottenere, nel contempo, consistenti risparmi di gestione.

Il **comma 14** introduce, nel processo tributario, la possibilità di effettuare il pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia con modalità telematiche, analogamente a quanto previsto nell'ambito della giurisdizione ordinaria.

A tal fine, viene demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, il compito di determinare le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio.

I commi da **15 a 20** introducono un contributo obbligatorio a carico dei candidati che partecipano agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e per l'iscrizione nell'albo per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, nonché ai concorsi per la nomina a notaio e per magistrato ordinario. La determinazione delle modalità di versamento del contributo è demandata ad un decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede inoltre che la misura del contributo sia aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

I **commi 21 e 22** apportano modifiche al DPR. n. 115 del 2002, concernente il testo unico sulle spese di giustizia (TUSG), al fine razionalizzare la materia. In particolare, attraverso la modifica dell'art. 30 del D.P.R. n. 115, viene disposto l'aumento dell'anticipazione forfetaria prevista per le notificazioni a richiesta dell'ufficio, mentre con l'inserimento dell'articolo 106-bis, viene previsto che, per la liquidazione di prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al c.d. gratuito patrocinio, gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato, sono ridotti di un terzo.

Il **comma 23** mantiene le agevolazioni per la piccola proprietà contadina. In particolare, si prevede che gli atti di trasferimento a titolo oneroso dei terreni e delle relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.

Il **comma 24** apporta modifiche alle disposizioni concernenti l'imposta di registro prevedendo che qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale la predetta imposta si applica nella misura del 12 per cento.

Titolo VI Riforma della tassazione immobiliare**Art. 19*****(Istituzione del tributo sui servizi comunali - TRISE)***

La disposizione di cui al **comma 1** dell'articolo 19 prevede l'istituzione, a partire dal 2014, su tutto il territorio nazionale, di un nuovo tributo comunale relativo alla gestione dei rifiuti e alla copertura dei costi concernenti i servizi indivisibili, TRISE, volto a superare le criticità registrate nelle precedenti forme di prelievo sui rifiuti, ivi compresa la TARES.

Il TRISE si articola in due componenti:

- la prima finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, denominata TARI;
- la seconda, diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, denominata TASI.

Il successivo **comma 2** individua quale soggetto attivo del TRISE il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 20***(Servizio di gestione dei rifiuti - TARI)***

L'articolo 20, dedicato alla componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, prevede al **comma 1** l'applicazione della TARI e individua come suo presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In tal modo, la norma, recependo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, riconduce l'applicazione della TARI alla mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti.

Lo stesso comma esclude dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano possedute o detenute in via esclusiva.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, gli stessi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione per periodi di tempo non superiori a sei mesi, titolare dell'obbligazione tributaria è il possessore dell'immobile.

Il **comma 4** disciplina l'applicazione del tributo ai locali in multiproprietà e ai centri commerciali integrati.

Il **comma 5** individua la base imponibile da assoggettare a tassazione prevedendo, in particolare, che per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo la base imponibile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 7 dello stesso articolo.

Il **comma 6**, invece, conferma sostanzialmente il principio di determinazione della superficie di riferimento per le unità immobiliari valido per l'applicazione dei precedenti prelievi sui rifiuti e prevede, altresì, la possibilità da parte dei comuni di accertare la TARI utilizzando il parametro della superficie calcolata sulla base dell'80 per cento di quella catastale.

Il **comma 7** prevede un'apposita procedura, da attivarsi fra l'Agenzia delle entrate e i comuni, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale.

Il **comma 8** è dedicato alle unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, per le quali la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

Il **comma 9**, nell'ambito della disciplina relativa alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo, esclude dalla stessa le aree di formazione dei rifiuti speciali, in via continuativa e prevalente, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La disposizione contenuta nel successivo **comma 10**, stabilisce che la corresponsione della TARI debba avvenire in base a tariffa riferita a ciascun anno solare, alla quale corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Nei **commi 11 e 12** è stata confermata la facoltà già prevista dall'art. 5, comma 1, del D. L. n. 102 del 2013 di commisurare le tariffe della TARI, alternativamente:

- al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999;

- alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione a ciascun uso o tipo di attività svolta, nonché al costo del servizio sui rifiuti nel rispetto del principio fondamentale di stampo comunitario “chi inquina paga”. In base a quest’ultima norma, quindi, viene confermata la modalità di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Inoltre, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Il **comma 13** assicura in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36. La norma, tuttavia, esclude i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori che devono dimostrarne l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nella TARI vengono confermate (**commi da 15 a 18**) le riduzioni tipiche già previste in materia di TARES, introducendo, tuttavia, una novità rappresentata dall’eliminazione del limite del 30% fissato dal comma 15 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011.

Al **comma 19** viene confermata la possibilità di prevedere ulteriori riduzioni o esenzioni. La copertura di queste ultime agevolazioni può avvenire attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura viene assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

In alternativa, il comune può ripartire l’onere sull’intera platea dei contribuenti TARI.

Il **comma 20** stabilisce che la TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Il successivo **comma 21** disciplina l’applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera, in caso di occupazione o detenzione temporanea, anche senza autorizzazione, di locali ed aree pubbliche o di uso pubblico. L’occupazione è definita temporanea quando è di durata inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

In particolare, la determinazione della misura tariffaria della TARI giornaliera di cui al comma 21, avviene in base alla tariffa della TARI annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

Il successivo **comma 23** sempre relativo alla tariffa giornaliera stabilisce che l’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI giornaliera da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Il **comma 24** costituisce una norma di chiusura della TARI giornaliera disciplinata dai commi da 21 a 23.

Il **comma 25** dispone la conservazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Il **comma 26** prevede l’emanazione di un regolamento da emanarsi, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in cui sono stabiliti i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di

misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso.

L'ultimo comma dell'articolo 20 attribuisce ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, la facoltà di applicare, in luogo della TARI, una tariffa avente natura corrispettiva. Per la determinazione del costo del servizio da coprire con tale prelievo la norma prevede che si possa fare riferimento ai criteri previsti per il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. La TARI puntuale viene applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio rifiuti.

Art. 21**(Servizi indivisibile dei comuni - TASI)**

L'articolo 21 disciplina la componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, denominata TASI, il cui presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione di immobili, nella considerazione che da tali circostanze deriva il fondamento sul quale poggia l'onere di contribuzione per la fruizione dei servizi indivisibili erogati dal comune in relazione all'ubicazione degli immobili stessi.

La circostanza che nel presupposto impositivo vengono ricomprese le aree fabbricabili e le aree scoperte porta ad escludere da esso i terreni agricoli.

Anche la TASI fa riferimento agli stessi soggetti passivi della TARI.

Per quanto concerne la base imponibile della TASI il **comma 6** fa espresso riferimento a quella dell'IMU, determinata ai sensi dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

La norma contenuta nel **comma 7** fissa l'aliquota di base della TASI all'uno per mille che i comuni possono ridurre fino all'azzeramento.

Allo scopo di non aumentare la pressione fiscale complessiva sui contribuenti, è previsto al **comma 8**, che la variazione dell'aliquota della TASI deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI al netto dell'aliquota base e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alla medesima tipologia di immobile. La norma, limitatamente all'anno 2014, stabilisce che l'aliquota massima relativa all'abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille.

E', inoltre, previsto al **comma 9** che l'occupante diverso dal titolare di un diritto reale sia tenuto al pagamento della TASI nei limiti, stabiliti dal comune, compresi tra il 10% e il 30% dell'importo dovuto.

Art. 22**(Disciplina generale del TRISE)**

L'articolo 22 individua la disciplina generale del TRISE e al **comma 1** stabilisce le linee guida dell'autonomia regolamentare del comune, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Per quanto concerne la delibera di approvazione delle tariffe del tributo, il successivo **comma 2**, nel ribadire che essa deve essere adottata entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, stabilisce che le tariffe della TARI devono essere determinate tenendo conto del contenuto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Allo stesso modo, per quanto riguarda la TASI, le relative aliquote devono essere approvate in conformità con i servizi e i costi individuati nel regolamento e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Nei successivi commi sono contenute le disposizioni in materia di dichiarazioni, di versamenti, di poteri istruttori del funzionario responsabile e di sanzioni previste per le violazioni tributarie che si applicano sia per la TARI sia per la TASI.

In particolare, per quanto riguarda il versamento del TRISE, questo è effettuato, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, mediante il modello F 24 nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale compatibile con il suddetto modello, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Si deve focalizzare l'attenzione sulla disposizione in base alla quale la dichiarazione IMU vale anche per la TASI, dal momento che si tratta degli stessi elementi utili per la determinazione dell'imposta.

Pertanto, il contribuente non è tenuto a presentare un'apposita dichiarazione per questo tributo, nel caso in cui il comune è già in possesso dei dati necessari per la verifica dell'imposta. A questo proposito, si deve altresì, sottolineare che neanche per il detentore, diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, emerge la necessità di un'apposita dichiarazione ai fini TASI, poiché il comune, attraverso l'incrocio dei dati in possesso ai fini IMU e delle dichiarazioni valide ai fini della TARI, è in grado reperire tutti gli elementi utili ai fini della verifica del corretto versamento della TASI.

Nel **comma 20** vengono richiamate le disposizioni di cui al cosiddetto "*mini testo unico dei tributi locali*" contenute nell'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attengono all'accertamento, alla riscossione, ai rimborsi e al contenzioso. Viene anche abrogato l'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 relativo alla TARES.

Art. 23***(Disposizioni in materia di IMU)***

L'articolo 23 in materia di IMU è diretto a eliminare le disposizioni concernenti l'applicazione dell'IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze.

L'articolo in commento reca, inoltre, una serie di disposizioni di carattere generale finalizzate a rendere applicabile a regime e, dunque, anche per gli anni successivi al 2014, l'IMU disciplinata dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, evitando in tal modo l'entrata in vigore dell'IMU recata dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011.

E' il caso di evidenziare che l'intervento sul comma 2 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 è, tra l'altro, diretto a racchiudere in un'unica disposizione tutte le fattispecie, previste dalla legge, di equiparazione all'abitazione principale. Vale, infine, la pena di precisare che, ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale, l'ex coniuge deve dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente nella casa coniugale assegnata.

Per quanto riguarda il **comma 4** concernente l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011 si deve ricordare che le disposizioni del decreto legislativo in commento hanno previsto l'entrata in vigore, a partire dal 2014, della predetta imposta, da disciplinare con un regolamento governativo. Si ricorda che il nuovo tributo rappresenta una razionalizzazione delle entrate locali che riguardano l'occupazione, anche a fini pubblicitari, del suolo pubblico comunale.

La disposizione rinvia, invece, di un anno l'emanazione del regolamento governativo, soprattutto in ragione delle novità normative che hanno interessato l'IMU e l'introduzione del nuovo tributo TARES sui rifiuti e sui servizi indivisibili che hanno impegnato l'attività regolamentare dei comuni.

Il **comma 5** stabilisce, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la deducibilità dell'IMU afferente agli immobili strumentali, nei limiti del 20 per cento, ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo. Si specifica, inoltre che l'IMU non è deducibile ai fini dell'IRAP.

Il **comma 7**, infine, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, stabilisce che il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.

Art. 24***(Fondo di solidarietà comunale)***

L'articolo 24 in materia di Fondo di solidarietà comunale prevede una ristrutturazione del comma 380 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 stabilendo innanzitutto l'applicazione a regime dello stesso a decorrere dal 2013. Inoltre, viene fissata la dotazione del Fondo e i criteri di formazione e di riparto dello stesso, con la peculiarità che detto riparto deve essere effettuato, almeno per il 10 per cento, prioritariamente tenendo conto che deve avvenire sulla base dei fabbisogni standard, per i singoli comuni che rappresenta una prima applicazione di detti fabbisogni.

Art. 25**(Fondi speciali e tabelle)**

L'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi, che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, siano indicati in apposite tabelle allegata alla legge di stabilità, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale.

Con tale norma si dispone, al **comma 1**, che gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016 sono determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B.

Il **comma 2** prevede che le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa permanente sono indicate nella Tabella C.

Al **comma 3** si prevede che gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale sono indicati nella Tabella E.

Il **comma 4** dispone che, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le amministrazioni pubbliche, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella E, possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa nella medesima tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Infine, il **comma 5** prevede che la copertura della legge in argomento, per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato.

Art. 26

(Entrata in vigore)

Al **comma 1** viene fissata l'entrata in vigore della legge di cui trattasi al 1 gennaio 2014.

Come disposto dal comma 1, dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministeri che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per la tutela delle minoranze linguistiche, per il programma nazionale a supporto dell'istituzione delle città metropolitane e delle unioni dei comuni e della revisione dell'assetto provinciale nonché le risorse destinate per Interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'accantonamento comprende le risorse preordinate per il provvedimento riguardante la “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto "Trans Adriatic Pipeline", fatto ad Atene il 13 febbraio 2013” (A.S. 884); per la “Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle nazioni Unite il 2 aprile 2013” (A.C.1239 – A.S.1041); per l'accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 nonché per la ratifica di ulteriori Accordi internazionali nonché per Interventi diversi. Inoltre sono accantonate le risorse destinate all'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché le risorse per le Scuole non statali.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento comprende le risorse per Interventi vari.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura di Interventi vari.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è preordinato all'istituzione dell'Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) e per il Centro nazionale di adroterapia oncologica.

TABELLA B***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché le risorse per il potenziamento e l'ammodernamento della Guardia di Finanza, per le celebrazioni del centenario della prima guerra mondiale e per Interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli e per l'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento delle risorse per la "Partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale Atlantico", inoltre comprende le risorse destinate all'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento comprende le risorse per l'ammodernamento delle autovetture di servizio.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento è finalizzato per Interventi a favore della difesa del suolo, per Interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, nonché per il finanziamento delle risorse destinate alla copertura dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è preordinato per la realizzazione di Interventi diversi.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

L'accantonamento comprende le risorse per Interventi di tutela e restauro dei beni culturali.

RELAZIONE TECNICA

Titolo I Risultati differenziali e gestione previdenziali

Articolo 2 (Gestioni previdenziali)

L'art. 3, comma 2 della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2014.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2013 dall'art. 1, commi 2 e 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con i contenuti della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2013, nella misura del 3,0% per il 2013 e dell'1,6% per il 2014.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle predette variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2014 un incremento pari a 539,55 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, di 133,32 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 43 della legge 449/97, e di 61,02 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 649,90 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed ex-Enpals, pari rispettivamente a 3,08 e 71,45 milioni di euro.

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	733,89	733,89	733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Copertura

I predetti oneri trovano copertura, in quanto il miglioramento dei saldi delle gestioni previdenziali conseguente all'incremento delle somme di cui ai commi 1 e 2 determina corrispondenti minori esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle medesime gestioni previdenziali.



(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	733,89	733,89	733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pertanto, l'effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica è il seguente:

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comma 3 -La norma dispone una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'INPS (2012), intesa ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili del predetto istituto; risulta quindi evidente che essa **non determina alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni**. Infatti, da un lato, la norma dispone l'imputazione di somme già trasferite all'INPS e non utilizzate; dall'altro lato, si osserva che i maggiori importi corrisposti Gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, sono già stati considerati, nell'ambito dei complessivi risultati e previsioni del predetto Conto delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, per le maggiori esigenze finanziarie della Gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, per l'anno 2012, la norma prevede di utilizzare, per un importo di 571,021 milioni di euro, le risorse che risultano, sulla base del consuntivo 2012 dell'INPS, accantonate in specifici Fondi, in quanto trasferite alla medesima gestione in eccedenza rispetto agli oneri consuntivati per prestazioni e provvidenze varie.

Titolo II Risorse per lo sviluppo e finanziamento di esigenze indifferibili

Articolo 3

(Risorse per lo sviluppo)

Comma 1 - La legge di stabilità per il 2014 deve determinare la dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e coesione, stanziando risorse adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base della quantificazione proposta dal Ministro delegato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, provvedendo alla



ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali, collegate all'andamento stimato della spesa.

Il dimensionamento del Fondo va affrontato in correlazione sia agli obiettivi di sviluppo che a quelli di finanza pubblica. Tenuto conto dell'attuale contesto, a differenza di quanto accaduto nei precedenti cicli di programmazione, nei quali il dimensionamento annuale era stato fissato allo 0,6% del PIL, si propone l'identificazione di una soglia annuale più contenuta, pari allo 0,5%, parte della quale da confermarsi a metà del ciclo di programmazione. L'applicazione della percentuale dello 0,5% al valore del PIL 2012, pari a circa 1.566 miliardi di euro, porta a valutare in 7.830 milioni di euro la dotazione media annuale del Fondo che, su un ciclo di programmazione di durata di 7 anni, determinerebbe un ammontare per l'intero periodo pari a circa 54.810 milioni di euro.

Per assicurare l'efficienza delle scelte, operate dai diversi soggetti attuatori, è opportuno che, in questa prima fase, una parte delle risorse stimate necessarie per l'intero periodo di programmazione non sia garantita dall'immediata iscrizione in bilancio. Tale quota, pari a circa il 20% (10.962 milioni), è da subordinare ad una verifica di metà periodo, da effettuare in preparazione della legge di stabilità per il 2019, sull'effettivo utile impiego delle prime risorse assegnate.

In conseguenza di quanto sopra, la prima quota da iscrivere in bilancio, ammonta a 43.810 milioni di euro, in linea peraltro con il valore del Fondo che si è riusciti ad assicurare, nonostante le riduzioni connesse con la crisi internazionale e le correlate esigenze di finanza pubblica, per il ciclo di programmazione in corso.

L'articolazione annuale del triennio 2014-2016 è la seguente : 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, e 1.000 milioni per l'anno 2016. Per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Commi 2-5 - Si autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per finanziare Progetti pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle Aree interne del Paese con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'accordo di Partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020.

Comma 6 - La disposizione autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016, per finanziare i Contratti di Sviluppo di cui all'art. 43 d.l. 112 del 2008, nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ed i Contratti di Sviluppo in ambito turistico. Le risorse saranno utilizzate esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto.

Comma 7 La disposizione autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015 per incrementare la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile. Le risorse saranno utilizzate per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto.

Comma 8 - La disposizione autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 per incrementare la dotazione del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251 del 1981 conv. in legge n. 394 del 1981 destinato ad interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Le risorse saranno utilizzate per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto.



Comma 9 -Il comparto delle industrie aerospaziale, elettronica e della difesa ad alta tecnologia costituisce un insostituibile volano per lo sviluppo del patrimonio tecnologico di punta del Paese. Il costante allineamento di tale comparto all'evoluzione della tecnologia consente di mantenere adeguata la competitività a livello internazionale e di trasferire innovazione ai settori maturi del sistema produttivo nazionale. I programmi di ricerca e sviluppo in questa area sono caratterizzati da costi e durata tali che non possono essere sostenuti finanziariamente solo dagli operatori industriali, ma richiedono il sostegno strutturale dello Stato.

La legge 808/85 ha consentito all'industria italiana di recuperare in larga misura ritardi rispetto alla concorrenza europea (che già dagli anni '60 si avvale di un forte sostegno pubblico), e ha reso possibile sviluppare e consolidare un patrimonio tecnologico nazionale confrontabile con quello franco-britannico.

In questa logica sono stati promossi numerosi significativi programmi tra i quali: grandi radar del controllo aereo (idonei a soddisfare le esigenze sia del traffico aereo sia della difesa), sistemi ad ala rotante (funzionali ad applicazioni per la difesa e per il trasporto civile); tecniche innovative di impiego di materiali compositi per grandi strutture aeronautiche (ormai essenziali per i velivoli non solo militari ma anche civili).

Gli interventi della legge 808/85 sono, in sostanza, finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie). La norma consente di "rimettere in circolo" le risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese, consentendone la riassegnazione sui capitoli di spesa della legge 808/85 per finanziare nuovi programmi.

Si stima un onere pari a 30 milioni di euro, corrispondente all'importo iscritto sul predetto capitolo di entrata nel disegno di legge di bilancio 2014-2016 e in linea con il valore delle restituzioni degli ultimi anni.

Comma 10 - La norma prevede che gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali (articolo 66, comma 3 legge n. 289/2002) gestito da ISMEA attraverso il Fondi di Capitali di Rischio siano prioritariamente destinati alle imprese agricole ed agroalimentari condotte da giovani.

La disposizione non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.

Comma 11 - La norma prevede che, nell'ambito delle operazioni di dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, di cui all'articolo 66 del D.L. n. 1 del 2012, anche i terreni appartenenti a Regioni, Province e Comuni possano formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge n. 441 del 1998, a favore dei giovani imprenditori agricoli

La disposizione non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.

Comma 12 La disposizione individua i criteri cui gli enti proprietari si devono attenere per l'affitto o la concessione di terreni agricoli a giovani imprenditori agricoli, fermo restando, in ogni caso, che l'assegnazione non può avvenire ad un canone inferiore rispetto a quello base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara, al fine di assicurare comunque la tutela dell'interesse all'economico utilizzo dei beni pubblici. La previsione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 13 - Viene autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di tre contributi pluriennali di durata ventennale, rispettivamente dell'importo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.



Comma 14 - La norma è finalizzata al rifinanziamento del Programma TETRA, già finanziato con la legge n. 228 del 2012, art 1 comma 209 (legge di stabilità 2013), per euro 50 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Il programma TETRA per le forze di Polizia ha per obiettivo la realizzazione di un sistema digitale di radiocomunicazioni (conforme al cosiddetto standard Tetra) idoneo ad assicurare l'ottimale coordinamento tra pattuglie dispiegate sul territorio e le sale operative. Con tale progetto si intende porre in essere una rete ad estensione nazionale in grado di fornire a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale una connessione integrata e protetta (che le organizzazioni malavitose non sono in grado di intercettare).

Comma 15 -La modifica dell'art. 3, comma 4-bis, del DL n. 5/2009 è volta all' ampliamento del finanziamento da parte di CDP a tutte le categorie di imprese (comprese quindi anche le grandi, attualmente escluse). L'intervento di CDP continua ad essere effettuato in via indiretta. La disposizione non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.

Articolo 4

(Finanziamenti per infrastrutture e trasporti)

Il comma 1 autorizza la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014 per garantire la manutenzione straordinaria della rete stradale in gestione ad ANAS nonché per consentire la prosecuzione degli interventi in corso di realizzazione previsti dai contratti di programma già sottoscritti con la Società.

Il comma 2 autorizza la spesa complessiva di 340 milioni - in ragione di 50 milioni per il 2014, di 170 milioni per il 2015 e di 120 milioni di euro il 2016 - per il finanziamento del secondo stralcio del Macrolotto 4 parte seconda dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, con riferimento al tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso (dal Km 280+350 al Km 286+050 circa, per un'estesa totale di 5,650 Km), che si collega al Macrolotto 4b già realizzato che arriva fino a Falerna. L'intervento rappresenta il lotto più urgente tra quelli che compongono i 58 Km di autostrada non ancora ammodernata, caratterizzata da una diffusa instabilità dei versanti.

Il comma 3 autorizza la spesa di 200 milioni di euro il 2014, 100 milioni di euro per il 2015, 71 milioni di euro per il 2016 e 30 milioni di euro per il 2017: a) per consentire la prosecuzione dei lavori finalizzati alla messa in esercizio del sistema MO.S.E. previsti dal 43° Atto attuativo alla Convenzione generale sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova; b) per consentire, con apposito Atto aggiuntivo alla Convenzione vigente, la contrattualizzazione degli ulteriori interventi necessari per la funzionalità del sistema. Le risorse aggiuntive previste dalla disposizione sono quindi necessarie per mettere in funzione le barriere mobili entro il 2017, come da cronoprogramma.

Il comma 4, autorizza, per l' anno 2014, la spesa di 500 milioni di euro da destinare alla manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale prevista per l'anno 2014 dal contratto di programma RFI 2012- 2014 – parte servizi.

Il comma 5 autorizza la spesa complessiva di 100 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2015 e 50 milioni per l'anno 2016, a completamento della copertura finanziaria del progetto preliminare della tratta Canello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel



comune di Maddaloni, della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari e per consentire la celere presentazione al CIPE del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014.

Il comma 6 è volto a consentire, con le modalità previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'avvio dei seguenti interventi:

- completamento dell'asse ferroviario AV/AC Brescia –Verona-Venezia. Tale opera risponde a due distinte ed improcrastinabili finalità: rendere funzionale il collegamento Milano–Verona rendendo in tal modo fluido un asse allo stato saturo (248 treni/giorno); risolvere le emergenze presenti in particolare in due nodi strategici del Corridoio Comunitario Mediterraneo (ex Corridoio 5) quali quelli di Brescia e di Verona;
- realizzazione delle tratte intermedie dell'asse AV/AC Napoli–Bari. Per la realizzazione dell'asse in questione sono utilizzabili risorse per un valore globale nel tratto iniziale Napoli – Frasso Telesino di 1,5 miliardi di euro, e sono di prossimo avvio i lavori del nodo di Bari.

A tal fine, la disposizione autorizza un contributo pluriennale di **120 milioni di euro annui dal 2015 al 2029**, da erogare direttamente al beneficiario, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera b) della legge n. 196/2009.

Il comma 7 autorizza la spesa di **50 milioni per l'anno 2014 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016**, per l'adeguamento del tracciato e la velocizzazione della linea ferroviaria Bologna–Lecce, asse chiave per il collegamento tra l'area settentrionale e quella meridionale del Paese, disponendo contestualmente che gli interventi possono essere contrattualizzati da RFI nelle more dell'approvazione del contratto di programma 2012-2016.

Il comma 8 incrementa la dotazione del fondo per il miglioramento della mobilità dei pendolari istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge n. 296 del 2006 di **100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014 – 2016**, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma, e di **200 milioni di euro per l'anno 2014** da destinare all'acquisto di materiale rotabile ferroviario. Tale autorizzazione si rende necessaria al fine di consentire un progressivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, in linea con il processo di razionalizzazione ed efficientamento previsto ai sensi dell'articolo 16-bis del d.l. n. 95 del 2012. Tale processo può contribuire, in modo strutturale, ad una progressiva ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse di parte corrente destinata al settore.

Il fondo contribuisce all'acquisto di veicoli nuovi nella misura massima del 75 per cento del costo.

Si genera, pertanto, un investimento complessivo minimo di $300/0,75 = 400$ milioni di euro per l'anno 2014 (di cui circa 133 milioni per il materiale rotabile su gomma e circa 267 milioni per il materiale rotabile ferroviario) e di $100/0,75 =$ circa 133 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 (materiale rotabile su gomma).

Per quanto sopra al riparto delle risorse tra le Regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascun anno del triennio 2014-2016 con le procedure previste dall'art. 1, comma 1032 della legge n. 296 del 2006 in base al carico medio per servizio registrato nell'anno precedente.

Viene inoltre prevista l'esclusione delle spese delle Regioni per tale finalità dal patto di stabilità interno, nel limite del 50% dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

Il comma 9 autorizza, in aggiunta alle risorse già previste a legislazione vigente, la spesa di **330 milioni di euro per l'anno 2014** per misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci, con pari effetti sui saldi di finanza pubblica.



La ripartizione del suddetto importo verrà effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Comma 10 - La disposizione autorizza la spesa di **20,75 milioni di euro per l'anno 2014** per il completamento del Piano nazionale banda larga (Autorizzazione della Commissione europea all'aiuto di Stato n. SA.33807 (11/N) relativo al Piano Nazionale Banda Larga dell'Italia), ad integrazione dello stanziamento di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 179 del 2012, che era stato ridotto di tale importo ad opera dell'art. 61, comma 1, lettera c), d.l. n. 69 del 2013.

Comma 11 - Per il completamento dei pagamenti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e relative alla gestione separata e dei progetti speciali di cui al D.Lgs 3 aprile 1993, n. 96, è iscritto nello stato di previsione del predetto ministero un fondo con una dotazione finanziaria pari a 80 milioni nel 2014 e 70 milioni nel 2015, alla gestione separata e dei progetti speciali in attuazione del trasferimento delle competenze al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 5

(Misure in materia di ambiente e tutela del territorio)

Comma 1- La disposizione introduce un meccanismo di destinazione delle risorse disponibile a progetti immediatamente cantierabili; in tal senso accanto alla possibilità di aggiornamento degli accordi di programma, si prevedono tempistiche stringenti di finalizzazione delle risorse da parte dei Commissari straordinari. Nel complesso le risorse finalizzate ad interventi contro il dissesto idrogeologico, interessate dalla norma in esame sono quelle giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari per oltre 600 milioni e quelle previste dalle delibere CIPE 6 ed 8 del 2012 pari complessivamente ad 804 milioni di euro. Tali risorse devono essere disponibili alla data del 1° gennaio 2014 ovvero privi di impegni giuridicamente vincolanti in coerenza con quanto previsto, sia pure con ambito applicativo non totalmente sovrapponibile, dalle citate delibere.

In relazione alle risorse disponibili, la disciplina prevede un meccanismo di revoca agganciato alla mancata gara ovvero al mancato affidamento dei lavori volto a permettere una rifinalizzazione delle risorse verso altri interventi contro il dissesto idrogeologico.

La norma prevede altresì la proroga della figura dei Commissari, in coerenza con il percorso sopra descritto e, al fine della tracciabilità dei flussi finanziari concernenti le opere realizzate, la previsione che il monitoraggio avvenga ai sensi del decreto legislativo 229 del 2011.

La disposizione prevede una autorizzazione una spesa per di **30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016** che incrementa la dotazione delle risorse complessive per interventi contro il dissesto di celere realizzazione.

Il comma 2 (risorsa idrica) prevede l'istituzione di un apposito fondo da destinare al finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato al potenziamento della capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano individua gli interventi necessari ed i soggetti attuatori nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. La dotazione del fondo nel triennio 2014-2016 è di **10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016** la cui ripartizione viene effettuata sentita la Conferenza Stato-regioni.



Il comma 3 - prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n.2003/2007, la cui dotazione è pari ad **euro 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015**. Le modalità di approvazione del piano e di erogazione delle risorse sono le stesse previste dal comma 2. Sono fatte salve le responsabilità del soggetto autore della contaminazione e del proprietario delle aree, fermo restando il dovere dell'autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza, nonché degli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale. Non si rilevano effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli descritti.

Articolo 6

(Misure fiscali per il lavoro e le imprese)

Comma 1 - La proposta normativa in esame dispone, modificando l'articolo 13 del TUIR, un incremento delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente.

Le detrazioni in oggetto sono rimodulate nella maniera seguente:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.840
Oltre 8.000 fino a 15.000	$1.520 + (1.840 - 1.520) * [1 - (rdt - 8.000) / (15.000 - 8.000)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.520 * [1 - (rdt - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0

La legislazione vigente prevede le seguenti detrazioni:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.840
Oltre 8.000 fino a 15.000	$1.338 + (1.840 - 1.338) * [1 - (rdt - 8.000) / (15.000 - 8.000)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.338 * [1 - (rdt - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2012. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

In base alle elaborazioni, condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa **-1.702,8 milioni di euro** a decorrere dal 2014. Si stima inoltre una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa **-23** e **-6,3 milioni di euro**.



Considerato che la norma entra in vigore a partire dall'anno 2014 si stimano i seguenti effetti finanziari di cassa (in milioni di euro):

	2014	2015	2016
IRPEF	-1.560,9	-1.702,8	-1.702,8
Addizionale regionale	0	-23	-23
Addizionale comunale	0	-8,2	-6,3
Totale	-1.560,9	-1.734,0	-1.732,1

milioni di euro

Comma 2 - La disposizione è diretta a prevedere con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera dell'INAIL, la riduzione degli oneri contributivi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, tenendo conto degli andamenti degli eventi in relazione al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Dalla disposizione conseguono pertanto le seguenti minori entrate contributive e il relativo impatto in termini di indebitamento netto, tenendo conto dell'effetto fiscale indotto (computato con il meccanismo acconto/saldo):

(- effetti negativi per la finanza pubblica):

	2014	2015	2016	2017
Al lordo effetti fiscali	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
Al netto effetti fiscali	-1.000	-711	-943	-936

valori in mln di euro

In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione delle entrate contributive per l'INAIL conseguenti alla disposizione in esame è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro annui per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro per l'anno 2016. Pertanto in termini di saldo netto da finanziare la disposizione comporta una maggiore spesa per trasferimenti all'INAIL nei termini sopra indicati.

Comma 3 - La disposizione modifica i commi da 4-quater a 4-septies dell'articolo 11 del D. lgs. n. 446/1997, introducendo, a regime, un sistema di integrale defiscalizzazione ai fini Irap degli oneri classificabili alla voce di cui alla lettera B, numeri 9) e 14), dell'articolo 2425 del codice civile, sostenuti dai soggetti passivi Irap che incrementano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati con il medesimo contratto, nel periodo d'imposta precedente.



Tale deduzione spetta per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi, per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto.

Nella determinazione della base imponibile Irap per i contribuenti che fruiscono della agevolazione sul cuneo fiscale sono deducibili, sulla base dell'art. 11 comma 1 lett a), i contributi previdenziali, assistenziali ed i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, oltre ad una deduzione fissa pari a 7.500 euro per ogni lavoratore ed in misura di anno. Tale ulteriore deduzione è incrementata a 15.000 euro se il lavoratore è impiegato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Inoltre, è prevista una ulteriore deduzione pari a 6.000 euro nel caso di lavoratori di sesso femminile e per i lavoratori con età inferiore ai 35 anni.

In base al modello di microsimulazione Irap per l'anno d'imposta 2014, è stato stimato che il costo del lavoro non deducibile e capiente nella base imponibile ai fini Irap è pari a 23.000 euro per ogni lavoratore a tempo indeterminato.

Inoltre, considerando che il costo medio del lavoro per i nuovi assunti sia inferiore alla media delle retribuzioni del totale degli impiegati a tempo indeterminato, si stima che il costo del lavoro non ancora dedotto per tale tipologia di lavoratori sia di circa 15 mila euro, pari esattamente alla ulteriore deduzione prevista.

Con riferimento alla stima del numero di lavoratori che potrebbero essere oggetto di agevolazione fiscale, è stato considerato un numero di nuovi assunti pari a 135.000, ovvero la stessa platea che in base al modello Irap 2006 ha fruito di una analoga agevolazione. La deduzione spetta per il periodo d'imposta in corso a quello in cui avviene l'assunzione e per i due successivi.

Conseguentemente, ai fini dell'impatto sul gettito fiscale si stima una perdita pari a 85 milioni di euro di competenza a partire dall'anno d'imposta 2015 ($135.000 \times 15.000 \times 4,2\%$), mentre per il primo anno di applicazione, per raggugliare la deduzione annua di 20.000 euro all'effettivo periodo di lavoro, si è considerato metà dell'importo nell'anno di assunzione e quindi per l'anno d'imposta 2014 è stimata una perdita di gettito di competenza pari a 42,5 milioni di euro ($85 \text{ mln} \times 50\%$).

La competenza assumerebbe il seguente andamento:

	2014	2015	2016	2017
Irap	-42,5	-127,5	-212,5	-212,5

Millioni di euro

Di cassa, con anticipo dell'acconto dell'85% per ogni anno sul maggior risparmio:

	2014	2015	2016	2017
Irap	-36	-115	-200	-213

Millioni di euro

Comma 4 - La disposizione è diretta a prevedere, con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, la soppressione della limitazione del periodo di sei mesi in relazione al quale l'impresa che trasforma un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato può beneficiare, a normativa vigente (articolo 2, comma 30 della legge 92/2012) della restituzione del contributo addizionale di 1,4% dovuto per ASPI sulle retribuzioni relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato.



Tenuto conto di quanto già scontato in relazione alla restituzione del contributo per il periodo di 6 mesi e in coerenza con le basi tecniche nella relazione tecnica in sede di legge 92/2012 dalla disposizione conseguono le seguenti minori entrate contributive:

(- effetti negativi per la finanza pubblica,):

	2014	2015	2016
Al lordo effetti fiscali	-70	-70	-70
Al netto effetti fiscali	-70	-40	-53

valori in mln di euro

Commi 5 - L'articolo 1 del decreto-legge n. 201/2011 ha disposto, a partire dal 2011, l'esclusione dalla base imponibile IRPEF/IRES del rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio ed agli utili reinvestiti in riserve di capitale (per i soggetti IRES). Per le società di persone e le imprese individuali rileva invece l'intero patrimonio netto.

La disposizione in esame eleva in via progressiva il rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio ed agli utili reinvestiti in riserve di capitale (per i soggetti IRES; per le società di persone e le imprese individuali rileva invece l'intero patrimonio netto) dall'attuale 3% al 4% per il periodo di imposta 2014, al 4,50% per il periodo 2015 e al 4,75% dal 2016.

Dall'elaborazione dei dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi UNICO2012, relativo al primo anno di applicazione della misura in esame, è emerso quanto segue:

- Effetti IRES (Società di capitali + enti non commerciali): il reddito esente ai fini ACE ha ridotto l'imponibile di circa 784 milioni di euro da parte di circa 166 mila società di capitali e gruppi fiscali, con conseguente perdita effettiva di gettito IRES di circa 215,6 milioni di euro. A ciò si aggiunge la perdita di gettito derivante dagli enti non commerciali, di circa 0,16 milioni di euro da parte di 17 soggetti.
- Effetti addizionale IRES (settore energetico): il reddito esente ai fini ACE ha ridotto l'imponibile dell'addizionale di circa 47 milioni di euro, con conseguente perdita effettiva di gettito da addizionale IRES (al 10,5%) di circa 4,9 milioni di euro.
- Effetti IRPEF (Società di persone + imprese individuali): nel caso in cui il contribuente, a legislazione vigente, abbia dichiarato un reddito ai fini ACE (di cui al rigo RF55, colonna 4, che rappresenta il rendimento nozionale dell'esercizio nei limiti del reddito di specie per le società di persone o di cui al rigo RS37, colonna 4, che rappresenta il rendimento nozionale dell'esercizio per l'imprenditore individuale) è stata calcolata la minore IRPEF derivante, applicando il particolare meccanismo previsto al quadro RN delle persone fisiche – righe RN04 e RN05 - di *progressività per scaglioni* del risparmio di imposta per ogni imprenditore individuale o socio di società di persone (perceutore di reddito di partecipazione). Il reddito esente ai fini ACE, di circa 829 milioni di euro da parte di circa 80 mila società di persone ed a circa 352 milioni di euro da parte di circa 47 mila imprenditori individuali, ha comportato una perdita effettiva di gettito IRPEF di circa



223,5 milioni di euro a carico degli imprenditori individuali e dei soci persone fisiche delle imprese in forma associata.

Sulla base di quanto effettivamente emerso nel primo anno di applicazione e:

- applicando per le società di capitali a tale perdita l'andamento di crescita percentuale stimato per gli esercizi successivi in sede di RT originaria (più accentuato nei primi quattro anni, un 5 per cento per due esercizi – 2015 e 2016 - per poi andare a regime)
- applicando, invece, da subito una crescita annua del 5% per le imprese individuali ed in forma associata (in quanto commisurato all'intero patrimonio netto)
- utilizzando la simulazione originale per determinare l'incremento relativo di perdita di gettito derivante dall'aumento del tasso di remunerazione prima dal 3 per cento al 4 per cento nel 2014 e successivamente al 4,5 per cento nel 2015 ed al 4,75% dal 2016
- considerando le variazioni del risparmio di imposta a partire dal 2014,

si ottiene la stima degli effetti finanziari di seguito riportata.

Al riguardo si evidenzia che, ai fini della stima degli effetti di gettito di cassa, si è tenuto conto del fatto che la normativa proposta prevede esplicitamente che i contribuenti, nella determinazione dell'acconto dovuto per i primi anni di imposta, non possono utilizzare il cd. metodo previsionale con riferimento al nuovo rendimento nozionale ma debbono fare riferimento esclusivamente al metodo "storico", riferendosi quindi al risparmio di imposta conseguente al rendimento nozionale dell'anno di imposta precedente a quello con riferimento al quale stanno determinando l'acconto. Pertanto, nel 2014 faranno riferimento al 2013 (rendimento del 3%) mentre, in sede di determinazione del versamento dell'acconto 2015, faranno riferimento alla competenza 2014 (rendimento nozionale del 4%).

	2014	2015	2016	2017
<i>Legislazione vigente</i>				
<i>Ires ordinaria</i>	-1.160,4	-1.357,7	-1.236,9	-1.298,8
<i>Addizionale energetica</i>	-34,0	-16,7	-23,6	-23,4
<i>IRPEF soc. di persone + ditte ind.</i>	-255,2	-268,0	-281,4	-295,4
Totale	-1.449,6	-1.642,4	-1.541,9	-1.617,6
<i>Legislazione proposta</i>				
<i>Ires ordinaria</i>	-1.160,4	-1.883,1	-1.812,2	-1.926,8
<i>Addizionale energetica</i>	-34,0	-30,3	-34,0	-35,9
<i>IRPEF soc. di persone + ditte ind.</i>	-255,2	-387,5	-412,2	-438,2
Totale	-1.449,6	-2.300,9	-2.258,4	-2.400,9
Effetto netto complessivo	0,00	-658,5	-716,5	-783,3

Millioni di euro

Comma 7 La presente proposta normativa modifica le aliquote di detrazione per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia e proroga quelle per l'acquisto di mobili. Le detrazioni spettanti vanno ripartite in 10 quote annuali di pari importo.



In particolare fissa per le spese relative agli interventi di efficienza energetica le seguenti aliquote:

- a) 65 per cento per le spese sostenute nell'anno 2014;
- b) 50 per cento per le spese sostenute nell'anno 2015.

Nel caso in cui tali spese siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote sono stabilite come segue:

- a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al primo semestre 2015;
- b) 50 per cento, per le spese sostenute dal secondo semestre 2015 fino al primo semestre 2016.

Per le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote:

- a) 50 per cento, per le spese sostenute nel 2014;
- b) 40 per cento, per le spese sostenute nel 2015.

Per le spese riguardanti interventi di ristrutturazione edilizia, relativi all'adozione di misure antisismiche fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote:

- a) 65 per cento, per le spese sostenute nel 2014;
- b) 50 per cento, per le spese sostenute nel 2015.

Per coloro che usufruiscono delle suddette detrazioni per ristrutturazione edilizia viene inoltre prorogata per l'anno 2014 la detrazione del 50% per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Relativamente alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, la legislazione vigente prevede, dal 1° gennaio 2014, una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese per recupero edilizio e per riqualificazione energetica, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro. Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali è prevista una detrazione pari al 65% fino al 30 giugno 2014.

Le stime sono state ottenute applicando la metodologia consolidata utilizzata nella RT a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 14 del D.L. n. 63 del 4 giugno 2013).

Per quanto riguarda le spese in esame è stato quindi considerato un ammontare base di spesa annua pari a 4.500 milioni di euro (in base alle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili risulta una spesa effettuata per l'anno 2011 di circa 3.500 milioni di euro). Sulla base di dati pubblicati da ENEA risulta che la spesa per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali è di ammontare trascurabile. Ai fini prudenziali si stima un ammontare annuo di tale spesa pari al 5% del totale della spesa suindicata, quindi di circa 225 milioni di euro.

In base alla metodologia citata, l'ammontare di spesa annua di 4.500 milioni di euro è stimato, per un'aliquota di detrazione pari al 55%, come il risultato della somma di 2.250 milioni di euro di spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e di ulteriori 2.250 milioni di euro di spesa incrementale (dipendente quindi, entro determinati limiti, dall'incremento di aliquota della detrazione). Ai fini della presente stima si ipotizza quindi che la spesa incrementale relativa alla detrazione del 65% sia pari a quella relativa alla detrazione del 55% e che si riduca linearmente in maniera proporzionale alla riduzione di aliquota rispetto a quella del 55%. Si ottiene quindi una spesa annua per il 2014 pari a 4.500 milioni di euro (2.250 di base (di cui 112,5 relativa ai condomini) e 2.250 di spesa incrementale (di cui 112,5 relativa ai condomini)), mentre per il 2015 pari a 3.908 milioni di euro (2.250 di base (di cui 112,5 relativa ai condomini) e 1.658 di spesa



incrementale (di cui 83 relativa ai condomini)). Per il 2016 si stima una spesa annua, relativa ai condomini, pari a 195,5 milioni di euro (di cui 112,5 di spesa base e 83 di spesa incrementale).

Le suddette spese annue sono state rapportate ai periodi di vigenza dei singoli provvedimenti.

Considerando, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa incrementale, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima per il 2014 un minor gettito IRPEF pari a 206,2 milioni di euro annui $((2.137,5 \times 29\% + 2.137,5 \times 65\%) : 10 + (112,5 \times 6/12 \times 29\% + 112,5 \times 6/12 \times 65\%) : 10)$. Analogamente, per il 2015 si stima un minor gettito IRPEF pari a 116,8 milioni di euro annui $((2.137,5 \times 14\% + 1.575 \times 50\%) : 10 + (112,5 \times 6/12 \times 14\% + 83 \times 6/12 \times 50\%) : 10 + (112,5 \times 6/12 \times 29\% + 112,5 \times 6/12 \times 65\%) : 10)$. Per il 2016 si stima un minor gettito IRPEF pari a 2,9 milioni di euro annui $(112,5 \times 6/12 \times 14\% + 83 \times 6/12 \times 50\%) : 10)$.

La norma proposta, come evidenziato nelle precedenti Relazioni Tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2014 e per il 2015 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 548,4 e 418,2 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 498,6 e 380,2 milioni di euro rispettivamente. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2014 a +49,9 milioni di IVA e +149,6 milioni di IRPEF/IRES/IRAP e per il 2015 a +38 milioni di IVA e +114 milioni di IRPEF/IRES/IRAP. Per il 2016, con le stesse modalità, si stima un incremento di gettito di +0,9 milioni di IVA e +2,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella (milioni di euro):

	2014	2015	2016	2017	2018	dal 2019 al 2024	2025	2026	2027
IRPEF	-30,9	-329,9	-410,6	-328,1	-325,9	-325,9	+35,0	+84,7	+2,2
IRPEF/IRES	+19,4	+207,4	+75,7	-69,8	-1,8	0	0,0	0,0	0,0
IRAP	+3,0	+31,9	+11,7	-10,7	-0,3	0	0,0	0,0	0,0
IVA	+49,9	+38,0	+0,9	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Totale	+41,4	-52,6	-322,3	-408,6	-328,0	-325,9	+35,0	+84,7	+2,2

Con riferimento alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia la legislazione vigente prevede, dal 1° gennaio 2014, una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese per recupero edilizio e per riqualificazione energetica, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro.

Le stime sono state ottenute applicando la metodologia consolidata utilizzata nella RT a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 16 del DL n. 63 del 4 giugno 2013).

Per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio è stato quindi considerato un ammontare base di spesa annua, come risultante dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone



fisiche dell'anno di imposta 2011, pari a 8.521 milioni di euro. Per un'aliquota di detrazione pari al 50%, tale importo è stato incrementato di 2.130 milioni di euro (+25%) per tener conto dell'effetto incentivante dell'agevolazione. Ai fini della presente stima si ipotizza che tale spesa incrementale si riduca linearmente in maniera proporzionale alla riduzione di aliquota rispetto a quella del 50%. Si ottiene quindi una spesa annua per il 2014 pari a 10.651 milioni di euro (8.521 di base e 2.130 di spesa incrementale), mentre per il 2015 pari a 9.130 milioni di euro (8.521 di base e 609 di spesa incrementale).

Le suddette spese annue sono state rapportate ai periodi di vigenza dei singoli provvedimenti.

Considerando, per la parte di spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la restante parte, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2014 un minor gettito IRPEF pari a 225,8 milioni di euro annui $((8.521 \times 14\% + 2.130 \times 50\%) : 10)$. Analogamente, per il 2015 si stima un minor gettito IRPEF pari a 58,4 milioni di euro annui $((8.521 \times 4\% + 609 \times 40\%) : 10)$.

Applicando una analoga metodologia alle spese per interventi antisismici di cui alla presente proposta normativa, si stima una spesa annua per tali interventi di circa 256 milioni di euro per il 2014 (213 di base e 43 di spesa incrementale) e di circa 234 milioni di euro per il 2015 (213 di base e 21 di spesa incrementale). Considerando, per la parte di spesa base, l'ulteriore percentuale di detrazione di 15 punti rispetto a quelli previsti per le altre tipologie e, per la restante parte, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima per il 2014 un minor gettito IRPEF pari a 6 milioni di euro annui $((213 \times 15\% + 43 \times 65\%) : 10)$. Analogamente, per il 2015 si stima un minor gettito IRPEF pari a 3,2 milioni di euro annui $((213 \times 10\% + 21 \times 50\%) : 10)$.

La norma proposta, come evidenziato nelle precedenti citate Relazioni Tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2014 e per il 2015 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 543,2 e 157,3 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 493,8 e 143 milioni di euro rispettivamente. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2014 a +49,4 milioni di IVA e +148,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP e per il 2015 a +14,3 milioni di IVA e +42,9 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella (milioni di euro):

	2014	2015	2016	2017	2018	dal 2019 al 2024	2025	2026	2027
IRPEF	-34,8	-370,9	-339,6	-293,4	-293,4	-293,4	+112,3	+46,2	0,0
IRPEF/IRES	+19,3	+205,4	-31,2	-27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	+3,0	+31,6	-4,8	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	+49,4	+14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	+36,9	-119,6	-375,6	-325,6	-293,4	-293,4	+112,3	+46,2	0



Per quanto riguarda la stima della detrazione del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, sono stati presi in considerazione i dati e la metodologia utilizzati nella stima contenuta nella RT di accompagnamento all'introduzione dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Poiché la norma in esame fissa una validità dell'agevolazione per l'intero anno, un tetto massimo di spesa di 10.000 euro e 10 quote annuali, si ipotizza che la spesa oggetto della nuova detrazione sia di circa 938,4 milioni di euro, per una rata annua di detrazione di circa 46,9 milioni di euro (938,4 x 50% / 10).

Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto del 10% incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dall'ammontare della spesa totale sopra determinata, applicando la medesima metodologia utilizzata nella succitata RT si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +16,3 milioni di euro ed un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a circa +11,5 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa sarà il seguente (milioni di euro):

	2014	2015	2016	dal 2017 al 2024	2025
IRPEF	-7,0	-75,1	-46,9	-46,9	+35,2
IRPEF/IRES	+1,5	+16,1	-7,6	0,0	0,0
IRAP	+0,2	+2,5	-1,1	0,0	0,0
IVA	+16,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	+11,0	-56,5	-55,6	-46,9	+35,2

Si indica, nella tabella che segue, gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame:

	2014	2015	2016	2017	2018	dal 2019 al 2024	2025	2026	2027
Totale	89,3	-228,7	-753,5	-781,1	-668,3	-666,2	182,5	130,9	2,2

In milioni di euro

Commi 8 - 15 -La proposta normativa concede la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2012, a fronte del pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili. Il saldo attivo di rivalutazione risultante può essere affrancato mediante pagamento di una imposta sostitutiva del 10 per cento.

I maggiori valori si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dal periodo di imposta 2016 (terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita) e il versamento deve avvenire in tre rate annuali di pari importo sia per la rivalutazione che per



l'affrancamento del saldo attivo, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (pertanto di cassa da giugno 2014).

A tale riguardo si osserva come la stima degli effetti di gettito attribuibili al provvedimento sia basata sui dati effettivi di gettito e di adesione riscontati con riferimento alla legge n. 266/2005, ultimo provvedimento del genere (dati F24, dati UNICO2006 soci età di capitali e società di persone).

In base a tali dati è emerso che le società di capitali e società di persone hanno rivalutato circa 30,8 miliardi di euro di beni ammortizzabili, circa 3 miliardi tra beni non ammortizzabili e partecipazioni ed infine hanno affrancato circa 5 miliardi di euro di saldo attivo di rivalutazione: il gettito complessivo da rivalutazione/riconoscimento in una unica soluzione, nel 2006 è stato pari ad oltre 3,9 miliardi di euro mentre dal 2006 al 2008 – era infatti rateizzato – il gettito da imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione è stato pari ad oltre 500 milioni di euro.

Ai fini della presente stima si è ipotizzato che, dato il particolare periodo di crisi e di illiquidità e tenuto altresì conto del fatto che le nuove aliquote sono superiori a quanto al tempo previsto e pari al 16% per i beni ammortizzabili ed al 12% per quelli non ammortizzabili e per le partecipazioni (il saldo attivo resta invece al 10%), l'adesione possa essere inferiore di circa il 15% di quella effettiva riscontrata al tempo.

Il gettito da imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni ammortizzabili, stimato in circa 776 milioni di euro, è pertanto pari al 16% del 15% di circa 32 miliardi di euro (dato 2005 estrapolato all'universo dei contribuenti), cui si aggiunge anche quello relativo alla imposta sostitutiva sui beni non ammortizzabili, sulle partecipazioni e dal riconoscimento del saldo attivo di rivalutazione, stimato nello stesso modo: la perdita di gettito conseguente (a partire dal 2016) è attribuibile a due fattispecie:

- Maggiori ammortamenti fiscali ai fini IRES/IRPEF ed IRAP, in dieci anni ed alle aliquote del 23% e del 4,2%, in misura rispettivamente di circa $32 \text{ mld} \times 15\% / 10 \times 23\% = -111$ milioni di euro e di circa $32 \text{ mld} \times 15\% / 10 \times 4,2\% = -20,4$ milioni di euro;
- Minori plusvalenze imponibili sui beni non ammortizzabili e le partecipazioni, ipotizzando che la cessione avvenga in misura pari ad un decimo l'anno e che sarebbero state imponibili in cinque anni ai fini IRES (ai fini IRAP plusvalenze solo sui beni non ammortizzabili e niente rateizzazione in cinque anni): la stima ai fini IRES di circa $3 \text{ mld} \times 15\% / 10 / 5 \times 23\% = -2,2$ milioni di euro ogni anno mentre ai fini IRAP è di circa $2,8 \text{ mld} \times 15\% / 10 \times 4,2\% = -1,8$ milioni di euro l'anno.

Di seguito si indicano gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2014	2105	2016	2107	2018
<i>Imposta sostitutiva</i>	303,8	303,8	303,8		
<i>Minori entrate Ires/irpef</i>				-199,0	-117,5
<i>Minori entrate Irap</i>				-40,9	-22,2
Totale	303,8	303,8	303,8	-239,9	-139,7

Milioni di euro



Commi 16 – 18 - L'art. 23, commi da 12 a 15, del decreto legge n. 98/2011 ha esteso le ipotesi di affrancamento dei maggiori valori contabili emersi in seguito ad operazioni straordinarie anche ai maggiori valori impliciti nelle partecipazioni di controllo, purché tali valori siano iscritti in via autonoma nel bilancio consolidato a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali.

La norma ha inteso eliminare una penalizzazione per quei soggetti che effettuano operazioni di acquisizione di aziende ma con modalità diverse rispetto a quelle tradizionali e che non iscrivono maggiori valori in modo autonomo nei bilanci individuali (acquisto di partecipazioni vs aggregazioni aziendali). Tuttavia, tale previsione, con le modifiche ed integrazioni di cui all'articolo 20 Legge n. 201/2011, ha riguardato esclusivamente l'affrancamento per le operazioni effettuate sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.

La disposizione in esame stabilisce che tale facoltà di affrancamento sia "a regime", analogamente a quanto previsto per fusioni, scissioni e conferimenti di azienda dall'art. 176, comma 2-ter del Tuir e dall'art. 15, commi 10, 11 e 12 del decreto legge n. 185/2008.

Dai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva relativa ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 risultano 3,9 miliardi di euro nel 2011 e 2,1 miliardi di euro nel 2013 (prima rata di tre rate di pari importo): ne consegue che l'imposta sostitutiva attribuibile al riallineamento dei valori relativi alle operazioni straordinarie effettuate fino al 31 dicembre 2011 è pari a circa 10,2 miliardi di euro.

Tuttavia, ai fini della presente stima, proprio alla luce del massiccio ricorso da parte di tutti i contribuenti potenzialmente interessati riscontrato con riferimento a tutti gli esercizi fino al 2011, appare prudente ritenere in via di esaurimento l'interesse ed il potenziale ancora inespresso, stimando pertanto una adesione in misura più limitata.

Nello specifico si ipotizza per il primo anno di nuova applicazione, relativo alle operazioni del 2012 ma "riconosciute" nel 2013 e del 2013, una imposta pari al 5% dello stock (500 milioni di euro, quindi) mentre il flusso annuo di imposta sostitutiva per gli esercizi successivi viene indicato in misura di circa 100 milioni di euro l'anno a fronte di un importo assoggettato ad imposta sostitutiva al 16%.

Per quanto concerne il maggior credito di imposta sulle DTA IRES ex art.2 commi 55-59 D.L. n. 225/2010, in via prudenziale si è proceduto utilizzando un dato relativo ad una altra fattispecie, anch'essa potenzialmente foriera di DTA: il peso relativo delle svalutazioni crediti eccedenti il limite effettuate da parte di banche in perdita nella dichiarazione Unico 2012, riscontrando un peso del 35%. Si stima pertanto un credito DTA di competenza 2013 per un importo massimo pari a circa $500 / 16\% \times 35\% \times 27,5\% = -300,8$ milioni di euro mentre quello per gli anni successivi è pari a circa $100 / 16\% \times 35\% \times 27,5\% = -60,2$ milioni di euro. L'utilizzo del credito DTA, in quanto anticipo degli effetti di recupero delle DTA, riduce gli effetti negativi IRES conseguenti all'ammortamento dei maggiori valori nella stessa misura del 35%.

Ne consegue l'emersione di perdite di gettito IRES ed IRAP nei 10 esercizi successivi, a partire dal terzo periodo di imposta, conseguenti alle maggiori deduzioni per quote di ammortamento per circa $(500 / 16\%) / 10 \times 27,5\% \times (1 - 35\%) = -55,9$ milioni di euro ai fini IRES e per circa $(500 / 16\%) / 10 \times 5,51\% = -17,2$ milioni di euro ai fini IRAP di competenza dal 2016. Nel 2017 la perdita lorda è rispettivamente pari a circa $((500 + 100) / 16\%) / 10 \times 27,5\% \times (1 - 35\%) = -67$ milioni di euro ai fini IRES e per circa $((500 + 100) / 16\%) / 10 \times 5,51\% = -20,7$ milioni di euro ai fini IRAP.



Di competenza l'andamento del gettito si stima essere il seguente:

Competenza	2012/2013	2014	2015	2016	2017
Imposta sostitutiva	+500	+100	+100	+100	+100
Credito di imposta DTA	-300,8	-60,2	-60,2	-60,2	-60,2
Minore IRES				-55,9	-67
Minore IRAP				-17,2	-20,7
Totale	+199,2	+39,8	+39,8	-33,3	-47,9

Milioni di euro

In termini di cassa si ipotizza che il credito di imposta sia spendibile dall'anno successivo a quello nel quale si rileva la perdita di impresa, in via prudenziale inoltre si ipotizza che il credito di imposta che emerge complessivamente sulle operazioni straordinarie di cui ai commi 10 bis e 10 ter dell'articolo 15 del D.L. 185/2008 sia immediatamente spendibile/utilizzabile in compensazione ancorché la rilevanza fiscale degli ammortamenti decorra a partire dal 2016.

Di cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell'85% si ottiene:

Cassa	2014	2015	2016	2017
Imposta sostitutiva	+500	+100	+100	+100
Credito di imposta DTA	-300,8	-60,2	-60,2	-60,2
Minore IRES				-97,8
Minore IRAP				-31,8
Totale	+199,2	+39,8	+39,8	-89,8

Milioni di euro

Commi 19 - 22 -La disposizione in esame introduce per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, a partire dal periodo di imposta 2013, la deducibilità fiscale in 5 anni ai fini IRES ed IRAP, delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti derivanti da elementi certi e precisi. Inoltre estende le ipotesi in cui si considerano soddisfatti i requisiti per la deducibilità delle perdite su crediti anche all'ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali: pertanto anche per i soggetti non IAS le perdite su crediti derivanti dalla cancellazione del credito dal bilancio diventano deducibili in unico esercizio.

	Legislazione vigente		Legislazione proposta		Effetti sul gettito	
	IRES	IRAP	IRES	IRAP	IRES	IRAP
Rettifiche su crediti	deducibilità nel limite dello 0,30% dei crediti	non deducibile	deducibilità in 5 quote	deducibilità in 5 quote	+	-
Rettifiche su crediti	eccedenza riportata agli esercizi successivi con deducibilità in 18 anni	non deducibile	deducibilità in 5 quote	deducibilità in 5 quote	-	-
Perdite ex 101, comma 5	deducibilità nel periodo di realizzazione	non deducibili	deducibilità in 5 quote	deducibilità in 5 quote	+	-



La disposizione vale anche ai fini IRAP consentendo la deducibilità sia delle perdite su crediti da “cancellazione” sia delle svalutazioni producendo maggiori valori deducibili, negli anni successivi si avranno comunque minori perdite su crediti deducibili ai fini IRAP come conseguenza della deduzione delle rettifiche con un effetto positivo sul gettito stimato nel 20% annuo.

Per quanto riguarda le perdite su crediti per i soggetti non IAS l'effetto in termini di gettito dovrebbe essere di entità trascurabile, considerata la circostanza che per tali soggetti già oggi in alcuni casi le perdite da cancellazione sono deducibili immediatamente: è il caso, ad esempio, della cessione di un credito a istituto bancario.

Banche

Ai fini della stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati contenuti nel prospetto dei crediti di cui al quadro RS del modello di dichiarazione Unico 2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge per le sole banche:

- un importo complessivo di svalutazioni crediti civilistiche per circa 13,7 miliardi di euro relativi a 664 soggetti;
- un importo complessivo di svalutazioni crediti fiscali deducibili nell'anno (nei limiti pertanto dello 0,3% dei crediti) di circa 4,7 miliardi di euro;
- una eccedenza, fiscalmente deducibile nei 18 esercizi successivi, di circa 9,1 miliardi di euro.

Le perdite su crediti da elementi certi e precisi sono state stimate in circa 3,7 miliardi di euro. E' stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando costanti nel tempo i dati rilevati, e stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per i diversi anni considerati.



Deducibilità	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle perdite ex 101, comma 5 ora dedotte nell'anno	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
Deducibilità vigente	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
Deducibilità proposta	740	1480	2220	2960	3700	3700	3700	3700	3700	3700
<i>Differenziale</i>	-2960	-2220	-1480	-740	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	4701	4701	4701	4701	4701	4701	4701	4701	4701	4701
Deducibilità vigente	4701	4701	4701	4701	4701	4701	4701	4701	4701	4701
Deducibilità proposta	940	1880	2821	3761	4701	4701	4701	4701	4701	4701
<i>Differenziale</i>	-3761	-2821	-1880	-940	0	0	0	0	0	0
C. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni	0	329	657	986	1315	1644	1972	2301	2630	2959
Deducibilità vigente	0	329	657	986	1315	1644	1972	2301	2630	2959
Deducibilità proposta	1183	2367	3550	4734	5917	5917	5917	5917	5917	5917
<i>Differenziale</i>	1183	2038	2893	3748	4602	4274	3945	3616	3287	2959
IRES - differenziale di deducibilità (A + B + C)	-5537	-3002	-467	2068	4602	4274	3945	3616	3287	2959
Deducibilità vigente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deducibilità proposta	3353	6706	10059	13412	16765	16765	16765	16765	16765	16765
<i>Differenziale</i>	3353	6706	10059	13412	16765	16765	16765	16765	16765	16765

Milioni di euro



Ai fini della stima si è tenuto conto, altresì, del fatto che in base a specifica elaborazione, circa il 35% delle eccedenze fiscalmente riportabili nei 18 esercizi successivi risulta attribuibile a soggetti bancari in perdita fiscale. Tale circostanza concorre a generare, sia a legislazione vigente che a legislazione proposta, crediti di imposta per *Deferred Tax Assets* (stante il permanere della indeducibilità piena nell'esercizio determinata dal riporto ai 4 esercizi successivi). Si è pertanto tenuto conto, nella determinazione del differenziale di deducibilità IRES relativo al passaggio dal riporto in 18 anni alla deducibilità in cinque esercizi, di una "capienza" nel reddito del 65%.

In base ai differenziali indicati l'andamento di gettito di competenza, applicando l'aliquota IRES del 27,5% ed IRAP del 5,51% (al netto della quota trasformata in credito di imposta ex DTA, il 2,3% calcolata sui soggetti in perdita IRAP - cfr. infra), è il seguente:

Competenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle perdite ex art. 101, comma 5 ora dedotte nell'anno	814	610,5	407	204	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	1034	776	517	259	0	0	0	0	0	0
C. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni	-325	-561	-796	-1031	-1266	-1175	-1085	-994	-904	-814
IRES - impatto sul gettito (A + B + C)	1523	826	129	-569	-1266	-1175	-1085	-994	-904	-814
IRAP*	-180	-361	-541	-722	-902	-902	-902	-902	-902	-902
Impatto complessivo IRES + IRAP	1342	465	-413	-1291	-2168	-2078	-1987	-1897	-1807	-1716

(*) dal secondo anno le perdite su crediti sono dedotte all'80% per tenere conto della deduzione delle rettifiche su crediti.

Milioni di euro

Di cassa, con le percentuali di acconto utilizzate del 75% ai fini IRES e del 85% ai fini IRAP, l'andamento è il seguente:

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRES	0	2665	303	-394	-1091	-1788	-1107	-1017	-927	-836
IRAP	0	-334	-514	-695	-875	-1056	-902	-902	-902	-902
Impatto complessivo IRES + IRAP	0	2331	-212	-1089	-1967	-2844	-2010	-1920	-1829	-1739

Milioni di euro

Assicurazioni


Ai fini della stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati ricavati dal prospetto dei crediti di cui al quadro RS e dal quadro RF del modello di dichiarazione Unico 2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge per le sole assicurazioni:

- un importo complessivo di svalutazioni crediti civilistiche per circa 465,8 milioni di euro relativi a 142 soggetti;



- un importo complessivo di svalutazioni crediti fiscali deducibili nell'anno (nei limiti pertanto dello 0,3% dei crediti) di circa 14 milioni di euro;
- una eccedenza, fiscalmente deducibile nei 18 esercizi successivi, di circa 452 milioni di euro;

E' stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando costanti nel tempo i dati rilevati, stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per i diversi anni considerati.



Deducibilità		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	Deducibilità vigente	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Deducibilità proposta	3	5	8	11	14	14	14	14	14	14
	<i>Differenziale</i>	-11	-8	-5	-3	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte ora dedotte nei 18 esercizi successivi.	Deducibilità vigente	0	25	50	75	100	126	151	176	201	226
	Deducibilità proposta	90	181	271	362	452	452	452	452	452	452
	<i>Differenziale</i>	90	156	221	286	352	327	301	276	251	226
IRES - differenziale di deducibilità (A + B)		80	148	216	284	352	327	301	276	251	226
	Deducibilità vigente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Deducibilità proposta	93	186	279	373	466	466	466	466	466	466
	<i>Differenziale</i>	93	186	279	373	466	466	466	466	466	466

Milioni di euro



In base ai differenziali indicati l'andamento di gettito di competenza, all'aliquota IRES del 27,5% ed IRAP al 6,82%, è il seguente:

Competenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte nei 18 esercizi successivi.	-25	-43	-61	-79	-97	-90	-83	-76	-69	-62
IRES - impatto sul gettito (A + B)	-22	-41	-59	-78	-97	-90	-83	-76	-69	-62
IRAP	-6	-13	-19	-25	-32	-32	-32	-32	-32	-32
Impatto complessivo IRES + IRAP	-28	-53	-78	-103	-128	-122	-115	-108	-101	-94

Milioni di euro

Di cassa, con le percentuali di acconto utilizzate in via generale del 75% ai fini IRES e del 85% ai fini IRAP, l'andamento è il seguente:

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRES	0	-38	-55	-73	-92	-111	-85	-78	-71	-64
IRAP	0	-12	-18	-24	-31	-37	-32	-32	-32	-32
Impatto complessivo IRES + IRAP	0	-50	-73	-98	-123	-148	-116	-109	-103	-96

Milioni di euro

Intermediari finanziari

Ai fini della stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati del prospetto dei crediti di cui al quadro RS del modello di dichiarazione Unico 2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge per i soli intermediari finanziari:

- un importo complessivo di svalutazioni crediti civilistiche per circa 4.1 miliardi di euro relativi a 1.047 soggetti;
- un importo complessivo di svalutazioni crediti fiscali deducibili nell'anno (nei limiti pertanto dello 0,3% dei crediti) di circa 839 milioni di euro;
- una eccedenza, fiscalmente deducibile nei 18 esercizi successivi, di circa 3.264 milioni di euro;

E' stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando i dati rilevati costanti nel tempo e stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per l'arco temporale considerato.



Deducibilità	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Impatto della proposta che prevede Deducibilità vigente	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839
deducibilità in 5 anni delle										
Deducibilità										
proposta	168	336	503	671	839	839	839	839	839	839
Differenziale	-671	-503	-336	-168	0	0	0	0	0	0
entro il limite dello 0,30%, ora dedotte										
B. Impatto della proposta che prevede Deducibilità vigente	0	181	363	544	725	907	1088	1269	1451	1632
deducibilità in 5 anni delle										
Deducibilità										
proposta	653	1306	1958	2611	3264	3264	3264	3264	3264	3264
Differenziale	653	1124	1596	2067	2539	2357	2176	1995	1813	1632
dello 0,30% ora dedotte in 18 anni										
IRES - differenziale di deducibilità (A + B)	-18	621	1260	1899	2539	2357	2176	1995	1813	1632
Deducibilità vigente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deducibilità										
proposta	821	1641	2462	3282	4103	4103	4103	4103	4103	4103
Differenziale	821	1641	2462	3282	4103	4103	4103	4103	4103	4103

Milioni di euro



In base ai differenziali indicati l'andamento di gettito di competenza, all'aliquota media IRES del 23% ed IRAP al 4,2%, è il seguente:

Competenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	185	138	92	46	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni	-180	-309	-439	-568	-698	-648	-598	-549	-499	-449
IRES - impatto sul gettito (A + B)	5	-171	-347	-522	-698	-648	-598	-549	-499	-449
IRAP*	-34	-69	-103	-138	-172	-172	-172	-172	-172	-172
Impatto complessivo IRES + IRAP	-29	-240	-450	-660	-870	-821	-771	-721	-671	-621

(*) dal secondo anno le perdite su crediti sono dedotte all'80% per tenere conto della deduzione delle rettifiche su crediti.

Milioni di euro

Di cassa, con le percentuali di acconto utilizzate del 75% ai fini IRES e del 85% ai fini IRAP, l'andamento è il seguente:

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRES	0	7	-253	-400	-547	-694	-511	-469	-427	-386
IRAP	0	-64	-98	-133	-167	-202	-172	-172	-172	-172
Impatto complessivo IRES + IRAP	0	-56	-351	-533	-714	-896	-683	-641	-600	-558

Milioni di euro

Complessivamente l'andamento di cassa della proposta normativa per banche, intermediari finanziari ed assicurazioni è il seguente:

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRES	0	2634	-5	-867	-1730	-2593	-1703	-1564	-1425	-1286
IRAP	0	-410	-630	-852	-1073	-1295	-1106	-1106	-1106	-1106
Totale IRES + IRAP	0	2224	-635	-1720	-2803	-3888	-2808	-2669	-2531	-2392

Milioni di euro



Comma 23 - La disposizione in esame interviene in ordine alle novità fiscali introdotte dai commi da 488 a 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevedono l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% in luogo del 4%, per le prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, contenute nel n. 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972.

In particolare, la norma in oggetto prevede il ripristino dell'aliquota IVA del 4% per le prestazioni socio sanitarie, di cui alla tabella A) del DPR 633/1972 parte terza (beni e servizi assoggettati ad aliquota del 10%), per le sole cooperative sociali.

In sede di relazione tecnica al provvedimento originario, è stato stimato che il passaggio dal 4 al 10% dell'aliquota Iva delle prestazioni in esame comportava un incremento di gettito **153 milioni di euro su base annua**.

Considerando che il peso delle cooperative sociali nei settori socio sanitari ed educativi è circa l'85%, ne consegue che il ripristino dell'aliquota al 4% determinerà una **perdita di gettito di circa 130 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2014**.

Comma 24 -La disposizione in esame prevede, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la deducibilità dell'onere corrispondente alle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti.

In particolare, la norma prevede la facoltà, per il contribuente, di portare in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi l'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione o, in alternativa, di chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito.

Comma 25 - La norma istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico una cabina di regia per monitorare e coordinare gli interventi previsti a legislazione vigente per le crisi d'impresa. La cabina di regia è presieduta dal Ministro dello sviluppo economico o dal Sottosegretario di Stato dallo stesso delegato ed è composta da rappresentanti delle competenti strutture amministrative della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. La cabina di regia si avvale della Struttura per le crisi d'impresa già istituita e operante presso il Ministero dello sviluppo economico.

La norma non determina alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato in quanto ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi o rimborsi e le risorse per il funzionamento della Struttura per le crisi d'impresa sono già iscritte in bilancio a legislazione vigente sul capitolo 2246 del Ministero dello sviluppo economico. Infine le funzioni di segreteria sono assicurate dal predetto Ministero nell'ambito della propria dotazione organica e finanziaria.



Articolo 7
(Misure di carattere sociale)

Comma 1 - La disposizione è diretta a incrementare nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014 per 600 mln di euro.

Da ciò derivano per l'anno 2014 maggiori oneri sul SNF (saldo netto da finanziare) per 600 mln di euro e sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 360 mln di euro, atteso che gli oneri per contribuzione figurativa (stimabili in 240 mln di euro, circa il 40% dell'importo complessivo) hanno riflesso sul 2014 solo in termini di SNF.

La disposizione prevede altresì il rifinanziamento di interventi finalizzati alla proroga al 2014 di misure in materia di contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, della legge n. 236/1993 e di proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del DL 249/2004, convertito con modificazioni, dalla legge n. 291/2004, per rispettivamente 40 mln di euro e per 50 mln di euro a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nei limiti, quindi, di risorse già programmate e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In sintesi dalla complessiva disposizione derivano i seguenti effetti negativi per la finanza pubblica:

Indebitamento netto: maggiore spesa per prestazioni sociali per 360 milioni di euro per l'anno 2014;


Saldo netto da finanziare: maggiore spesa per trasferimenti a INPS per 600 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 2 - La disposizione è diretta a prevedere con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2014 l'incremento del contingente numerico dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all'articolo 1 comma 231 lettera b) legge 228/2012 come indicato nell'articolo 9 del relativo decreto interministeriale del 22 aprile 2013. Il predetto incremento del contingente numerico consente di dare attuazione ad un'interpretazione estensiva della disposizione esplicitata in sede di approvazione del decreto attuativo, con particolare riferimento ai soggetti coloro i quali, hanno ripreso l'attività lavorativa anche prima del 4 dicembre 2011

Sulla base dei dati amministrativi dell'INPS l'incremento del contingente numerico necessario è pari a 6.000 unità dalle quali conseguono sulla base degli stessi elementi amministrativi i seguenti oneri in termini di maggiore spesa pensionistica (tenuto conto che per una parte dei soggetti interessati si è parzialmente consumato il periodo del potenziale beneficio):

Maggiore spesa pensionistica

2014	49
2015	62
2016	51
2017	31
2018	23
2019	23
2020	8

 valori in mln di euro



La disposizione provvede altresì a coordinare il conseguente incremento dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 234 della legge n. 228/2012 nonché l'indicazione degli importi complessivi destinati alle diverse misure di salvaguardia riportati al comma 235 dell'articolo 1 della stessa legge n. 228/2012 ai fini dell'applicazione della procedura ivi prevista.

Comma 3 - Per l'anno 2014 è incrementata la spesa di 250 milioni per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

Comma 4 -L'art. 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il medesimo comma 11 afferma altresì che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente, con proprio decreto e nei limiti delle risorse di cui al citato fondo, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il fondo è stato istituito al fine di consentire il superamento della situazione di emergenza umanitaria relativa all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord e garantire una gestione ordinaria dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati contribuisce alla copertura di una quota parte delle spese sostenute dagli enti locali per l'erogazione di servizi di accoglienza rivolti ai minori stranieri non accompagnati, attraverso un meccanismo di riparto delle risorse finanziarie a beneficio dei Comuni che hanno segnalato e preso in carico minori stranieri non accompagnati.

Il fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati costituisce uno strumento per capitalizzare le metodologie e le procedure elaborate ed utilizzate in occasione dell'emergenza Nord Africa, al fine di stabilizzare un sistema più efficace ed efficiente di accoglienza dei minori non accompagnati in situazioni ordinarie. Esso risponde inoltre all'impegno assunto dal Governo in sede di Conferenza unificata (riunione del 30 marzo 2011) di individuare risorse stabili e pluriennali destinate al sostegno dell'accoglienza dei minori nelle comunità attraverso i Comuni.

La consistente presenza di minori stranieri non accompagnati sul territorio italiano rappresenta un aspetto specifico del fenomeno migratorio. Nell'ultimo decennio, infatti, la situazione dei flussi migratori si è modificata e l'Italia è diventata un Paese d'immigrazione anche per i minori non accompagnati. In particolare è stato registrato un aumento significativo della presenza di minori provenienti dai territori dell'Africa e del Medio Oriente, che conoscono tuttora una grave situazione di instabilità politica.

Pertanto, per fronteggiare le esigenze sopra descritte, l'autorizzazione di spesa relativa al fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Comma 5 -La norma dispone la proroga delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte del contribuente, che si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013, sia per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, sia per quanto riguarda le modalità applicative e i termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010. A tal fine, viene indicato in euro 400.000.000 il limite di spesa per la liquidazione della suddetta quota del 5 per mille IRPEF per l'anno 2014.



Comma 6 - La norma è finalizzata al rifinanziamento delle disposizioni in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale per complessivi euro 100 milioni per l'anno 2014, di cui 99 milioni di euro per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 3, del decreto legge n. 67 del 1997, relativo agli interventi in favore del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo, ed un milione di euro per la concessione di un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni così come previsto dall'articolo 2, comma 552, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

Comma 7 - La disposizione è diretta a modificare l'articolo 81, comma 32 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di superare la Procedura di infrazione 2013/4009 concernente la non conformità della disposizione che limita il contributo previsto dalla Carta Acquisti ai soli residenti di cittadinanza italiana con la Direttiva 2003/109/CE. Pertanto, al fine di superare le censure della Commissione UE si rende necessario estendere la concessione della Carta Acquisti ai cittadini comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La norma prevede altresì il rifinanziamento del fondo relativo al programma carta acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n.112/2008 per l'anno 2014. La disposizione prevede inoltre che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del DL n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma.

In ogni caso si fa presente che le erogazioni effettuate non potranno superare lo stanziamento che si configura come un limite di spesa sia con riferimento al programma carta acquisti, c.d. "ordinaria" sia con riferimento alla sperimentazione di cui all'articolo 60 del DL n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012

Pertanto dalla disposizione conseguono maggiori oneri, sia in termini di SNF (saldo netto da finanziare) sia in termini di indebitamento netto (maggiori prestazioni sociali), pari a 250 mln di euro per l'anno 2014.

Comma 8 -La disposizione è finalizzata all'incremento di 10 milioni di euro annui dal 2014 al 2016 delle risorse da iscrivere sul Fondo nazionale contro la violenza di genere istituito all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le risorse sono necessarie a garantire la prevenzione e il contrasto e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica; in particolare, i nuovi finanziamenti saranno utilizzati per la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili ed in numero sufficiente per offrire un alloggio



sicuro alle vittime di violenza domestica, per la creazione di centri per le vittime della violenza sessuale e degli stupri, nonché per l'assistenza continua, gratuita e telefonica alle vittime di violenza.

Comma 9 - Il Ministero della salute è competente dal 1980 in materia di assistenza sanitaria da e per l'estero, cioè di "mobilità sanitaria" internazionale.

Per far fronte alle seguenti attività:

- regolazione dei rapporti economici finanziari con gli Stati dell'UE in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero in applicazione dei regolamenti comunitari;
- regolazione dei rapporti economici finanziari derivanti dagli accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria con gli Stati non appartenenti all'UE.

Lo stanziamento è incrementato di euro 121 milioni per l'anno 2014.

Comma 10 - La decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 settembre 2013 ha stabilito che gli arretrati relativi alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui all'indennizzo ex lege 210/1992 devono essere erogati dal momento del riconoscimento dell'indennizzo. Detto dispositivo stabilisce che *"l'Italia, in cooperazione con il Comitato dei Ministri, dovrà fissare entro 6 mesi dall'esecutività della sentenza, un termine di natura obbligatoria nel corso del quale si impegna a garantire, attraverso misure giuridiche ed amministrative appropriate, la realizzazione effettiva e rapida dei diritti in oggetto, specificamente attraverso il pagamento della rivalutazione dell'IIS a tutti i beneficiari dell'indennità di cui alla L.210/92 a partire dal momento in cui quest'indennità è stata riconosciuta e indipendentemente dal fatto che l'interessato abbia o meno introdotto un apposito procedimento"*.

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale con la sentenza 293/2011, si è provveduto all'adeguamento dell'indennizzo vitalizio di circa 9.000 soggetti beneficiari della legge 210/92 di competenza statale che, pertanto, percepiscono a decorrere dal 2012 l'indennizzo rivalutato anche per la componente IIS. La citata decisione della Corte Europea determina un ulteriore fabbisogno di finanziamento per i 9.000 indennizzati di competenza statale.

A tal fine lo stanziamento è incrementato di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Comma 11 - La norma dispone il rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 per l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

Articolo 8

(Norme in materia di interventi UE)

Comma 1 - Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70% degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30% fa carico ai bilanci delle Regioni e



delle predette Province Autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.

Comma 2 Per gli interventi di cui al comma 1, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Comma 3 Il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali UE 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le Autorità comunitarie. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.

Comma 4 Il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, nonché dei programmi complementari di cui al comma 3 del presente articolo. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse UE in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

Comma 5 Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri Organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed Organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione.

Comma 6 Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui Fondi strutturali, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, ai sensi del comma 3 del presente articolo, è assicurato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il MEF – IGRUE e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli Fondi (FESR, FSE, FEASR, FEAMP).

Comma 7 All'art. 5, comma 2, del decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123 è aggiunta la seguente lettera:



h) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge n. 183/1987. Restano ferme le disposizioni della legge 1041/1971 per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente.

Comma 8 Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi comunitari che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi si avvalgono di Consip S.p.A., stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facoltà di avvalersi di Consip ai sensi e con le modalità di cui al precedente periodo.

Comma 9 A valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma, sono versate dal fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli Affari Esteri che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.

Comma 10 - La normativa dispone che al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; prevede, altresì, che nei confronti dei relativi titoli giudiziari si applicano le disposizioni previste dalla normativa citata in materia di esecuzione forzata, in particolare riguardanti l'impignorabilità e le procedure relative.

Dal presente articolo non derivano oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9

(Rifinanziamento di esigenze indifferibili e ulteriori interventi)

Comma 1 - La disposizione prevede, ai fini della proroga per l'anno 2014 della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di 765 milioni di euro per l'anno 2014, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

Comma 2 - La disposizione permette, in combinato disposto al rifinanziamento previsto in Tabella E per 300 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, aggiuntivi rispetto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 bis, comma 1 del decreto legge 43 del 2013, la prosecuzione degli interventi relativi alla ricostruzione privata nei comuni dell'Aquila e del cratere del sisma 2009, tenuto conto che delle maggiori esigenze che si concentreranno negli anni indicati.

In analogia a quanto già previsto con la citata disposizione, al fine di permettere un'erogazione dei contributi coerente con i profili di spesa effettivi, si prevede la presentazione da parte degli enti locali del fabbisogno per il 2014 unitamente alla dimostrazione dell'utilizzo delle risorse



disponibili. Ciò permetterà al CIPE, sempre in analogia a quanto previsto dalle norme vigenti, previa valutazione dei risultati del monitoraggio e delle esigenze, di attribuire i contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione secondo precisi cronoprogrammi.

La norma non comporta effetti finanziari ulteriori rispetto alla legislazione vigente e all'incremento previsto in Tabella E.

Comma 3 - Il comma 4 autorizza la spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per interventi di ricostruzione di conto capitale nei comuni della Regione Calabria e Basilicata (Pollino) colpiti dagli eventi sismici del 26 ottobre 2012. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.

Comma 4 - La norma prevede il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'importo di 150 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 5 - La disposizione prevede il rifinanziamento degli interventi di sostegno in favore delle scuole non statali, autorizzando la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 6 - Prevede l'istituzione di un fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria con dotazione di 50 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 30 milioni di euro per il 2016. Il fondo sarà destinato ad incentivare l'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.. Con successivo DPCM sarà definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo.

Comma 7 - Il primo periodo autorizzata una spesa di parte corrente, per l'importo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del **Corpo forestale dello Stato**.

Il secondo periodo ha lo scopo di favorire il reimpiego delle risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato, da dismettere a seguito dell'adozione della direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2013, prot. UV/IV.1/2180/2013 concernente "Revisione del trasporto aereo di Stato".

Le risorse derivanti dalla vendita sono utilizzate per il potenziamento della flotta aerea di Stato destinata all'attività di spegnimento degli incendi boschivi mediante riassegnazione delle somme nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 8 - La disposizione autorizza la spesa di 40 milioni per l'anno 2014, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art.24, comma 74 del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto, n.102. Gli interventi in esame prevedono l'impiego delle Forze Armate e comportano il sostenimento di spese di parte corrente.

Comma 9 -Per l'anno 2014, viene rifinanziato per l'importo di 50 milioni di euro il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), finalizzato alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, per assicurare l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari.



Comma 10 -Viene istituito nello stato di previsione della difesa, tra le spese di parte corrente, il fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

Comma 11 - La disposizione, autorizza la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015, per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea del 2014 e con il funzionamento della Delegazione per la Presidenza. Inoltre, per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri formulata di concerto con il Ministro per gli affari europei.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, la norma prevede che le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla Delegazione restino disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208.

Al fine di assicurare la neutralità finanziaria della norma, con riferimento al collocamento in posizione di fuori ruolo di personale presso la Delegazione, di cui alla legge 5 giugno 1984, n. 208, all'articolo 2, comma 2, viene espressamente previsto che all'atto del collocamento in fuori ruolo del personale, e per tutta la sua durata, sono resi indisponibili un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.

La norma consente inoltre la corresponsione al personale non dirigenziale assegnato alla Delegazione di un contributo fisso onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione, ivi compresi gli emolumenti previsti dall'art.2 quinto e sesto periodo, in ragione di particolari e gravosi carichi di lavoro prestazioni eccedenti l'orario di lavoro ordinario, continua reperibilità telefonica/informatica e limitate possibilità di fruire di periodi di ferie (i predetti carichi di lavoro, peraltro, saranno svolti in gran parte in relazione ad eventi da realizzarsi nell'area di Milano, con conseguenti frequenti spostamenti/soggiorni al di fuori della sede abituale di lavoro, per i quali non è prevista la corresponsione di diarie). L'importo complessivo massimo stimabile per l'anno 2014 ammonta ad euro 288.516,00, mentre per l'anno 2015 è pari ad euro 192.344,00.

Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza Permanente a Bruxelles connesse con il semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, a valere sulle predette risorse di euro 56.000.000 è autorizzata per l'anno 2014, nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione.

Comma 12 -La disposizione prevede la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di Ematologia (IME). A tal fine è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con specifico riferimento ai progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali.

Comma 13 -Lo stanziamento dell'Agenzia delle entrate viene, annualmente, determinato in base al meccanismo di finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 74, della legge n. 266 del 23

dicembre 2005 (LF 2006).



Secondo tale normativa, l'ammontare massimo delle risorse da attribuire annualmente alle Agenzie fiscali, è determinato moltiplicando la media degli incassi dell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, con riferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'Entrata indicate in un apposito elenco allegato alla legge finanziaria 2006, con le aliquote indicate dallo stesso comma 74.

Lo stanziamento dell'Agenzia delle entrate per l'esercizio 2014, così come determinato ai sensi del predetto comma 74, è pari ad euro 3.100.688.062, a fronte di un fabbisogno, comunicato dal Dipartimento delle finanze di euro 3.396.000.000. Lo squilibrio è dovuto congiuntamente alla contrazione del gettito medio delle entrate e ad un aumento dei costi di intermediazione del sistema delle riscossioni delle imposte, anche di tipo locale, mediante compensazione F24.

L'incremento dello stanziamento dell'Agenzia, pari a 100 milioni di euro, è necessario a garantire alla stessa un fabbisogno minimo per lo svolgimento dei compiti istituzionali, tenuto conto del processo di razionalizzazione delle spese e della natura fissa delle spese di intermediazione a legislazione vigente.

Comma 14 -La disposizione autorizza la spesa di 20 milioni per l'anno 2014 e di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, da destinare alla realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale.

Comma 15 -La disposizione prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato per il biennio 2012-2013, da parte di enti ed organismi pubblici, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale del 5 giugno 2013 n. 116, che ha dichiarato incostituzionale il disposto di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, concernente il c.d. contributo di perequazione.

Comma 16 - Le norme in esame sono tese da un lato alla razionalizzazione dei costi della giustizia, e, dall'altro a reperire risorse aggiuntive da destinare prioritariamente all'assunzione del personale di magistratura ordinaria vincitore di concorso nell'anno 2013, intervenendo sulla disciplina del diritto forfettario di notifica di cui all'articolo 30 del T.U. Spese di giustizia.

Attraverso l'introduzione dell'articolo 106 bis del citato T.U., si prevede l'abbattimento di 1/3 dei compensi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato nei casi di patrocinio a spese dello Stato.

In tal senso è possibile stimare in circa euro 10 milioni il risparmio di spesa annuo che potrà essere conseguito sul capitolo delle spese di giustizia di questo ministero (Cap. 1360).

Il diritto forfettario di cui all'art. 30 del DPR 115/02 viene riscosso con le stesse modalità con cui viene assolto il contributo unificato con emissione della marca (con la lottomatica) presso i rivenditori autorizzati (es. tabacchi).

L'importo attuale del diritto in questione è forfettizzato e pari ad 8 euro ed il relativo pagamento viene assolto con le stesse modalità previste per l'imposta di bollo e affluisce sul capitolo erariale previsto per tale imposta.

Per il contributo unificato invece vi è uno specifico capitolo di entrata (3321).

L'importo di 8 euro viene assolto per tutti procedimenti civili con eccezione dei procedimenti esenti da ogni spesa e tassa ed è previsto anche per i ricorsi concernenti l'opposizione a sanzioni amministrative. L'intervento in esame prevede l'incremento del diritto forfettizzato da 8 a 27 euro.

STIMA DEL MAGGIOR GETTITO IN CASO DI AUMENTO DEL DIRITTO FORFETTARIO DA 8 A 27 EURO



Numero dei procedimenti civili che oggi scontano il diritto forfettario:

2.300.000



Differenza importo diritto forfettario 27 euro-8 euro = 19 euro
 Maggior gettito 2.300.000 procedimenti X 19 euro = 43.700.000 euro
 La previsione di maggior gettito viene quantificata in un ammontare complessivo di 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Si ipotizza di poter utilizzare tale gettito annuo per la copertura delle spese connesse all'assunzione del personale di magistratura ordinaria vincitore di concorso nell'anno 2013 bandito con D.M. 21 settembre 2011 per n. 370 unità.

Considerato che il contingente di personale per il quale è stata autorizzata l'assunzione da turn over risulta pari a 23 unità (pari al 20 per cento di 115 unità cessate), la cui copertura è prevista con gli ordinari stanziamenti di bilancio, la quota per la quale occorre trovare specifica copertura finanziaria risulta pari a 331 unità (stima effettuata sulla base degli ammessi agli orali).

I relativi oneri stipendiali, calcolati sulla base di n. 331 unità e che tengono conto degli ultimi adeguamenti ISTAT di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2013, ammontano per il triennio 2014-2016 ad euro 18,58 milioni per l'anno 2014, ad euro 25,26 milioni per l'anno 2015 e ad euro 31,19 milioni per l'anno 2016.

La relativa specifica con la proiezione decennale degli oneri stipendiali è allegata al presente documento.

Anno	DATI UNITARI								ONERE COMPLESSIVO	
	Stipendio	I.I.S.	Speciale Indennità art. 3 L.27/81	Rateo 13a	8,5% Rit. IRAP	24,20 % Rit. Tesoro (Stipendio + IIS + art.3 L.27/81)	5,68% Rit. Opera Previdenza (Stipendio + 13a)	3,408% Opera Previdenza (IIS)	Importo Lordo unitario p.a.	Oneri PA per n. 331 unità
2014	22.738,12	9.638,22	5.905,77	2.698,03	3.483,31	9.917,19	1.399,15	355,84	56.135,63	18.580.893,53
2015	30.950,54	11.789,68	9.449,22	3.561,68	4.738,85	13.491,77	1.904,49	435,27	76.321,50	25.262.416,50
2016	38.280,14	12.237,34	14.173,84	4.209,79	5.856,59	16.674,07	2.355,50	451,80	94.239,07	31.193.132,17
2017	39.045,74	12.237,34	14.173,84	4.273,59	5.927,10	16.874,79	2.402,62	451,80	95.386,82	31.573.037,42
2018	52.949,53	12.992,98	14.173,84	5.495,21	7.276,98	20.718,00	3.258,16	479,70	117.344,40	38.840.996,40
2019	55.795,22	13.144,10	14.173,84	5.744,94	7.552,94	21.503,66	3.433,27	485,28	121.833,25	40.326.805,75
2020	56.314,86	13.144,10	14.173,84	5.788,25	7.600,79	21.639,89	3.465,24	485,28	122.612,25	40.584.654,75
2021	57.643,04	13.144,10	14.173,84	5.898,93	7.723,09	21.988,10	3.546,97	485,28	124.603,35	41.243.708,85
2022	59.502,49	13.144,10	14.173,84	6.053,88	7.894,32	22.475,58	3.661,39	485,28	127.390,88	42.166.381,28
2023	60.830,67	13.144,10	14.173,84	6.164,56	8.016,62	22.823,79	3.743,11	485,28	129.381,97	42.825.432,07

data presunta di assunzione 1 marzo 2014



Comma 17 - La norma in esame prevede la proroga dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari attualmente in servizio, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013, nonché

dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

Si evidenzia al riguardo che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica, nonché dei giudici di pace, sono iscritte annualmente nel bilancio di previsione di questa amministrazione sul capitolo 1362 (Dipartimento per gli affari di giustizia) che già prevede, a legislazione vigente, e nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2014, gli stanziamenti necessari alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria attualmente in servizio.

In particolare si segnala che il capitolo 1362 presenta uno stanziamento di 147,84 milioni di euro nel disegno di legge di bilancio 2014.

Comma 18 -La norma dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, si provveda all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura, come determinati nell'Allegato 1 al Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002, nei limiti di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Di conseguenza, si avrà un incremento delle assegnazioni concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati, espressi in "l/ha", indicati nel citato allegato.

Ai fini della determinazione degli incrementi dei quantitativi contingentati di gasolio agricolo ad aliquota agevolata, occorre incrementare di 0,37% i consumi medi standardizzati per l'anno 2014 (pari al limite di 4 milioni di spesa), di 1,94% i consumi medi standardizzati per l'anno 2015 (pari al limite di 21 milioni di spesa) e di 1,48% i consumi medi standardizzati dall'anno 2016 (pari al limite di 16 milioni di spesa).

Comma 19 -Al fine di rifinanziare il fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, viene previsto che a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 ed è riassegnato al predetto capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 20 - Viene prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 107.631.245 euro per l'anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Comma 21 - La disposizione è diretta a garantire la diffusione della pratica sportiva mediante la costruzione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli già esistenti.

A tal fine, la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.

Comma 22 - La disposizione autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per prorogare, per il medesimo anno, la convenzione con il Centro di produzione Spa.

Commi da 23 a 26 - L'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n.388 ha istituito un Fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente. Le risorse del suddetto Fondo sono state utilizzate per il programma per l'informatizzazione della normativa vigente. Nell'ambito di tale programma è stato realizzato in particolare il Portale denominato "Normattiva", il quale si propone di fornire un servizio che consenta ai cittadini l'accesso libero e gratuito, attraverso internet, alla normativa vigente ed al legislatore strumenti di supporto per la produzione e la semplificazione normativa.

Le modalità di esecuzione del sopra citato programma sono state regolamentate con il d.P.C.M. 24 gennaio 2003.

L'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n.9, ha stabilito, tra l'altro, che le Amministrazioni di Camera e Senato collaborino all'attuazione delle suddette iniziative e che sia assicurata la convergenza presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale, in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

In attuazione di quanto sopra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) hanno stipulato, in data 8 ottobre 2009, un accordo, di durata quinquennale, con il quale le parti si sono impegnate a collaborare, assumendo ciascuna le obbligazioni di competenza per la realizzazione del Portale "Normattiva".

In tale accordo è stato previsto che per lo "start up" del Portale vengano corrisposte risorse pari ad euro 3.035.500,00 (esclusa IVA) e per la gestione (acquisizione e multivigenza) e l'ulteriore realizzazione di implementazione del Portale stesso, comprendente solamente gli atti normativi numerati dal 1946 ad oggi, venga corrisposto un canone annuo forfettario pari ad euro 497.500 (esclusa IVA).

Il Portale "Normattiva", così come realizzato ad oggi, garantisce quotidianamente circa 30.000 accessi nei giorni lavorativi, costituendo, pertanto, un servizio pubblico di fondamentale rilievo, anche ai fini della trasparenza dell'azione normativa.

E' necessario, pertanto, garantire un finanziamento stabile sia per la gestione ordinaria, comprendente l'acquisizione e l'aggiornamento in multivigenza degli atti normativi, che per il completamento e lo sviluppo del Portale.

In particolare, è necessario completare la banca dati con gli atti normativi numerati dal 1861 al 1945, con gli atti non numerati e con la classificazione dei testi secondo i descrittori estratti dal THESAURUS EUROVOC, adottato nell'ambito dell'Unione europea, nonché di integrare il Portale con gli atti normativi in multivigenza regionali.

A tal fine la disposizione recata dal comma 23 prevede che il Fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinato esclusivamente al Portale "Normattiva", sia incrementato di euro 1,5 milione per il 2014, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 durante i quali realizzare l'implementazione sopra descritta, e di euro 800 mila annui a partire dall'anno 2017 per la gestione ordinaria e per le attività di miglioramento del sito.

Il comma 25 istituisce un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione



della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri, nonché ad alimentare la Gazzetta Ufficiale. Il fondo è costituito con una dotazione complessiva pari a 1,5 milioni di euro, di cui 200.000 euro per l'anno 2014, 400.000 euro per l'anno 2015, 300.000 euro per l'anno 2016 e 200.000 dall'anno 2017 all'anno 2019.

Comma 27 - Gli effetti finanziari, pari complessivamente a circa 986 mila euro, delle norme derogatorie previste nel presente comma, quantificati come mancati risparmi in termini di fabbisogno ed indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, trovano corrispondente copertura negli stanziamenti dei capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinati al sostenimento degli oneri derivanti dall'acquisto e manutenzione delle autovetture (capitolo n. 1613) e di quelli relativi all'acquisto di mobili ed arredi (capitolo r. 7248). Tali effetti sono così quantificati:

- per quanto concerne l'acquisto di mobili ed arredi, viene valutato il mancato risparmio, pari ad euro 308.271,96, corrispondente all'ottanta per cento della media delle spese sostenute negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili ed arredi all'estero, poiché il limite vigente è fissato al venti per cento di tale somma;
- per quanto concerne la deroga al divieto di acquisto delle autovetture, viene computato l'intero ammontare speso nell'anno 2011 (anno di riferimento per il calcolo del limite) per l'acquisto di autovetture da parte degli uffici all'estero, pari ad euro 285.522,98;
- per quanto attiene, infine, al limite di spesa per l'esercizio e la manutenzione delle autovetture, viene valutato il mancato risparmio corrispondente al cinquanta per cento della spesa sostenuta nel 2011 per tale finalità, poiché il limite vigente è fissato al cinquanta per cento dello stesso ammontare; l'importo da decurtare è pari ad euro 392.612,25.

Titolo III - Razionalizzazione della spesa pubblica

Articolo 10

(Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche)

Commi da 1 a 3 - I commi da 1 a 3 prevedono interventi di razionalizzazione della spesa finalizzata all'erogazione dei contributi statali previsti ex legge 534 del 1996 "Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali. Le disposizioni sono volte a ridefinire, attraverso lo strumento normativo del regolamento governativo di delegificazione, le modalità di assegnazione delle risorse, già destinate al settore degli Istituti culturali e delle riviste di elevato valore culturale, con l'individuazione di criteri più stringenti e con l'obiettivo di evitarne la parcellizzazione.

Dall'attuazione dei citati commi non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 4 - Modifica l'art. 25 della legge n. 416 del 1981, prevedendo che il riconoscimento ad una pubblicazione dell'elevato valore culturale possa essere accompagnata genericamente da premi e non da contributi in denaro. In particolare il premio può assumere la veste di menzioni speciali non accompagnate da apporto economico. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 5 - Le disposizioni sono volte ad introdurre modifiche ai commi 222, 222-bis e 224 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recanti, in particolare, norme per l'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio.



L'integrazione apportata al **comma 222** è, sostanzialmente, finalizzata, da un lato, ad obbligare le Amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a valutare, ai fini dell'assunzione di immobili in locazione passiva a condizioni economicamente più vantaggiose per l'Erario, soluzioni allocative maggiormente delocalizzate; dall'altro lato, a superare le criticità emerse in sede applicativa della norma e riferite al processo di elaborazione del piano di razionalizzazione degli spazi delle Amministrazioni stesse, meglio dettagliando le fasi di definizione del medesimo processo.

Ciò, in linea con le contingenti e stringenti esigenze di contenimento della spesa pubblica, che impongono di dare maggior impulso all'applicazione di funzionali criteri di selezione degli immobili da assumere in locazione passiva, recependoli in un provvedimento normativo. Peraltro, rispetto al passato, emerge con maggiore evidenza la necessità di prediligere gli immobili maggiormente delocalizzati, per i quali, in genere, sono previsti canoni più contenuti rispetto ai cespiti ubicati nelle zone centrali delle città.

L'intervento modificativo riguardante il **comma 222-bis**, ponendo a carico delle suddette Amministrazioni dello Stato l'obbligo di comunicare all'Agenzia del Demanio i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli immobili di proprietà statale e di terzi utilizzati dalle medesime, si pone l'obiettivo di implementare i risparmi in termini di spesa pubblica, mediante l'identificazione di eventuali e possibili azioni di efficientamento. La comunicazione degli indicatori di *performance* individuati dall'Agenzia del Demanio viene rimessa a quest'ultima, con prevedibili effetti positivi sulle modalità di raccolta dei dati nonché di semplificazione e accelerazione delle pertinenti procedure amministrative.

Infine, con la modifica riguardante il **comma 224** viene previsto che, fatto salvo quanto stabilito dal comma 222-bis, sesto periodo, i risparmi di spesa derivanti dai commi 222 e 222-bis e le maggiori entrate rivenienti dal comma 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Le disposizioni in rassegna non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le stesse risultano, al contrario, suscettibili di determinare risparmi di spesa, allo stato non quantificabili, sia in termini di locazioni passive, sia in termini di riduzione del costo totale di occupazione degli edifici, nonché di comportare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, stante la prevista destinazione delle maggiori risorse disponibili alla riduzione del debito pubblico.

Comma 6 - La disposizione prevede una delega al Governo per definire un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, al fine di consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a euro 500 milioni annui, con corrispondenti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

Comma 8 - Viene disposto che i Programmi di spesa, iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa e relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Commi 9 e 10 - La disposizione elimina l'autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sopprimendo l'articolo 29-bis, in base al quale "il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".



Si attribuisce al consiglio di presidenza, altresì, la gestione delle spese per il pagamento dei compensi ai propri componenti, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e finanze.

Si prevede, infine, che alle spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria si provveda con le risorse umane, materiali e finanziarie iscritte a legislazione vigente nel Programma "Giustizia tributaria" della Missione "Giustizia".

Alla norma non vengono associati effetti sui saldi di finanza pubblica.

Commi 11-14 -La norma prevede a decorrere dall'anno 2014 una riduzione degli stanziamenti del fondo per le elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dei referendum di 100 milioni di euro. La norma prevede, inoltre, che a decorrere dallo stesso anno, le elezioni sopra elencate si svolgano in un'unica giornata. Lo svolgimento delle elezioni in un'unica giornata, consentirà una riduzione delle spese variabili legate al numero di giornate di voto. Tali spese riguardano prevalentemente il presidio e tutte le spese necessarie per assicurare il funzionamento dei luoghi deputati alle votazioni.

La norma prevede inoltre che con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, siano stabiliti ulteriori criteri e misure per il conseguimento del risparmio anche attraverso la riduzione delle singole voci di spesa e la conseguente rideterminazione dei limiti massimi di spesa per sezione elettorale. Le principali componenti di spesa riguardano le spese per lo straordinario effettuato dal personale addetto ai servizi elettorali e il compenso ai componenti dei seggi elettorali, le spese relative alle forze di polizia, la stampa del materiale elettorale e le spese necessarie per assicurare il voto degli elettori all'estero. Tali componenti di spesa costituiranno le leve attraverso le quali il decreto dovrà intervenire per assicurare il raggiungimento del risparmio previsto.

Comma 15 -La disposizione prevede che, entro il 1° gennaio 2015, tutte le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa debbano avvalersi, per il pagamento al personale delle competenze fisse ed accessorie, delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'art. 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale dei predetti sistemi informatici.

La disposizione in esame non comporta oneri per la finanza pubblica.

Commi 16 e 17 - La disposizione in argomento prevede che, dal 1° gennaio 2014, il Garante del contribuente, organo operante in piena autonomia, coincide, senza oneri a carico della finanza pubblica, con il Presidente della Commissione tributaria regionale (o di 2° grado) nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. Nel contempo, decadono i Garanti già operanti.

L'effetto è di mantenere l'attuale livello di servizi al contribuente, riducendo gli organi amministrativi e conseguendo dei risparmi di spesa.

Attualmente, il numero dei Garanti del contribuente ammonta a 21, aventi sede in ciascuna direzione regionale e direzione provinciale delle province autonome di Trento e Bolzano dell'Agenzia delle Entrate. I Garanti, anche se non hanno una propria struttura autonoma, si avvalgono del personale messo a disposizione dell'amministrazione finanziaria.



Sotto il profilo finanziario, va considerato che il compenso mensile per ciascun Garante è fissato in circa € 2.800,00 al lordo delle imposte e al netto dell'IRAP a carico dell'amministrazione, per cui l'onere annualmente derivante dalla corresponsione dei compensi sulla base della normativa vigente è quantificabile in circa € 765.000,00, cui sono da aggiungersi circa € 35.000,00 di spese di viaggio, per un totale stimato di € 800.000,00.

Ciò posto, atteso che la norma non prevede per i Presidenti delle Commissioni tributarie regionali (e delle Commissioni tributarie di secondo grado delle Province autonome di Trento e Bolzano) la corresponsione di compensi aggiuntivi per lo svolgimento delle nuove attribuzioni, la disposizione in discorso risulta foriera di un risparmio di spesa quantificabile in circa € 800.000,00.

Inoltre, dovrebbe conseguirsi anche un'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, per il venir meno di un ufficio a sé stante.

Comma 18 - La legislazione vigente assegna ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) un compenso per le attività svolte a favore dei contribuenti, annualmente adeguato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istat.

La disposizione in esame, propone di prorogare per gli anni 2015 e 2016 la sospensione dell'adeguamento Istat già in vigore per gli anni 2011, 2012 e 2013 (L. n. 183/2011 art. 4 comma 32), al fine del contenimento della spesa registrata negli ultimi anni, in concomitanza di scarsità di risorse. Si stima che la sospensione dell'adeguamento ISTAT, determina un corrispondente risparmio di spesa quantificato in circa 6 mln per l'anno 2015, ed euro 10.640.000 a decorrere dall'anno 2016

Comma 19 - La disposizione prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 228/2012, con conseguente definanziamento del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2015, destinato ad esentare dall'IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Dalla disposizione derivano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, corrispondenti alla riduzione della dotazione del fondo medesimo, iscritto nel bilancio a legislazione vigente per 82,6 milioni di euro per l'anno 2015 e 192,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Comma 20 - La disposizione prevede la soppressione, a decorrere dall'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 228/2012, con conseguente definanziamento del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tenuto anche conto del mancato conferimento degli immobili dello Stato previsto dalla richiamata normativa, come risulta dalla nota di aggiornamento del DEF, che conseguentemente ha provveduto ad aggiornare i tendenziali in termini di spesa per interessi, dalla disposizione derivano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, corrispondenti alla riduzione della dotazione del fondo medesimo, iscritto nel bilancio a legislazione vigente (sul cap. 3074/MEF) per 637 milioni di euro per l'anno 2014, 583,8 milioni di euro per ciascuno l'anno 2015 e 633,8 milioni di euro decorrere dall'anno 2016.



Commi 21 e 22 - La disposizione introduce modifiche all'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e all'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, contenenti misure finanziarie compensative tra le Autorità indipendenti.

Relativamente all'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si introduce un ulteriore periodo, avente natura derogatoria al preesistente ultimo periodo del citato comma 241, con cui viene previsto l'obbligo a carico della sola Autorità garante della concorrenza e del mercato di provvedere alla restituzione, entro il 31 gennaio 2014, delle somme già ricevute nell'anno 2012, ai sensi del primo periodo del comma 241, alle Autorità contribuenti e nello specifico IVASS (ex ISVAP), Autorità per l'energia elettrica e il gas euro, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le restanti somme dovranno essere restituite dall'AGCM alle predette Autorità contribuenti, in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015.

Per quanto riguarda il comma 523, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si prevede un nuovo testo rispetto a quello vigente che disponeva l'applicazione anche per gli anni 2013-2015 delle disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 241, dell'articolo 2 della legge n. 191/2009.

La nuova formulazione, introduce tra le Autorità contribuenti la CONSOB, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e prevede per gli anni 2014 e 2015 il versamento a favore:

-dell'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali (Garante per la protezione dei dati personali) delle seguenti somme per ciascun anno:

2 milioni di euro a carico dell'IVASS (ex ISVAP)

2 milioni di euro a carico dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

2 milioni di euro a carico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

2 milioni di euro a carico dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

2 milioni di euro a carico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

2 milioni di euro a carico della CONSOB

-della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali delle seguenti somme per ciascun anno:

0,17 milioni di euro a carico dell'IVASS (ex ISVAP)

0,17 milioni di euro a carico dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

0,17 milioni di euro a carico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

0,17 milioni di euro a carico dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

0,17 milioni di euro a carico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

0,17 milioni di euro a carico della CONSOB

0,98 milioni di euro a carico della Commissione di vigilanza sui fondi pensione

Le disposizioni in rassegna non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta esclusivamente di una rimodulazione di trasferimenti di risorse tra i bilanci delle Autorità indipendenti.

Comma 23 - In considerazione della specifica *governance* e delle tipologie di controlli già previsti per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con la presente disposizione si individua il contributo annuo che gli enti richiamati



devono versare in una misura tale da assicurare comunque gli importi attualmente previsti ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.L. n. 95/2012 e dell'art. 1, commi 141 e 142, della legge n. 228/2012, quantificati in circa 800.000, che devono essere oggi versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il versamento è sostitutivo delle diverse limitazioni previste dal legislatore con i richiami alle amministrazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 196/2009. Le disposizioni fin qui introdotte, infatti, potrebbero limitare la funzionalità delle casse in termini di minori investimenti e di mancati controlli sui rischi e sull'evasione contributiva, compromettendo il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità previsti da ultimo all'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201/2011.

Sulla base dei bilanci in possesso del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il versamento da parte degli enti in argomento, a decorrere dall'anno 2013, è stato pari a circa 7,6 milioni di euro per i risparmi di cui all'art. 8, comma 3, del D.L. n. 95/2012, mentre quello relativo all'art. 1, commi 141 e 142, della legge n. 228/2012, è stimabile in circa 800.000 euro.

Con l'aliquota del 12 per cento sui consumi intermedi dell'anno 2010, viene garantito al bilancio dello Stato un versamento in entrata stimabile prudenzialmente in circa 9 milioni di euro, con cui viene assicurato l'apporto annuale imposto agli enti in questione ai sensi della vigente normativa e, nel contempo, rispettata la relativa autonomia organizzativa, con positivi effetti sull'efficienza degli stessi enti.

Comma 24 - La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto diretta a conservare il livello di fabbisogno del 2014, presente nei tendenziali, ponendolo pari al fabbisogno di tesoreria del 2013, incrementato del 3%.

Commi 25 e 26 - La presente disposizione prevede che il capitale sociale della società Promuovi Italia s.p.a., costituita sulla base del comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.135 - il cui pacchetto azionario è attualmente detenuto interamente dall'ENIT - Agenzia nazionale del turismo - è trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i relativi diritti dell'azionista, d'intesa con il predetto Ministero dell'economia e delle finanze.

La finalità della norma è quella di dotare il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di una struttura di supporto e di assistenza tecnica, in ordine alla gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici, nonché in merito agli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche e occupazionali della filiera dell'industria turistica e dei settori merceologici ad essa collegati. Tuttavia, nei limiti dell'attività prevalente svolta per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la società potrà svolgere anche attività in favore di altre amministrazioni pubbliche, attraverso la stipula di specifiche convenzioni con ENIT - Agenzia nazionale del turismo.

Il pacchetto azionario di proprietà dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo passa al Ministero dell'economia e delle finanze a titolo gratuito, senza alcun corrispettivo, ed il patrimonio netto dell'ENIT stesso è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita. Pertanto, l'operazione non comporta effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che il trasferimento dei valori patrimoniali avviene tra amministrazioni rientranti nel perimetro del conto economico consolidato.



Commi 27 e 28 - Le controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo si possono concludere prima di arrivare alla sentenza di condanna, con la definizione di un regolamento amichevole o con un'offerta unilaterale ritenuta congrua dalla Corte europea, ai quali consegue una pronuncia di radiazione della causa dal ruolo.

La disposizione proposta è finalizzata a consentire l'esercizio della rivalsa, prevista dall'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle controversie CEDU che evitano una sentenza di condanna dello Stato. E' opportuno segnalare che tali definizioni, valutate sul presupposto della responsabilità dell'ente di violazioni di norme della Convenzione, comportano normalmente un esborso inferiore, da parte dello Stato, rispetto agli oneri derivanti dall'esecuzione di sentenze di condanna pronunciate ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione.

Comma 29 - La disposizione in argomento inerisce gli aspetti sostanziali e processuali connessi al subentro delle amministrazioni e enti ordinariamente competenti in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti a seguito della chiusura delle gestioni commissariali di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, comprese quelle relative ai grandi eventi.

Non si rilevano effetti finanziari negativi.

Comma 30 - La norma prevede un'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 allo scopo di proseguire nell'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali.

Comma 31 - La disposizione è diretta a ridurre dagli attuali 5 a 4 anni la durata dei corsi di specializzazione, stabilendo tuttavia la possibilità che con decreto interministeriale (da adottarsi entro il 30 marzo 2014) siano individuati singoli corsi di durata superiore, nel rispetto comunque del finanziamento previsto dalla legislazione vigente.

La disposizione consente di razionalizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie previste dalla vigente legislazione per la formazione dei medici specialisti, con ciò evitando l'insorgenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi da 32 a 35 - La disposizione prevede, entro il 15 ottobre 2014, l'adozione di ulteriori misure di spending review, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, nel bilancio di previsione per il triennio 2015-2017 una riduzione della spesa della P.A. in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e 1,31 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016. Detti obiettivi peraltro, sono stati suddivisi tra le Amministrazioni statali e quelle territoriali.

Per quanto riguarda la quota statale, nelle more della definizione di suddetti interventi correttivi, al fine di tener conto degli effetti positivi derivanti sui saldi di finanza pubblica e garantire l'efficacia dell'applicazione della disposizione entro i termini previsti, è previsto che le spese rimodulabili del bilancio dello Stato siano accantonate e rese indisponibili, secondo quanto indicato nell'apposito allegato 3 alla presente legge, per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

La ripartizione per Ministero degli accantonamenti di spesa tiene conto dell'incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2013-2015. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, nonché le spese per la ricerca, quelle del Fondo per lo sviluppo e la coesione e dell'evento Expo Milano.



Restano nel contempo esclusi gli interventi sui quali la legge in esame ha già operato altre riduzioni, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 10, commi 36 e 37 e dell'articolo 17, commi 4 e 5.

Al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale, le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, restando precluso l'utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

E' altresì prevista una clausola di salvaguardia, nel caso in cui, a seguito dell'adozione dei citati interventi correttivi, si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo. In tale evenienza, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle suddette spese accantonate e rese indisponibili, nella misura necessaria alla copertura finanziaria dei mancati risparmi.

La norma recata al comma 34 in coerenza con le misure di razionalizzazione e di revisione della spesa determina, per il triennio 2015-2017, una riduzione della spesa degli enti territoriali che si traduce, mediante il comma 2 dell'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14, in un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno di 344 milioni di euro per l'anno 2015 e di 688 milioni di euro per il biennio 2016-2017. Più precisamente, per gli anni 2015-2017 è posto a carico delle Regioni e delle Province autonome un miglioramento di 344 milioni di euro e, per gli anni 2016-2017, è posto a carico degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno un miglioramento di ulteriori 344 milioni di euro.

Inoltre, è previsto altresì dalla medesima disposizione che con DPCM saranno ridotte le agevolazioni, detrazioni nonché i regimi di esclusione, esenzione e favore fiscale vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, tali da assicurare maggiori entrate pari ad euro 3.000 milioni per il 2015, euro 7.000 milioni per il 2016 ed euro 10.000 milioni per il 2017. Tuttavia, tali riduzioni potranno essere ridotte nel caso di maggiori risparmi di spesa ottenuti con gli interventi di controllo e riduzione della spesa pubblica, rispetto alle stime scontate sui tendenziali di finanza pubblica.

Comma 36 -La norma dispone una riduzione di talune autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese, iscritte nella categoria VI della spesa del bilancio dello Stato, elencate in apposito allegato, per un importo complessivo pari ad euro 60,2 milioni di euro per l'anno 2014, 57,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 58,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La riduzione media è valutabile intorno al 10% degli stanziamenti complessivi delle autorizzazioni interessate, come risulta dal prospetto a seguire, che riporta anche gli estremi e le descrizioni dei capitoli e degli stanziamenti interessati alle riduzioni stesse.

Dal predetto allegato, in primo luogo, sono escluse le autorizzazioni di spesa afferenti i crediti d'imposta fruiti dalle imprese, tenuto conto che i relativi stanziamenti sono oggetto di un apposito intervento di contenimento della spesa previsto da una specifica disposizione (articolo 10, comma 13). Inoltre, in particolare, sono state escluse le spese a carattere obbligatorio destinate al pagamento di rate ammortamento mutui già attivati, contributi in conto interessi, rimborsi di spese pregressi, ripianamento perdite d'esercizio, ecc.



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero	Capitolo	Descrizione	autorizzazione di spesa	riduzione autorizzazione di spesa		
				2014	2015	2016 e succ.
Economia e finanze	1501	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLE CONCESSIONARIE DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LE IMPRESE EDITRICI TVI COMPRESSE LE SOMME AFFERENTI AGLI ANNI PREGRESSI	Articolo 28 della legge 416 del 5 agosto 1981, n. 416	3,139	3,139	3,139
Economia e finanze	1502	SOMMA DA EROGARE ALLE POSTE ITALIANE SPA PER I SERVIZI OFFERTI IN CONVENZIONE ALLO STATO, INCLUSI I RIMBORSI EDITORIALI E QUELLI CONNESSI CON IL SERVIZIO UNIVERSALE NEL SETTORE DEI RECAPITI POSTALI TVI COMPRESI GLI IMPORTI AFFERENTI AGLI ANNI PREGRESSI	Articolo 53, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 499	29,160	29,160	29,160
Economia e finanze	1539	ESECUZIONE ACCORDO ITALO-UNGHERESE RATIFICATO CON LEGGE 440/1989 - RIMBORSO ALL'IMPRESA FERROVIE DELLO STATO SPA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO DELLE MERCI.	Articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 440	0,010	0,009	0,010
Economia e finanze	1890	SOMMA DA EROGARE ALL'ENAV S.P.A. PER I SERVIZI RESI IN CONDIZIONI DI NON REMUNERAZIONE DIRETTA DEI COSTI NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Legge 15 dicembre 1990, n. 385	1,817	1,817	1,817
Economia e finanze	2871	SOMMA DA EROGARE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DEL FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI	Articolo 4, comma 2 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457	0,540	0,540	0,540
Economia e finanze	2871	SOMMA DA EROGARE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DEL FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI	Articolo 9, comma 1, decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457	0,650	0,650	0,650
Economia e finanze	2871	SOMMA DA EROGARE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DEL FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI	Articolo 9, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457	1,890	1,890	1,890
Economia e finanze	3855	SOMMA DA VERSARE ALLA RAI PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO ALLE RADIODIFFUSIONI CONCESSA AGLI ANZIANI A BASSO REDDITO E AI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI	Articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007 n. 244	2,111	1,996	2,001
Sviluppo economico	3121	CONTRIBUTI E RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE IN AMBITO LOCALE	Articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni	3,783	3,566	4,090
Sviluppo economico	2501	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	Articolo 1, comma 43 della legge 28 dicembre 1995, n. 549	1,201	1,322	1,366
Lavoro e politiche sociali	2180	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A FAVORE DELL' INCREMENTO DELL' OCCUPAZIONE GIOVANILE E DELLE DONNE	Articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni	1,709	-	-



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lavoro e politiche sociali	5062	SOMMA DA EROGARE AD IMPRESE, ANCHE IN FORMA COOPERATIVA, I LORO CONSORZI, GLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI, LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI AZIONI POSITIVE ...	Articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198	0,020	0,018	0,010
Infrastrutture e trasporti	1330	SOMME ASSEGNATE AL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI	Articolo 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni ed integrazioni	7,381	7,166	7,403
Politiche agricole, alimentari e forestali	1477	SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO DEL SETTORE DELLA PESCA ED IN PARTICOLARE NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE, INFORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	Articolo 1, comma 1, punto 5, della legge 8 agosto 1991, n. 267	0,360	0,341	0,342
Politiche agricole, alimentari e forestali	2295	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE IPPICO	Articolo 30-bis comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185	2,500	2,500	2,500
Politiche agricole, alimentari e forestali	1482	SPESE A FAVORE DEGLI IMPRENDITORI ITTICI E DELLE AZIENDE CHE SVOLGONO ATTIVITA' CONNESSE A QUELLE DI PESCA	Articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226	0,069	0,066	0,066
Politiche agricole, alimentari e forestali	1974	CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI RILEVAMENTO ED ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI CONGIUNTURALI E STRUTTURALI DELLE FILIERE DIRETTAMENTE GESTITE DAI PRODUTTORI AGRICOLI ...	Articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182	0,024	0,023	0,023
Beni e attività culturali e turismo	3650	CONTRIBUTI ALLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE DI ELEVATO VALORE CULTURALE	Articolo 18, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67	0,042	-	-
Beni e attività culturali e turismo	6626	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA SVOLTE DA SOGGETTI PRIVATI	Articolo 2, c. 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163	3,836	3,694	3,702
Totale				60,242	57,897	58,710

Comma 37- La norma dispone una riduzione lineare della spesa dello Stato per consumi intermedi, iscritta nella categoria II della spesa del bilancio dello Stato, elencata in apposito allegato alla norma medesima, per un importo complessivo pari ad euro 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Restano escluse dalle citate riduzioni le spese dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, nonché le spese per la ricerca e dell'evento Expo Milano. Dalle riduzioni apportate sono altresì escluse quote di spese a carattere obbligatorio, destinate al funzionamento della pubblica amministrazione e connesse a contratti in corso, aggiudicati o in fase di stipulazione (i cui finanziamenti sono comunque stati già oggetto di significative riduzioni apportate per effetto di manovre di finanza pubblica), al fine di non comprimere ulteriormente tali spese con conseguente formazione di debiti fuori bilancio.



Pertanto, si ritiene che le riduzioni operate siano adeguate a permettere alle amministrazioni di riorganizzare e riprogrammare le proprie attività, in funzione del nuovo livello di stanziamenti disponibili.

I commi da 38 a 40 perseguono l'obiettivo di rafforzare l'efficacia operativa dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e di garantire le adeguate risorse umane e finanziarie per l'efficiente esercizio delle relative funzioni, modificando l'articolo 13, commi 32, 33 e 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

In particolare, il comma 38 modifica l'articolo 13 comma 32, ultimo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilendo che la pianta organica dell'IVASS e le correlate assunzioni di personale sono determinate dal Consiglio, tenendo conto dei principi di cui all'ultimo periodo del comma 33. Si attribuisce, pertanto, all'IVASS l'autonomia organizzativa necessaria per determinare la dotazione organica sulla base delle proprie esigenze operative e per procedere alle conseguenti assunzioni, facendo salva l'esigenza di coordinare detta autonomia con la salvaguardia delle finalità di economicità ed efficienza.

Inoltre, il comma 39 modifica l'articolo 13, comma 33 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A seguito di tale modifica, la norma ora prevede che entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP, il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso, in sede di prima applicazione, non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP. Il trattamento stesso potrà essere successivamente adeguato nel rispetto dei principi di economicità della gestione, efficienza della struttura organizzativa, razionalizzazione dei processi di lavoro, efficace assolvimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, senza determinare oneri a carico del bilancio dello Stato. In tal modo, si consente all'IVASS di compiere le scelte gestionali necessarie per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni, in un contesto di neutralità per la finanza statale.

Infine, il comma 40 modifica l'articolo 13, comma 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per effetto di tale modifica la norma in oggetto ora prevede che entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP, il Consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo e che in sede di prima applicazione, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso. Successivamente l'assetto organizzativo potrà essere adeguato ove emergano esigenze di ottimizzazione delle risorse umane, tecniche e strumentali dell'IVASS il quale, nell'ambito della propria autonomia, garantirà comunque il rispetto dei principi di cui al comma 33 e di quelli di contenimento di cui al Capo I del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

Tenuto conto che l'IVASS è fuori dall'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n. 196/2009, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 11**(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)**

Commi da 1 a 4 -L'articolo 9, comma 17, primo periodo, del dl 78/2010 convertito, con modificazioni, in legge 122/2010 prevede che non si dia luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il secondo periodo del citato articolo dispone che sia fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

L'articolo 16, comma 1, lettera b) del dl 98/2011, convertito con modificazione in legge 111/2011, prevede la possibilità di prorogare sino al 31 dicembre 2014, mediante apposito Regolamento attuativo (già approvato dal Consiglio dei Ministri ed in attesa di pubblicazione), le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni tra cui, quindi, anche le predette misure. In tal senso, il comma 2 del presente provvedimento, dà attuazione in via legislativa al citato articolo 16, prevedendo che le procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014, del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, possano produrre effetti limitatamente alla sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. La disposizione in esame non comporta risparmi di spesa, in quanto quest'ultimi sono già stati scontati nell'ambito del dl 98/2011.

Con riferimento all'indennità di vacanza contrattuale, il comma 1 del presente provvedimento prevede che la misura da computare per il periodo contrattuale 2015-2017, sia quella in godimento al 31 dicembre 2013, nelle misure previste dal citato articolo 9, comma 17, del dl 78/2010. Pertanto, per effetto di tale disposizione, nel predetto periodo contrattuale non verrà corrisposta una nuova indennità di vacanza contrattuale, diversamente da quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. d), ultimo periodo, del citato Regolamento, sulla cui base sono state elaborate le previsioni di bilancio per gli anni 2014 e seguenti. I successivi commi 3 e 4 regolano gli effetti dei predetti commi 1 e 2 sul SSN, anche per quanto riguarda il personale convenzionato. Con particolare riferimento al SSN, in considerazione del fatto che la copertura economica della IVC 2013 è già garantita a legislazione vigente dall'attuale livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, (dimensionato per consentire, ai sensi del DL 78/2010, l'erogazione della IVC nella misura prevista dall'anno 2010) e che il livello del predetto fabbisogno è altresì dimensionato per dare copertura integrale, a decorrere dall'anno 2015, agli oneri del rinnovo del contratto relativo alla tornata contrattuale 2015-2017, la



disposizione normativa in esame determina minori esigenze di spesa pari alla IVC 2015-2017, valorizzata secondo il parametro di finanza pubblica di riferimento e già scontata nei tendenziali di spesa.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo delle economie lorde previste per l'intero Pubblico Impiego, con riferimento ai commi 1, 3 e 4, suddiviso in settore statale e non statale.

Economie di spesa - IVC

<i>(economie complessive annue al lordo IRAP)</i> Comparti/Settori	Economie di spesa		
	2015	2016	A decorrere dal 2017
	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>
Totale Stato	300	440	440
Totale Settore non statale ¹	260	380	380
Totale Pubblico Impiego	560	820	820

In termini di effetti sui saldi, al netto di arrotondamenti, si riporta il seguente prospetto (importi in milioni di euro)

Anno	2015	2016	A decorrere dal 2017
SNF ²	440	650	650
Fabbisogno e indebitamento ³	294	434	434

Comma 5 -Viene prorogata sino al 31 dicembre 2014 la disposizione dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, volta a limitare l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decorrenza 1 gennaio 2015, viene previsto che le predette risorse siano permanentemente decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del citato articolo 9, comma 2bis.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo dei risparmi strutturali previsti, come conseguenza della norma, per l'intero Pubblico Impiego, suddiviso in settore statale e non statale. Tali importi sono stati quantificati prendendo a riferimento le economie realizzate nell'anno 2012, acquisite attraverso la tabella 15 del conto annuale di cui all'art. 60 del D.Lgs. 165/2001, aggiornate con la stima degli ulteriori risparmi riferibili all'anno 2014.

¹ Importi comprensivi del SSN (140 mln nel 2015 e 210 mln a decorrere dal 2016 – tali importi sono stati considerati ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo della riduzione del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 21).

² Importi comprensivi di 140 mln per l'anno 2015 e 210 mln a decorrere dal 2016 riferiti al SSN.

³ Importi comprensivi di 80 mln per l'anno 2015 e 120 mln a decorrere dal 2016 riferiti al SSN.

Economie di spesa - stabilizzazione risparmi art. 9, comma 2bis, dl 78/2010.

<i>(importi complessivi annui al lordo dei contributi e dell'IRAP)</i>			
Comparti/Settori	2015	2016	A DECORRERE DAL 2017
	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>
Totale Stato	215	215	215
SSN	400	400	400
Totale Pubblico Impiego	615	615	615

Gli effetti sui saldi sono riportati nel prospetto seguente⁴:

Anno	2015	2016	A DECORRERE DAL 2017
SNF	615	615	615
Fabbisogno e indebitamento	330	330	330

in milioni di euro

Ai sensi del **comma 18**, per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 5 del presente provvedimento concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per le altre amministrazioni non statali, diverse dal SSN, i risparmi conseguenti all'applicazione del citato comma 5, rimangono acquisiti nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

Commi 6-7 - Il comma 6 prevede che, dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenze favorevoli per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura pari al 75%. Le pubbliche amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, ad eccezione degli enti territoriali e degli enti del SSN, sono tenute a versare i risparmi conseguenti ad un apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Gli effetti delle economie di spesa sui saldi di finanza pubblica limitatamente agli anni 2014, 2015 e 2016 sono stati stimati prendendo a riferimento i dati del conto annuale e, per l'Avvocatura dello Stato, sulla base dei valori risultanti dal bilancio dello Stato e sono riportati nel prospetto seguente:

Importi in milioni di euro

Anno	2014	2015	2016
SNF	10,25	10,25	10,25

⁴ Importi comprensivi del SSN, considerati ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo della riduzione del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 21.



Fabbisogno e indebitamento	13,5	13,5	13,5
----------------------------	------	------	------

La norma recata dal **comma 7**, non comporta effetti finanziari in quanto si limita a modificare le modalità di ripartizione tra gli avvocati dello Stato dei compensi spettanti.

Commi 8-11 - La disposizione interviene sulle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni statali e, in particolare, sulle misure del turn over, attualmente disciplinate dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Si prevede, nello specifico, che le amministrazioni dello Stato (ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Università ed Enti di ricerca), le Agenzie fiscali e gli enti pubblici non economici, potranno procedere al turn-over del personale nella misura del 40% per l'anno 2015, del 60% per l'anno 2016, dell'80% per l'anno 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018, anziché nei limiti attualmente vigenti pari al 50% nell'anno 2015 e al 100% a decorrere dall'anno 2016.

Con riferimento alle Università e agli enti di ricerca resta in vigore il limite previsto, per il 2015, dall'art. 66, commi 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come da ultimo modificati dall'art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Mentre, per gli anni 2016, 2017 e a decorrere dal 2018, i limiti assunzionali vengono ridefiniti nella stessa misura prevista per le amministrazioni dello Stato. Pertanto, Università ed enti di ricerca potranno procedere al turn-over del personale nella misura del 60% per l'anno 2016, dell'80% per l'anno 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018, anziché del 50% nell'anno 2015 e al 100% a decorrere dall'anno 2016.

La stima delle economie derivanti dalla disposizione, effettuata sulla base dei dati del conto annuale, sono sintetizzate nel prospetto seguente:

ECONOMIE PER LIMITAZIONE TURN-OVER				
	Economie anno 2015	Economie anno 2016	Economie anno 2017	Economie dall'anno 2018
MINISTERI	6.631.700	39.538.600	78.893.600	91.973.400
AGENZIE	2.123.300	12.665.000	25.272.200	29.461.000
CARRIERA DIPLOMATICA	89.250	535.500	1.071.000	1.249.500
CARRIERA PREFETTIZIA	131.750	790.500	1.581.000	1.844.500
CARRIERA PENITENZIARIA	33.750	202.500	405.000	472.500
MAGISTRATURA	1.165.000	6.930.000	13.820.000	16.110.000
EPNE & ENTI ART. 70	2.014.500	12.012.200	23.970.000	27.944.600
UNIVERSITA'	-	28.043.000	70.045.000	84.004.000
RICERCA	-	4.653.600	11.624.600	13.942.000
TOTALE ECONOMIE	12.189.250	105.370.900	226.682.400	267.001.500

Gli effetti sui saldi sono riportati nel prospetto seguente:

Turn over (40% 2015, 60% 2016, 80% 2017, 100% 2018) senza Corpi di polizia. I dati sono comprensivi delle economie del comparto università da scontare sul FFO per 28 mln per il 2016, 70 per il 2017 e 84 dal 2018.	SNF					IN				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	0	10,1	93,3	202,7	239	0	6,18	53,71	115,60	136,14

in milioni di euro

I risparmi indicati sono comprensivi delle economie relative al settore università per 28 mln per l'anno 2016, 70 mln di euro per l'anno 2017 e 84 mln di euro a decorrere dall'anno 2018, in relazione alle quali è stata prevista una contestuale riduzione del FFO.

Per i Corpi di polizia, vengono stanziati 50 mln di euro lordi per l'anno 2014 e 120 mln di euro lordi a decorrere dall'anno 2015, per assunzioni da effettuarsi dal 2014, in deroga ai vigenti limiti previsti per il turn over e, comunque, nel limite massimo del 55% del turn over dello sesso anno. Viene inoltre previsto che le predette assunzioni, autorizzate con DPCM, possono essere riservate al personale in ferma prefissata di un anno delle forze armate.

I maggiori oneri relativi alle predette assunzioni producono i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

Anno	2014	2015	A DECORRERE DAL 2016
SNF	50	120	120
Fabbisogno e indebitamento	25,5	61,2	61,2

Importi in milioni di euro

Commi 12-16 - Le disposizioni in esame prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. Vengono soggetti al limite retributivo di cui al citato articolo 23-ter anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

Viene inoltre disposto che ai predetti fini siano computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.



In considerazione della impossibilità di individuare con esattezza l'entità dei destinatari delle norme descritte, in funzione dei limiti individuali previsti, i risparmi di spesa verranno quantificati a consuntivo. A tale riguardo, il **comma 15** prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, versino le risorse rinvenienti dall'applicazione delle misure in esame al Fondo ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del citato articolo 23-ter, e che le restanti amministrazioni acquisiscano i corrispondenti risparmi nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

Infine, il **comma 16** dispone che Le Regioni adeguino, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni in esame. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213 ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).

Comma 17 - La norma di interpretazione autentica si rende necessaria in relazione all'orientamento giurisprudenziale assunto dal Consiglio di Stato volto a riconoscere al personale richiamato in servizio nel giorno destinato al riposo settimanale la spettanza del compenso per lavoro straordinario anche per l'ordinaria prestazione lavorativa. La disposizione chiarisce che la retribuzione a titolo di straordinario è dovuta solo per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero, evitando in tal modo maggiori oneri di rilevante entità.

Comma 18 - Si rinvia a quanto precisato in ordine al comma 5, con riferimento agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici.

Comma 19 - L'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro lordi per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro lordi a decorrere dall'anno 2015.

Gli effetti dei risparmi di spesa sui saldi di finanza pubblica sono indicati nella seguente tabella:

Anno	2014	2015	A DECORRERE DAL 2016
SNF	10	20	20
Fabbisogno e indebitamento	9	18	18

Importi in milioni di euro

Comma 20 - La disposizione intende ridurre dal 90 per cento al 50 per cento la percentuale rimborsabile delle spese di viaggio riferibili all'articolo 181, comma 2, del D.P.R. 18/67, con particolare riferimento alle spese sostenute dai familiari del personale in servizio all'estero.

Gli effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica sono indicati nella seguente tabella:

Anno	2014	2015	A DECORRERE DAL 2016
SNF	0,34	0,34	0,34
Fabbisogno e indebitamento	0,34	0,34	0,34

Importi in milioni di euro



Il **comma 21** prevede che, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato è ridotto complessivamente di 540 mln per l'anno 2015 e di 610 mln a decorrere dal 2016. Gli effetti sui saldi sono contenuti nella descrizione dei citati commi e sono riepilogabili nella seguente tabella:

SSN	2015	A decorrere dal 2016
IVC - Effetti sul SNF	140	210
Effetti sull'IN	80	120
Treatmento accessorio - Effetti sul SNF	400	400
Effetti sull'IN	220	220
Totale - Effetti sul SNF	540	610
Effetti sull'IN	300	340

Articolo 12

(Razionalizzazione della spesa previdenziale)

Comma 1 - La disposizione è diretta a prevedere per il triennio 2014-2016 una revisione dello schema di indicizzazione per tutti i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Rimane confermata la indicizzazione al 100% per le pensioni complessivamente fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Sulla base dei seguenti parametri e stime:

- a) trattamento minimo INPS 2013: 6.440,6 euro annui (495,4 euro mensili). Pertanto:
- l'importo di 3 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 19.321,8 euro annui (1.486,3 euro mensili);
 - l'importo di 4 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 25.762,4 euro annui (1.981,7 euro mensili);
 - l'importo di 5 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 32.203 euro annui (2.477,2 euro mensili);
 - l'importo di 6 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 38.643,5 euro annui (2.972,6 euro mensili);
- b) normativa in materia di indicizzazione vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS:

Normativa vigente per le pensioni di importo complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo; elasticità della rivalutazione ai prezzi per fasce di importo

Fasce di importo	2013	2014	Dal 2015
Fino a 3 volte il trattamento minimo	0%	100%	100%
Tra 3 volte e 5 volte il trattamento minimo	0%	90%	90%
Tra 5 volte e 6 volte il trattamento minimo	0%	75%	75%
Sopra 6 volte il trattamento minimo	0%	0%	75%



c) la disposizione in esame con riferimento alle pensioni di importo complessivamente superiore a tre volte il minimo prevede una revisione del meccanismo di indicizzazione nei seguenti termini:

Normativa proposta per le pensioni di importo complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo:

Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta:

- nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, solo per l'anno 2014, non è riconosciuta per le fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo (per tali fasce di importo tale mancato riconoscimento è stato introdotto dal comma 236 dell'articolo 1, della legge n. 228/2012, ora assorbito dal complessivo ridisegno del sistema di rivalutazione automatica per il triennio 2014-2016)..

E' previsto il meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate finalizzato far sì che in ogni caso che le pensioni superiori a tale limite non risultino inferiori, successivamente all'applicazione del nuovo schema di indicizzazione, al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante al medesimo.

Dal 2017 la disposizione nulla innova, riprendendo, quindi, vigore il meccanismo di indicizzazione per fasce sopra descritto.

- d) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2013 – stima anno 2013: circa 250,8 mld di euro;
- e) tasso di indicizzazione 2014-2016 in linea con quanto previsto Nota di aggiornamento DEF 2013
- f) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS: circa 59%, con un'elasticità media all'indicizzazione a legislazione vigente pari per il 2014 pari a circa 87,3%
- g) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 18,3%;
- h) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 14,3%;



- i) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 8,3%;
- j) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS: circa 18%, di cui circa il 30% relativo alle fasce di importo superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS;
- k) per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota marginale media per i soggetti in esame.

derivano i seguenti effetti finanziari di economia

	2014	2015	2016	2017
Minore spesa pensionistica (al lordo effetti fiscali)	580	1.380	2.160	2.146
Minore spesa pensionistica (al netto effetti fiscali)	380	904	1.415	1.407

valori in mln di euro

Commi 2 e 3 - La disposizione è diretta:

- a) a incrementare di sei mesi (da sei a dodici mesi) il posticipo della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio per limiti di età;
- b) rimodulare i limiti annuali del riconoscimento dei trattamenti di fine servizio, prevedendo il riconoscimento dello stesso:
- in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro (a normativa vigente, 90.000 euro);
 - in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro (a normativa vigente 150.000 euro). In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
 - in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

La disposizione si applica con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2014.

Dalla disposizione, sulla base delle seguenti valutazioni:

- a) inizialmente, per i primi due anni, la disposizione interessa sostanzialmente le cessazioni per limiti di età con numerosità contenute il primo anno, progressivamente crescenti. Dal terzo anno la disposizione interessa anche numerosità superiori tenuto anche conto del coinvolgimento, limitatamente alla disposizione che modifica i limiti degli importi



- annuali da riconoscere, dei soggetti che accedono al pensionamento anticipato (soggetti al posticipo di 24 mesi della liquidazione dei trattamenti di fine servizio);
- b) nel 2014 sono stimati interessati circa 7.500 soggetti (importo medio complessivo della prestazione da liquidare stimato attorno a 75.000 euro), per circa il 50% di questi si stima che il posticipo di 6 mesi comporti un'economia per tale anno per lo slittamento della corresponsione del trattamento all'anno successivo (non per tutti i soggetti potenzialmente interessati il posticipo di 6 mesi comporta economie in relazioni agli importi di spesa annui, in considerazione della circostanza che per una quota si registra uno spostamento infra anno della data di percezione del trattamento di fine servizio) nel mentre per la restante quota, per la quale la liquidazione del trattamento avviene entro l'anno operano comunque le misure relative ai nuovi limiti per i riconoscimenti annuali della prestazione;
- c) nell'anno 2015 le economie indicate conseguono dalla numerosità interessata (stimabile in circa 16.000) sia dal posticipo di 6 mesi sia dalla corresponsione del trattamento con le nuove regole in materia di liquidazione con riferimento agli importi annualmente riconosciuti, a fronte dei maggiori oneri conseguenti da maggiori corresponsioni conseguenti dai soggetti di cui al punto b)
- d) nell'anno 2016 alle economie indicate contribuisce significativamente il progressivo coinvolgimento aggiuntivo di coloro che hanno maturato nel 2014 i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato accedendo al pensionamento in tale anno, interessati dalle nuove regole in materia di liquidazione con riferimento agli importi annualmente riconosciuti (stimabili in circa 25.000, crescenti successivamente)
- e) si è tenuto conto, come per tutti gli anni di valutazione delle economie, degli effetti fiscali indotti;

derivano le seguenti economie:

Economie (in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Minore spesa per trattamenti di fine servizio (lordo effetti fiscali)	380	443	905	538	228	82	0
Minore spesa per trattamenti di fine servizio (netto effetti fiscali)	300	350	715	425	180	65	0

valori in mln di euro

Comma 4 - La disposizione prevede che per il triennio 2014-2016 i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino l'importo di 150.000 euro lordo annui, siano assoggettati ad un contributo di solidarietà destinato alle relative gestioni previdenziali pari al 5% della parte eccedente fino a 200.000 euro,



pari al 10% per la parte eccedente 200.000 euro e al 15% per la parte eccedente 250.000 euro a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie di appartenenza.

Dalla disposizione, sulla base dei seguenti dati e parametri:

- quota di spesa relativa alla fascia di trattamenti pensionistici interessati dalla disposizione: circa 200 mln di euro per la fascia superiore all'importo di 150.000 euro volte il trattamento minimo INPS;
- contributo: 5% per la fascia eccedente l'importo 150.000 euro, 10% per la fascia eccedente l'importo di 200.000 euro e 15% per la fascia eccedente l'importo di 250.000 euro;
- per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota media marginale per i soggetti in esame;

derivano le seguenti maggiori entrate:

Maggiori entrate (valori in mln di euro)

	2014	2015	2016	2017
Al lordo fisco	21	21	21	0
Al netto fisco	12	12	12	0

Comma 5 -La prospettata norma di interpretazione autentica si rende necessaria in quanto chiarisce la portata dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, della legge n.296/2006, che, a completamento della riformulazione dell'art.3, comma 12, della legge n.335/95, fa salvi atti e deliberazioni adottati dagli Enti di cui al d.lgs. n.509/94 e al d.lgs. n.103/96 e approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della medesima legge n.296

La genericità del concetto di "fatti salvi" ha infatti reso possibile, da parte del giudice della Cassazione, l'annullamento, per illegittimità, di talune delibere adottate dalle Casse in vigenza della disciplina antecedente alla legge n.296, imponendo l'applicazione del principio del pro-rata in fase di liquidazione delle prestazioni pensionistiche in favore dei ricorrenti.

Tali pronunce hanno provocato ovviamente un aggravio di oneri per le Casse, che potrebbe divenire viepiù vistoso, ai limiti della sostenibilità, laddove il contenzioso aumentasse di mole, inserendosi in un indirizzo giurisprudenziale che pare consolidarsi in senso sfavorevole alle Casse stesse.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo invero diretta ad evitare effetti negativi per la stessa finanza pubblica.



11/15

Titolo IV - Rapporti finanziari con gli enti territoriali**Articolo 13****(Patto di stabilità interno delle Regioni)**

Commi da 1 a 5 Le disposizioni determinano, un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014 (di cui 700 milioni di euro a carico delle Regioni a statuto ordinario e 300 milioni di euro a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome) e di 1.344 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (di cui 941 milioni di euro a carico delle Regioni a statuto ordinario e 403 milioni di euro a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome).

Comma 6 La disposizione che, a decorrere dal 2014, fa venir meno la deroga all'applicazione della sanzione in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo causato dalla spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale - rendendo più stringenti le regole del patto di stabilità interno delle regioni salvaguarda il perseguimento degli obiettivi riducendo il rischio che si determinino potenziali effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Per quanto sopra, non sono ascritti effetti espliciti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 7- La disposizione avendo carattere ordinamentale, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme di cui ai **commi 8 e 9** prevedono che le maggiori entrate erariali derivanti dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 siano riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico. Sono rinviate ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le modalità di individuazione del maggior gettito. Tale clausola consente di mantenere gli effetti positivi sul saldo netto da finanziare previsti per gli anni dal 2014 al 2018 originariamente derivanti dai decreti legge n. 138 del 2011 e n. 201 del 2011. (306 milioni per l'anno 2014, 1.026 milioni per l'anno 2015 e 836 milioni per gli anni 2016 e successivi).

Il **comma 10** non determina un peggioramento dei saldi di finanza pubblica, in quanto le previste intese tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale dovranno avere ad oggetto interventi tali da garantire effetti finanziari positivi complessivamente pari a quelli assicurati dalle disposizioni relative alle riserve di cui ai **commi 8 e 9**.

Comma 11 non determina effetti finanziari negativi, in quanto lo scambio di spazi finanziari tra le Autonomie speciali e le Regioni a statuto ordinario dovrà avvenire nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente determinati.

Commi da 12 a 15 comportano un miglioramento del saldo netto da finanziare per l'anno 2014 pari a 560 milioni di euro.

Commi da 16 a 17 comportano un miglioramento del saldo netto da finanziare per l'anno 2014 pari a 240 milioni di euro.

Comma 18, incidendo sul calcolo del limite di indebitamento regionale, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.



Art. 14**(Patto di stabilità interno degli Enti locali)**

Comma 1 determina nel 2016 e nel 2017 un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno per 344 milioni di euro, di cui 275 milioni di euro a carico dei comuni e 69 milioni a carico delle province.

Comma 4 determina, nel 2014, oneri sull'indebitamento netto e sul fabbisogno per 1.000 milioni di euro.

Comma 12 determina, nel 2014, oneri sull'indebitamento netto e sul fabbisogno per 500 milioni di euro.

Le disposizioni recate dai restanti commi, avendo carattere ordinamentale, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 15**(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)**

Gli effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno non sono allo stato quantificabili.

Art. 16**(Ulteriori disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali)**

Il **comma 1** non determina effetti finanziari negativi, in quanto la facoltà attribuita al Governo di promuovere intese con le Province autonome di Trento e Bolzano sarà esercitata nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del correlato monitoraggio.



Titolo IV Disposizioni in materia di entrate

Articolo 17

(Disposizioni in materia di entrate tributarie)

Commi 1 - La proposta normativa introduce l'obbligo di apporre il visto di conformità alla dichiarazione dalla quale emerge un credito annuo di importo superiore a 15.000 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/97 (modello F24), per imposte dirette e sostitutive.

La disposizione si applica alle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

L'art. 1, comma 7, del d.l. n. 78/2009, ha introdotto una misura analoga per i crediti IVA annuali superiori a 15.000 euro che ha determinato una forte riduzione delle fruizioni delle compensazioni dall'anno 2010.

Ai fini della stima degli effetti positivi derivanti dalla nuova disposizione:

- sono state rilevate le percentuali di riduzione delle compensazioni di crediti IVA effettuate nel 2012 (ultima annualità disponibile), rispetto al 2009 (ultima annualità per la quale non era previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità), per le fasce d'importo superiori a 15.000 euro;
- sono state stimate le compensazioni di crediti IRPEF, IRES ed IRAP per il corrente anno 2013, utilizzando i dati di consuntivo proiettati sull'intera annualità. Tali compensazioni sono state suddivise per fasce d'importo utilizzando la stessa distribuzione rilevata nel 2012;
- sono state applicate alle compensazioni dell'anno 2013 per le fasce d'importo superiori a 15.000 euro le suddette percentuali di riduzione.

Le elaborazioni effettuate secondo la metodologia sopra descritta hanno evidenziato, rispetto alla stima del 2013, minori compensazioni per complessivi 1,38 miliardi di euro circa, di cui 0,4 miliardi per crediti IRPEF, 0,8 miliardi per crediti IRES e 0,18 miliardi per crediti IRAP. La suddetta stima viene ridotta prudenzialmente ad un terzo (1,38 miliardi / 3 = 460 milioni di euro) in considerazione della eccezionalità del 2013, annualità caratterizzata da un aumento delle compensazioni anche per effetto della congiuntura economica negativa.

L'effetto positivo derivante dalla disposizione in esame, **pari a 460 milioni di euro su base annua dal 2014**, viene rilevato in termini di saldo netto da finanziare quale riduzione della dotazione del pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e in termini fabbisogno e indebitamento netto quale maggiore entrata.

Commi 2 - 3 - La normativa in esame stabilisce che entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR al fine di assicurare maggiori entrate per l'anno 2014, e a decorrere dall'anno 2015.

Qualora entro la predetta data non siano adottati i suddetti provvedimenti la norma stabilisce la riduzione di un punto percentuale per l'anno 2013 e di due punti percentuali, a partire dal 2014, dell'aliquota di detrazione per oneri. La nuova aliquota di detrazione risulterà quindi pari al 18 per cento per l'anno 2013 e al 17 per cento a partire dall'anno 2014. La legislazione vigente fissa tale aliquota al 19 per cento.



Per stimare l'impatto sul gettito delle presente modifica normativa sono state effettuate elaborazioni mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012, estrapolati all'anno di riferimento.

In base a tali elaborazioni si stimano i seguenti recuperi di gettito di competenza annua IRPEF e di addizionale regionale e comunale (conseguente all'imposizione su soggetti che con la normativa vigente risultano esenti da imposta):

	2013	dal 2014
IRPEF	+275,7	+552,6
Addizionale regionale	+4,3	+9,5
Addizionale comunale	+1,2	+2,6
Totale	+281,2	+564,7

milioni di euro

L'andamento finanziario risulta pertanto il seguente:

	2014	2015	2016
IRPEF	+482,5	+760,3	+552,6
Addizionale regionale	+4,3	+9,5	+9,5
Addizionale comunale	+1,6	+3,0	+2,6
Totale	+488,4	+772,8	+564,7

Milioni di euro

Commi da 2 a 6 - Le disposizioni sono finalizzate ad una razionalizzazione della spesa per i crediti d'imposta. In particolare, la norma agisce sulla fruizione dei crediti indicati nell'elenco allegato e, di conseguenza, anche sull'ammontare delle risorse disponibili in bilancio che in definitiva dovranno allinearsi alla fruizione effettiva. L'ammontare di tiraggio dei suddetti crediti è mediamente valutabile in circa 1,7 miliardi di euro annui, pertanto, una riduzione della percentuale di fruizione del 15% già consente di ottenere risparmi massimi per circa 250 milioni di euro su base annua.

Inoltre, al fine di procedere al riallineamento delle risorse stanziare in bilancio all'effettiva esigenza di cassa connessa con il livello di fruizione dei crediti nei prossimi anni si è ipotizzato, prudenzialmente, di operare una riduzione lineare degli stanziamenti iscritti in bilancio di 500 milioni per il 2014 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, parametrati ai risparmi ipotizzati in termini di indebitamento netto.

La riduzione operata sul Saldo Netto da Finanziare consente di mantenere un margine, calcolato sugli stanziamenti di bilancio rispetto alla previsione del tiraggio dei crediti, sufficiente a fronteggiare eventuali picchi di fruizione si dovessero verificare nei confronti delle stime effettuate. Di seguito si riportano gli stanziamenti dei crediti d'imposta interessati dalla normativa di razionalizzazione, dai quale si evince che il complessivo importo delle risorse iscritte in bilancio



presenta un significativo differenziale rispetto al tiraggio effettivo stimato in ordine ai predetti crediti.

Norma	Oggetto Credito	Stanzamenti DLB (in Euro)		
		2014	2015	2016
Decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, articolo 39 (Articolo 42-bis D.P.R. n. 637/1972 - Articolo 6 legge n. 512/1982)	Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere	887.742	839.409	841.325
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 articolo 1, commi da 285 a 287	Credito d'imposta per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari	10.000.000	0	0
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, articolo 20; Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, articolo 1	Credito d'imposta agevolazioni titolari licenza taxi-noleggio con conducente	13.600.000	13.600.000	13.600.000
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, articolo 2, comma 58; Decreto legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007, articolo 6, comma 2; Decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, articolo 1, comma 4, ultimo periodo; Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 23, comma 50 quater, ultimo periodo; Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 15, comma 4	Credito d'imposta agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.	1.697.700.000	1.697.700.000	1.697.700.000
Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, articolo 1	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL	1.195.506	1.130.413	1.132.994
Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, comma 1	Credito d'imposta esercenti sale cinematografiche	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12	Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento	23.823.752	23.986.172	26.565.020...
Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, articolo 15, comma 1-bis; Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 2, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 504	Crediti d'imposta fruiti dalle imprese armatrici per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare	14.847.856	14.039.425	14.074.474
Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, articolo 7, comma 1	Credito d'imposta sui costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 11 bis, comma 1	Credito d'imposta per l'offerta on-line di opere dell'ingegno	10.000.000	5.000.000	0
Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 1	Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca	80.784.633	0	0
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13	Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative imprenditoriali	1.018.520	963.064	965.263

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 5; Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 24, comma 13	Credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica	45.287.573	43.439.486	43.538.769
Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8	Credito d'imposta in favore di imprese produttrici prodotti editoriali	17.082.047	16.151.970	16.188.841
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, articolo 11; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 272, comma 1075, comma 1088	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura	72.124.640	68.197.622	68.353.301
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura	1.912.970	1.808.812	1.812.941
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 271	Credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate - credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali.	658.705.765	0	0
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 56	Crediti d'imposta per le imprese artigiane nel mezzogiorno	4.662.242	4.408.393	4.417.456
TOTALI		2.660.133.246	1.897.764.766	1.895.690.384

La norma, poi, introduce una apposita clausola di monitoraggio e salvaguardia a partire dal 2014 dell'effettivo tiraggio dei crediti di imposta, in modo da evitare che la norma non produca gli effetti stimati attraverso ulteriori meccanismi di correzione. Il monitoraggio consentirà inoltre di modulare in corso d'anno gli stanziamenti di bilancio allineandoli alla fruizione effettiva.

Comma 7 - La proposta in oggetto prevede l'aumento allo 2 per mille dell'imposta di bollo su conto titoli, attualmente prevista pari allo 1,5 per mille.

Per stimare gli effetti di gettito della proposta, si sono confrontati, utilizzando i dati di Magister (imposta di bollo - deleghe F23 per le attività finanziarie e assicurative), l'ammontare dell'imposta del 2013 (stimata all'intero anno) rispetto agli introiti dell'anno precedente e ne è emerso un incremento di gettito pari a circa 1.500 milioni euro.

Pertanto, ipotizzando un andamento analogo, si ritiene che l'aumento allo 0,2% possa apportare un incremento di gettito dell'ordine di 527 milioni di euro annui di competenza, a partire dal 2014.

Il profilo di cassa, con un acconto del 95%, sarà il seguente:

		2014	2015	2016	2017
Anno di riferimento	2014	439,2	87,8		
acconto	2015	500,7	- 500,7		
saldo	2015		439,2	87,8	
acconto	2016		500,7	- 500,7	
saldo	2016			439,2	87,8
acconto	2017			500,7	- 500,7
saldo	2017				439,2
acconto	2018				500,7
Totale		939,8	527,0	527,0	527,0



Milioni di euro

Art. 18**(Altre disposizioni in materia di entrata)**

Commi 1 - 4 -La disposizione, al fine di contrastare l'erogazione di rimborsi indebiti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale nonché di quelli di cui all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, stabilisce che l'Agenzia delle entrate, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Comma 5 -La proposta in esame prevede la proroga del contributo di solidarietà pari al 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro, introdotto dal Dl n. 138/2011, per gli anni 2014, 2015 e 2016. Tale contributo è deducibile ai fini Irpef e delle addizionali locali.

La stima è stata effettuata mediante apposite elaborazioni tramite il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012. I redditi, ad esclusione delle rendite su base catastale, sono stati estrapolati all'anno 2013. Ai fini della stima sono state escluse le tipologie di redditi soggette al contributo di perequazione sulle pensioni.

In base a tali elaborazioni, risulta un ammontare annuo del contributo di solidarietà in oggetto pari a +275,4 milioni di euro. Considerata la deducibilità ai fini Irpef di tale contributo, si stima una variazione di gettito IRPEF, di competenza annua, pari a -118,4 milioni di euro. La variazione di gettito delle addizionali regionale e comunale è, rispettivamente, pari a -5 e -1,4 milioni di euro.

Gli effetti finanziari complessivi risultano i seguenti (in milioni di euro):

	2014	2015	2016	2017	2018
Contributo di solidarietà	0	+275,4	+275,4	+275,4	0
IRPEF	0	-207,3	-118,4	-118,4	+88,9
Addizionale regionale	0	-5,0	-5,0	-5,0	0
Addizionale comunale	0	-1,8	-1,4	-1,4	+0,4
Totale	0	+61,3	+150,6	+150,6	+89,3

Commi da 6 a 11 - La disposizione in esame prevede l'introduzione della disciplina dell'imposta di bollo forfettaria sulle istanze trasmesse in via telematica e sugli atti e i provvedimenti rilasciati tramite i medesimi canali.

Al riguardo, si evidenzia la norma in oggetto comporta effetti di trascurabile entità.

Commi dal 15 al 20 - ESAME DI AVVOCATO

Si propone come possibile misura di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa l'introduzione di un contributo obbligatorio per la partecipazione all'esame di abilitazione forense pari ad euro 50,00 che si aggiungerebbe alla tassa attualmente prevista, di modesta entità, fissata in euro 12,91



(D.P.C.M 21 dicembre 1990), da riassegnare al capitolo di spesa dell'amministrazione della giustizia sul quale gravano le spese per l'organizzazione dell'esame.

Tra l'altro per l'ammissione ad altri esami di stato (vedi commercialisti, architetti, geometri, ecc.) la tassa richiesta dagli atenei per il finanziamento degli stessi è di circa 300,00 euro.

Giova utile evidenziare che a decorrere dall'anno 2014 questa amministrazione non potrà più disporre delle risorse derivanti dalla riassegnazione dei versamenti, prevista ai sensi della legge 132/97 (circa 2 milioni), utilizzate in larga parte per coprire la spesa relativa agli esami di avvocato (sul cap. 1250/10).

Pertanto, nel caso in cui non venissero integrate le risorse sul predetto capitolo (che presenta uno stanziamento iniziale assolutamente insufficiente), non potrà essere garantito il regolare svolgimento dell'esame di abilitazione forense previsto da norme di legge.

Considerato che le domande presentate in occasione degli ultimi esami sono state mediamente pari a circa 37.000, l'introduzione del contributo previsto consentirebbe quantomeno la parziale copertura dei costi correlati allo svolgimento dell'esame, ammontanti complessivamente a quasi 3 milioni di euro all'anno.

Il nuovo gettito infatti ammonterebbe a circa 1.850.000,00 di euro.

- Euro 50,00 X 37.000 = Euro 1.850.000,00

Le norme prevedono altresì di fissare un contributo di euro 75,00 a carico degli aspiranti cassazionisti.

Considerato che le domande presentate in occasione degli ultimi esami sono state mediamente pari a 100, il nuovo gettito ammonterebbe a circa 7.500,00 euro.

- Euro 75,00 X 100 = Euro 7.500,00

CONCORSO DI NOTAIO

Per le stesse ragioni illustrate al punto precedente in materia di esami di avvocato, si auspica un analogo intervento che, attraverso la modifica normativa alla legge 25 maggio 1970, n. 358, consentirebbe a questa amministrazione il reperimento delle risorse necessarie a garantire il regolare funzionamento dell'esame per notaio, attraverso l'aumento del contributo per la partecipazione alle prove concorsuali, attualmente di modestissima entità. Le spese complessive sostenute da questa amministrazione ammontano a circa 470.000,00 euro per ciascun concorso (940.000 euro per due concorsi).

Considerando un numero medio di domande pari a 5.500 per ciascuna delle due tornate concorsuali annue e il nuovo contributo di euro 50,00, il nuovo introito da riassegnare al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli Affari di giustizia, è pari a ad euro 550.000,00 in ragione d'anno.

- Euro 50,00 X 5.500 X 2 = Euro 550.000,00

CONCORSO PER MAGISTRATO ORDINARIO



Si prevede altresì di introdurre un contributo obbligatorio di euro 50,00, quale partecipazione alle spese del concorso per l'accesso in magistratura ordinaria

A fronte di un numero medio di domande di partecipazione pari a n. 25.000, si prevede di introitare un gettito annuo quantificabile in circa 1.250.000 euro, da destinare a parziale copertura delle ingenti spese sostenute dall'amministrazione giudiziaria per l'organizzazione annuale del concorso per magistrato ordinario. Dai dati comunicati dai competenti uffici del Dipartimento organizzazione giudiziaria di questo Dicastero, si rileva una spesa complessiva ammontante a circa 2 milioni di euro per ciascuna tornata concorsuale.

- Euro 50,00 X 25.000 = Euro 1.250.000,00

Commi 21 e 22 - si rimanda alla relazione all'articolo 9, comma 16.

Commi 23 - 24 - La disposizione prevede il ripristino dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina e l'innalzamento dal 9% al 12% dell'aliquota di registro per i trasferimenti di terreni ai soggetti non imprenditori agricoli, tenuto conto anche del combinato disposto dall'applicazione del Dl n. 23/11, e dall'introducendo Dl n. 104/13.

Da selezioni effettuate sull'ultima annualità (anno di registrazione 2012) riguardo la compravendita di terreni agricoli, risultano registrati circa 17.600 trasferimenti di terreni agricoli agevolati per l'arrotondamento della proprietà contadina, con un valore dichiarato pari a 1.600 milioni di euro.

In assenza dell'agevolazione in esame, tali trasferimenti sarebbero assoggettati, dal 2014, ad imposta di registro del 9%, con un minimo di 1.000 euro a contribuente, più ipotecaria e catastale fisse a 50 euro l'una, per un gettito, calcolato sul valore dichiarato di 1.600 milioni, di 149 milioni di euro.

La reintroduzione delle agevolazioni, con l'applicazione di un'imposta catastale all'1% e le imposte di registro e ipotecarie fisse di 200 € ciascuna, produrrebbe un gettito di circa 24 milioni di euro. Quindi, per il 2014, si produrrebbe una perdita di gettito potenziale, di competenza e di cassa, pari a:

149 milioni - 24 milioni = 125 milioni di euro

Considerando, però, che la norma è rivolta ai soli coltivatori iscritti alle relative gestioni previdenziali ed assistenziali e che questi sono stati stimati essere circa un quarto del totale dei coltivatori (fonte: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali), la perdita effettiva risulta essere dell'ordine di circa 31 milioni di euro su base annua.

Infine, la disposizione stabilisce per i trasferimenti di terreni ai soggetti non imprenditori agricoli l'innalzamento dell'aliquota dell'imposta di registro dal 9% al 12%, con soglia minima a 1000 euro, più ipotecaria e catastale in misura fissa a euro 50 cadauna.

Da elaborazioni puntuali sui dati relativi ai soggetti interessati, si stima un effetto positivo di gettito di circa 31 milioni di euro su base annua.



Titolo VI Riforma della tassazione immobiliare

Articoli da 19 a 24

(Riforma della tassazione immobiliare)

Relazione tecnica

(Disciplina della componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni - TASI)

E' istituita la TASI, componente del TRISE (Tributo sui servizi comunali), a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati - ivi compresa l'abitazione principale di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e gli immobili indicati nell'ultimo periodo dello stesso comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 - di aree scoperte, comprese quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Sono escluse dalla TASI, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, ma i comuni possono stabilire, in alternativa, che la base imponibile sia costituita dalla superficie determinata per la TARI.

Ai fini della stima degli effetti finanziari a partire dalla banca dati catastale 2010 si sono considerati tutti i fabbricati, separatamente per persone fisiche e soggetti diversi (escluse le proprietà di comuni), e si è calcolata la base imponibile IMU. In via prudenziale, sono stati operati abbattimenti per tener conto di cause di esclusione dall'imposta non quantificabili in modo deterministico sulla base delle informazioni contenute nella banca dati (principalmente, la condizione di suscettibilità dell'immobile di produrre rifiuti urbani riconosciuta per la TARI) e per considerare possibili anomalie presenti nella banca dati catastale non individuabili puntualmente.

Applicando alla suddetta base imponibile l'aliquota dell'1 per mille, si stima un gettito annuo TASI di circa **3.641 milioni di euro**.

La stima della TASI sulle aree edificabili è stata condotta a partire dal gettito IMU 2012 per la medesima fattispecie ad aliquota base pari al 7,6 per mille: ne risulta un importo di circa **123 milioni di euro**.

La norma produce effetti finanziari per i comuni di circa **3.764 milioni di euro su base annua a partire dal 2014**, come risulta dalla tabella seguente:

	2014 e succ.
TASI	+ 3.764

Milioni di euro



La disposizione in esame prevede l'abrogazione dell'IMU sugli immobili adibiti ad abitazioni principale (non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze.

L'abrogazione riguarda anche:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”.

La stima degli effetti della norma in esame è stata condotta utilizzando i dati risultanti dalla valutazione del gettito standard IMU per il 2012 relativamente alla abitazione principale, che risulta pari a circa 3.383 milioni di euro: al netto del gettito derivante dalle abitazioni appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, quantificabile in circa 52,6 milioni di euro, l'ammontare dell'IMU per abitazione principale abolita è pari a circa 3.331 milioni di euro.

L'articolo 13 comma 10 del Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 dispone che “Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.”

Come conseguenza, a partire dal 2014 il gettito IMU passerebbe da 3.331 milioni di euro (gettito standard 2012) a 3.731 milioni di euro, in quanto viene meno l'ulteriore detrazione per figli, quantificata in circa 400 milioni di euro.

La norma proposta dispone inoltre che “L'imposta municipale propria non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari”. La stima della perdita di gettito relativa è effettuata a partire dai versamenti effettuati dai soggetti in questione (individuati sulla base della natura giuridica) per l'anno 2012 con indicazione della detrazione per abitazione principale, stimabili in circa 12 milioni di euro. Sulla base di tale importo, la stima del minor gettito IMU risulta di circa **4 milioni di euro**.

La norma propone inoltre l'abolizione dell'IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, stimabili in 40.000 unità: stimando l'importo medio relativo ai versamenti per abitazione principali a partire dal 2014 in 247 euro, l'ulteriore perdita di gettito derivante dalla suddetta disposizione risulta di circa **10 milioni di euro**.

La norma propone anche l'abolizione dell'IMU per “un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché



dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica", stimabili in 22.000 unità: considerando l'importo medio di 247 euro, si stima una ulteriore perdita di gettito pari a circa **5 milioni di euro**.

Per la quantificazione dell'ulteriore perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'IMU per l'abitazione assegnata al coniuge separato o divorziato, si è considerato che le famiglie nel 2010 secondo ISTAT sono 25.175.793; il tasso di separazione è di 283 ogni 100.000 coniugati e in generale la casa viene assegnata al coniuge nel 78,5% dei casi: si raggiunge quindi una stima di circa 56.000 abitazioni assegnate al coniuge. Considerando l'importo medio di 247 euro, si stima una ulteriore perdita di gettito pari a circa **14 milioni di euro**.

La norma proposta produce quindi effetti negativi sul gettito dei comuni per un importo complessivo di circa **3.764 milioni di euro** dal 2014:

	2014 e succ.
IMU	- 3.764

Milioni di euro

Le misure proposte comportano gli effetti finanziari complessivi riportati nella seguente tabella:

	Effetti finanziari dal 2014
Abolizione IMU :	-3.764
IMU su abitazione principale 2012 (<i>escluso A1-A8-A9</i> = 52,6)	-3.331
Detrazione figli	-400
Abitazioni principali assegnate da Cooperative a proprietà indivisa	-4
Alloggi sociali	-10
Abitazioni di dipendenti del comparto sicurezza trasferiti	-5
Abitazione assegnata al coniuge	-14
Totale minori introiti per i comuni (A)	-3.764
Rimodulazione aliquota standard della TASI - fabbricati (1 per mille)	3.641
Rimodulazione aliquota standard della TASI - aree edificabili (1 per mille)	123
Totale maggiori introiti per i comuni (B)	+3.764
Effetto netto (C) = (A)-(B)	0

Milioni di euro

Con l'istituzione del TRISE, all'articolo 22, comma 22, viene, inoltre, soppresso il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del decreto legge n.201/2011;



nonché la maggiorazione alla tariffa della TARES, disciplinata dal comma 13 del medesimo articolo 14, destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili dei comuni.

La soppressione della maggiorazione TARES servizi indivisibili è del tutto neutrale per i bilanci comunali, in quanto, secondo il previgente sistema, a fronte del maggior gettito i comuni beneficiavano di minori risorse a valere sul Fondo di solidarietà comunale in corrispondente misura. Tant'è che, a fronte della scelta operata nel 2013 dal Legislatore di riservare direttamente allo Stato tale cospite, per i territori delle Regioni a statuto ordinario e in quelli delle regioni Siciliana e Sardegna è stato previsto un reintegro del Fondo di solidarietà comunale di 943 milioni di euro (maggior gettito afferente ai predetti territori). Di contro, sempre sulla base del previgente sistema, la predetta maggiorazione TARES servizi indivisibili determinava un effetto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, stimato complessivamente in 1 miliardo di euro (la restante quota, di 57 milioni di euro, imputabile alle altre Autonomie speciali per le quali il maggior gettito veniva recuperato attraverso maggiori accantonamenti in misura corrispondente).

Con l'integrale soppressione dell'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, vengono meno sia la maggiorazione TARES in questione, sia il recupero allo Stato, nei confronti dei comuni, del conseguente maggior gettito venuto meno. Pertanto, resta confermata la neutralità finanziaria dell'operazione per i bilanci comunali, assicurata dal reintegro del taglio a suo tempo operato a valere sulle risorse di spettanza dei comuni per gli anni 2014 e successivi, nell'assunzione che gli stessi enti avrebbero assorbito tale taglio con il gettito loro derivante dalla maggiorazione TARES servizi indivisibili. Viene meno, invece, il recupero al bilancio dello Stato della somma di 1 miliardo di euro, con corrispondenti effetti finanziari negativi.

Le disposizioni contenute nell'articolo 24 sono mirate a confermare a regime la disciplina di alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale, precedentemente prevista per i soli anni 2013 e 2014, come introdotta dal comma 380 dell'articolo 1 della L.228/2012 (legge di stabilità per il 2013).

In termini finanziari, viene determinato l'ammontare annuale del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2014, nei termini che seguono.

Per l'anno 2014, le risorse del Fondo sono determinate in euro 6.647.114.923. Rispetto alle risorse già disponibili a legislazione vigente, l'importo del predetto fondo è integrato, a favore dei comuni, come evidenziato in precedenza, per 943 milioni di euro con risorse a carico del bilancio dello Stato, per il minore taglio conseguente alla soppressione della maggiorazione TARES, e per ulteriori 572 milioni di euro con l'incremento della quota di finanziamento a valere sul gettito IMU di spettanza comunale che viene confermata, con la presente disposizione, per un importo complessivo di 4.717,9 milioni di euro a regime.

Per gli anni 2015 e seguenti, le risorse del Fondo di solidarietà sono determinate in euro 6.547.114.923 e sono assicurate per 4.717,9 milioni dalla predetta quota di gettito IMU di spettanza comunale, per 943 milioni con risorse a carico del bilancio dello Stato per il minor taglio della maggiorazione TARES e per ulteriori 886 milioni a carico del bilancio dello Stato.



	2014
Fondo di solidarietà comunale	6.647.114.923
Incremento quota a carico dei comuni	572.000.000
Minor taglio maggiorazione TARES	943.000.000
Risorse di bilancio a leg. vigente	5.132.114.923
	2015 e succ.
Fondo di solidarietà comunale	6.547.114.923
Quota a carico dei comuni	4.717.900.000
Minor taglio maggiorazione TARES	943.000.000
Risorse da bilancio Stato	886.214.923

Importi in euro

La conferma a regime del quadro finanziario conseguente all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, unitamente a quelle recate dal comma 380 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013, come modificate dalla presente legge, determina i seguenti effetti finanziari positivi per il bilancio dello Stato:

- riserva allo Stato della quota di gettito IMU sugli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base, per 4.666 milioni di euro per il 2015 e successivi;
- soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio per 1.836 milioni di euro nel 2015 e 1.889 milioni dal 2016;
- soppressione della compartecipazione comunale all'IVA per 3.024 milioni a decorrere dal 2015;
- soppressione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012, per 779 milioni dal 2015;
- versamento al bilancio dello Stato della quota di gettito IMU di spettanza comunale per il finanziamento del Fondo di solidarietà comunale per 4.717,9 milioni di euro annui.

Di contro, la disposizione in esame, al fine di garantire la neutralità finanziaria dell'operazione di conferma delle misure del citato comma 380 per i bilanci comunali, determina effetti negativi per il bilancio dello Stato per 1.829 milioni per gli anni 2015 e successivi, di cui 943 milioni ogni anno per effetto, come già evidenziato, della necessità di ristoro ai comuni del taglio di risorse connesso alla maggiorazione TARES, soppressa con la presente legge.

Nei confronti dei comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, si applicano le disposizioni del comma 17 dell'articolo 13 decreto legge n.201/2011, nonché quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 23.

In particolare, tenuto conto della conferma a regime del disposto di cui al comma 17 dell'articolo 13 decreto legge n.201/2011, la disposizione di cui al citato **comma 2** è finalizzata ad assicurare la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato e per quelli dei comuni ricadenti nei territori delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, disponendo che il minor gettito IMU da abitazione principale nei predetti territori non può essere ristorato ai comuni interessati sia attraverso un minor accantonamento che con l'attribuzione del gettito TASI ad aliquota standard. In altri termini, in assenza del comma 2, in



esame, i comuni delle citate Autonomie speciali beneficerebbero, diversamente da tutti gli altri comuni, sia di un ristoro a carico del bilancio statale tramite minori accantonamenti, che di maggiori entrate derivanti dal maggior gettito TASI ad aliquota standard.

Effetti finanziari positivi	2015 e succ.
Riserva erariale IMU immobili gruppo catastale D	+ 4.666,0
Versamento IMU comunale	+ 4.717,9
Soppressione Fondo sperimentale di riequilibrio	- 1.836,0
Soppressione Compartecipazione comunale IVA	- 3.024,0
Soppressione Trasferimenti fiscalizzabili Sicilia e Sardegna	- 779,0
Maggiori accantonamenti (FVG-Tn-Bz-VdA)	+ 328,3
Effetti finanziari negativi	2015 e succ.
Fondo di solidarietà comunale - risorse erariali	+ 1.829,2
di cui per integrazione minore taglio maggiorazione TARES	+ 943
Fondo di solidarietà comunale - risorse comunali	+ 4.717,9
Minori accantonamenti (FVG-Tn-Bz-VdA) per maggiorazione TARES	- 57

Milioni di euro

Art. 23, commi 5 – 6 - La disposizione normativa in esame prevede ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni la deducibilità del 20 per cento dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali, per destinazione e per natura, a partire dal periodo d'imposta 2013 e che ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta non si tiene conto della disposizione in parola; permane la indeducibilità ai fini IRAP.

La stima degli effetti di gettito è stata realizzata utilizzando:

- i dati dichiarati in Unico 2012 da parte delle società di capitali, società di persone, enti non commerciali e persone fisiche dichiaranti reddito d'impresa o redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, individuando il reddito/perdita di specie per ogni singola società/ente;
- i dati ricavati dai versamenti mediante modello F24, in particolare il dato relativo alla IMU 2013 pagata (1° rata) relativamente agli immobili di categoria catastale 'D', in base al quale è stata stimata la IMU 2013 complessivamente dovuta, pari a circa 4,56 miliardi di euro (statale + incremento comunale);
- i dati relativi alla rendita catastale per tipologia di immobile e per titolare (persone giuridica o persona fisica).

Pertanto il dato relativo all'IMU sugli immobili strumentali categoria catastale 'D' è preciso; per quanto concerne, invece, gli altri immobili strumentali, in mancanza di espressa indicazione mediante codici tributo di versamento si è fatto riferimento, per una *proxy*, ai dati catastali.



In particolare, sono state considerate alcune categorie catastali di immobili ritenute maggiormente rappresentative degli immobili strumentali, senza peraltro avere evidenza dell'effettivo utilizzo quale immobile strumentale da parte del proprietario (strumentale per natura ovvero per destinazione).

Nello specifico, sono state considerate le categorie catastali A10, B08, C01, C02 (per i soli titolari persone giuridiche, per escludere le cantine delle persone fisiche), C03, C04 e C05: per ciascuna categoria è stata stimata la IMU massima teorica, sulla base della rendita catastale, del rispettivo moltiplicatore e della aliquota.

Effettuando una simulazione in capo a ciascun soggetto, dall'incrocio dei dati di gettito IMU 2013 con i redditi di specie ricavati dalle dichiarazioni è emersa una perdita di gettito di competenza annua di circa 164,6 milioni di euro per i contribuenti abbinati: sull'universo di contribuenti la perdita di gettito stimata dalla deduzione al 20% della IMU sui fabbricati strumentali categoria catastale 'D' è di circa 182 milioni di euro.

A questa perdita occorre aggiungere quella relativa agli altri immobili strumentali: dai dati catastali risulta una IMU potenziale di circa 1,38 miliardi di euro da parte delle persone fisiche e di circa 1,25 miliardi di euro da parte delle persone giuridiche.

La perdita di gettito stimata, utilizzando la capienza della IMU potenzialmente deducibile nel reddito di specie e le aliquote effettive emerse con riferimento alla simulazione microeconomica effettuata sui versamenti IMU 2013 categoria catastale 'D', è di circa 42 milioni di euro per le persone fisiche e di circa 51 milioni di euro per le persone giuridiche.

Nel complesso, la disposizione in esame è suscettibile di generare una perdita di gettito, per l'Erario, di competenza annua a partire dal 2014 stimata in circa 274 milioni di euro, di cui circa 84 milioni di euro ai fini IRPEF.

Di seguito il dettaglio di cassa tenuto conto altresì dell'andamento delle addizionali IRPEF:

	2014	2015	2016
<i>IRPEF statale</i>	-136,0	-77,7	-77,7
<i>Addiz. Regionale</i>	-4,9	-4,9	-4,9
<i>Addiz. Comunale</i>	-2,1	-1,6	-1,6
<i>IRES</i>	-332,7	-190,1	-190,1
TOTALE	-475,7	-274,3	-274,3

Milioni di euro

Art. 23, commi 7 - 8 - La normativa vigente prevede l'esenzione dall'IRPEF degli immobili non locati, soggetti ad IMU.

La disposizione in esame introduce, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, la tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi degli immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza.

Ai fini della stima sono state effettuate elaborazioni sulla banca dati contenente le informazioni integrate degli archivi catastali e delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2011, prendendo in considerazione gli immobili ad uso abitativo che risultano non locati e che risultano ubicati nello stesso comune nel quale si trova l'abitazione principale del soggetto dichiarante.



Per le abitazioni tenute a disposizione (utilizzo "2" delle dichiarazioni dei redditi) è stata stimata la tassazione sulla base della rendita catastale rivalutata del 5%, aumentata di un terzo e rapportata alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Per quel che concerne gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e non locati, il reddito imponibile è stato posto pari alla rendita catastale, rivalutata del 5%, rapportata alla quota di possesso.

In base alle citate elaborazioni, considerando la percentuale di inclusione nel reddito complessivo disposta dalla norma, si stima una maggiore base imponibile ai fini IRPEF di circa 931,4 milioni di euro. Applicando un'aliquota marginale media pari al 30%, si stima un recupero di gettito IRPEF di competenza annua di circa +279,4 milioni di euro. Si stima, inoltre, un recupero di gettito di competenza annua di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a +13,9 e +4,1 milioni di euro.

Nella tabella seguente sono riportati i relativi effetti finanziari:


	2014	2015	2016
IRPEF	+488,9	+279,4	+279,4
Addizionale regionale	+13,9	+13,9	+13,9
Addizionale comunale	+5,3	+4,1	+4,1
Totale	+508,1	+297,4	+297,4

Milioni di euro

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATI

ALLEGATO N. 1. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' (TABELLA C) E VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2014-2016 A LEGISLAZIONE VIGENTE (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N.196 DEL 2009)

ALLEGATO N. 2. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA E)

ALLEGATO N. 3 - EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO, DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2014

ALLEGATO N. 4 - QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 2014 A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 2013

ALLEGATO N. 1

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' (TABELLA C) E VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2014-2016 A LEGISLAZIONE VIGENTE (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N.196 DEL 2009)

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N.1
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' (TABELLA C)
(miliardi di euro)

	2014		2015		2016	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						
Presidenza del Consiglio dei Ministri						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
LEGGE N. 230 Del 1998; NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA.						
- ART. 19: FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE (21.3 - CAP. 2185)	cp cs	20.000 20.000	73.350 73.350	- -	73.519 73.519	- -
DECRETO LEGISLATIVO N. 303 Del 1999: ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 (21.3 - CAP. 2115)	cp cs	- -	38.956 38.956	- -	39.048 39.048	- -
TOTALE MISSIONE	cp cs	20.000 20.000	112.306 112.306	- -	112.567 112.567	- -
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
LEGGE N. 38 Del 2001; NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA						
- ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA. (2.3 - CAP. 7513/P)	cp cs	- -	5.571 5.571	- -	5.104 5.104	- -
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
DECRETO LEGISLATIVO N. 56 Del 2000: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE A NORMA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1999, N.133.						
- ART. 13 COMMA 3: ATTRIBUZIONE GETTITO IRAP REGIONI A STATUTO ORDINARIO (2.4 - CAP. 2701)	cp cs	2.560.000 2.560.000	- -	- -	- -	- -

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2014		2015		2016		D. di L. STABILITA' D. di L. STABILITA'
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI							
Rapporti finanziari con Enti territoriali							
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE							
LEGGE N. 353 Del 2000: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI							
(2.5 - CAP. 2820)	1.422	-	1.422	-	1.307	-	1.307
	1.422		1.422		1.307		1.307
TOTALE MISSIONE	6.993	2.560.000	6.390	-	6.411	-	6.411
	6.993	2.560.000	6.390	-	6.411	-	6.411
L'Italia in Europa e nel mondo							
Cooperazione allo sviluppo							
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI							
LEGGE N. 7 Del 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.							
(1.2 - CAPP. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184)	110.818	60.000	104.297	60.000	104.297	60.000	164.533
	110.818	60.000	104.297	60.000	104.297	60.000	164.533
LEGGE N. 49 DEL 1987: NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO							
(1.2 - CAPP. 7168, 7169)	350	-	334	-	334	-	334
	350	-	334	-	334	-	334
Cooperazione economica e relazioni internazionali							
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI							
LEGGE N. 794 Del 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966							
(1.3 - CAP. 3751)	1.993	-	1.896	-	1.900	-	1.900
	1.993	-	1.896	-	1.900	-	1.900
Promozione della pace e sicurezza internazionale							
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI							
LEGGE N. 140 Del 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'							
(1.4 - CAP. 3399)	236	-	225	-	225	-	225
	236	-	225	-	225	-	225



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2014		2015		2016	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI
	D. di L. STABILITA'	D. di L. STABILITA'	D. di L. STABILITA'	D. di L. STABILITA'	D. di L. STABILITA'	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
<i>Integrazione europea</i>						
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI						
LEGGES N. 960 Del 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSTIA TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA	cp cs	1.250 1.250	1.190 1.190	- -	1.192 1.192	1.192 1.192
(1.5 - CAP. 4543, 4545)						
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale						
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI						
LEGGES N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.	cp cs	1.424 1.424	1.402 1.402	- -	1.405 1.405	1.405 1.405
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.						
(1.10 - CAP. 1163)						
TOTALE MISSIONE	cp cs	116.071 116.071	109.344 109.344	60.000 60.000	109.589 109.589	169.589 169.589
Difesa e sicurezza del territorio						
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare						
MINISTERO DELLA DIFESA						
LEGGES N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.	cp cs	500 500	241 241	500 500	242 242	500 500
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.						
(1.5 - CAP. 1352)						
DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010: CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE						
- ART. 565: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE	cp cs	64 64	61 61	- -	61 61	61 61
(1.5 - CAP. 1345)						



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2014		2015		2016	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
<i>Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari</i>						
MINISTERO DELLA DIFESA						
DECRETO LEGISLATIVO N. 65 Del 2010: CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE						
- ART. 559: FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA						
(1.6 - CAP. 1360, 7145)	2.962	2.962	-	-	-	-
	2.962	2.962	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE	3.280	3.780	302	500	303	500
	3.280	3.780	302	500	303	500
Giustizia						
<i>Amministrazione penitenziaria</i>						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA						
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:						
- ART. 135 COMMA 4: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI.						
(1.1 - CAP. 1768)	260	260	220	220	220	220
	260	260	220	220	220	220
TOTALE MISSIONE	260	260	220	220	220	220
	260	260	220	220	220	220
ordine pubblico e sicurezza						
<i>Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste</i>						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI						
LEGGE N. 267 Del 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERICCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:						
- ART. 2 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (LEGGE N.41 DEL 1982)						
(4.1 - CAP. 2179)	454	454	433	433	433	433
	454	454	433	433	433	433

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2014		2015		2016	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI
	D. di L. STABILITA'	D. di L. STABILITA'	D. di L. STABILITA'	D. di L. STABILITA'	D. di L. STABILITA'	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI <i>Pianificazione e coordinamento Forze di polizia</i> MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA: - ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (3.3 - CAP. 2669, 2815) CP CS	1.062	-	1.019	-	1.021	-
	1.062	-	1.019	-	1.021	-
	1.516	-	1.452	-	1.454	-
	1.516	-	1.452	-	1.454	-
TOTALE MISSIONE						
CP						
CS						
Soccorso civile <i>Protezione civile</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGGE N. 142 Del 1991: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALIARE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991. - ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (6.2 - CAP. 7446/P) CP CS	77.977	-20.000	76.974	-20.000	56.974	-20.000
	77.977	-20.000	76.974	-20.000	56.974	-20.000
DECRETO LEGGE N. 90 Del 2005: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ART. 4 COMMA 1: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (6.2 - CAP. 2184) CP CS	7.559	-	7.467	-	7.467	-
	7.559	-	7.467	-	7.467	-
LEGGI DI STABILITA' N. 228 Del 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI DI STABILITA' 2012) - ART. 1 COMMA 290: INTEGRAZIONE FONDO PROTEZIONE CIVILE PER ALLUVIONI (6.2 - CAP. 7446/P) CP CS	7.989	-	49.933	-	49.933	-
	7.989	-	49.933	-	49.933	-



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2014				2015				2016			
	LEGISLAZ. VIGENTE		D. di L. STABILITA'		LEGISLAZ. VIGENTE		D. di L. STABILITA'		LEGISLAZ. VIGENTE		D. di L. STABILITA'	
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE, NONCHE' IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE E DI COMMISSARIAMENTO DELLE PROVINCE	-	70.000	70.000	70.000	-	70.000	70.000	70.000	-	70.000	70.000	70.000
- ART. 10 COMMA 1: FONDO EMERGENZE NAZIONALI (6.2 - CAP. 7441)	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
TOVALE MISSIONE	93.525	50.000	143.525	143.525	134.374	50.000	184.374	84.621	84.621	50.000	134.621	134.621
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale												
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI												
DECRETO LEGISLATIVO N. 454 Del 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.	9.144	-	9.144	9.144	8.623	-	8.623	8.623	8.639	-	8.639	8.639
(1.2 - CAP. 2083)	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Sostegno al settore agricolo												
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE												
DECRETO LEGISLATIVO N. 165 Del 1999: DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA).	120.298	-	120.298	120.298	114.763	-	114.763	114.763	114.917	-	114.917	114.917
(7.1 - CAP. 1525)	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
Politiche competitive, della qualita', agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione												
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI												
LEGGE N. 267 Del 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERESCO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:												
- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA	5.311	-	5.311	5.311	5.042	-	5.042	5.042	5.054	-	5.054	5.054
(1.5 - CAP. 1477, 1488)	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2014		2015		2016	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO						
LEGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.						
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	CP 614	-	559	-	560	-
(1.5 - CAP. 2200)	C5 614		559		560	
TOTALE MISSIONE	CP 135.367	-	128.987	-	129.170	-
	C5 135.367		128.987		129.170	
Regolazione dei mercati						
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
LEGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.						
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	CP 255	-	321	-	335	-
(3.1 - CAP. 2280)	C5 255		321		335	
TOTALE MISSIONE	CP 255	-	321	-	335	-
	C5 255		321		335	
Diritto alla mobilita'						
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI						
DECRETO LEGISLATIVO N. 250 Del 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7)	CP 8.328	-	7.900	-	8.216	-
(2.3 - CAP. 1921/F)	C3 8.328		7.900		8.216	
- ART. 7: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.N.A.C.	CP -	-	-	-	-	-
(2.3 - CAP. 1921)	C3 -		-		-	



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2014		2015		2016	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
Sostegno allo sviluppo del trasporto						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
LEGGI N. 128 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA.						
- ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO.	CP	224	213	214	214	214
(9.1 - CAP. 1723)	CS	224	213	214	214	214
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI						
DECRETO LEGGE N. 535 DEL 1996: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM."	CP	60	57	59	59	59
(2.6 - CAP. 1850)	CS	60	57	59	59	59
TOTALE MISSIONE	CP	8.612	8.170	8.170	8.489	8.489
	CS	8.612	8.170	8.170	8.489	8.489
Comunicazioni						
Sostegno all'editoria						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
LEGGI N. 67 DEL 1987: RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA	CP	140.889	119.919	119.919	120.232	120.232
(11.2 - CAP. 2183, 7442)	CS	140.889	119.919	119.919	120.232	120.232
TOTALE MISSIONE	CP	140.889	119.919	119.919	120.232	120.232
	CS	140.889	119.919	119.919	120.232	120.232

Pag. 8



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2014		2015		2016	
	LEGISLAZ. VIGENTE	D. di L. STABILITA' VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	D. di L. STABILITA' VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	D. di L. STABILITA' VARIAZIONI
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo						
Sostegno all'internazionalizzazioni delle imprese e promozione del made in Italy						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.						
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	CP	12.006	13.215	13.215	13.661	13.661
(4.2 - CAP. 2501)	CS	12.006	13.215	13.215	13.661	13.661
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA						
- ART. 14 COMMA 19: TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	CP	23.755	22.861	22.861	22.934	22.934
(4.2 - CAP. 2535)	CS	23.755	22.861	22.861	22.934	22.934
- ART. 14 COMMA 26/ter FUNTO 1: FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA	CP	8.079	7.564	7.564	7.603	7.603
(4.2 - CAP. 2530)	CS	8.079	7.564	7.564	7.603	7.603
TOTALE MISSIONE	CP	43.840	43.640	43.640	44.198	44.198
	CS	43.840	43.640	43.640	44.198	44.198
Ricerca e innovazione						
Ricerca in materia ambientale						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE						
DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008, DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA', LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA FERREQUAZIONE TRIBUTARIA						
- ART. 28 COMMA 1: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISFRA)	CP	25.546	24.888	24.888	24.888	24.888
(2.1 - CAP. 3621, 6831)	CS	25.546	24.888	24.888	24.888	24.888



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2014		2015		2016	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
Ricerca in materia di beni e attività culturali MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (2.1 - CAPP. 2040, 2041, 2043) cp cs	1.125 1.125	- -	1.105 1.105	- -	1.105 1.105	1.105 1.105
Ricerca scientifica e tecnologica di base MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA. - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (3.3 - CAP. 1679) cp cs	4.505 4.505	- -	4.250 4.250	- -	4.250 4.250	4.250 4.250
DECRETO LEGISLATIVO N. 204 Del 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E DECRETO LEGGE 30/1/1998, N. 6: "ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI", ART. 23 SEPTIES, COMMA 1 - PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOSICA - E LEGGE 27/12/2006, N. 296: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)", ART. 1, COMMA 652 - PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE DI RICERCATORI, E DECRETO LEGGE 98 DEL 2011 ART. 19, COMMA 3, LETT A) - SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA", ART. 5B, COMMA 2 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DEGLI ENTI DI RICERCA E DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104: "MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA", ART. 24, COMMA 1 - PERSONALE DEGLI ENTI DI RICERCA (3.3 - CAP. 7236) cp cs	1.771.328 1.771.328	- -	1.770.099 1.770.099	- -	1.770.099 1.770.099	1.772.099 1.772.099



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2014		2015		2016	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI
	D. di L. STABILITA'	D. di L. STABILITA'	D. di L. STABILITA'	D. di L. STABILITA'	D. di L. STABILITA'	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO LEGISLATIVO N. 257 Del 2003: RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137 - ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137 (7.1 - CAP. 7630/E) CP CS	22.781 22.781	- -	22.714 22.714	- -	22.714 22.714	- -
Ricerca di base e applicata MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE - ART. 19: AGENZIA DIGITALE (12.1 - CAP. 1707) CP CS	2.756 2.756	- -	2.750 2.750	- -	2.750 2.750	- -
Ricerca per la didattica MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA. - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (3.1 - CAP. 1261) CP CS	1.538 1.538	- -	1.478 1.478	- -	1.478 1.478	- -
Ricerca per il settore della sanità pubblica MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 613 Del 1980: CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (2.1 - CAP. 3453) CP CS	283 283	- -	262 262	- -	262 262	- -
DECRETO LEGISLATIVO N. 502 Del 1992: RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA - ART. 12 COMMA 2: FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA (2.1 - CAP. 3392) CP CS	288.741 288.741	- -	271.111 271.111	- -	271.111 271.111	- -

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2014				2015				2016		
	VARIAZIONI		D. di L.		VARIAZIONI		D. di L.		VARIAZIONI		D. di L.
	LEGISLAZ. VIGENTE	STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	STABILITA'	STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI											
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 Del 1993: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', ART. 4 COMMA 1 PUNTO 1 - RIORDINAMENTO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E LEGGE N. 219 DEL 2005: NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TRASFUNZIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI, ART. 12, COMMA 6 - COMPITI DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE	CP CS	12.256 12.256	12.256 12.256	12.008 12.008	- -	12.008 12.008	12.008 12.008	- -	- -	12.008 12.008	
(2.1 - CAP. 3443)											
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.											
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	CP CS	3.333 3.333	3.333 3.333	3.272 3.272	- -	3.272 3.272	3.272 3.272	- -	- -	3.272 3.272	
(2.1 - CAP. 3412)											
DECRETO LEGGE N. 17 Del 2001: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI.											
- ART. 2 COMMA 4: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	CP CS	550 550	550 550	538 538	- -	538 538	538 538	- -	- -	538 538	
(2.1 - CAP. 3457)											
TOTALE MISSIONE	CP CS	2.134.742 2.134.742	2.134.742 2.134.742	2.114.475 2.114.475	- -	2.114.475 2.114.475	2.116.596 2.116.596	- -	- -	2.116.596 2.116.596	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino											
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE											
LEGGE N. 979 Del 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE	CP CS	30.465 30.465	30.465 30.465	35.160 35.160	- -	35.160 35.160	35.172 35.172	- -	- -	35.172 35.172	
(1.10 - CAP. 1644, 1646)											
DECRETO LEGGE N. 2 Del 1993: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE.	CP CS	47 47	47 47	44 44	- -	44 44	44 44	- -	- -	44 44	
(1.10 - CAP. 1388, 1389)											



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2014		2015		2016	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
LEGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.						
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	CP	5.826	5.475	5.487	5.487	5.487
(1.10 - CAP. 1551)	CS	5.826	5.475	5.487	5.487	5.487
TOTALE MISSIONE	CS	36.338	40.679	40.703	40.703	40.703
36.338	CS	36.338	40.679	40.703	40.703	40.703
Tutela della salute						
Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti						
MINISTERO DELLA SALUTE						
LEGE N. 434 Del 1998: FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.	CP	325	309	310	310	310
- ART. 1 COMMA 2: FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO	CS	325	309	310	310	310
(1.2 - CAP. 5340)						
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure						
MINISTERO DELLA SALUTE						
DECRETO LEGGE N. 289 Del 2003: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.	CP	1.913	1.794	1.794	1.794	1.794
- ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	CS	1.913	1.794	1.794	1.794	1.794
(1.4 - CAPP. 3456, 7230)						
TOTALE MISSIONE	CS	2.238	2.103	2.103	2.103	2.103
2.238	CS	2.238	2.103	2.103	2.103	2.103
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici						
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo						
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO						
LEGE N. 163 Del 1983: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO.	CP	382.065	411.065	367.864	396.864	397.712
(1.2 - CAPP. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721)	CS	382.065	411.065	367.864	396.864	397.712



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2014		2015		2016				
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI									
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria									
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO									
LEGGI N. 190 Del 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA	CP 812	-	812	755	-	755	757	-	757
(1.10 - CAP. 3610)	CS 812		812	755		755	757		757
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI									
- ART. 22: ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI									
(1.10 - CAP. 3611)	CP 891	-	891	844	-	844	846	-	846
LEGGI N. 466 Del 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI	CS 891		891	844		844	846		846
(1.10 - CAP. 3630)	CP 925	-	925	875	-	875	877	-	877
LEGGI N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.	CS 925		925	875		875	877		877
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.									
(1.10 - CAP. 3670, 3671)	CP 6.212	7.900	14.112	7.416	-	7.416	7.431	-	7.431
	CS 6.212	7.900	14.112	7.416	-	7.416	7.431	-	7.431
Valorizzazione del patrimonio culturale									
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO									
LEGGI N. 77 Del 2006: MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA "LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE", POSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO.									
- ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSERITI NELLA "LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE" DELL'UNESCO.									
(1.13 - CAP. 1442, 7305)	CP 1.379	-	1.379	1.312	-	1.312	1.315	-	1.315
	CS 1.379		1.379	1.312		1.312	1.315		1.315
TOTALE MISSIONE	CP 392.284	36.900	429.184	379.066	29.000	408.066	379.938	29.000	408.938
	CS 392.284	36.900	429.184	379.066	29.000	408.066	379.938	29.000	408.938



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2014		2015		2016	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
Istruzione scolastica						
Istituzioni scolastiche non statali						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA						
LEGGE N. 181 DEL 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.	CP CS	270 270	284 284	- -	283 284	- -
(1.9 - CAP. 2193)						
TOTALE MISSIONE	CP CS	270 270	284 284	- -	283 284	- -
Istruzione universitaria						
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA						
LEGGE N. 384 DEL 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA	CP CS	5.216 5.216	4.953 4.953	- -	4.965 4.965	- -
(2.1 - CAP. 1709)						
LEGGE N. 338 DEL 2000: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI.	CP CS	18.145 18.145	18.013 18.013	- -	18.052 18.052	- -
- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI						
(2.1 - CAP. 7273)						
Sistema universitario e formazione post-universitaria						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA						
LEGGE N. 243 DEL 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA" ART. 60. COMMA 1 - SEMPLIFICAZIONI DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITA' E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO	CP CS	72.445 72.445	69.147 69.147	- -	69.305 69.305	- -
(2.3 - CAP. 1692)						
TOTALE MISSIONE	CP CS	95.806 95.806	92.113 92.113	- -	92.322 92.322	- -



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2014		2015		2016	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA' VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA' VIGENTE	VARIAZIONI
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
Diritto sociali, politiche sociali e famiglia						
Protezione sociale per particolari categorie						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
LEGGES N. 16 DEL 1980; E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO						
- ART. 12: INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI E IMPRESE ITALIANE PER BENI, DIRITTI ED INTERESSI PERDUTI ALL'ESTERO	CP	5.004	4.876	-	4.887	4.887
(17.1 - CAP. 7256)	CS	5.004	4.876	-	4.887	4.887
Sostegno alle famiglie						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
DECRETO LEGGE N. 223 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE						
- ART. 19 COMMA 1: FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA	CP	20.916	20.379	-	20.425	20.425
(17.3 - CAP. 2102)	CS	20.916	20.379	-	20.425	20.425
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 2003: CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI						
(17.4 - CAP. 1733)	CP	8.656	8.231	-	8.250	8.250
	CS	8.656	8.231	-	8.250	8.250
DECRETO LEGGE N. 223 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE						
- ART. 19 COMMA 3: FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'	CP	11.403	11.127	-	11.127	11.127
(17.4 - CAP. 2108/P)	CS	11.403	11.127	-	11.127	11.127



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2014		2015		2016	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI
		D. di L. STABILITA'		D. di L. STABILITA'		D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE, NONCHE' IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE E DI COMMISSARIAMENTO DELLE PROVINCE	CP CS	7.000 7.000	10.000 10.000	- -	10.000 10.000	10.000 10.000
- ART. 5/Bis COMMA 1: POLITICHE PARI OPPORTUNITA' (17.4 - CAP. 2108/P)						
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI						
LEGE N. 328 Del 2000: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.	CP CS	17.013 17.013	14.499 14.499	- -	14.499 14.499	14.499 14.499
- ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (4.5 - CAP. 3671)						
LEGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2007)	CP CS	28.688 28.688	28.709 28.709	- -	28.709 28.709	28.794 28.794
- ART. 1 COMMA 1258: FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA (4.5 - CAP. 3527)						
TOTALE MISSIONE	CP CS	98.680 98.680	97.821 97.821	- -	97.821 97.821	98.076 98.076
Politiche per il lavoro						
Politiche attive e passive del lavoro						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI						
LEGE N. 448 Del 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.	CP CS	795 795	- -	- -	- -	- -
- ART. 80 COMMA 4 PUNTO 1: FORMAZIONE PROFESSIONALE (1.3 - CAP. 4161)						



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2014		2015		2016	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)	9.000 9.000	- -	8.447 8.447	- -	8.447 8.447	- -
- ART. 1 COMMA 1163: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (1.3 - CAP. 7692)	cp cs					8.466 8.466
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI						
LEGGE FINANZIARIA N. 350 Del 2003: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).	1.267 1.267	- -	1.249 1.249	- -	1.249 1.249	- -
- ART. 3 COMMA 149: FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOFERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (1.7 - CAP. 5025)	cp cs					1.249 1.249
TOTALE MISSIONE	11.062 11.062	- -	9.696 9.696	- -	9.696 9.696	- -
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti.						
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale						
MINISTERO DELL'INTERNO						
DECRETO LEGISLATIVO N. 140 Del 2005: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/9/CE CHE STABILISCE NORME MINIME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO NEGLI STATI MEMBRI.	4.802 4.802	- -	4.475 4.475	- -	4.475 4.475	- -
- ART. 13: SOMME DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO (5.1 - CAP. 2311)	cp cs					4.485 4.485
TOTALE MISSIONE	4.802 4.802	- -	4.475 4.475	- -	4.475 4.475	- -
						4.485 4.485



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2014		2015		2016	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
Politiche economico-finanziarie e di bilancio						
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
DECRETO LEGGE N. 97 Del 2008: CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 3 GIUGNO 2008, N. 97, RECANTE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI MONITORAGGIO E TRASPARENZA DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' IN MATERIA FISCALE E DI PROROGA TERMINI						
- ART. 4/septies COMMA 5/bis: FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (1.1 - CAP. 3935)	CP CS	1.754 1.754	1.657 1.657	- -	1.661 1.661	- -
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
DECRETO LEGGE N. 95 Del 1974: CONVERTITO DALLA LEGGE N. 216 DEL 1974 :DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB) (1.4 - CAP. 1560)	CP CS	387 387	377 377	- -	378 378	378 378
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008: MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE						
- ART. 3 COMMA 9: COMPENSAZIONE ONERI DERIVANTI DALLA FRUIZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE ENERGIA ELETTRICA E GAS (1.5 - CAP. 3822)	CP CS	78.085 78.085	73.841 73.841	- -	74.012 74.012	- -
Analisi e programmazione economico-finanziaria						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.						
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.6 - CAP. 1613)	CP CS	14 14	13 13	- -	13 13	13 13



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2014		2015		2016	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'
<p>LEGGI N. 144 DEL 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'AMM. NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ (1.6 - CAP. 7330)</p> <p>CP CS</p>	1.590 1.590	- -	1.537 1.537	- -	1.539 1.539	- -
TOTALE MISSIONE	81.830	-	77.425	-	77.603	-
	81.830	-	77.425	-	77.603	-
Giovani e sport						
<p><i>Incentivazione e sostegno alla gioventu'</i></p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 223 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE</p> <p>- ART. 19 COMMA 2: FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI (22.2 - CAP. 2106)</p> <p>CP CS</p>	6.772 6.772	10.000 10.000	6.430 6.430	- -	6.444 6.444	- -
TOTALE MISSIONE	6.772	10.000	6.430	-	6.444	-
	6.772	10.000	6.430	-	6.444	-
Turismo						
<p><i>Sviluppo e competitivita' del turismo</i></p> <p>MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO</p> <p>DECRETO LEGGE N. 35 DEL 2005: DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE</p> <p>- ART. 12 COMMA 2: RAFFORZAMENTO E RILANCI DEL SETTORE TURISTICO (6.1 - CAP. 6821)</p> <p>CP CS</p>	2.780 2.780	- -	2.622 2.622	- -	2.629 2.629	- -



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2014		2015		2016	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI
	D. di L. STABILITA'	D. di L. STABILITA'	D. di L. STABILITA'	D. di L. STABILITA'	D. di L. STABILITA'	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
DECRETO LEGGE N. 262 DEL 2006: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 286 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA.	CP 9.019	-	8.775	-	8.794	-
- ART. 2 COMMA 98: SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO	CS 9.019		8.775		8.794	
(6.1 - CAP. 6823/P)						
TOTALE MISSIONE	CP 11.799	-	11.397	-	11.423	-
	CS 11.799		11.397		11.423	
servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche						
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
LEGGE N. 146 DEL 1980: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980):	CP 62.735	-	60.884	-	60.884	-
- ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	CS 62.735		60.884		60.884	
(24.4 - CAP. 1680)						
DECRETO LEGISLATIVO N. 6 DEL 2010: RIORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69.	CP 5.851	-	5.564	-	5.564	-
- ART. 4 COMMA 2: FORMEZ	CS 5.851		5.564		5.564	
(24.4 - CAP. 5200)						
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 70 DEL 2013: REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE. A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.	CP 1.206	-	1.177	-	1.177	-
(24.4 - CAP. 5217)	CS 1.206		1.177		1.177	
TOTALE MISSIONE	CP 69.792	-	67.625	-	67.625	-
	CS 69.792		67.625		67.625	



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2014		2015		2016	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA' VIGENTE	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA' VIGENTE	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA' VIGENTE
Fondi da ripartire						
Fondi da assegnare						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
LEGGE N. 385 Del 1978: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (25.1 - CAP. 3026)	cp cs	33.220 33.220	33.220 33.220	33.221 33.221	33.221 33.221	33.221 33.221
TOTALE MISSIONE	cp cs	33.220 33.220	33.220 33.220	33.221 33.221	33.221 33.221	33.221 33.221
TOTALE GENERALE	cp cs	3.656.646 3.656.646	3.050.400 3.050.400	6.707.046 6.707.046	3.751.735 3.751.735	3.709.809 3.709.809

Pag. 22



ALLEGATO N. 2

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
(CRONOLOGICO) (TABELLA E)**

IN APPOSITA NOTA A MARGINE DI CIASCUNA AUTORIZZAZIONE DI SPESA SONO INDICATE LE EVENTUALI DISPONIBILITÀ DI TESORERIA AL 30 SETTEMBRE NONCHÉ I RESIDUI DI STANZIAMENTO.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 2
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAUTE DA LEGGI PLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA E)

Allegato 2

ESPREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANTAMENTO E IMPEGNI	SCADENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
<p>LEGGE N. 808 Del 1985: INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIAMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO. ART. 3 PRIMO COMMA LETTERA A); DECRETO-LEGGE N. 547 DEL 1994, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 644 DEL 1994, ART. 2 COMMA 5.</p> <p>- ART. 3 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIAMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO</p> <p>(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7421/F)</p> <p>LEGGE N. 183 Del 1987: COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.</p> <p>- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (ECONOMIA E FINANZE: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE CAP. 7493)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 148 Del 1993: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 3: INTERVENTI NEI SETTORI DELLA MANUTENZIONE IDRICA E FORESTALE</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali CAP. 7499)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 321 Del 1996: DISPOSIZIONI URGENTI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <p>- ART. 5 COMMA 2 PUNTO A: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7420/F)</p> <p>- ART. 5 COMMA 2 PUNTO B: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7420/F)</p>	<p>1.209.291</p> <p>5.500.000</p> <p>14.000</p> <p>406.912</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>21.531.093</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>50.000 50.000</p> <p>5.000.000 5.000.000</p> <p>140.000 140.000</p> <p>40.000 40.000</p> <p>40.000 40.000</p>	<p>50.000 50.000</p> <p>5.000.000 5.000.000</p> <p>140.000 140.000</p> <p>40.000 40.000</p> <p>40.000 40.000</p>	<p>50.000 50.000</p> <p>4.500.000 4.500.000</p> <p>140.000 140.000</p> <p>40.000 40.000</p> <p>40.000 40.000</p>	<p>590.000 590.000</p> <p>20.000.000 20.000.000</p> <p>-</p> <p>440.000 440.000</p> <p>480.000 480.000</p>	<p>2028</p> <p>2020</p> <p>2016</p> <p>2027</p> <p>2028</p>	<p>2</p> <p>27</p> <p>19</p> <p>27</p> <p>27</p>

Pag. 1

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI SPANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
<p>- ART. 5 COMMA 2 PUNTO C: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7420/P)</p> <p>LEGGI N. 662 Del 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA.</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7483)</p> <p>- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA.</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7484)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 67 Del 1997: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 19/bis COMMA 1 PUNTO 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7485)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 6 Del 1998: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI</p> <p>- ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)</p> <p>LEGGI N. 398 Del 1998: DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO FUGLIESE-ERAP (ART. 1).</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO FUGLIESE</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.5 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici CAP. 7156)</p> <p>LEGGI N. 448 Del 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EOLIZIA SANITARIA PUBBLICA</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 10.1 - Opere pubbliche e infrastrutture CAP. 7464)</p>	-	-	-	40.000 40.000	40.000 40.000	520.000 520.000	2028	27
	10.329	-	10.330 10.330	10.330 10.330	10.330 10.330	-	2016	16
	10.329	-	10.330 10.330	10.330 10.330	10.330 10.330	-	2016	27
	51.646	-	51.646 51.646	51.646 51.646	51.646 51.646	51.646 51.646	2017	16
	596.956	-	18.076 18.076	18.076 18.076	18.076 18.076	18.076 18.076	2017	3
	15.494	-	15.494 15.494	15.494 15.494	15.494 15.494	30.988 30.988	2018	27
	56.752	-	-	100.000 100.000	500.000 500.000	-	2016	17

Pag. 2



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER. TAB.	SETTORE
DECRETO LEGGE N. 132 Del 1999: INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.	-	-	24.273 24.273	24.273 24.273	24.273 24.273	72.819 72.819	2019	3
- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/F)	CP CS	-						
- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI. (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/F)	CP CS	-	1.549 1.549	1.549 1.549	1.549 1.549	4.647 4.647	2019	3
- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/F)	CP CS	-	17.043 17.043	17.043 17.043	17.043 17.043	51.128 51.128	2019	3
LEGGE N. 144 Del 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.								
- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. (ECONOMIA E FINANZE: 24.4 - Servizi generali, formativi ed approvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche CAP. 7335)	CP CS	-	32.817 32.817	32.817 32.817	32.817 32.817	98.451 98.451	2019	2
LEGGE N. 499 Del 1999: RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE AGROINDUSTRIALE E FORESTALE.								
- ART. 4: ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: 6.1 - Fondi da assegnare CAP. 7810)	CP CS	-	35.000 35.000	15.000 15.000	15.000 15.000	- -	2016	21
LEGGE FINANZIARIA N. 289 Del 2002: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)								
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COSSIONE (SVILUPPO ECONOMICO: 2.1 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate CAP. 8425)	CP CS	-	5.033.427 4.319.977	6.764.794 6.445.794	1.900.000 1.900.000	- -	2016	4
DECRETO LEGISLATIVO N. 102 Del 2004: INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.								
- ART. 15 COMMA 2 FURTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: 1.2 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale CAP. 7439)	CP CS	-	120.000 120.000	- -	- -	- -	2014	21

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
LEGGI FINANZIARIA N. 266 DEL 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2005)			136.107 136.107	136.107 136.107	136.107 136.107	680.535 680.535	2021	27
- ART. 1 COMMA 78: RIFINANZIAMENTO LEGGE 166 DEL 2002, INTERVENTI INFRASTRUTTURE	1.684.397	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7060/P)			136.107 136.107	136.107 136.107	136.107 136.107	680.535 680.535	2021	27
- ART. 1 COMMA 86: CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	150.000	1.326.426.19 0	1.775.887 1.775.887	300.000 300.000	100.000 100.000	300.000 300.000	2019	11
(ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7122)								
- ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.	23.811	-	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	280.000 280.000	2023	27
(ECONOMIA E FINANZE: 1.3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali CAP. 7849, 7850 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica CAP. 7833, 7834)			40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	280.000 280.000	2023	27
- ART. 1 COMMA 95 PUNTO 3: CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI FREMM	755.000	-	785.000 785.000	778.000 778.000	526.000 526.000	899.000 899.000	2022	2
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7485)			785.000 785.000	778.000 778.000	526.000 526.000	899.000 899.000	2022	2
- ART. 1 COMMA 100: SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI	-	-	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	104.000 104.000	2020	3
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)			26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	104.000 104.000	2020	3
- ART. 1 COMMA 114 PUNTO 2: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA	-	-	-	-	10.000 10.000	50.000 50.000	2021	27
(ECONOMIA E FINANZE: 2.3 - Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale CAP. 7507/P)			-	-	10.000 10.000	50.000 50.000	2021	27
LEGGI FINANZIARIA N. 256 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2007)								
- ART. 1 COMMA 272: CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE	-	-	658.706 658.706	-	-	-	2014	4
(ECONOMIA E FINANZE: 8.3 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità' CAP. 7809)			658.706 658.706	-	-	-	2014	4

Pag. 5



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI SPANZIAMENTO E INFEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI TER.	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7421/F)	cp cs	-	42.860 42.860	42.860 42.860	41.430 41.430	192.850 192.850	2021	2
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7421/F)	cp cs	-	40.684 40.684	40.456 40.456	40.228 40.228	238.532 238.532	2022	2
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO C: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7421/F)	cp cs	-	43.912 43.912	41.956 41.956	40.978 40.978	273.154 273.154	2023	2
- ART. 1 COMMA 884 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7421/F)	cp cs	-	876 876	876 876	876 876	4.380 4.380	2021	2
- ART. 1 COMMA 884 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7421/F)	cp cs	-	11.233 11.233	11.233 11.233	11.233 11.233	67.396 67.396	2022	2
- ART. 1 COMMA 964: ALTA VELOCITA' (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7124/F)	cp cs	600.000	400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000	2.000.000 2.000.000	2021	11
- ART. 1 COMMA 975: ALTA VELOCITA' (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7124/F)	cp cs	-	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	400.000 400.000	2020	11
- ART. 1 COMMA 975 PUNTO 1: ALTA VELOCITA' (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7124/F)	cp cs	-	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	500.000 500.000	2021	11
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO A: REALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità CAP. 7060/P)	cp cs	-	88.750 88.750	88.750 88.750	88.750 88.750	443.750 443.750	2021	27

Pag. 6



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER. TAB.	SETTORE IN RIF. TER. TAB.
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO B: FONDO OPERE STRATEGICHE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	CP CS	-	94.151 94.151	94.151 94.151	94.151 94.151	564.906 564.906	2022	27
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO C: FONDO OPERE STRATEGICHE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	CP CS	-	90.450 90.450	90.450 90.450	90.450 90.450	633.150 633.150	2023	27
- ART. 1 COMMA 1292: GRANDI EVENTI: MONDIALI DI NUOVO ROMA E GIOCHI DEL MEDITERRANEO PESCARA - PROTEZIONE CIVILE (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7449/P)	CP CS	-	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	18.000 18.000	2022	24
LEGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E BIENNIALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2007)								
- ART. 2 COMMA 113: SOSPENSIONE PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)	CP CS	-	22.600 22.600	22.600 22.600	22.600 22.600	108.800 108.800	2024	3
- ART. 2 COMMA 115: SOSPENSIONE PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA (REGOLAZIONE CONTABILE)	CP CS	5.687	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	2017	3
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO A: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	CP CS	-	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	120.000 120.000	2022	2
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO B: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	CP CS	-	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	175.000 175.000	2023	2
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO C: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	CP CS	-	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	200.000 200.000	2024	2
- ART. 2 COMMA 180: INTERVENTI SETTORE AERONAUTICO (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	CP CS	-	1.004.000 1.004.000	925.000 925.000	757.000 757.000	2.789.000 2.789.000	2021	2

Pag. 7



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GLACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER. TAB.	SETTORE
- ART. 2 COMMA 248: COMPLETAMENTO RETE IMMATERIALE INTERPORTI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.4 - Autotrasporto ed intermodalita' CAP. 7305)	2.914	-	987 987	-	-	-	2014	1A
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO A: LEGGE OBIETTIVO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	-	-	90.772 90.772	90.772 90.772	90.772 90.772	544.632 544.632	2022	27
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO B: LEGGE OBIETTIVO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	-	-	91.612 91.612	91.612 91.612	91.612 91.612	641.284 641.284	2023	27
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO C: LEGGE OBIETTIVO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	-	-	90.517 90.517	90.517 90.517	90.517 90.517	784.136 784.136	2024	27
- ART. 2 COMMA 257: SISMA MOLISE E PUGLIA (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)	-	-	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	65.000 65.000	2022	3
- ART. 2 COMMA 263: GIOCHI DEL MEDITERRANEO PESCARA 2009. (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7449/P)	-	-	700 700	700 700	700 700	4.200 4.200	2022	24
- ART. 2 COMMA 271: CAMPIONATI NUOTO ROMA 2009 (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7449/P)	-	-	400 400	400 400	400 400	2.000 2.000	2021	24
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO A: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7188/P)	82.674	-	1.212 1.212	1.212 1.212	1.212 1.212	7.272 7.272	2022	19
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO B: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7188/P)	-	-	225 225	225 225	225 225	1.350 1.350	2022	19
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO C: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7188/P)	-	-	64 64	64 64	64 64	384 384	2022	19



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER. TAB.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 2 COMMA 291: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7187)	1.000	-	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	6.000 6.000	2022	19
- ART. 2 COMMA 373: CANCELLAZIONE DEBITO PAESI POVERI (ECONOMIA E FINANZE: 8.2 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno CAP. 7182)	38.000	-	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	1.650.000 1.650.000	2049	27
DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008, DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA', LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PERSECUZIONE TRIBUTARIA								
- ART. 14 COMMA 1: SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015 (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7695)	567.998	384.732.278	449.378 449.378	119.889 119.889	-	-	2015	17
DECRETO LEGGE N. 185 DEL 2008: MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE								
- ART. 21 COMMA 1 PUNTO A: OPERE STRATEGICHE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	-	-	58.200 58.200	58.200 58.200	58.200 58.200	407.400 407.400	2023	27
- ART. 21 COMMA 1 PUNTO B: OPERE STRATEGICHE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	-	-	145.500 145.500	145.500 145.500	145.500 145.500	1.164.000 1.164.000	2024	27
LEGGE N. 7 DEL 2009: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA, FATTO A BENGASI IL 30 AGOSTO 2008								
- ART. 5 COMMA 1 PUNTO C: TRATTATO DI AMICIZIA PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REP. ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIA LIBICA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 8.2 - Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale CAP. 7800)	130.000	-	15.200 15.200	5.300 5.300	3.300 3.300	2.350.500 2.350.500	2028	27
DECRETO LEGGE N. 39 DEL 2009: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO								
- ART. 3 COMMA 1: SISMA ABRUZZO (ECONOMIA E FINANZE: 14.1 - Edilizia abitativa e politiche territoriali CAP. 7817)	87	-	292.164 292.164	227.775 227.775	175.343 175.343	1.463.664 1.463.664	2032	3

Pag. 9

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER. TAB.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 11 COMMA 1: FONDO RISCHIO SISMICO (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7459)	146.700	-	195.600 195.600	145.100 145.100	44.000 44.000	-	2016	19
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 1: SISMA ABRUZZO - SPESE OBBLIGATORIE CONNESSE ALLE FUNZIONI ESSENZIALI DA SVOLGERE NELLE AREE DEL CRATERE (SVILUPPO ECONOMICO: 2.1 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate CAP. 8359/F)	34.942	-	13.000 70.000	-	-	-	2014	3
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 2: SISMA ABRUZZO - RISORSE PER L'EDILIZIA PRIVATA (SVILUPPO ECONOMICO: 2.1 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate CAP. 8359/F)	-	-	266.000 378.500	249.000 249.000	-	-	2015	3
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 4: SISMA - ABRUZZO - RISORSE PER L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA COMUNI FUORI DAL CRATERE (SVILUPPO ECONOMICO: 2.1 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate CAP. 8359/F)	-	-	10.000 20.000	5.000 5.000	-	-	2015	3
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 5: SISMA - ABRUZZO SISMA - RISORSE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI RICERCA (SVILUPPO ECONOMICO: 2.1 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate CAP. 8359/F)	-	-	33.000 33.000	27.000 27.000	-	-	2015	3
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 6: SISMA ABRUZZO SISMA - RISORSE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI RICERCA (SVILUPPO ECONOMICO: 2.1 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate CAP. 8359/F)	-	-	7.000 7.500	-	-	-	2014	3
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 8: SISMA ABRUZZO - RISORSE PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'OFM N. 4013/2012 (SVILUPPO ECONOMICO: 2.1 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate CAP. 8359/F)	-	-	78.127 78.127	-	-	-	2014	3
DECRETO LEGGE N. 135 Del 2009: ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI E PER L'ESECUZIONE DI SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE	9.879	-	10.705 10.705	10.666 10.666	10.667 10.667	68.084 68.084	2023	11
- ART. 3/bis COMMA 2: RECEPIMENTO DIRETTIVA 2009/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste CAP. 7853)	-	-	-	-	-	-	-	-



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI SPANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
<p>LEGGI FINANZIARIE N. 191 DEL 2009: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIE 2010)</p> <p>- ART. 2 COMMA 219: EMERGENZA CARCERI (GIUSTIZIA: 1.1 - Amministrazione penitenziaria CAP. 7300)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 78 DEL 2010: MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITA' ECONOMICA</p> <p>- ART. 39 COMMA 4/ter: ZONE FRANCHE URBANE (ECONOMIA E FINANZE: 1.5 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte CAP. 7816)</p> <p>LEGGI DI STABILITA' N. 220 DEL 2010: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI DI STABILITA' 2011)</p> <p>- ART. 1 COMMA 57: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RICERCA AEROSPAZIALE ED ELETTRONICA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Reglamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, kitssetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7421/P)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA</p> <p>- ART. 32 COMMA 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7372)</p> <p>- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI E RELATIVO AD OPERE DI INTERESSE STRATEGICO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7514)</p> <p>NUOVO AUDITORIUM-TEATRO DELL'OPERA DI FIRENZE</p> <p>- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 10: CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEL (BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO: 1.2 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo CAP. 8742)</p> <p>- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 11: MEGALOTTO 2 DELLA STRADA STATALE N. 106 IONICA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7155)</p>	<p>87.571</p> <p>14.578</p> <p>-</p> <p>112.659</p> <p>218.048</p> <p>5.000</p> <p>129.324</p>	-	<p>5.231</p> <p>5.231</p> <p>-</p> <p>43.680</p> <p>43.680</p> <p>153.067</p> <p>153.067</p> <p>154.103</p> <p>154.103</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>183.375</p> <p>183.375</p> <p>13.448</p> <p>13.448</p> <p>-</p> <p>3.000</p> <p>3.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>120.000</p> <p>120.000</p> <p>69.125</p> <p>69.125</p> <p>-</p> <p>23.000</p> <p>23.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>185.096</p> <p>185.096</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>2014</p> <p>2014</p> <p>2016</p> <p>2016</p> <p>2016</p> <p>2016</p> <p>2016</p> <p>2016</p>	<p>17</p> <p>27</p> <p>2</p> <p>11</p> <p>27</p> <p>27</p> <p>11</p>

Pag. 11



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STABILIMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TFR.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 12: OPERE E MISURE COMPENSATIVE DELL'IMPATTO TERRITORIALE E SOCIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA NEI TERRITORI INTERESSATI DAL NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO-LIONE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7532/4) CP CS	-	-	-	-	8.000 8.000	-	2016	11
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 2: ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLE PICCOLE E MEDIE OPERE NEL MEZZOGIORNO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, CAP. 7174) CP CS	-	-	29.562 29.562	23.167 23.167	-	-	2015	27
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 3: RETI - AV/AC MILANO-VERONA: TRATTA TREVIGLIO BRESCIA - SECONDO LOTTO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7515) CP CS	191.061	-	190.316 190.316	185.309 185.309	185.215 185.215	-	2016	11
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 4: ASSEGNAZIONE DI RISORSE A FAVORE DI RETI PER LA LINEA AV/AC MILANO GENOVA: TERZO VALICO DEI GIOVI - II LOTTO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7518) CP CS	146.806	-	8.083 8.083	397 397	38.289 38.289	-	2016	11
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 5: ACCESSIBILITA' ALLA VALLELLINA: SS 38 I° LOTTO - VARIANTE DI MORBEGNO II° STRALCIO DALLO SVINCOLO DI CORSO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7519) CP CS	-	-	19.708 19.708	3.927 3.927	4.774 4.774	-	2016	11
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 6: NODO DI TORINO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA: OPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI REBAUDENGO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7520) CP CS	1.968	-	2.956 2.956	11.433 11.433	-	-	2015	11
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 7: REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ASSE STRADALE LIONI-GOTTAMINARDA, TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TRODORO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7529) CP CS	-	-	14.781 14.781	23.819 23.819	9.548 9.548	-	2016	11
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 8: REALIZZAZIONE METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA METROBUS DI BRESCIA. 1° LOTTO FUNZIONALE PREALPINO - S. EUFEMIA. ULTERIORI OPERE DI COMPLETAMENTO 1° E 2° TRANCHE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale CAP. 7422) CP CS	17.740	-	10.000 10.000	5.800 5.800	30.800 30.800	-	2016	11
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 9: HUB PORTUALE DI RAVERNA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne CAP. 7265) CP CS	-	-	-	-	48.940 48.940	-	2016	1

Pag. 12



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI SVANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 32 COMMA 6: FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI FLUENNALI REVOCATI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7685)	1.071	-	18.025 18.025	18.025 18.025	18.025 18.025	102.819 102.819	2024	27
DECRETO LEGGE N. 201 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' ED IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.	725.021	-	668.959 668.959	750.000 750.000	750.000 750.000	-	2016	2
- ART. 3 COMMA 4: DOTAZIONE/INCREMENTO FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (SVILUPPO ECONOMICO: 1.3 - Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione CAP. 7342)	-	-	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	250.000 250.000	2018	2
DECRETO LEGGE N. 215 Del 2011: PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA, INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE, NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA	-	-	12.000 12.000	12.000 12.000	-	-	2015	13
- ART. 5 COMMA 4: FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7420/F)	-	-	14.310 14.310	14.915 14.915	-	-	2019	11
DECRETO LEGGE N. 5 Del 2012: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO	-	-	34.444 34.444	44.744 44.744	-	-	2015	2
- ART. 31/bis COMMA 5: FINANZIAMENTO SCUOLA GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE (GSSI) (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 3.3 - Ricerca scientifica e tecnologica di base CAP. 7235)	-	-	-	-	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE	-	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 17/septies COMMA 8: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO NAZIONALE INFRASTRUTTURALE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale CAP. 7119)	-	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 17/undecies COMMA 1: FONDO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7322)	-	-	-	-	-	-	-	-

Pag. 13



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAR.
DECRETO LEGGE N. 95 Del 2012: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVAIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI - ART. 3/bis COMMA 6: CREDITO IMPOSTA SIGMA EMILIA (ECONOMIA E FINANZE: 8.3 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità' CAP. 7810)	-	-	450.000 450.000	431.200 431.200	431.200 431.200	3.880.800 3.880.800	2025	3
LEGGI DI STABILITA' N. 228 Del 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI DI STABILITA' 2012) - ART. 1 COMMA 170: BANCHE E FONDI (ECONOMIA E FINANZE: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale CAP. 7175) - ART. 1 COMMA 176: CONTRATTI PROGRAMMA REFI (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7122/P) - ART. 1 COMMA 181: MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7380) - ART. 1 COMMA 184: PROSECUZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA MOSE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7200) - ART. 1 COMMA 186: REALIZZAZIONE PIATTAFORMA D'ATTURA DAVANTI AL PORTO DI VENEZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne CAP. 7270) - ART. 1 COMMA 208: NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7532/P) - ART. 1 COMMA 212: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE AUTOSTRADALE "PEDEMONTANA PIEMONTESE" (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7504) LEGGI N. 10 Del 2013: NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI - ART. 7 COMMA 2: NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: 2.1 - Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' CAP. 7963)	419.525	-	295.000 295.000	295.000 295.000	295.000 295.000	5.480.800 6.490.000	2022	27
	-	-	50.000 50.000	49.932 49.932	-	-	2015	11
	-	-	14.950 14.950	14.900 14.900	-	-	2015	11
	-	-	298.677 298.677	291.864 291.864	386.736 386.736	-	2016	27
	-	-	-	94.872 94.872	-	-	2015	1
	-	-	35 35	392.713 392.713	140.540 140.540	2.124.020 2.124.020	2029	11
	-	-	-	79.892 79.892	-	-	2015	11
	-	-	1.000 1.000	-	-	-	2014	25

Pag. 14



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER. TAB.	SETTORE IN RIF. TER. TAB.
DECRETO LEGGE N. 43 DEL 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI FIOBBINO, DI CONTRASTO AD EMERGENZE AMBIENTALI, IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL MAGGIO 2012 E PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER EXPO 2015.	-	-	500 500	-	-	-	2014	11
- ART. 5/quarter COMMA 1: INTERVENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ED AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA AREA DEL MOLO COLPITA DAL SINISTRO DEL 7 MAGGIO 2013 (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne CAP. 7256)	CP CS	-	500 500	-	-	-	2014	11
- ART. 5/quarter COMMA 1 PUNTO 1: RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA, DELL'OPERATIVITA' E DELLA SICUREZZA DEL PORTO DI GENOVA A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 7 MAGGIO 2013	CP CS	-	3.000 3.000	-	-	-	2014	1
- ART. 7/bis COMMA 1: RIFINANZIAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE NEI COMUNI INTERESSATI DAL SISMA ABRUZZO	CP CS	-	437.200 437.200	437.200 437.200	137.200 137.200	591.600 591.600	2019	3
- ART. 7/ter COMMA 2: INFRASTRUTTURE FS (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7122/P)	CP CS	-	-	20.000 20.000	120.000 120.000	960.000 960.000	2024	11
DECRETO LEGGE N. 69 DEL 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA	-	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 2 COMMA 1: CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI	CP CS	-	7.500 7.500	21.000 21.000	35.000 35.000	128.000 128.000	2021	27
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.3 - Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione CAP. 7482)	CP CS	-	7.500 7.500	21.000 21.000	35.000 35.000	128.000 128.000	2021	27
- ART. 18 COMMA 1: CONTINUITA' DEI CANTIERI E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7536)	CP CS	-	-	70.000 70.000	85.500 85.500	-	2016	11
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 1: REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE ESTERNA EST DI MILANO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7537)	CP CS	-	70.000 70.000	120.000 120.000	70.000 70.000	-	2016	11
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 2: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA PEDMONTANA VENEZA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7147)	CP CS	17.654	20.400 20.400	130.000 130.000	219.500 219.500	-	2016	11

Pag. 15



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2


ESUREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STABILIMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 3: PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7536)	CP CS	-	306.000 306.000	231.000 231.000	100.000 100.000	-	2016	11
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 5: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA PER IL COLLEGAMENTO FERROVIARIO PIEMONTE-VALLE D'AOSTA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7540)	CP CS	-	150.000 150.000	301.000 301.000	70.000 70.000	-	2016	11
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 6: SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER L'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 640 E LA A 19 AGRIGENTO-CALTANISSETTA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7541)	CP CS	-	-	-	90.000 90.000	-	2016	11
- ART. 18 COMMA 5: SOMME DA ASSEGNARE ALLA STRADA DEI PARCHI SPA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7542)	CP CS	-	8.500 8.500	-	-	-	2014	11
- ART. 18 COMMA 9: SOMME DA ASSEGNARE PER IL PROGRAMMA 6.000 CAMPANILI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7543)	CP CS	-	150.000 150.000	-	-	-	2014	27
DECRETO LEGGE N. 76/DEL 2013: PRIMI INTERVENTI URGENTI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANI, DELLA COESIONE SOCIALE, NONCHÉ IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE FINANZIARIE URGENTI	CP CS	-	5.775 5.775	5.775 5.775	5.775 5.775	5.775 5.775	2017	27
- ART. 11 COMMA 5: CONTRIBUTO CHERNOBYL (ECONOMIA E FINANZE: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale CAP. 7174)	CP CS	-	-	-	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N. 91 DEL 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E IL RIFINANCIAMENTO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO.	CP CS	-	7.000 7.000	-	-	-	2014	27
- ART. 5 COMMA 1: REALIZZAZIONE PROGETTO NUOVI UFFIZI (BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO: 1.12 - Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio CAP. 7482)	CP CS	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 5 COMMA 2: REALIZZAZIONE SEDE MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO E DELLA SHOHAM (BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO: 1.12 - Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio CAP. 7483)	CP CS	-	3.000 3.000	-	-	-	2014	27
- ART. 5/QUATER COMMA 1: TUTELA DEL PATRIMONIO DELL'UNESCO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA (BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO: 1.13 - Valorizzazione del patrimonio culturale CAP. 7486)	CP CS	-	100 100	100 100	-	-	2015	27

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014		2015		2016		2017 E SUCCESSIVI		ANNO IN RIF. TER. TAB.	SETTOR IN RIF. TAB.
DECRETO LEGGE N. 104 Del 2013: MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - ART. 10 COMMA 1: MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E DETRAZIONI FISCALI - ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica CAP. 7106; TOTALE GENERALE												
					40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	2044	17
					22.017.526	21.619.551	14.705.041	14.705.041	57.991.825	57.991.825		
				21.484.076	21.300.551	14.705.041	14.705.041					

Pag. 1



ALLEGATO N. 3

**EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO, DELL'ARTICOLATO DEL
DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2014**

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2014-2016 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato n. 3

Art.	Co.	MINDRI ENTRATE	Saldo netto da finanziare					Indebitamento netto P.A.				
			2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
Importi in milioni di euro												
			2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
3	9	Restegrazioni delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti l. n. 308/1985	30,0	30,0	30,0							
6	1	Incremento detrazione Ipef redditi da lavoro dipendente	1.560,9	1.702,8	1.702,8							
6	1	Incremento detrazione Ipef redditi da lavoro dipendente - Addizionale regionale				1.560,9	1.702,8	1.702,8				
6	1	Incremento detrazione Ipef redditi da lavoro dipendente - Addizionale comunale							23,0	23,0	23,0	
6	3	Deduzione Irap nuovi lavoratori assunti a tempo indeterminato							8,2	8,2	8,2	
6	3-6	Aiuto alla crescita economica (ACE)		854,5	716,5	36,0	115,0	200,0	36,0	115,0	200,0	
6	6	Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - Ipef, Ires, Iva	72,7	775,9	895,9	0,0	666,5	716,5	0,0	658,5	716,5	
6	7	Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - IRAP				72,7	775,9	895,9				
6	6	Detrazione c/petite sui crediti ai fini IRES - banche, assicurazioni e altri intermediari - IRES		5,0	867,0		5,0	867,0		5,0	867,0	
6	19-22	Valutazione e perdite sui crediti ai fini IRES e IRAP - banche, assicurazioni e altri intermediari - IRAP										
6	19-22	Ive prestazioni cooperative sociali	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0				
6	23	Restituzione completa contributo addizionale 1,4% ASPI				70,0	70,0	70,0				
6	4	Restituzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali				1.000,0	1.000,0	1.000,0				
6	2	Sentenza Corte costituzionale n. 2116 - Restituzione contributo paraquazione				40,0	40,0	40,0				
9	15	penzioni ibe (enti veri)										
9	13	Agricoltura (escluso agricoltura)	4,0	21,0	16,0							
12	1	Debitazione pensioni (effetti IRES)	200,0	476,0	745,0							
12	2-3	Liquidazione biennale di dipendenti pubblici (effetti fiscali)	80,0	93,0	190,0	80,0	93,0	190,0				
12	4	Contributo solidarietà pensioni elevate (effetti fiscali)	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0				
16	5	Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del D.L. 138/2011) - IRPEF	207,3	207,3	118,4							
18	5	Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del D.L. 138/2011) - Addizionale regionale comunale							5,0	5,0	5,0	
18	5	Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del D.L. 138/2011) - Addizionale comunale							1,4	1,4	1,4	
18	23	Agricoltura (piccola proprietà contadina)	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0				
22	22	Disposizioni in materia immobiliare				1.000,0	1.000,0	1.000,0				
22	22	Soppressione maggioranza Teres - Minori accantamenti Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano	52,4	52,4	52,4							
23	5	Deducibilità al 20% ai fini della IROD dell'IMU immobili strumentali (decreto n. 1 del 2013)	475,7	274,3	274,3	475,7	274,3	274,3				
TOTALE MINORI ENTRATE			2.645,7	4.466,2	5.218,3	5.119,3	7.376,8	8.999,5	5.119,3	7.376,8	9.994,5	



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2014-2016 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
Allegato n. 3

Art.	Co.	MAGGIORI ENTRATE	Saldo netto da finanziare (Importi in milioni di euro)						Indebitamento netto P.A.		
			2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
6	7	Debitazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - Irpef, Ires e IVA professionali (effetti fiscali)	155,8	481,2	76,6	153,8	481,2	76,6	155,8	481,2	76,6
6	7	Debitazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - IRAP	303,8	303,8	303,8	6,2	303,8	11,7	303,8	65,0	11,7
6	8-15	Rivalutazione dei beni d'impresa	500,0	100,0	100,0	500,0	100,0	303,8	303,8	303,8	303,8
6	16-18	Rivalutazione valori immobili partecipazioni	2.634,0	100,0	100,0	2.634,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	19-22	Svalutazione e perdita sui crediti ai fini IRES e IRAP - banche, assicurazioni e altri intermediari	389,0	389,0	257,0	389,0	389,0	257,0	389,0	389,0	257,0
6	2	Riduzione dei premi e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (effetti fiscali)	30,0	30,0	17,0	30,0	30,0	17,0	30,0	30,0	17,0
6	4	Restituzione completa contributo addizionale 1,4% ASP (effetti fiscali)	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
10	6	Diminuzione Immobili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	19	Fondo da utilizzare per esenzione IRAP per i soggetti privi di autorizzazione	7.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0
10	35	Variazione aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
11	6	Riduzione compensi avvocati PA	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
12	4	Contributo solidarietà pensioni elevato	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
13	13-14	Riduzione trasferimenti correnti alle Regioni	560,0	560,0	560,0	560,0	560,0	560,0	560,0	560,0	560,0
17	1	Viso di conformità imposte dirette e IRAP	482,5	780,3	352,6	482,5	780,3	352,6	482,5	780,3	352,6
17	2-3	Revisione detrazioni d'imposta - Addizionale regionale	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
17	2-3	Revisione detrazioni d'imposta - Addizionale comunale	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
17	2-3	Incremento imposta di bollo su comunicazioni strumenti finanziari da 1,5 a 2 per mille	939,8	527,0	527,0	939,8	527,0	527,0	939,8	527,0	527,0
17	6	Proroga contributo di solidarietà (art. 2, c.2, del D.L. 139/2011)	275,4	275,4	275,4	275,4	275,4	275,4	275,4	275,4	275,4
18	5	Incremento dell'imposta di registro per trasferimento terreni per i rentier	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
18	24	Aumento diritti di notifica	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7
18	21	Veramento IMU comunale per finanziamento Fondo solidarietà comunale	372,0	4.717,9	4.717,9	372,0	4.717,9	4.717,9	372,0	4.717,9	4.717,9
24	1 - lett. b)	Conferma e regime (dal 2015) dell'IMU e conseguentemente della riserva erariale per gli immobili classificati nel gruppo catastale D	4.666,0	4.666,0	4.666,0	4.666,0	4.666,0	4.666,0	4.666,0	4.666,0	4.666,0
24	1 - lett. a)	Accantonamenti FIVU Venezia Giulia, Trento e Bolzano	283,3	283,3	283,3	283,3	283,3	283,3	283,3	283,3	283,3
23-24	2 - 4, lett. i)	Tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza (decorrenza a.l. 2013)	486,9	279,4	279,4	486,9	279,4	279,4	486,9	279,4	279,4
23	7	Tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza (decorrenza a.l. 2013) - Addizionale regionale	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
23	7	Tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza (decorrenza a.l. 2013) - Addizionale comunale	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
TOTALE MAGGIORI ENTRATE			7.221,8	16.400,3	15.651,0	6.591,8	7.380,9	10.678,9	6.093,8	8.800,5	10.178,9



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2014-2016 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
Allegato n. 3

Art.	Co.	Impegni in milioni di euro						Infabbrimento netto P.A.					
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
MINORI SPESE													
		4.088,7	12.179,2	13.688,9	3.066,1	5.121,5	7.403,0	5.121,5	5.121,5	5.121,5	5.121,5	5.121,5	5.121,5
7	1	633,8	733,9	733,9	633,8	633,8	633,8	633,8	633,8	633,8	633,8	633,8	633,8
6	7	6,2	56,0	11,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
9	27	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10	8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10	11-14	100,0	10,6	10,6	6,0	6,0	10,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	10,6
10	18	0,0	82,6	182,6	637,0	583,8	633,8	583,8	583,8	583,8	583,8	583,8	633,8
10	19	637,0	583,8	633,8	637,0	583,8	633,8	583,8	583,8	583,8	583,8	583,8	633,8
17	4	338,3	278,4	279,1	135,3	185,6	186,1	135,3	135,3	135,3	135,3	135,3	185,6
10	33	60,2	57,9	58,7	60,2	57,9	58,7	60,2	57,9	58,7	60,2	57,9	58,7
10	36	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
10	37	0,0	300,0	440,0	0,0	213,8	313,7	0,0	0,0	213,8	313,7	0,0	213,8
11	1-4	0,0	215,0	215,0	0,0	110,0	110,0	0,0	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0
11	5	0,0	10,1	99,3	0,0	13,5	13,5	0,0	0,0	13,5	13,5	0,0	13,5
11	6	0,0	20,0	20,0	0,0	6,2	6,2	0,0	0,0	6,2	6,2	0,0	6,2
11	9	10,0	0,3	0,3	0,3	18,0	18,0	0,3	0,3	18,0	18,0	0,3	18,0
11	19	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11	20	0,0	340,0	610,0	0,0	300,0	340,0	0,0	0,0	300,0	340,0	0,0	300,0
11	21	580,0	1.380,0	2.160,0	580,0	1.380,0	2.160,0	580,0	1.380,0	2.160,0	2.160,0	1.380,0	2.160,0
12	1	380,0	443,0	905,0	380,0	443,0	905,0	380,0	443,0	905,0	905,0	443,0	905,0
12	2-3	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
13	1	240,0	1.026,0	886,0	240,0	1.026,0	886,0	240,0	1.026,0	886,0	886,0	240,0	1.026,0
13	2	306,0	460,0	460,0	306,0	460,0	460,0	306,0	460,0	460,0	460,0	306,0	460,0
13	15-16	480,0	4,3	9,5	4,3	9,5	4,3	9,5	4,3	9,5	4,3	9,5	4,3
14	1	4,6	5,0	2,6	4,6	5,0	2,6	4,6	5,0	2,6	4,6	5,0	2,6
17	1	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
17	2-3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	7	162,0	111,9	121,2	65,0	162,0	375,3	65,0	162,0	375,3	375,3	65,0	162,0
23	7	5,3	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
23-24	2-1, lett. f)	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
24	1, lett. f)	1.886,0	1.886,0	1.886,0	1.886,0	1.886,0	1.886,0	1.886,0	1.886,0	1.886,0	1.886,0	1.886,0	1.886,0
24	1, lett. g)	3.024,0	3.024,0	3.024,0	3.024,0	3.024,0	3.024,0	3.024,0	3.024,0	3.024,0	3.024,0	3.024,0	3.024,0
24	1, lett. h)	779,0	779,0	779,0	779,0	779,0	779,0	779,0	779,0	779,0	779,0	779,0	779,0
9	27	162,0	111,9	121,2	65,0	162,0	375,3	65,0	162,0	375,3	375,3	65,0	162,0
10	6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	4	151,7	21,6	20,9	60,7	14,4	13,9	60,7	14,4	13,9	60,7	14,4	13,9
10	10	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	8	4.210,8	12.301,1	13.910,1	3.131,1	5.283,5	7.476,4	3.131,1	5.283,5	7.476,4	3.131,1	5.283,5	7.476,4
TOTALE MINORI SPESE													
		4.210,8	12.301,1	13.910,1	3.131,1	5.283,5	7.476,4	3.131,1	5.283,5	7.476,4	3.131,1	5.283,5	7.476,4



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2014-2016 - ARTICOLO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
Allegato n. 3

(Importi in milioni di euro)

Art.	Co.	Saldo netto da finanziare						Fabbricazione			Impieghi netto P.A.		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
		MAGGIORI SPESE											
		- Maggiori spese correnti	7.456,7	9.282,0	9.595,4	3.456,5	3.456,5	3.456,5	3.456,5	3.456,5	3.456,5	3.456,5	3.456,5
2	1	Gestioni previdenziali (adeguamento Istat)	733,9	733,9	733,9	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	
4	9	Autrasportatori	330,0	330,0	330,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
5	2	Piano nazionale di tutela e gestione risorse idriche	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	1	Linea nazionale di tutela e gestione risorse idriche - Addizionale regionale	23,0	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	1	Linea nazionale di tutela e gestione risorse idriche - Addizionale comunale	6,3	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	3	Deuzione Irap nuovi lavoratori assunti e tempo indeterminato (FSN)	36,0	115,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	4	Restituzione completa contributo addizionale 1,4% ASP	70,0	70,0	70,0	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	
6	7	Deazione ristrutturazione e riqualificazione emergenze - IRAP	300,8	60,2	60,2	300,8	60,2	60,2	60,2	60,2	60,2	60,2	
16-18		Riallineamento valori impliciti partecipazioni - credito d'imposta	410,0	630,0	852,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19-22		Intermediari - IRAP	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	2	Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Riduzione trasferimenti Inail	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	1	Incremento fondo sociale per l'occupazione - ammortizzatori in deroga	49,0	62,0	51,0	49,0	62,0	51,0	49,0	62,0	51,0	49,0	
7	2	Lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica - modifiche all'art. 1, c. 254 legge n. 228/2012	250,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	3	Fondo non autosufficiente	400,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	4	Raffianamento fondo minori non accompagnati	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	5	Cinque km/le	250,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	7	Raffianamento Carte acquisti	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	8	Raffianamento Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere	121,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	9	Mobilità sanitaria internazionale	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	10	Indennizzo a favore soggetti danneggiati da trasfusione	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	11	Raffianamento Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti - Agas	765,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	1	Missioni di Pace	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	4	Fondo per il finanziamento ordinario della Università	220,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	5	Scuole non statali	50,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	6	Misure a sostegno dell'editoria	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	7	Flicca aerea Corpo Forestale dello Stato	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	8	Strade sicure Forze Armate	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	9	Raffianamento fondo tenuta in efficienza strumento militare	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	10	Fondo di funzionamento Carabinieri	66,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	11	52 mesi di Presidenza UE	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	12	Fondo finanziamento Istituto Mediterraneo di astrologia (IMEI)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	13	Agenzie fiscali (entrate e dogane)	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	14	Revisione Catasto	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	15	Santerza Corte costituzionale n. 116 - Restituzione contributo partecipazione pensioni alte (enti veri)	18,6	25,3	31,2	9,5	12,9	15,9	9,5	12,9	15,9	9,5	
9	16	Assunzione magistrati ordinari viciniori di concorso	107,8	10,0	10,0	106,6	10,0	10,0	106,6	10,0	10,0	106,6	
9	20	Fondo per la esigenze indifferibili	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
9	22	Centro di produzione Spas	1,5	1,5	1,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
9	23	Normative	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
9	25	Progetto x-leges	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2014-2016 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
Allegato n. 3

Art.	Col.	C/C	Saldo netto da finanziare (Importi in milioni di euro)						Fabbisogno				Indebitamento netto P.A.		
			2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
10	30	c	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11	11	c	50,0	120,0	120,0	120,0	26,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
13	5	c		5,0	5,0	5,0									
14	5	c		1,4	1,4	1,4									
22	22	c	943,0	943,0	943,0	943,0									
22	22	c	4,5	4,5	4,5	4,5									
24	1 - lett. b)	c	572,0	5.604,1	5.604,1	5.604,1									
			1.993,3	1.792,5	2.241,0	3.093,8		824,5	1.123,5	1.123,5	2.988,8	689,5	918,5	200,0	200,0
3	1	k	50,0	50,0	1.000,0	10,0		50,0	200,0	200,0	10,0	50,0	50,0		
3	6	k	50,0	50,0	100,0	20,0		50,0	100,0	100,0					
3	7	k	100,0	50,0		50,0		50,0	50,0	50,0					
3	8	k	50,0			25,0		25,0							
3	9	k				30,0		30,0							30,0
3	13	k	80,0	200,0		340,0		10,0	50,0	55,0					70,0
3	14	k	50,0	70,0		70,0		25,0	70,0	70,0					50,0
4	1	k	335,0			335,0		50,0	50,0	100,0					100,0
4	2	k	50,0	170,0	120,0	120,0		100,0	100,0	100,0					100,0
4	3	k	200,0	100,0	71,0	200,0		100,0	100,0	71,0					71,0
4	4	k	300,0			500,0									50,0
4	5	k		50,0	50,0	50,0		40,0	120,0	120,0					120,0
4	6	k		120,0	120,0	120,0		0,0	0,0	0,0					0,0
4	7	k	50,0	150,0	150,0	150,0		100,0	100,0	100,0					100,0
4	8	k	300,0	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0					100,0
4	10	k	20,8	20,8		20,8		20,8	20,8	20,8					20,8
4	11	k	80,0	70,0		80,0		70,0	70,0	70,0					40,0
5	1	k	30,0	50,0	100,0	100,0		20,0	20,0	40,0					20,0
5	3	k	30,0	30,0	30,0	30,0		10,0	10,0	20,0					10,0
9	3	k	7,5	7,5		3,0		9,5	2,5	2,5					2,5
9	21	k	10,0	15,0	20,0	1,000,0		10,0	15,0	15,0					15,0
14	4	k				500,0									500,0
14	12	k				500,0									500,0
			9.450,0	13.042,5	11.896,4	6.410,2		1.271,5	1.465,4	1.465,4	5.315,2	1.085,5	1.260,4	1.085,5	1.260,4
			TOTALE MAGGIORI SPESE												



ALLEGATO N. 4

**QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 2014 A RAFFRONTO CON
QUELLE ASSESTATE 2013**

Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2014 - Competenza - Allegato n. 4 - BASE
(Al netto delle regolazioni contabili e debitorie)
(dati in milioni di euro)

	2013		2014						Bilancio Integrato 2014
	Bilancio assestato	L.V.	Legge di stabilità					Totale	
			Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E		
	DLB 2014								
ENTRATE									
Tributarie	438.271	447.669	2.973					2.973	450.642
Extra Tributarie	69.005	63.028	1.104					1.104	64.132
Altre	1.941	1.359	500					500	1.859
ENTRATE FINALI	509.217	512.056	4.576	0	0	0	0	4.576	516.632
SPESE									
Spese correnti (netto interessi)	393.018	403.101	3.408	95	436	0	0	3.939	407.040
Interessi	89.162	93.486						0	93.486
Spese Conto Capitale	58.102	52.041	1.831	40	54		607	2.532	54.572
SPESE FINALI	540.281	548.627	5.239	135	490	0	607	6.471	555.098
Rimborso prestiti	197.515	235.664						0	235.664
Risparmio pubblico	25.097	14.111	668	-95	-436	0	0	137	14.247
Saldo netto da finanziare	-31.064	-36.571	-663	-135	-490	0	-607	-1.895	-38.466
Ricorso al mercato	-236.680	-275.385	-663	-135	-3.050	0	-607	-4.455	-279.840



Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2015 - Competenza - Allegato n. 4 - BASE
(Al netto delle regolazioni contabili e debitorie)
(dati in milioni di euro)

	2015						Bilancio integrato 2015
	L.V.	Legge di stabilità					
		Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E	
ENTRATE							
Tributarie	455.213	6.459				6.459	461.672
Extra Tributarie	59.128	4.983				4.983	64.111
Altre	1.367	500				500	1.867
ENTRATE FINALI	515.708	11.942	0	0	0	11.942	527.650
SPESE							
Spese correnti (netto interessi)	405.861	-2.897	96	0		-2.707	403.154
Interessi	96.773					0	96.773
Spese Conto Capitale	36.244	1.611	54		-139	1.711	37.954
SPESE FINALI	538.877	-1.287	150	0	-139	-996	537.881
Rimborso prestiti	254.669					0	254.669
Risparmio pubblico	11.707	14.339	-96	0	0	14.149	25.856
Saldo netto da finanziare	-23.169	13.229	-150	0	139	12.938	-10.231
Ricorso al mercato	-280.989	13.229	-150	0	139	12.938	-268.051



Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2016 - Competenza - Allegato n. 4 - BASE
(Al netto delle regolazioni contabili e debitorie)
(dati in milioni di euro)

	2016							Bilancio integrato 2016
	L.V.	Legge di stabilità						
		Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E	Totale	
ENTRATE								
Tributarie	465.030	8.450					8.450	473.480
Extra Tributarie	59.625	4.983					4.983	64.608
Altre	1.376	500					500	1.876
ENTRATE FINALI	526.031	13.933	0	0	0	0	13.933	539.964
SPESE								
Spese correnti (netto interessi)	407.774	-4.093	95	0	96		-3.903	403.871
Interessi	98.827						0	98.827
Spese Conto Capitale	20.918	2.120	380		54		8.216	31.687
SPESE FINALI	527.519	-1.974	475	0	150	0	6.866	534.385
Rimborso prestiti	234.702						0	234.702
Risparmio pubblico	18.054	17.526	-95	0	-96		0	35.390
Saldo netto da finanziare	-1.488	15.906	-475	0	-150		-8.216	5.578
Ricorso al mercato	-239.340	15.906	-475	0	-150		-8.216	-232.274



DISEGNO DI LEGGE

Titolo I Risultati differenziali e gestione previdenziali

Art. 1 *(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)*

Art. 2 *(Finanziamento gestioni previdenziali)*

Titolo II Risorse per lo sviluppo e finanziamento di esigenze indifferibili

Art. 3 *(Risorse per lo sviluppo)*

Art. 4 *(Finanziamenti per infrastrutture e trasporti)*

Art. 5 *(Misure in materia di ambiente e tutela del territorio)*

Art. 6 *(Misure fiscali per il lavoro e le imprese)*

Art. 7 *(Misure di carattere sociale)*

Art. 8 *(Cofinanziamento nazionale di programmi dell'Unione europea)*

Art. 9 *(Rifinanziamento di esigenze indifferibili e ulteriori interventi)*

Titolo III – Razionalizzazione della spesa pubblica

Art. 10 *(Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche)*

Art. 11 *(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)*

Art. 12 *(Razionalizzazione della spesa previdenziale)*

Titolo IV Rapporti finanziari con gli enti territoriali

Art. 13 *(Patto di stabilità interno delle regioni)*

Art. 14 *(Patto di stabilità interno degli enti locali)*

Art. 15 *(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)*

Art. 16 *(Ulteriori disposizioni in materia di finanza degli Enti territoriali)*

Titolo V Disposizioni in materia di entrate

Art. 17 *(Disposizioni in materia di entrate tributarie)*



Art. 18 *(Altre disposizioni in materia di entrata)*

Titolo VI Riforma della tassazione immobiliare

Art. 19 *(Istituzione del tributo sui servizi comunali - TRISE)*

Art. 20 *(Servizio di gestione dei rifiuti - TARI)*

Art. 21 *(Servizi indivisibile dei comuni - TASI)*

Art. 22 *(Disciplina generale del TRISE)*

Art. 23 *(Disposizioni in materia di IMU)*

Art. 24 *(Fondo di solidarietà comunale)*

Titolo VII Norme finali

Art. 25 *(Fondi speciali e tabelle)*

Art. 26 *(Entrata in vigore)*



DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2014**Titolo I****Risultati differenziali e gestione previdenziali****Art. 1***(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)*

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2014, 2015 e 2016, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.



Art. 2*(Finanziamento gestioni previdenziali)*

1. Nell'allegato 2 è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2014.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla Gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

3. Nel medesimo allegato 2, sono, inoltre, indicati:

a) i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;

b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2012, accantonate presso la gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.



Titolo II

Risorse per lo sviluppo e finanziamento di esigenze indifferibili

Art. 3

(Risorse per lo sviluppo)

1. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei Fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2014, 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle Aree interne del Paese con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'Accordo di partenariato.
4. L'attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma 3, è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, e il Ministero della salute mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.
5. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa al comma 2.
6. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e attribuite al Fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 43, per essere destinate, per il cinquanta per cento, a Contratti di Sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'Obiettivo Convergenza e, per il restante cinquanta per cento, a Contratti di Sviluppo in ambito turistico.
7. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata della somma di 100



milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015, destinata all'erogazione dei finanziamenti agevolati.

8. Le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

9. Le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808.

10. Al fine di favorire la nascita ed il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono essere prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

11. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al successivo comma 7, possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.”

12. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“5. Qualora alla scadenza di cui al comma precedente abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi.”

13. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmecanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche, e secondo le modalità di cui all'articolo 537-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 80 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del Documento di cui all'articolo 536, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, riguardo lo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.

14. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'Interno per la prosecuzione della rete nazionale standard T.E.T.R.A., necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di Polizia, è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

15. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sono soppresse le parole: “piccole e medie”;
- b) al secondo periodo, sono soppresse le parole: “piccole e medie”.



Art. 4*(Finanziamenti per infrastrutture e trasporti)*

1. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014 e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014.
2. Per la realizzazione del secondo stralcio del Macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria- tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso - è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016.
3. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015, 71 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire:
 - a) la prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E. previsti dal 43° atto attuativo alla Convenzione generale sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova, con presa d'atto da parte del CIPE;
 - b) il completamento dell'intero sistema MO.S.E., con atto aggiuntivo alla Convenzione generale di cui alla lettera a) da sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2014.
4. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014.
5. Al fine di completare il finanziamento della tratta Cancellò-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari, presentato al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013, e assicurare la celere presentazione al medesimo Comitato del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno 2016.
6. Le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari sono realizzate con le modalità previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere. A tal fine è autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. A valere sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato.
7. Per l'avvio immediato di interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nelle more dell'approvazione del contratto di programma - parte investimenti 2012-2016, sottoscritto con RFI, è autorizzata la contrattualizzazione dei predetti interventi.
8. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, la dotazione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma, e di 200 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'acquisto di materiale rotabile ferroviario. Al relativo riparto tra le Regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1032, della citata legge 27 dicembre 2006, n.



296 sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 50% dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

9. È autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N) - Italia] è autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014.

11. Al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nel 2014 e di 70 milioni di euro nel 2015.



Art. 5

(Misure in materia di ambiente e tutela del territorio)

1. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6 e n. 8 del 2012 pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili. A tal fine, entro il 1° marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica la compatibilità degli Accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerità degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone, e, se del caso, propone alle regioni le necessarie integrazioni e aggiornamenti. Entro il 30 aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzano le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'Accordo e, per il tramite del Ministero dell'ambiente, presentano specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi già avviati. La mancata pubblicazione del bando di gara ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia, delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico. A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programma unitamente al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono sostituite dalle parole "non oltre i sei anni".

2. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

3. Fatta salva la responsabilità dell'autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti, e fatto salvo il dovere della autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di



bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Il piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.



Art. 6

(Misure fiscali per il lavoro e le imprese)

1. Nell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“b) 1.520 euro, aumentata del prodotto tra 320 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.520 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro;”;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è stabilita la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

a) il comma 4-*quater* è sostituito dal seguente:

“4-*quater*. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato



nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.”;

b) i commi 4-quinquies e 4-sexies sono abrogati;

c) il comma 4-septies è sostituito dal seguente:

“4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1 e 4-bis.1 e 4-quater, non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4) è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5) e 4-bis.1.”.

4. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, al primo periodo le parole “Nei limiti delle ultime sei mensilità” sono soppresse.

5. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “Dal quarto” sono sostituite con le seguenti: “Dal settimo”;

b) al secondo periodo, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, 4,5 per cento e al 4,75 per cento.”.

6. I soggetti che beneficiano della deduzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, determinano l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.

7. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.” ;



b) nell'articolo 15, le parole da "da adottare entro il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 31 dicembre 2015";

c) nell'articolo 16:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al:

a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;

b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.";

2) nel comma 1-bis, le parole da "fino al 31 dicembre 2013" a "unità immobiliare" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.";

3) il comma 2, è sostituito dal seguente: "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.".

8. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012.

9. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 8, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

10. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del dieci per cento da versare con le modalità indicate al comma 13.

11. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili.

12. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.



13. Le imposte sostitutive di cui ai commi 10 e 11 sono versate in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

14. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86 e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2004, n. 311.

15. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 11, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 10.

16. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l'operazione è effettuata. L'imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

17. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 16 decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva. Tali effetti si intendono revocati in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d'impresa e le altre attività immateriali o l'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva. L'esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui al comma 16 non è consentito in caso di opzione per i regimi previsti dagli articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e viceversa.

18. Le modalità di attuazione dei commi 16 e 17 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

19. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: "c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi";

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera "b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei



confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi".

20. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

21. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 101, comma 5, primo periodo, dopo le parole "e le perdite su crediti" sono aggiunte le seguenti "e, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106," e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.";

b) nell'articolo 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.";

2) i commi 3 bis e 5 sono abrogati;

3) nel comma 4 dopo la parola "crediti" sono aggiunte le seguenti: "rilevanti ai fini del presente articolo" e sono soppresse le parole "nonché la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112.".

22. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l'applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti.

23. I commi 488 e 489 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono sostituiti dal seguente: "488. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione Europea previsti dalla Direttiva 112/2006/UE, il numero 41-bis della Tabella A-Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.".

24. La lettera d-bis, del comma 1, dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

"d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

25. È istituita presso il Ministero dello sviluppo economico una cabina di regia per il monitoraggio ed il coordinamento degli interventi previsti dalla legislazione vigente per le crisi d'impresa, con il compito di assicurare il monitoraggio e l'orientamento delle politiche di settore, di favorire lo sviluppo di investimenti, anche esteri, e di garantire raccordo tra parti sociali ed istituzionali in merito alla risoluzione delle crisi aziendali e territoriali. La cabina di regia è presieduta dal Ministro dello sviluppo economico o dal Sottosegretario di Stato dallo stesso delegato ed è composta da rappresentanti delle competenti strutture amministrative della Presidenza



del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della cabina di regia, su richiesta del presidente, rappresentanti dell'ABI, dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS. La cabina di regia si avvale della Struttura per le crisi d'impresa del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art 1, comma 852 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 18 dicembre 2007. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito della propria dotazione organica e finanziaria. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso e alla sua istituzione e al suo funzionamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Art. 7

(Misure di carattere sociale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 50 milioni di euro. L'onere derivante periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla presente legge.
2. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014 il contingente numerico di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 2013 attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di lavoratori relativa alla lettera b) del medesimo comma 231 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 è incrementato di 6.000 unità. Conseguentemente all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 234 le parole "134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020";
- b) al comma 235 le parole "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1.159 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.991 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.552 milioni di euro per l'anno 2016, di 2.372 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2018, di 618 milioni di euro per l'anno 2019 e di 53 milioni di euro per l'anno 2020".
3. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014.
4. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.



5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a 2015. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.
6. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2014.
7. All'articolo 81, comma 32 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "di cittadinanza italiana" sono sostituite dalle seguenti: "cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo". Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato nel presente comma, l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
8. Il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
9. Al fine di adempiere agli obblighi di rimborso nei confronti di Stati dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo, della Svizzera e dei Paesi in convenzione conseguenti alle disposizioni di diritto europeo e internazionali in materia di mobilità sanitaria internazionale, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro.
10. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (Requête no. 5376/11), recante l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 è incrementata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.



11. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2014.



Art. 8

(Cofinanziamento nazionale di programmi dell'Unione europea)

1. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle Regioni e delle Province Autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali UE 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le Autorità dell'Unione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.
4. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ed il Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, nonché dei programmi complementari di cui al comma 3. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse UE in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.
5. Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri Organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed Organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione.
6. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui Fondi strutturali, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 3, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le



specifiche tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli Fondi.

7. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

“g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente.”

8. Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi si avvalgono di Consip S.p.A., stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facoltà di avvalersi di Consip ai sensi e con le modalità di cui al primo periodo.

9. A valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma, sono versate dal fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli Affari Esteri che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.

10. Al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle pronunce già depositate o notificate alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai titoli giudiziari di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5-*quinquies*, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89.



Art. 9

(Rifinanziamento di esigenze indifferibili e ulteriori finanziamenti)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 765 milioni di euro per l'anno 2014.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE può autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A tali erogazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 7-bis.
3. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.
4. Per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro.
5. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014.
6. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria" con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad incentivare l'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo.
7. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato il Programma "Interventi per soccorsi", afferente la Missione "Soccorso civile" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze finalizzato alle esigenze di protezione civile per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2014. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del



2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014, per il personale di cui al comma 74 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

9. Il fondo di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni, è finanziato per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

10. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo nell'ambito del Programma di spesa "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza" del centro di responsabilità "Arma dei Carabinieri"

11. Per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea del 2014 e con il funzionamento della Delegazione per la Presidenza, è autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15 del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla Delegazione restano disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208. All'atto del collocamento in fuori ruolo del personale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 5 giugno 1984, n. 208, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. L'articolo 1, comma terzo, della legge 5 giugno 1984, n. 208 si interpreta nel senso che, nei limiti temporali di operatività della Delegazione e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla Delegazione per consumi intermedi, nonché il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Nei limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 6 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12. Ai componenti della delegazione di cui al presente comma è corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennità di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione può essere corrisposto un contributo fisso onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attività della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell'Amministrazione centrale. Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza Permanente a Bruxelles connesse con il semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, è autorizzata per l'anno 2014, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma e nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri formulata di concerto con il Ministro per gli affari europei.

12. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui



all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è autorizzata la spesa di euro 3,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014.

13. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

14. Per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.

15. Al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2013, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

16. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

17. Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014; conseguentemente all'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2014".

18. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002 nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

19. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccariferi di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.

20. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 107.631.245 euro per l'anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



21. Al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva mediante la costruzione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli già esistenti, il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui all'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.
22. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
23. Il fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è destinato al finanziamento delle iniziative finalizzate alla gestione e all'implementazione del Portale NORMATTIVA volto a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini della normativa vigente, nonché a fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al Portale, anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura la gestione e il coordinamento operativo delle attività. La banca dati del Portale è alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e le relative attività sono svolte, su base convenzionale, dal medesimo soggetto preposto alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014, di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2017. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.
24. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.
25. Per il completamento e la implementazione del progetto *x-leges* finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri, nonché per alimentare la Gazzetta Ufficiale in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo con una dotazione complessiva pari ad euro 1.500.000, di cui euro 200.000 per l'anno 2014, euro 400.000 per l'anno 2015, euro 300.000 per l'anno 2016, euro 200.000 per l'anno 2017, euro 200.000 per l'anno 2018 e euro 200.000 per l'anno 2019. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti gli aspetti procedurali e gestionali relativi all'utilizzazione delle somme.
26. L'articolo 17, comma 30, della legge 15 marzo 1997, n. 127, è abrogato.
27. All'articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: "livelli essenziali di assistenza" sono aggiunte le seguenti: "per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero". All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 115, dopo le parole: "tecnico-operativa della difesa" sono inserite le seguenti: "nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale destinati all'erogazione agli uffici all'estero delle dotazioni finanziarie di parte corrente e di parte capitale, iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.



Titolo III - Razionalizzazione della spesa pubblica

Art. 10

(Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) trasparenza e pubblicità dei procedimenti concernenti l'assegnazione dei contributi;
 - b) semplificazione e celerità dei procedimenti;
 - c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalità giuridica; assenza di finalità di lucro; storicità della presenza dell'istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale e internazionale dell'attività svolta; possesso di un consistente e notevole patrimonio culturale relativo all'ambito disciplinare di vocazione dell'istituto, pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie; svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione tra più istituti culturali; capacità di attrarre capitali privati e promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attività e prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale;
 - d) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicità di visione e conseguente programmazione delle risorse statali, tenendo conto anche dei contributi a quegli istituti che fruiscono di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - e) orientamento del sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con il sistema delle contribuzioni erogate dalle regioni e dagli enti locali;
 - f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
 - g) previsione di contributi per progetti presentati da reti di istituti culturali aventi i requisiti di cui alla lettera c) del presente comma; tali progetti, di elevato valore culturale, devono essere attinenti alle finalità istituzionali degli enti proponenti;
 - h) definizione delle procedure concorsuali per l'accesso ai contributi statali di cui alle lettere f) e g);
 - i) individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale attuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
 - l) previsione di una norma transitoria che faccia salve, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le eventuali richieste del contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge n. 534 del 1996, redatte ed inoltrate ai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo le modalità prescritte.



3. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato.

4. All'articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, la parola: "contributi" è sostituita dalla parola "premi" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico".

5. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 222:

1) al secondo periodo, le parole "31 marzo 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre di ogni anno"; le parole "in corso" sono sostituite dalle seguenti: "da avviare nell'anno seguente";

2) dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto dal successivo comma 222-bis, valutando anche la possibilità di decentrare gli Uffici;

3) l'ottavo periodo è sostituito dai seguenti: "Sulla base delle attività effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del successivo comma 222 bis, l'Agenzia del demanio definisce il Piano di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua compatibilità con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del demanio."

b) al comma 222-bis:

1) il quarto periodo è soppresso;

2) dopo il sesto periodo sono aggiunti i seguenti: "Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al precedente comma 222, comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le modalità ed i termini determinati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del demanio sono comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di performance ivi riportati .";

c) il comma 224 è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-bis, sesto periodo, le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi da 222 a 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato."

6. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e



non utilizzati per finalità istituzionali, tale da consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.

8. I Programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

9. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 29-bis è soppresso.

b) all'articolo 24, comma 1, (dopo la lettera m-bis), è aggiunta la seguente lettera "m-ter) provvede alla gestione delle spese per il pagamento dei compensi ai propri componenti, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e finanze. "

10. Alle spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria si fa fronte con le risorse umane, materiali e finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito della Missione "Giustizia", Programma "Giustizia tributaria", iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. In relazione alle spese per consultazioni elettorali le risorse stanziate sul "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

12. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 2014 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica giornata nell'arco dell'anno. A tal fine, le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 7 alle ore 22 della domenica.";

b) al comma 2-bis le parole "nella medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "nella medesima giornata".

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti ulteriori criteri e misure di riduzione e razionalizzazione della spesa necessarie a consentire il sopraindicato risparmio, anche attraverso la riduzione dei limiti massimi di spesa per sezione elettorale e l'individuazione di tetti di spesa per le singole componenti di costo.

14. Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal comma 11 per il complesso delle consultazioni elettorali che possono svolgersi in un anno, sono individuate idonee procedure per una congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali. Le amministrazioni interessate da tali spese devono fornire tutti i dati, i parametri e le informazioni utili per effettuare tale quantificazione.

15. Entro il 1° gennaio 2015, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi – per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1° gennaio



2015, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi – per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo periodo del presente comma.

16. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo monocratico le cui funzioni sono svolte, senza oneri a carico della finanza pubblica, dal presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.”;
- b) il comma 4 è soppresso.

17. Le disposizioni di cui al comma 16 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014. Conseguentemente, dalla medesima data decade l'organo operante alla data di entrata in vigore della presente legge.

18. All'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole “e 2013” sono aggiunte le seguenti: “, nonché negli anni 2015 e 2016”.

19. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è soppressa a decorrere dall'anno 2015.

20. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è soppressa.

21. All'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:

“In deroga alla previsione di cui al periodo precedente, l'Autorità di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n.287, restituisce entro il 31 gennaio 2014, le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle autorità contribuenti quale quota delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481; delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n.249; delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni; le restanti somme saranno restituite in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015”.

22. Il comma 523 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

“523. Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari a 2 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui all'articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994. Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita, all'Autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari a 0,17 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994; una quota pari a 0,98 milioni di euro, per ciascun anno,



delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e delle entrate di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”.

23. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

24. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 del sistema universitario, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato nell'anno 2013.

25. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le azioni della società Promuovi Italia s.p.a., costituita sulla base del comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le azioni sono inalienabili. I componenti del consiglio di amministrazione di Promuovi Italia S.p.A. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione della presente legge, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti e per le modifiche statutarie necessarie ai sensi della presente disposizione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare il nuovo organo amministrativo, che sarà un amministratore unico per il primo triennio. A seguito del trasferimento, il patrimonio netto dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita. La società svolge attività di assistenza tecnica al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in ordine alla gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici, nonché funzioni di supporto agli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche e occupazionali della filiera dell'industria turistica e dei settori merceologici ad essa collegati. Attraverso la stipula di specifiche convenzioni con ENIT - Agenzia nazionale del turismo, e nei limiti dell'attività prevalente svolta per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può prevedersi lo svolgimento di attività in favore di altre amministrazioni pubbliche. Il collegio sindacale della Società, è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Uno dei membri effettivi è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il termine di sei mesi i costi di gestione della società devono essere ridotti del cinquanta per cento. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Società. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutte le operazioni di cui al presente comma sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.



26. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, può predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*.
27. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi.
28. L'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
29. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.
30. Al fine di proseguire nell'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
31. A decorrere dall'anno accademico 2014/2015 il termine di 5 anni indicato all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 1 agosto 2005, concernente il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, è ridotto a 4 anni. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanarsi, di concerto con i Ministri della salute e dell'Economia e della finanze, entro il 30 marzo 2014, può stabilire una diversa durata dei corsi di formazione specialistica entro il limite di cinque anni.
32. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017. Il Commissario riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale in ordine allo stato di adozione delle misure di cui al primo periodo.
33. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 32, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono accantonate



e rese indisponibili per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017, secondo quanto indicato nell'Allegato 3 alla presente legge. Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione" e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano. Restano altresì esclusi gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 10, commi 36 e 37, e dell'articolo 17, commi 4 e 5. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione degli interventi correttivi di cui al comma 32, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate. Qualora si verifici uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione delle suddette somme accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei predetti obiettivi.

34. A seguito delle misure di cui al comma 32, per gli anni 2015, 2016 e 2017 le Regioni e le Province autonome, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-bis e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dall'articolo 14 della presente legge. Parimenti, per gli anni 2016 e 2017 gli Enti locali mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dall'articolo 15 della presente legge, assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province.

35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1° gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

36. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente periodo spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, così come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui medesimo periodo.

37. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, secondo quanto indicato nell'allegato 5 alla presente legge. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione".

38. All'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'ultimo periodo del comma 32 è sostituito dal seguente:



“La pianta organica dell’IVASS e le correlate assunzioni di personale sono determinate dal Consiglio, tenendo conto dei principi di cui all’ultimo periodo del successivo comma 33.”

39. All’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, comma 33, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole “fermo restando che lo stesso” sono aggiunte le seguenti “,in sede di prima applicazione,”;
- b) dopo le parole “precedente ordinamento dell’ISVAP.” sono aggiunte le seguenti “Il trattamento stesso potrà essere successivamente adeguato nel rispetto dei principi di economicità della gestione, efficienza della struttura organizzativa, razionalizzazione dei processi di lavoro, efficace assolvimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, senza determinare oneri a carico del bilancio dello Stato.”.

40. All’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, comma 34, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole “del presente articolo.” sono aggiunte le parole “In sede di prima applicazione,”;
- b) dopo le parole “funzionamento dell’ente soppresso.” sono aggiunte le seguenti “Successivamente l’assetto organizzativo potrà essere adeguato ove emergano esigenze di ottimizzazione delle risorse umane, tecniche e strumentali dell’IVASS il quale, nell’ambito della propria autonomia garantirà comunque il rispetto dei principi di cui al comma 33 e di quelli di contenimento di cui al Capo I del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.”.

41. Le gestioni commissariali di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché quelle disposte in applicazione dell’articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.



Articolo 11*(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)*

1. Per gli anni 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
2. All'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
4. Per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, per il periodo 2015-2017, l'accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.
5. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "e sino al 31 dicembre 2013" sono sostituite con le seguenti "e sino al 31 dicembre 2014". Al medesimo comma è inoltre aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".
6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75%. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN.
7. Nell'articolo 21, secondo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche, le parole "sette decimi" e "tre decimi" sono sostituite con le parole "cinque decimi".
8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 9, le parole: "pari al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 40 per cento".



b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per gli anni 2014 e 2015, del sessanta per cento nell'anno 2016, dell'ottanta per cento nell'anno 2017 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2018”;

c) al comma 14, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del sessanta per cento nell'anno 2016, dell'ottanta per cento nell'anno 2017 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2018”.

9. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al sessanta per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell'ottanta per cento nell'anno 2017 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2018.

10. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed all'articolo 1, comma 91 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1000 unità per la Polizia di Stato, 1000 unità per l'Arma dei Carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

11. Le assunzioni di cui al comma 10 possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle forze armate e sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

13. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

14. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 12 e 13 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali



15. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 13 a 14, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-*ter* e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 12 a 14 del presente articolo, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

16. Le Regioni adeguano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 12 a 15. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213 ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).

17. L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

18. Per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 5 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

19. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

20. All'articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: "del 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento".

21. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 540 milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La predetta riduzione è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la proposta entro i termini predetti, la riduzione è attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.



Art. 12

(Razionalizzazione della spesa previdenziale)

1. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo sono sopprese le parole: "Per le medesime finalità".

2. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:

a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "90.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro", le parole: "150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 euro" e le parole: "60.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro";

b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, primo periodo, le parole "decorsi sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi dodici mesi".

3. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 200.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 200.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 250.000 euro. Ai fini dell'applicazione della predetta



trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2 della presente legge.

5. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.



Titolo IV - Rapporti finanziari con gli enti territoriali

Art. 13

(Patto di stabilità interno delle regioni)

1. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il complesso delle spese finali, in termini di competenza eurocompatibile, delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di euro.";
- b) al secondo periodo le parole "per gli esercizi dal 2013 al 2016" sono sostituite dalle seguenti "per l'esercizio 2013";
- c) al secondo periodo le parole "di ciascun anno" sono sostituite dalla seguente "2013".

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 449, è inserito il seguente comma 449-bis:

"449-bis. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, agli importi indicati nella tabella seguente."

Regione	Obiettivi patto di stabilità interno (milioni di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Piemonte	1.928	1.901
Liguria	714	704
Lombardia	3.026	2.960
Veneto	1.515	1.485
Emilia-Romagna	1.514	1.485
Toscana	1.440	1.418
Umbria	548	543
Marche	637	628
Lazio	1.943	1.909
Abruzzo	673	666
Molise	261	259
Campania	2.327	2.304
Puglia	1.305	1.289
Basilicata	539	535
Calabria	1.022	1.013
TOTALE	19.390	19.099

3. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole "dal 2013 al 2016" sono sostituite dalle seguenti "dal 2013 al 2017" e le parole "del comma 449" sono sostituite dalle seguenti "dei commi 449 e 449-bis".



4. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo la parola "2016" è sostituita dalla seguente "2017";
- b) al primo periodo, alla lettera d), l'alea è sostituito dal seguente: "d) degli importi indicati nella seguente tabella:

Regione o Provincia autonoma	Importo	Importo
	(in milioni di euro)	(in milioni di euro)
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Trentino alto Adige	2	3
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	26	35
Provincia Autonoma Trento	25	34
Friuli-Venezia Giulia	56	75
Vale d'Aosta	7	9
Sicilia	133	178
Sardegna	51	69
Totale RSS	300	403

c) al primo periodo, dopo la lettera d) è inserita la seguente "e) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali";

d) al secondo periodo la parola "2016" è sostituita dalla seguente "2017".

5. Al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo la parola "2016" è sostituita dalla seguente "2017";
- b) al primo periodo, alla lettera d), l'alea è sostituito dal seguente: "d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454";
- c) al primo periodo, dopo la lettera d) è inserita la seguente "e) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali."

6. Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è abrogato a decorrere dall'esercizio 2014.

7. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo la parola: "2014" è sostituita dalla seguente: "2015";
- b) il quinto periodo è soppresso;
- c) al sesto periodo la parola: "2013" è sostituita dalla seguente: "2014";
- d) all'ultimo periodo le parole "e 2013" sono sostituite dalle seguenti " , 2013, 2014 e 2015".

8. Al fine di assicurare il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014 per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato



con la legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.

9. In applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, per la regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale. In caso di mancata intesa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre autonomie speciali.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 aprile 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nel medesimo commi 8 e 9.

11. Lo Stato, le regioni e le Province autonome possono, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 aprile 2014, individuare criteri e modalità per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente definiti. Con il predetto accordo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno ovvero le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 31 ottobre 2012, n. 241, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno a favore delle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano.

12. Per l'anno 2014, le Regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo complessivo di 560 milioni di euro secondo gli importi indicati, per ciascuna Regione a statuto ordinario, nella tabella seguente:

Regioni a statuto ordinario	Riduzioni anno 2014
Piemonte	51.178
Liguria	17.959
Lombardia	135.234
Veneto	59.979
Emilia-Romagna	57.156



Toscana	42.982
Umbria	8.834
Marche	16.794
Lazio	68.676
Abruzzo	12.026
Molise	2.615
Campania	39.295
Puglia	29.114
Basilicata	4.390
Calabria	13.768
Totale	560.000

(dati in migliaia di euro)

13. Gli importi indicati per ciascuna Regione a statuto ordinario nella tabella di cui al comma 12 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014.

14. Le somme di cui al comma 12, ovvero quelle del comma 13 in caso di accordo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale entro il 31 marzo 2014 e non sono considerati ai fini del patto di stabilità interno.

15. Nel caso di mancato versamento entro il predetto termine del 31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, entro il termine del 30 aprile 2014. Entro il termine del 15 aprile 2014 ciascuna Regione può indicare al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato le risorse da assoggettare a riduzione.

16. Per l'anno 2014, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 240 milioni di euro. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma, nella tabella seguente:



Regioni a statuto speciale	Accantonamenti anno 2014
Valle d'Aosta	5.540
Provincia Autonoma Bolzano	22.818
Provincia Autonoma Trento	19.913
Friuli-Venezia Giulia	44.445
Sicilia	106.161
Sardegna	41.123
Totale	240.000

(dati in migliaia di euro)

17. Gli importi indicati per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma nella tabella di cui al comma 16 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

18. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerarsi ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 35, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise".



Art. 14

(Patto di stabilità interno degli Enti locali)

1. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016," sono sostituite dalle seguenti: "registrata negli anni 2007-2009, per l'anno 2013 e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017";
- b) le parole: "e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi" sono sostituite dalle seguenti: "a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017";
- c) le parole: "e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi" sono sostituite dalle seguenti: "a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017";
- d) le parole: "e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "e a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017".

2. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente: "2-quater. La determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni è effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

3. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6, lettera a), le parole: "e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a 19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017";
- b) al comma 6 lettera b) le parole: "e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017";
- c) al comma 6 lettera c) le parole: "a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017".

4. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sito web <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al primo periodo. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

9-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 9-bis, entro il 28 febbraio 2014, per ciascun ente locale, sono individuati, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

9-quater. Gli enti locali che, sulla base della certificazione di cui al comma 20, risultano non aver effettuato, entro l'esercizio finanziario di riferimento, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, decadono dal



beneficio dell'esclusione e i pagamenti di cui al comma 9-bis effettuati rilevano ai fini del saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento.”.

5. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le parole “«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»” sono sostituite da “«http://pattostabilitainterno.tesoro.it»”;

6. Al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole: “è tenuto ad inviare” sono inserite le seguenti “utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it»”;
- b) la parola “sottoscritta” è sostituita dalle seguenti: “firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”;
- c) dopo le parole “di cui al comma 19.” è inserito il seguente periodo “La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”;
- d) al quarto periodo le parole “, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti” sono soppresse.

7. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, le parole “a decorrere dall'anno 2009” sono sostituite dalle seguenti “a decorrere dall'anno 2011”;
- b) al secondo periodo, le parole “negli anni 2007 e 2008” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2009 e 2010” e le parole “del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009” sono sostituite dalle seguenti: “del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011”.

8. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole “31 maggio” sono sostituite dalle seguenti “15 marzo”.

9. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 le parole “15 settembre” sono sostituite dalle seguenti “1° marzo” e le parole “31 ottobre” sono sostituite dalle seguenti “15 marzo”.

10. All'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 e al comma 2 le parole: “15 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “15 giugno”;
- b) al comma 1 e al comma 2 le parole: “sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario” sono sostituite dalle seguenti: “mediante il sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» appositamente predisposto”;
- c) al comma 5, le parole: “10 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “10 luglio”.

11. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “di concerto con il Ministro dell'interno e” sono soppresse;
- b) l'ultimo periodo è soppresso.

12. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti territoriali:

- a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
- b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni;



- c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

13. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito web "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>" della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 12. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

14. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 13, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Con le medesime modalità, a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

15. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 13, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulta accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.



Art. 15

(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società non quotate degli enti locali e delle regioni per le quali si presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
- a) partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nominare più del cinquanta per cento degli organi di governo o di vigilanza;
 - b) titolari di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione.
2. La percentuale di cui al comma 1, lettera b) può essere aggiornata con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. A decorrere dall'esercizio 2015 i soggetti di cui al comma 1 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro di cui al comma 16.
4. Il saldo economico è rappresentato dal Margine Operativo Lordo calcolato come differenza tra il totale del valore della produzione ed il totale dei costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, dei costi per servizi, dei costi per godimento dei beni di terzi, dei costi per il personale, delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e degli oneri diversi di gestione.
5. Le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria perseguono un saldo finanziario, come definito al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, pari a zero.
6. Le società non quotate di cui al comma 1, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e rendono contestualmente disponibile attraverso flussi di dati strutturati anche alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 marzo di ciascun anno e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio, la quota di valore della produzione realizzata con affidamento diretto, la sussistenza della facoltà, da parte di enti locali o delle regioni, di nomina di più del cinquanta per cento degli organi di governo e di vigilanza. In caso di sopravvenuta insussistenza dei requisiti di cui al comma 1 per l'assoggettamento al patto di stabilità, il rappresentante legale ne dà tempestiva comunicazione con le modalità indicate nel citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
7. Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 3, 4 e 5, i soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6, il saldo economico o finanziario conseguito e una dichiarazione sul rispetto o meno del vincolo di cui ai commi 3, 4 e 5, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del bilancio della società e dal collegio sindacale. Al bilancio di esercizio è allegata una certificazione recante le predette informazioni.
8. Il mancato assolvimento degli adempimenti di cui ai commi 6 e 7 configura inadempienza sanzionata ai sensi del comma 11.



9. La responsabilità del mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 3, 4 e 5 è attribuita ai soggetti di cui al comma 1 e agli enti partecipanti, soggetti al patto di stabilità interno, in proporzione alla quota di partecipazione.

10. L'obiettivo annuale del patto di stabilità interno degli enti locali e delle regioni partecipanti i soggetti di cui al comma 1 che non raggiungono l'obiettivo di cui al comma 3, nell'anno successivo a quello in cui risulta l'inadempienza, è peggiorato di un importo pari all'eccedenza rispetto al predetto obiettivo annuale non conseguito, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il peggioramento dell'obiettivo opera anche qualora l'inadempimento sia accertato in anni successivi a quello della violazione.

11. A decorrere dal 2015, gli enti di cui al comma 1 che presentano un saldo economico negativo, nell'anno successivo :

- a) non possono sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al valore medio dei costi registrati nel triennio precedente ridotti di un ammontare pari al valore del mancato conseguimento dell'obiettivo annuo;
- b) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto, i contratti di somministrazione e ogni altra forma di lavoro flessibile;
- c) procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso del Presidente, dell'amministratore delegato o dell'amministratore unico, dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'eventuale consiglio di gestione.

12. E' fatto obbligo agli enti partecipanti di vigilare sugli adempimenti di cui alla presente norma anche mediante il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate e sugli equilibri finanziari, di cui agli articoli 147, 147 quater e 147-quinquies del decreto legislativo 267/2000, così come novellato dall'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

13. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo di cui al comma 3, per due esercizi consecutivi, gli enti partecipanti, nell'esercizio e nell'ambito dei propri poteri societari, chiedono la revoca dell'organo di amministrazione della società. In caso di ingiustificato mancato assolvimento degli adempimenti di cui al precedente periodo, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale.

14. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali trasmettono annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dalle società, dalle aziende speciali e dalle istituzioni partecipate alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 3, 4 e 5.

15. In sede di prima applicazione, le società non quotate, di cui al comma 1, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni di cui al comma 6, con le modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma 6 entro il 31 maggio 2014.

16. I soggetti di cui al comma 1 il cui bilancio 2013 registra un saldo economico o finanziario negativo, sono tenuti a raggiungere un valore non negativo entro l'esercizio 2017, secondo un piano di rientro, da comunicare entro il 30 settembre 2014, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 6, in cui i valori annuali di riduzione dello scostamento dal pareggio non possono essere inferiori al 15 per cento, né superiori al 40 per cento nell'ultimo anno.

17. L'ultimo periodo dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.

18. Il comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso.

19. Il comma 5-bis dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e



delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.”.

20. In relazione alle società a partecipazione comunale rientranti nell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rispetto alle quali non è stata data attuazione agli obblighi previsti nella medesima disposizione, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla completa attuazione degli obblighi previsti è fatto divieto di corrispondere ogni tipo di emolumento ai componenti dei relativi consigli di amministrazione.



Art. 16

(Ulteriori disposizioni in materia di finanza degli Enti territoriali)

1. Il Governo promuove, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, intese con le Province autonome di Trento e Bolzano finalizzate alla revisione delle competenze in materia di finanza locale, di cui all'articolo 80 dello Statuto speciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

2. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "e agli enti locali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," e dopo le parole "rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza" sono inserite le seguenti: "nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di:

a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate.";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:

a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;

b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;

c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;

d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.

3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente :

"4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento.";



e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l’acquisto di cap da parte dell’ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell’attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall’ente.”;

f) il comma 6 è abrogato;

g) al comma 10 le parole “del regolamento di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “della presente legge”.



Titolo V

Disposizioni in materia di entrate

Art. 17

(Disposizioni in materia di entrate tributarie)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi all'imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo n. 241, del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

2. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di razionalizzazione, delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

3. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la misura della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. La presente disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge, anche al fine di un riallineamento dei corrispondenti stanziamenti iscritti in bilancio all'effettivo andamento delle fruizioni dei predetti crediti, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta, in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori:



- a) in termini di saldo netto da finanziare a 500 milioni di euro per l'anno 2014, e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
- b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
5. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti di cui al comma 4 sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a seguito dell'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta di cui al predetto elenco e nel caso in cui sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel precedente comma si procede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi.
7. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel comma 2-ter, le parole "1,5 per mille a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014".



Art. 18

(Altre disposizioni in materia di entrata)

1. Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché di quelli di cui all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.
2. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.
3. Per quanto non espressamente previsto dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 12, comma 4, della presente legge, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.
6. "All'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00."
7. Dopo la nota 4 all'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente:
"5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento"
8. All'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
"1-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00"
9. Dopo la nota 1-quater all'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente:



“5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento”.

10. Nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'articolo 6-bis è soppresso .

11. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con il Capo del Dipartimento della funzione pubblica; da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

12. All'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole “distinti per voce di tariffa” sono inserite le seguenti “ e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta”; dopo il primo periodo è inserito il seguente “ La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate”.

13. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3-bis, dopo la parola “determinato” sono aggiunte le seguenti parole: “, per ciascun atto impugnato anche in appello,”.

b) all'articolo 269, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo.”

c) all'articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “ 1-bis. Le disposizioni di cui all' articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico”.

14. Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1996, n. 546. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione, e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al presente comma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.

15. All'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

«13-bis - Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfettaria di euro 50, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda.

13-ter - Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-bis sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”.

16. All'articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, è aggiunto in fine il seguente comma:

“Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfettaria di euro 75, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non



regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”.

17. All'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358 è aggiunto in fine il seguente comma:

“Le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”.

18. All'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

“4-bis -Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

19. Il contributo introdotto a norma dei commi 15 e 16 è dovuto per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

20. Il contributo introdotto a norma dei commi 17 e 18 è dovuto per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

21. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, le parole «euro 8» sono sostituite dalle seguenti parole: «euro 27»;

b) dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 106-bis (L)(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato) - 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.».

22. Le disposizioni di cui al comma 22, lettera a), si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 22, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

23. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.”.

24. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente periodo: “Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale : 12 per cento”.



Titolo VI

Riforma della tassazione immobiliare

Art. 19

(Istituzione del tributo sui servizi comunali - TRISE)

1. E' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale un tributo sui servizi comunali, di seguito denominato TRISE, articolato in due componenti. La prima componente, di seguito denominata TARI, assicura la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. La seconda componente, di seguito denominata TASI è finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. Soggetto attivo del TRISE è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 20

(Componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

6. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.



7. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria sono quelle stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
8. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestando.
9. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
10. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
11. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
12. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 11 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
13. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
15. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.



16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

18. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

19. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 18. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

20. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

21. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

22. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

23. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

24. Per tutto quanto non previsto dai commi da 21 a 23 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

25. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

26. Con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di



gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

27. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 21

(Componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni)

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di seguito denominata "IMU".
7. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
8. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 7, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI, al netto dell'aliquota di base, e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, in relazione alla medesima tipologia di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima relativa all'abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille.
9. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare



complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 7 e 8. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.



Art. 22

(Disciplina generale del TRISE)

1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione del TRISE, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

2. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 1 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

3. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa al TRISE entro il termine del 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).



6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
7. Il versamento del TRISE è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
8. Con uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. Nel caso in cui il comune ha optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI, deve essere, in ogni caso, assicurato che i contribuenti versino contestualmente gli importi relativi alle due componenti del TRISE e che le somme relative alla componente diretta alla copertura del servizio sui rifiuti siano attribuite al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e quelle concernenti la TASI siano assegnate al comune.
9. Il TRISE è applicato e riscosso dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 27 dell'articolo 20 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
10. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino al 31 dicembre 2014, la gestione dell'accertamento e della riscossione del TRISE, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
11. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
12. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
13. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
14. In caso di omesso o insufficiente versamento del TRISE risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
15. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
16. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.



17. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4 dell'articolo 18, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

18. Le sanzioni di cui ai commi 15, 16 e 17 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

19. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

20. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti il TRISE, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

21. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

22. E' abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.



Art. 23

(Disposizioni in materia di IMU)

1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "fino al 2014" sono eliminate, nel medesimo comma, è soppresso l'ultimo periodo;
- b) al comma 2:
 - 1) al primo periodo sono soppresse le parole: *"ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa"*;
 - 2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: *"L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10."*
 - 3) in fine sono aggiunti i seguenti periodi: *"I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:*
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.";
- c) il comma 10 è sostituito dal seguente *"10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più*



soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 1.

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole "a decorrere dall'anno 2014" sono soppresse;
- b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

4. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7, comma 1, le parole "a decorrere dall'anno 2014" sono soppresse;
- b) all'articolo 11, comma 1, le parole "a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2015".

5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del venti per cento. La medesima imposta è ineducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive."

6. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 5, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

7. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole "l'imposta comunale sugli immobili" sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo";
- b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento."

8. Le disposizioni del comma 7 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.



Art. 24

(Fondo di solidarietà comunale)

1. Il comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

“380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dall'anno 2013:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale. Le risorse finalizzate al predetto fondo sono quantificate in 6.974.309.289,01 euro per l'anno 2013, in 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e in 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro dal 2014 quale quota del gettito di cui alla lettera g). La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con il disegno di legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

c) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, oltre alla necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del fondo stesso sulla base dei fabbisogni standard, per i singoli comuni:

1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed g);

2) della diversa incidenza delle risorse sopresse di cui alla lettera f) sulle risorse complessive per l'anno 2012;

3) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

4) a decorrere dall'anno 2014, della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;

5) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia. La predetta clausola di salvaguardia opera al netto della quota ripartita sulla base dei fabbisogni standard;



- d) In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera c) è comunque emanato entro i 15 giorni successivi;
- e) con il medesimo decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui alla lettera c), può essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera b). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo D.P.C.M.;
- f) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
- g) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni;
- h) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- i) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.”.



TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 25

(Fondi speciali e tabelle)


1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016 restano determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
4. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
5. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.



Art. 26

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.



Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari 5.710 milioni di euro per il 2014, a 3.150 milioni di euro per il 2015 e a 3.150 milioni di euro per il 2016), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-39.100	-18.200	-1.200
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	300.000	285.000	250.000
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2014 di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.			



Allegato 2

(articolo 2, commi 1, 2 e 3)

Allegato 2

(articolo 2, commi 1, 2 e 3)

Missione e programma

Trasferimenti alle gestioni previdenziali

(in milioni di euro)

		2014	2015	2016
	2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore della gestione ex-ENPALS, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88	539,55	539,55	539,55
25 - Politiche previdenziali	2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni	133,32	133,32	133,32
3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex-INPDAP	61,02	61,02	61,02
	2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato alle gestioni:			
	2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori	3,08	3,08	3,08
	2.b1.b) gestione ex-ENPALS	71,45	71,45	71,45
	2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989	649,90	649,90	649,90



2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato
per la gestione ex-INPDAP di cui al punto 2.a3)

2.321,88 2.321,88 2.321,88

Regolazioni contabili a favore delle gestioni assistenziali

24 - Diritti sociali,

politiche sociali e

(in milioni di euro)

famiglia

2012

12. Trasferimenti assistenziali a
enti previdenziali,
finanziamento nazionale spesa
sociale, promozione e
programmazione politiche
sociali, monitoraggio e
valutazione interventi

3) Variazione di destinazione dei fondi di
accantonamento a favore degli interventi a
carico della gestione di cui all'art. 37 della
legge n. 88 del 1989, relativi al sostegno
della maternità e della paternità di cui alla
legge 8 marzo 2000, n. 53, a valere
sull'anno 2012

571,021



Allegato 3

(articolo 10, comma 33)

PROGRAMMA DI SPENDING REVIEW - SOMME ACCANTONATE E RESE INDISPONIBILI

	2015	2016 e successivi
	(in milioni di euro)	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	109,8	255,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4,8	10,4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1,2	2,7
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7,8	20,4
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	5,3	12,8
MINISTERO DELL'INTERNO	10,2	25,4
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1,9	4,6
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	38,0	86,7
MINISTERO DELLA DIFESA	74,6	198,4
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1,9	4,2
MINISTERO DELLA SALUTE	0,5	1,4
	256,0	622,0



Allegato 4 (articolo 10, comma 36)

Riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese					
Ministero	autorizzazione di spesa	c/k	Riduzione (in migliaia di euro)		
			2014	2015	2016
Economia e finanze	Articolo 28 della legge 416 del 5 agosto 1981, n. 416	c	3.139	3.139	3.139
Economia e finanze	Articolo 53, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 499	c	29.160	29.160	29.160
Economia e finanze	Articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 440	c	10	9	10
Economia e finanze	Legge 15 dicembre 1990, n. 385	c	1.817	1.817	1.817
Economia e finanze	Articolo 4, comma 2 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457	c	540	540	540
Economia e finanze	Articolo 9, comma 1, decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457	c	650	650	650
Economia e finanze	Articolo 9, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457	c	1.890	1.890	1.890
Economia e finanze	Articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007 n. 244	c	2.111	1.996	2.001
Sviluppo economico	Articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni	c	3.783	3.566	4.090
Sviluppo economico	Articolo 1, comma 43 della legge 28 dicembre 1995, n. 549	c	1.201	1.322	1.366
Lavoro e politiche sociali	Articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni	c	1.709	0	0
Lavoro e politiche sociali	Articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198	c	20	18	10
Infrastrutture e trasporti	Articolo 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni ed integrazioni	c	7.381	7.166	7.403
Politiche agricole, alimentari e forestali	Articolo 1, comma 1, punto 5, della legge 8 agosto 1991, n. 267	c	360	341	342
Politiche agricole, alimentari e forestali	Articolo 30-bis comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185	c	2.500	2.500	2.500
Politiche agricole, alimentari e forestali	Articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226	c	69	66	66
Politiche agricole, alimentari e forestali	Articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182	c	24	23	23
Beni e attività culturali e turismo	Articolo 18, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67	c	42	0	0
Beni e attività culturali e turismo	Articolo 2, c. 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163	c	3.836	3.694	3.702
totale			60.242	57.897	58.710



Allegato 5
(Articolo 10, comma 37)

RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI

	2014	2015	2016
	(Milioni di Euro)		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	47,8	48,1	48,1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,8	0,8	0,8
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1,0	1,1	1,1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	15,3	15,4	16,2
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	7,4	7,4	6,9
MINISTERO DELL'INTERNO	21,8	22,7	23,1
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1,0	1,0	1,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	7,9	7,9	7,8
MINISTERO DELLA DIFESA	41,3	39,6	39,5
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2,7	3,0	2,8
MINISTERO DELLA SALUTE	3,0	3,0	2,9
	150,0	150,0	150,0



Elenco 1

(articolo 9, comma 20)

Finalità	2014 euro
Misure anti-tratta (articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228)	5.000.000
Comitato Italiano Paraolimpico (articolo 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)	6.000.000
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (legge 3 agosto 1998, n. 282; legge 12 gennaio 1996, n. 24; legge 23 settembre 1993, n. 379)	6.631.245
Policlinici universitari e strutture ospedaliere (articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183)	80.000.000
Fiera di Verona (articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)	3.000.000
Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16- <i>novies</i> , del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 10)	6.000.000
Vittime del terrorismo (legge 3 agosto 2004, n. 206)	1.000.000
Totale	107.631.245



Elenco 2

(articolo 17, comma 4)

Norma	Oggetto Credito Imposta
Decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, articolo 39 (Articolo 42-bis D.P.R. n. 637/1972 - Articolo 6 legge n. 512/1982)	Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 articolo 1, commi da 285 a 287	Credito d'imposta per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, articolo 20; Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, articolo 1	Credito d'imposta agevolazioni titolari licenza taxi-noleggio con conducente
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, articolo 2, comma 58; Decreto legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007, articolo 6, comma 2; Decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, articolo 1, comma 4, ultimo periodo; Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 23, comma 50 quater, ultimo periodo; Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 15, comma 4	Credito d'imposta agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori
Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, articolo 1	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL
Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, comma 1	Credito d'imposta esercenti sale cinematografiche
Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12	Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento
Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, articolo 15, comma 1-bis; Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 2, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 504	Crediti d'imposta fruiti dalle imprese armatrici per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare
Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, articolo 7, comma 1	Credito d'imposta sui costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 11 bis, comma 1	Credito d'imposta per l'offerta on-line di opere dell'ingegno



Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 1	Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13	Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative imprenditoriali
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 5; Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 24, comma 13	Credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica
Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8	Credito d'imposta in favore di imprese produttrici prodotti editoriali
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, articolo 11; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 272, comma 1075, comma 1088	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 271	Credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate - credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 56	Crediti d'imposta per le imprese artigiane nel mezzogiorno



ELENCHI ED ALLEGATI

PROSPETTO DI COPERTURA

COPERTURA LEGGE DI STABILITA'			
	2014	2015	2016
(importi in milioni di euro)			
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	7.457	9.282	9.595
Minori entrate			
Articolato:	2.646	4.466	5.718
Tabella A	95	95	95
Tabella C	436	96	96
Totale oneri da coprire	10.634	13.939	15.504
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	6.722	15.908	19.151
Riduzione spese correnti			
Articolato:	4.049	12.179	13.689
Tabella D	0	0	0
Totale mezzi di copertura	10.770	28.087	32.840
DIFFERENZA	137	14.149	17.336



BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

BILANCIO DELLO STATO : REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(dati in milioni di euro)

	Assestato 2013		Iniziali 2014		2015		2016	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
ENTRATE								
Rimborsi Iva	28.625	28.625	27.099	27.099	27.421	27.421	28.141	28.141
SPESA CORRENTE								
Rimborsi Iva	36.726	36.726	30.249	30.249	30.571	30.571	31.291	31.291
poste editoria	28.625	28.625	27.099	27.099	27.421	27.421	28.141	28.141
FSN-saldo IRAP	80	80	0	0	0	0	0	0
Chiusura anticipazione tesoreria concesse per il settore latte-AGEA	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Rimborso imposte dirette pregresse	130	130	0	0	0	0	0	0
Entrate erariali	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Gestione gioco-lotto relativi anni pregressi	520	520	0	0	0	0	0	0
SPESA IN CONTO CAPITALE	1.221	1.221	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESA DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO								
	36.726	36.726	30.249	30.249	30.571	30.571	31.291	31.291
DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA'								
Tabella C -saldo IRAP	0	0	2.560	2.560	0	0	0	0
TOTALE SPESA LEGGE DI BILANCIO E DI STABILITA'								
	36.726	36.726	32.809	32.809	30.571	30.571	31.291	31.291



TABELLE

TABELLA A. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'

TABELLA D - . VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA E - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI, CON EVIDENZIAMENTO DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2014	2015	2016
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	42.524	50.000	50.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	224	-	-
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	46.219	41.497	41.497
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	593	9	9
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	3.000	1.000	1.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	3.000	3.000	3.000
MINISTERO DELLA SALUTE	7.000	1.000	1.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	102.560	96.506	96.506
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2014	2015	2016
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	15.148	97.200	237.200
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	31.596	32.753	32.753
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	12.147	34.708	34.708
MINISTERO DELL'INTERNO	20.000	40.000	50.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO- E DEL MARE	28.101	17.715	17.715
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	-	15.000	40.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	5.000	30.000	50.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	111.992	267.376	462.376
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE DI STABILITA'

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'
(migliaia di euro)

Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2014	2015	2016
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Presidenza del Consiglio dei Ministri MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N. 230 Del 1998: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIIEZIONE DI COSCIENZA. - ART. 19: FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE (21.3 - CAP. 2185) CP CS	105.277 105.277	73.350 73.350	73.519 73.519
DECRETO LEGISLATIVO N. 303 Del 1999: ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 (21.3 - CAP. 2115) CP CS	41.126 41.126	38.956 38.956	39.048 39.048
TOTALE MISSIONE CP CS	146.403 146.403	112.306 112.306	112.567 112.567
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N. 38 Del 2001: NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA. (2.3 - CAP. 7513/P) CP CS	5.571 5.571	5.093 5.093	5.104 5.104
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGISLATIVO N. 56 Del 2000: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE A NORMA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1999, N.133. - ART. 13 COMMA 3: ATTRIBUZIONE GETTITO IRAP REGIONI A STATUTO ORDINARIO (2.4 - CAP. 2701) CP CS	2.560.000 2.560.000	- -	- -
Rapporti finanziari con Enti territoriali MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N. 353 Del 2000: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (2.5 - CAP. 2820) CP CS	1.422 1.422	1.297 1.297	1.307 1.307



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2014	2015	2016
	2.566.993	6.390	6.411
	2.566.993	6.390	6.411
TOTALE MISSIONE			
CP			
CS			
L'Italia in Europa e nel mondo			
Cooperazione allo sviluppo			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
LEGGI N. 7 DEL 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUIFO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (a)			
(1.2 - CAPP. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184)	170.818	164.297	164.533
CP	170.818	164.297	164.533
CS			
LEGGI N. 49 DEL 1987: NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO			
(1.2 - CAPP. 7168, 7169)	350	334	334
CP	350	334	334
CS			
Cooperazione economica e relazioni internazionali			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
LEGGI N. 794 DEL 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966			
(1.3 - CAP. 3751)	1.993	1.896	1.900
CP	1.993	1.896	1.900
CS			
Promozione della pace e sicurezza internazionale			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
LEGGI N. 140 DEL 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'			
(1.4 - CAP. 3399)			
CP	236	225	225
CS	236	225	225

NOTE ESPLICATIVE
 (a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella C

	2014	2015	2016
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI			
Integrazione europea			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
LEGGI N. 960 Del 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N. 73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSTIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA (1.5 - CAPP. 4543, 4545)	CP CS 1.250 1.250	1.190 1.190	1.192 1.192
Cocordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
LEGGI N. 549 Del 1985: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.10 - CAP. 1163)	CP CS 1.424 1.424	1.402 1.402	1.405 1.405
TOTALE MISSIONE	CP CS 176.071 176.071	169.344 169.344	169.589 169.589
Difesa e sicurezza del territorio			
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare			
MINISTERO DELLA DIFESA			
LEGGI N. 549 Del 1985: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.5 - CAP. 1352)	CP CS 754 754	741 741	742 742
DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010: CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE			
- ART. 565: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE (1.5 - CAP. 1345)	CP CS 64 54	61 61	61 61
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari			
MINISTERO DELLA DIFESA			
DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010: CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE			
- ART. 559: FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA (1.5 - CAPP. 1360, 7145)	CP CS 2.962 2.962	- -	- -



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella C

	2014	2015	2016
<p>ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI</p>			
<p>Giustizia</p> <p>Amministrazione penitenziaria</p> <p>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:</p> <p>- ART. 135 COMMA 4: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINserIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI.</p> <p>(1.1 - CAP. 1768)</p>	<p>CP 3.780</p> <p>CS 3.780</p>	<p>802</p> <p>802</p>	<p>803</p> <p>803</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p>			
<p>Ordine pubblico e sicurezza</p> <p>Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste</p> <p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</p> <p>LEGGE N. 267 Del 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:</p> <p>- ART. 2 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (LEGGE N.41 DEL 1982)</p> <p>(4.1 - CAP. 2179)</p>	<p>CP 260</p> <p>CS 260</p>	<p>220</p> <p>220</p>	<p>220</p> <p>220</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p>			
<p>Pianificazione e coordinamento Forze di polizia</p> <p>MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:</p> <p>- ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE</p> <p>(3.3 - CAP. 2668, 2815)</p>	<p>CP 454</p> <p>CS 454</p>	<p>433</p> <p>433</p>	<p>433</p> <p>433</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p>			

Pag. 4



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella C

	2014	2015	2016
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI			
Soccorso civile			
Protezione civile			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGGE N. 142 Del 1991: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.			
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE	57.977	56.974	57.149
(6.2 - CAP. 7446/P)	57.977	56.974	57.149
CP			
CS			
DECRETO LEGGE N. 90 Del 2005: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE			
- ART. 4 COMMA 1: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	7.559	7.467	7.472
(6.2 - CAP. 2184)	7.559	7.467	7.472
CP			
CS			
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012)			
- ART. 1 COMMA 290: INTEGRAZIONE FONDO PROTEZIONE CIVILE PER ALLUVIONI	7.989	49.933	-
(6.2 - CAP. 7446/P)	7.989	49.933	-
CP			
CS			
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE, NONCHE' IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE E DI COMMISSARIAMENTO DELLE PROVINCE			
- ART. 10 COMMA 1: FONDO EMERGENZE NAZIONALI	70.000	70.000	70.000
(6.2 - CAP. 7441)	70.000	70.000	70.000
CP			
CS			
TOTALE MISSIONE	143.525	184.374	134.621
	143.525	184.374	134.621
CP			
CS			
Agricoltura, Politiche agroalimentari e pesca			
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale			
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			
DECRETO LEGISLATIVO N. 454 Del 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1987, N.59.			
(1.2 - CAP. 2083)	9.144	8.623	8.639
CP	9.144	8.623	8.639
CS	9.144	8.623	8.639



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2014	2015	2016
<p>Sostegno al settore agricolo</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGISLATIVO N. 165 Del 1999: DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA). (7.1 - CAP. 1525)</p> <p>Politiche competitive, della qualità, agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione</p> <p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI LEGGE N. 267 Del 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE: - ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (1.5 - CAPP. 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488)</p> <p>LEGGI N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA. - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.5 - CAP. 2200)</p>	<p>120.298 120.298</p> <p>5.311 5.311</p> <p>614 614</p> <p>135.367 135.367</p>	<p>114.763 114.763</p> <p>5.042 5.042</p> <p>559 559</p> <p>128.987 128.987</p>	<p>114.917 114.917</p> <p>5.054 5.054</p> <p>560 560</p> <p>129.170 129.170</p>
<p>Regolazione dei mercati</p> <p>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</p> <p>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA. - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (3.1 - CAP. 2280)</p>	<p>255 255</p> <p>255 255</p> <p>321 321</p> <p>321 321</p>	<p>321 321</p> <p>321 321</p>	<p>335 335</p> <p>335 335</p>
TOTALE MISSIONE	135.367 135.367	128.987 128.987	129.170 129.170
TOTALE MISSIONE	255 255	321 321	335 335
TOTALE MISSIONE	255 255	321 321	335 335

Pag. 6

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella C

	2014	2015	2016
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI			
Diritto alla mobilità			
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo			
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
DECRETO LEGISLATIVO N. 250 Del 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7)	CP CS	7.900 7.900	8.216 8.216
(2.3 - CAP. 1921/F)			
- ART. 7: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.N.A.C.	CP CS	=	=
(2.3 - CAP. 1921)			
Sostegno allo sviluppo del trasporto			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N. 128 Del 1998: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA.	CP CS	213 213	214 214
- ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO.			
(9.1 - CAP. 1723)			
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
DECRETO LEGGE N. 535 Del 1996: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRMA."	CP CS	57 57	59 59
(2.6 - CAP. 1850)			
TOTALE MISSIONE	CP CS	8.170 8.170	8.489 8.489
Comunicazioni			
Sostegno all'editoria			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N. 67 Del 1987: RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA	CP CS	119.919 119.919	120.232 120.232
(11.2 - CAPP. 2183, 7442)			
TOTALE MISSIONE	CP CS	119.919 119.919	120.232 120.232

Pag. 7



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella C

	2014	2015	2016
<p style="text-align: center;">ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI</p> <p>Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo <i>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</i> MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA. - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (4.2 - CAP. 2501)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA</p> <p>- ART. 14 COMMA 19: TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI (4.2 - CAP. 2535)</p> <p>- ART. 14 COMMA 26/ter PUNTO 1: FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA (4.2 - CAP. 2530)</p> <p>TOTALE MISSIONE</p>	<p>12.006 12.006</p> <p>23.755 23.755</p> <p>18.079 18.079</p> <p>53.840 53.840</p>	<p>13.215 13.215</p> <p>22.861 22.861</p> <p>17.564 17.564</p> <p>53.640 53.640</p>	<p>13.661 13.661</p> <p>22.934 22.934</p> <p>17.603 17.603</p> <p>54.198 54.198</p>
<p>Ricerca e innovazione <i>Ricerca in materia ambientale</i> MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008, DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA', LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA</p> <p>- ART. 28 COMMA 1: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) (2.1 - CAPP. 3621, 8831)</p> <p><i>Ricerca in materia di beni e attivita' culturali</i> MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (2.1 - CAPP. 2040, 2041, 2043)</p>	<p>25.546 25.546</p> <p>1.125 1.125</p>	<p>24.888 24.888</p> <p>1.105 1.105</p>	<p>24.888 24.888</p> <p>1.105 1.105</p>

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2014	2015	2016
<p>Ricerca scientifica e tecnologica di base</p> <p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p> <p>LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.</p> <p>(3.3 - CAP. 1679)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 204 Del 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E DECRETO LEGGE 30/1/1998, N. 6: "ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI", ART. 23 SEPTIES, COMMA 1 - PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA - E LEGGE 27/12/2006, N. 296: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)", ART. 1, COMMA 652 - PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE DI RICERCATORI, E DECRETO LEGGE 98 DEL 2011 ART. 19, COMMA 3, LETT A) - SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE E DECRETO-LEGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA", ART. 58, COMMA 2 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DEGLI ENTI DI RICERCA E DECRETO-LEGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104: "MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA", ART. 24, COMMA 1 - PERSONALE DEGLI ENTI DI RICERCA</p> <p>(3.3 - CAP. 7236)</p> <p>Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale</p> <p>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 257 Del 2003: RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137</p> <p>- ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137</p> <p>(7.1 - CAP. 7630/P)</p>	<p>CP CS</p> <p>4.505 4.505</p>	<p>4.250 4.250</p>	<p>4.250 4.250</p>
<p>Ricerca di base e applicata</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE</p> <p>- ART. 19: AGENZIA DIGITALE</p> <p>(12.1 - CAP. 1707)</p>	<p>CP CS</p> <p>22.781 22.781</p>	<p>22.714 22.714</p>	<p>22.714 22.714</p>



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2014	2015	2016
<p>Ricerca per la didattica MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA. - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (3.1 - CAP. 1261)</p>	<p>CP 1.538 CS 1.538</p>	<p>1.478 1.478</p>	<p>1.478 1.478</p>
<p>Ricerca per il settore della sanità pubblica MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 613 Del 1980: CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (2.1 - CAP. 3453)</p>	<p>CP 283 CS 283</p>	<p>262 262</p>	<p>262 262</p>
<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 502 Del 1992: RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA - ART. 12 COMMA 2: FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA (2.1 - CAP. 3392)</p>	<p>CP 288.741 CS 288.741</p>	<p>271.111 271.111</p>	<p>271.111 271.111</p>
<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 267 Del 1993: RIORNAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', ART. 4 COMMA 1 PUNTO 1 - RIORNAMENTO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E LEGGE N. 219 DEL 2005: NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI, ART. 12, COMMA 6 - COMPITI DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE (2.1 - CAP. 3443)</p>	<p>CP 12.256 CS 12.256</p>	<p>12.008 12.008</p>	<p>12.008 12.008</p>
<p>LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA. - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (2.1 - CAP. 3412)</p>	<p>CP 3.333 CS 3.333</p>	<p>3.272 3.272</p>	<p>3.272 3.272</p>
<p>DECRETO LEGGE N. 17 Del 2001: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI. - ART. 2 COMMA 4: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (2.1 - CAP. 3457)</p>	<p>CP 550 CS 550</p>	<p>538 538</p>	<p>538 538</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p>	<p>CP 2.134.742 CS 2.134.742</p>	<p>2.114.475 2.114.475</p>	<p>2.116.596 2.116.596</p>



Pag. 10

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella C

	2014	2015	2016
<p>ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI</p> <p>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <i>Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino</i></p> <p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</p> <p>LEGGE N. 979 Del 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (1.10 - CAPP. 1644, 1646)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 2 Del 1993: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. (1.10 - CAPP. 1388, 1389)</p> <p>LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA. - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.10 - CAP. 1551)</p>	<p>30.465 30.465</p> <p>47 47</p> <p>5.826 5.826</p> <p>36.338 36.338</p>	<p>35.160 35.160</p> <p>44 44</p> <p>5.475 5.475</p> <p>40.679 40.679</p>	<p>35.172 35.172</p> <p>44 44</p> <p>5.487 5.487</p> <p>40.703 40.703</p>
<p>Tutela della salute</p> <p><i>Sanità' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti</i></p> <p>MINISTERO DELLA SALUTE</p> <p>LEGGE N. 434 Del 1998: FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. - ART. 1 COMMA 2: FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO (1.2 - CAP. 5340)</p>	<p>325 325</p>	<p>309 309</p>	<p>310 310</p>
<p>Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure</p> <p>MINISTERO DELLA SALUTE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 269 Del 2003: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. - ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (1.4 - CAPP. 3458, 7230)</p>	<p>1.913 1.913</p>	<p>1.794 1.794</p>	<p>3.798 3.798</p>
			Pag. 11



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2014		2015		2016	
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO LEGGE N. 163 Del 1985: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO. (1.2 - CAPP. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO LEGGE N. 190 Del 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (a) (1.10 - CAP. 3610) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI - ART. 22: ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (a) (1.10 - CAP. 3611) LEGGE N. 456 Del 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (b) (1.10 - CAP. 3630) LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA. - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMT. (a) (1.10 - CAPP. 3670, 3671)	CP CS	2.238 2.238	2.103 2.103	396.864 396.864	411.065 411.065	4.108 4.108
NOTE ESPLICATIVE						
(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.						
(b) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.						



Pag. 12

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2014	2015	2016
<p>Valorizzazione del patrimonio culturale</p> <p>MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO</p> <p>LEGGE N. 77 Del 2006: MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE", POSTI SOTTO LA TUTELA DELL' UNESCO.</p> <p>- ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE " DELL'UNESCO. (1.13 - CAP. 1442, 7305)</p> <p style="text-align: right;">CP 1.312 CS 1.312</p>	<p style="text-align: right;">1.379 1.379</p>	<p style="text-align: right;">1.312 1.312</p>	<p style="text-align: right;">1.315 1.315</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p> <p style="text-align: right;">CP 408.066 CS 408.066</p>	<p style="text-align: right;">408.066 408.066</p>	<p style="text-align: right;">408.066 408.066</p>	<p style="text-align: right;">408.938 408.938</p>
<p>Istruzione scolastica</p> <p>Istituzioni scolastiche non statali</p> <p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p> <p>LEGGE N. 181 Del 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTIVATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPERA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988. (1.9 - CAP. 2193)</p> <p style="text-align: right;">CP 270 CS 270</p>	<p style="text-align: right;">270 270</p>	<p style="text-align: right;">284 284</p>	<p style="text-align: right;">293 293</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p> <p style="text-align: right;">CP 270 CS 270</p>	<p style="text-align: right;">270 270</p>	<p style="text-align: right;">284 284</p>	<p style="text-align: right;">293 293</p>
<p>Istruzione universitaria</p> <p>Diritto allo studio nell'istruzione universitaria</p> <p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p> <p>LEGGE N. 394 Del 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA (2.1 - CAP. 1709)</p> <p>LEGGE N. 336 Del 2000: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI. - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI (2.1 - CAP. 7273)</p> <p style="text-align: right;">CP 5.216 CS 5.216</p>	<p style="text-align: right;">5.216 5.216</p>	<p style="text-align: right;">4.953 4.953</p>	<p style="text-align: right;">4.965 4.965</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p> <p style="text-align: right;">CP 18.145 CS 18.145</p>	<p style="text-align: right;">18.145 18.145</p>	<p style="text-align: right;">18.013 18.013</p>	<p style="text-align: right;">18.052 18.052</p>

Pag. 13



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2014	2015	2016
<p><i>Sistema universitario e formazione post-universitaria</i></p> <p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p> <p>LEGGE N. 243 DEL 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA"</p> <p>ART. 60, COMMA 1 - SEMPLIFICAZIONI DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITA' E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO</p> <p>(2.3 - CAP. 1692)</p> <p style="text-align: right;">CP CS</p>	72.445 72.445	69.147 69.147	69.305 69.305
TOTALE MISSIONE	95.806 95.806	92.113 92.113	92.322 92.322
<p><i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i></p> <p><i>Protezione sociale per particolari categorie</i></p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>LEGGE N. 16 DEL 1980: E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO</p> <p>- ART. 12: INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI E IMPRESE ITALIANE PER BENI, DIRITTI ED INTERESSI PERDUTI ALL'ESTERO</p> <p>(17.1 - CAP. 7256)</p> <p style="text-align: right;">CP CS</p>	5.004 5.004	4.876 4.876	4.887 4.887
<p><i>Sostegno alla famiglia</i></p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 223 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE</p> <p>- ART. 19 COMMA 1: FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA</p> <p>(17.3 - CAP. 2102)</p> <p style="text-align: right;">CP CS</p>	20.916 20.916	20.379 20.379	20.425 20.425
<p><i>Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'</i></p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 2003: CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p> <p>(17.4 - CAP. 1733)</p> <p style="text-align: right;">CP CS</p>	8.656 8.656	8.231 8.231	8.250 8.250



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella C

	2014	2015	2016
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI			
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE	14.403 14.403	11.127 11.127	11.127 11.127
- ART. 19 COMMA 3: FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' (17.4 - CAP. 2108/P)	cp cs		
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE, NONCHE' IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE E DI COMMISSARIAMENTO DELLE PROVINCE	7.000 7.000	10.000 10.000	10.000 10.000
- ART. 5/bis COMMA 1: POLITICHE PARI OPPORTUNITA' (17.4 - CAP. 2108/P)	cp cs		
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
LEGGI N. 328 Del 2000: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.	317.013 317.013	14.499 14.499	14.593 14.593
- ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (4.5 - CAP. 3671)	cp cs		
LEGGI FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2007)			
- ART. 1 COMMA 1258: FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA (4.5 - CAP. 3527)	28.688 28.688	28.709 28.709	28.794 28.794
	401.680 401.680	97.821 97.821	98.076 98.076
TOTALE MISSIONE	cp cs		
Politiche per il lavoro			
Politiche attive e passive del lavoro			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
LEGGI N. 448 Del 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.			
- ART. 80 COMMA 4 PUNTO 1: FORMAZIONE PROFESSIONALE (1.3 - CAP. 4161)	795 795	- -	- -
	cp cs		

Pag. 15



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella C

	2014	2015	2016
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI			
<p>LEGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2007)</p> <p>- ART. 1 COMMA 1163: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (1.3 - CAP. 7682)</p> <p>Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro</p> <p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>LEGE FINANZIARIA N. 350 Del 2003: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2004).</p> <p>- ART. 3 COMMA 149: FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (1.7 - CAP. 5025)</p>	<p>9.000</p> <p>9.000</p> <p>8.447</p> <p>8.447</p>	<p>9.466</p> <p>8.466</p>	
<p>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</p> <p>Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale</p> <p>MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 140 Del 2005: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/9/CE CHE STABILISCE NORME MINIME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO NEGLI STATI MEMBRI.</p> <p>- ART. 13: SOMME DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO (5.1 - CAP. 2311)</p>	<p>1.267</p> <p>1.249</p> <p>1.249</p> <p>1.249</p> <p>11.062</p> <p>11.062</p> <p>9.696</p> <p>9.696</p>	<p>1.249</p> <p>1.249</p> <p>9.715</p> <p>9.715</p>	
TOTALE MISSIONE	4.802	4.475	4.485
	4.802	4.475	4.485
TOTALE MISSIONE	4.802	4.475	4.485
	4.802	4.475	4.485



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2014	2015	2016
<p>Politiche economico-finanziarie e di bilancio</p> <p>Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità'</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 97 Del 2008: CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 3 GIUGNO 2008, N. 97, RECANTE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI MONITORAGGIO E TRASPARENZA DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' IN MATERIA FISCALE E DI PROROGA TERMINI</p> <p>- ART. 4/septies COMMA 5/bis: FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>(1.1 - CAP. 3935)</p>	<p>1.754 1.754</p>	<p>1.657 1.657</p>	<p>1.661 1.661</p>
<p>Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 95 Del 1974: CONVERTITO DALLA LEGGE N. 216 DEL 1974 :DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB)</p> <p>(1.4 - CAP. 1560)</p>	<p>387 387</p>	<p>377 377</p>	<p>378 378</p>
<p>Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008: MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE</p> <p>- ART. 3 COMMA 9: COMPENSAZIONE ONERI DERIVANTI DALLA FRUIZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE ENERGIA ELETTRICA E GAS</p> <p>(1.5 - CAP. 3822)</p>	<p>78.085 78.085</p>	<p>73.841 73.841</p>	<p>74.012 74.012</p>
<p>Analisi e programmazione economico-finanziaria</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.</p> <p>(1.6 - CAP. 1613)</p>	<p>14 14</p>	<p>13 13</p>	<p>13 13</p>



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella C

	2014	2015	2016
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI			
LEGGES N. 144 Del 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.	1.530 1.530	1.537 1.537	1.539 1.539
- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ (1.6 - CAP. 7330)	81.830 81.830	77.425 77.425	77.603 77.603
TOTALE MISSIONE	CP CS		
Giovani e sport			
Incentivazione e sostegno alla gioventu'			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE	16.772 16.772	6.430 6.430	6.444 6.444
- ART. 19 COMMA 2: FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI (22.2 - CAP. 2106)	16.772 16.772	6.430 6.430	6.444 6.444
TOTALE MISSIONE	CP CS		
Turismo			
Sviluppo e competitivita' del turismo			
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO			
DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005: DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE			
- ART. 12 COMMA 2: RAFFORZAMENTO E RILANCI DEL SETTORE TURISTICO (6.1 - CAP. 5821)	2.780 2.780	2.622 2.622	2.629 2.629
DECRETO LEGGE N. 262 Del 2006: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 286 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA.			
- ART. 2 COMMA 98: SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO (6.1 - CAP. 5823/P)	9.019 9.019	8.775 8.775	8.794 8.794
TOTALE MISSIONE	CP CS		
	11.799 11.799	11.397 11.397	11.423 11.423

Pag. 18



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2014	2015	2016
<p>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</p> <p>Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>LEGGE N. 146 Del 1980: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980):</p> <p>- ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA</p> <p>(24.4 - CAP. 1680)</p>	<p>62.735</p> <p>62.735</p>	<p>60.884</p> <p>60.884</p>	<p>60.967</p> <p>60.967</p>
<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 6 Del 2010: RIORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69.</p> <p>- ART. 4 COMMA 2: FORMEZ</p> <p>(24.4 - CAP. 5200)</p>	<p>5.851</p> <p>5.851</p>	<p>5.564</p> <p>5.564</p>	<p>5.577</p> <p>5.577</p>
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 70 Del 2013: REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.</p> <p>(24.4 - CAP. 5217)</p>	<p>1.206</p> <p>1.206</p>	<p>1.177</p> <p>1.177</p>	<p>1.249</p> <p>1.249</p>
<p>Fondi da ripartire</p> <p>Fondi da assegnare</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>LEGGE N. 385 Del 1978: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO</p> <p>(25.1 - CAP. 3026)</p>	<p>69.792</p> <p>69.792</p>	<p>67.625</p> <p>67.625</p>	<p>67.793</p> <p>67.793</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p>	<p>33.220</p> <p>33.220</p>	<p>33.221</p> <p>33.221</p>	<p>33.221</p> <p>33.221</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p>	<p>33.220</p> <p>33.220</p>	<p>33.221</p> <p>33.221</p>	<p>33.221</p> <p>33.221</p>
<p>TOTALE GENERALE</p>	<p>6.707.046</p> <p>6.707.046</p>	<p>3.751.735</p> <p>3.751.735</p>	<p>3.709.809</p> <p>3.709.809</p>

Pag. 19



TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE
RIMODULAZIONI

N.B. LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA – INDICATE NEI VARI SETTORI SECONDO L'AMMINISTRAZIONE PERTINENTE – RIPORTANO IL RIFERIMENTO AL PROGRAMMA, CON IL RELATIVO CODICE, SOTTO IL QUALE E' RICOMPRESO IL CAPITOLO.

GLI IMPORTI RISULTANTI DALLA PRESENTE TABELLA RIPORTANO LA DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI; NEL CASO DI ASSENZA DI VARIAZIONI VENGONO RIPORTATI GLI STANZIAMENTI RELATIVI ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE E ALLA LEGGE DI STABILITÀ.

NELLA COLONNA ' LIMITE IMPEGNO.' I NUMERI 1,2 E 3 STANNO AD INDICARE:

- 1) NON IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2014 ED ESERCIZI SUCCESSIVI
- 2) IMPEGNABILI AL 50 PER CENTO LE QUOTE DEGLI ANNI 2014 E SUCCESSIVI
- 3) INTERAMENTE IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2014 E SUCCESSIVI

SONO COMUNQUE FATTI SALVI GLI IMPEGNI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2013 E QUELLI DERIVANTI DA SPESE DI ANNUALITÀ'

ELENCO MISSIONI

- 3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
- 4 L'Italia in Europa e nel mondo
- 6 Giustizia
- 7 Ordine pubblico e sicurezza
- 8 Soccorso civile
- 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
- 11 Competitivita' e sviluppo delle imprese
- 13 Diritto alla mobilita'
- 14 Infrastrutture pubbliche e logistica
- 17 Ricerca e innovazione
- 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- 19 Casa e assetto urbanistico
- 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
- 22 Istruzione scolastica
- 28 Sviluppo e riequilibrio territoriale
- 29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio
- 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
- 33 Fondi da ripartire



INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

01. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO
02. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI
03. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI
04. INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE
05. CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO
06. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE. INTERVENTI PER VENEZIA
07. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA
08. EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA
09. MEDIO CREDITO CENTRALE - SIMEST SPA
10. ARTIGIANCASSA
11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI
12. COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE
13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA
14. INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA
15. RISTRUTTURAZIONE DEI SISTEMI AEROPORTUALI DI ROMA E MILANO
16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE
17. EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA
18. METROPOLITANA DI NAPOLI
19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
20. REALIZZAZIONE STRUTTURE TURISTICHE
21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA
22. PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAVENNA, ORVIETO E TODI
23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA)
24. IMPIANTISTICA SPORTIVA
25. SISTEMAZIONE AREE URBANE
26. RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AZIENDE SANITARIE LOCALI
27. INTERVENTI DIVERSI

N.B. I SEGUENTI SETTORI SONO PRIVI DI AUTORIZZAZIONI:

05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 26



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAMENTO DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI (art. 11, comma 3, lettera E della legge 31 dicembre 2009, n.196)
Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO	
					TER.	IMP.
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via peregrativa INTERNO DECRETO LEGGE N. 203 DEL 2005; CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 248 DEL 2005; MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - ART. 11/QUATER DECIES COMMA 20: INTERVENTI PER LO SVILUPPO (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (2.3 - CAP. 7253) Legislazione vigente Rifinanziamento Legge di Stabilità CD CS CD CS CD CS	- 10.000 10.000 10.000 10.000	- - - -	- - - -	- - - -	2014	
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale ECONOMIA E FINANZE DECRETO LEGGE N. 203 DEL 2005; CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 248 DEL 2005; MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - ART. 5 COMMA 3/bis: CONTRIBUTO RCA SICILIA (set.27)INTERVENTI DIVERSI (2.3 - CAP. 7517) Legislazione vigente Legge di Stabilità CD CS CD CS	86.000 86.000 86.000 86.000	86.000 86.000 86.000 86.000	86.000 86.000 86.000 86.000	456.000 456.000 456.000 456.000	2022	3



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 5 COMMA 3/ter: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE REGIONE SICILIANA (set.27) INTERVENTI DIVERSI (2.3 - CAP. 7507/P)	10.000 10.000	--	10.000 10.000	60.000 60.000	2022	3
Legislazione vigente	CP CS					
Legge di Stabilita'	CP CS					
LEGGI FINANZIARIA N. 266 DEL 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2005)						
- ART. 1 COMMA 1/4 PUNTO 2: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA (set.27) INTERVENTI DIVERSI (2.3 - CAP. 7507/P)	--	--	10.000 10.000	50.000 50.000	2021	3
Legislazione vigente	CP CS					
Legge di Stabilita'	CP CS					
Rapporti finanziari con Enti territoriali						
ECONOMIA E FINANZE						
DECRETO LEGGE N. 148 DEL 1993: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.						
- ART. 3: INTERVENTI NEI SETTORI DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE (set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (2.5 - CAP. 7499)	--	--	140.000 140.000	--	2016	
Legislazione vigente	CP CS					
Rifinanziamento	CP CS					
Legge di Stabilita'	CP CS					
TOTALE MISSIONE	246.000 246.000	226.000 226.000	246.000 246.000	566.000 566.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017		ANNO LIM. TER. IMP.
				E. SUCCESSIVI		
L'Italia in Europa e nel mondo						
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGI N. 163 DEL 1987: COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.						
- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(3.1 - CAP. 7493)						
Legislazione vigente	CP CS	5.500.000 5.500.000	-	-	2015	3
Rifinanziamento	CP CS	-	4.500.000 4.500.000	19.000.000 19.000.000	2020	
Rimodulazione	CP CS	-500.000 -500.000	-	1.000.000 1.000.000	2017	
Legge di stabilità	CP CS	5.000.000 5.000.000	4.500.000 4.500.000	20.000.000 20.000.000		
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGI DI STABILITA' N. 228 DEL 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI DI STABILITA' 2012)						
- ART. 1 COMMA 170: BANCHE E FONDI						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(3.2 - CAP. 7175)						
Legislazione vigente	CP CS	295.000 295.000	295.000 295.000	6.490.000 6.490.000	2022	
Legge di stabilità	CP CS	295.000 295.000	295.000 295.000	6.490.000 6.490.000		



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2014	2015	2016	2017		ANNO TER.	LIM. IMP.
				E SUCCESSIVI			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE							
DECRETO LEGGE N. 76 DEL 2013: PRIMI INTERVENTI URGENTI PER LA PROMOZIONE DELL' OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, DELLA COESIONE SOCIALE, NONCHÉ IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE FINANZIARIE URGENTI							
- ART. 11 COMMA 5: CONTRIBUTO CHERNOBYL							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(3.2 - CAP. 7174)							
Legislazione vigente	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	2017	
Legge di Stabilità	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775		
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE N. 7 DEL 2009: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA, FATTO A BENGASI IL 30 AGOSTO 2008							
- ART. 5 COMMA 1 PUNTO C: TRATTATO DI AMICIZIA PARTICIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REP. ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA LIBICA							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(8.2 - CAP. 7800)							
Legislazione vigente	15.200	5.300	3.300	3.300	2.350.500	2028	3
Legge di Stabilità	15.200	5.300	3.300	3.300	2.350.500		
TOTALE MISSIONE	5.315.975	5.306.075	4.804.075	4.804.075	28.846.275		
	5.315.975	5.306.075	4.804.075	4.804.075	28.846.275		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017		ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
				E	SUCCESSIVI		
Giustizia							
Amministrazione penitenziaria							
GIUSTIZIA							
LEGGI FINANZIARIA N. 191 Del 2009: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2010)							
- ART. 2 COMMA 219: EMERGENZA CARCERI (Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA (1.1 - CAP. 7300)							
Legislazione vigente	CP CS	-	-	-	-	2014	
Legge di Stabilità	CP CS	-	-	-	-		
TOTALE MISSIONE	CP CS	-	-	-	-		
Ordine pubblico e sicurezza							
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGI FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2005)							
- ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (5.1 - CAPP. 7833, 7834)							
Legislazione vigente	CP CS	14.380 14.380	14.380 14.380	14.380 14.380	100.660 100.660	2023	3
Legge di Stabilità	CP CS	14.380 14.380	14.380 14.380	14.380 14.380	100.660 100.660		

Pag. 5



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017		ANNO TER. IMP.
				E SUCCESSIVI	LIM. IMP.	
<i>Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste</i>						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
DECRETO LEGGE N. 135 DEL 2009: ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI E PER L'ESECUZIONE DI SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE						
- ART. 3/bis COMMA 2: RECEPIMENTO DIRETTIVA 2009/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (4.1 - CAP. 7853)	10.705 10.705	10.666 10.666	10.667 10.667	68.084 68.084	2023	
Legislazione vigente						
Legge di stabilità						
DECRETO LEGGE N. 43 DEL 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, DI CONTRASTO AD EMERGENZE AMBIENTALI, IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL MAGGIO 2012 E PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER EXPO 2015.	10.705 10.705	10.666 10.666	10.667 10.667	68.084 68.084		
- ART. 5/quarter COMMA 1 PUNTO 1: RIFRISTINO DELL'EFFICIENZA, DELL'OPERATIVITA' E DELLA SICUREZZA DEL PORTO DI GENOVA A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 7 MAGGIO 2013 (Set.1) INFRASTRUTTURE FORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO (4.1 - CAP. 7858)						
Legislazione vigente	3.000 3.000	- -	- -	- -	2014	
Legge di Stabilità	3.000 3.000	- -	- -	- -		
TOTALE MISSIONE	28.085 28.085	25.046 25.046	25.047 25.047	168.744 168.744		

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014		2015		2016		2017 E SUCCESSIVI		ANNO TER.	LIM. IMP.
Soccorso civile										
Protezione civile										
ECONOMIA E FINANZE										
DECRETO LEGGE N. 6 DEL 1998: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI										
- ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE (set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P)	CP CS	18.076 18.076	18.076 18.076	18.076 18.076	18.076 18.076	18.076 18.076	18.076 18.076	18.076 18.076	2017	3
Legislazione vigente										
Legge di Stabilità	CP CS	18.076 18.076	18.076 18.076	18.076 18.076	18.076 18.076	18.076 18.076	18.076 18.076	18.076 18.076		
DECRETO LEGGE N. 132 DEL 1999: INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.										
- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI (set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P)	CP CS	24.273 24.273	24.273 24.273	24.273 24.273	24.273 24.273	24.273 24.273	24.273 24.273	24.273 24.273	2019	3
Legislazione vigente										
Legge di Stabilità	CP CS	24.273 24.273	24.273 24.273	24.273 24.273	24.273 24.273	24.273 24.273	24.273 24.273	24.273 24.273		
- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI. (set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P)	CP CS	1.549 1.549	1.549 1.549	1.549 1.549	1.549 1.549	1.549 1.549	1.549 1.549	1.549 1.549	2019	3
Legislazione vigente										
Legge di Stabilità	CP CS	1.549 1.549	1.549 1.549	1.549 1.549	1.549 1.549	1.549 1.549	1.549 1.549	1.549 1.549		



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017		ANNO LIM. TER. IMP.
				E SUCCESSIVI	IMP.	
- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. (set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P) Legislazione vigente	17.043 17.043	17.043 17.043	17.043 17.043	51.129 51.129	2019	3
	cp cs					
LEGGI FINANZIARIA N. 311 DEL 2004: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2005). - ART. 1 COMMA 203: PROSECUZIONE INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI (set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P) Legislazione vigente	17.043 17.043	17.043 17.043	17.043 17.043	51.129 51.129	2019	3
	cp cs					
DECRETO LEGGE N. 35 DEL 2005: DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL FIANCO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE - ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE GENOVA-CORNIGLIANO (set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (6.2 - CAP. 7449/P) Legislazione vigente	58.500 58.500	58.500 58.500	58.500 58.500	175.500 175.500	2019	3
	cp cs					
- ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE GENOVA-CORNIGLIANO (set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (6.2 - CAP. 7449/P) Legislazione vigente	58.500 58.500	58.500 58.500	58.500 58.500	175.500 175.500	2019	3
	cp cs					
legge di stabilità	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	15.000 15.000	2019	3
	cp cs					



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 203 DEL 2005: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 248 DEL 2005; MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - ART. 11/quarter decies COMMA 1: GIOCHI MEDITERRANEI (Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA (6.2 - CAP. 7449/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	2.000 2.000 2.000 2.000	2.000 2.000 2.000 2.000	2.000 2.000 2.000 2.000	10.000 10.000 10.000 10.000	2021	3
- ART. 11/quarter decies COMMA 2: MONDIALI NUOTO 2009 (Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA (6.2 - CAP. 7449/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	2.000 2.000 2.000 2.000	2.000 2.000 2.000 2.000	2.000 2.000 2.000 2.000	12.000 12.000 12.000 12.000	2022	3
LEGGE FINANZIARIA N. 266 DEL 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005) - ART. 1 COMMA 100: SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	26.000 26.000 26.000 26.000	26.000 26.000 26.000 26.000	26.000 26.000 26.000 26.000	104.000 104.000 104.000 104.000	2020	3



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017		ANNO TBR.	LIM. INF.
				E SUCCESSIVI			
<p>LEGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)</p> <p>- ART. 1 COMMA 1292: GRANDI EVENTI: MONDIALI DI NUOTO ROMA E GIOCHI DEL MEDITERRANEO PESCARA - PROTEZIONE CIVILE (Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA (6.2 - CAP. 7449/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Legge di Stabilità</p>	<p>3.000 3.000</p> <p>3.000 3.000</p>	<p>3.000 3.000</p> <p>3.000 3.000</p>	<p>3.000 3.000</p> <p>3.000 3.000</p>	<p>18.000 18.000</p> <p>18.000 18.000</p>	<p>2022</p>	3	
<p>LEGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)</p> <p>- ART. 2 COMMA 113: SOSPENSIONE PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA (REGOLAZIONE CONTABILE) (Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Legge di Stabilità</p>	<p>22.600 22.600</p> <p>22.600 22.600</p>	<p>22.600 22.600</p> <p>22.600 22.600</p>	<p>22.600 22.600</p> <p>22.600 22.600</p>	<p>108.800 108.800</p> <p>108.800 108.800</p>	<p>2024</p>	3	
<p>- ART. 2 COMMA 115: SOSPENSIONE PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA (REGOLAZIONE CONTABILE) (Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7444)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Legge di Stabilità</p>	<p>5.000 5.000</p> <p>5.000 5.000</p>	<p>5.000 5.000</p> <p>5.000 5.000</p>	<p>5.000 5.000</p> <p>5.000 5.000</p>	<p>5.000 5.000</p> <p>5.000 5.000</p>	<p>2017</p>	3	
<p>- ART. 2 COMMA 257: SISMA MOLISE E PUGLIA (Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Legge di Stabilità</p>	<p>10.000 10.000</p> <p>10.000 10.000</p>	<p>10.000 10.000</p> <p>10.000 10.000</p>	<p>10.000 10.000</p> <p>10.000 10.000</p>	<p>65.000 65.000</p> <p>65.000 65.000</p>	<p>2022</p>	3	



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
- ART. 2 COMMA 263: GIOCHI DEL MEDITERRANEO PESCARA 2009. (Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA (6.2 - CAP. 7449/P)	700 700	700 700	700 700	4.200 4.200	3
Legislazione vigente	CP	CS			
Legge di stabilità	CP	CS			
- ART. 2 COMMA 271: CAMPIONATI NUOTO ROMA 2009 (Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA (6.2 - CAP. 7449/P)	400 400	400 400	400 400	2.000 2.000	3
Legislazione vigente	CP	CS			
Legge di stabilità	CP	CS			
DECRETO LEGGE N. 39 DEL 2009: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO					
- ART. 11 COMMA 1: FONDO RISCHIO SISMICO (Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (6.2 - CAP. 7459)	195.600 195.600	145.100 145.100	44.000 44.000	- -	3
Legislazione vigente	CP	CS			
Legge di stabilità	CP	CS			
TOTALE MISSIONE	391.741 391.741	341.241 341.241	240.141 240.141	666.171 666.171	



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017		ANNO L.M. IMP.
				E. SUCCESSIVI	TER.	
DECRETO LEGGE N. 321 Del 1996: DISPOSIZIONI URGENTI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE						
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO A: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.1 - CAP. 7420/P)	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	440.000 440.000	2027	3
Legislazione vigente						
Legge di Stabilità	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	440.000 440.000		
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO B: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.1 - CAP. 7420/P)	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	480.000 480.000	2028	3
Legislazione vigente						
Legge di Stabilità	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	480.000 480.000		
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO C: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.1 - CAP. 7420/P)	- -	40.000 40.000	40.000 40.000	520.000 520.000	2029	3
Legislazione vigente						
Legge di Stabilità	- -	40.000 40.000	40.000 40.000	520.000 520.000		



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2014		2015		2016		2017		ANNO LIM. TER. IMP.
							E SUCCESSIVI		
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE									
LEGE FINANZIARIA N. 266 DEL 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2005)		636.000 636.000	643.000 643.000	371.000 371.000	1.338.000 1.338.000				3
- ART. 1 COMMA 95 PUNTO 3: CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI FREMM		149.000 149.000	135.000 135.000	155.000 155.000	-439.000 -439.000				
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI		785.000 785.000	778.000 778.000	526.000 526.000	899.000 899.000				
(1.1 - CAP. 7485)									
Legislazione vigente	CP								
Rimodulazione	CS								
Legge di Stabilità	CP CS								
LEGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2007)									
- ART. 1 COMMA 893 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA		40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	200.000 200.000				3
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI		2.860 2.860	2.860 2.860	1.430 1.430	-7.150 -7.150				
(1.1 - CAP. 7421/P)									
Legislazione vigente	CP								
Rimodulazione	CS								
Legge di Stabilità	CP CS								
- ART. 1 COMMA 893 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA		42.860 42.860	42.860 42.860	41.430 41.430	192.850 192.850				
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI									
(1.1 - CAP. 7421/R)									
Legislazione vigente	CP								
Rimodulazione	CS								
Legge di Stabilità	CP CS								
		40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	240.000 240.000				3
		684 684	456 456	228 228	-1.368 -1.368				
		40.684 40.684	40.456 40.456	40.228 40.228	238.632 238.632				



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014		2015		2016		2017		ANNO TER. IMP.
	CD	CS	CD	CS	CD	CS	E SUCCESSIVI	2017	
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO C: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	CD		40.000	40.000	40.000	40.000		280.000	3
	CS		40.000	40.000	40.000	40.000		280.000	
	CD		3.912	1.956	978	978		-6.846	
	CS		3.912	1.956	978	978		-6.846	
	CD		43.912	41.956	40.978	40.978		273.154	
CS		43.912	41.956	40.978	40.978		273.154		
- ART. 1 COMMA 884 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	CD		876	876	876	876		4.380	3
	CS		876	876	876	876		4.380	
	CD		876	876	876	876		4.380	
	CS		876	876	876	876		4.380	
	CD		876	876	876	876		4.380	
CS		876	876	876	876		4.380		
- ART. 1 COMMA 884 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	CD		11.233	11.233	11.233	11.233		67.396	3
	CS		11.233	11.233	11.233	11.233		67.396	
	CD		11.233	11.233	11.233	11.233		67.396	
	CS		11.233	11.233	11.233	11.233		67.396	
	CD		11.233	11.233	11.233	11.233		67.396	
CS		11.233	11.233	11.233	11.233		67.396		
LEGGI FINANZIARIA N. 244 DEL 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2007)									
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO A: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	CD		20.000	20.000	20.000	20.000		120.000	3
	CS		20.000	20.000	20.000	20.000		120.000	
	CD		20.000	20.000	20.000	20.000		120.000	
	CS		20.000	20.000	20.000	20.000		120.000	
	CD		20.000	20.000	20.000	20.000		120.000	
CS		20.000	20.000	20.000	20.000		120.000		



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017		ANNO TER. IMP.
				E SUCCESSIVI	LIM. IMP.	
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO B: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI						
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)						3
Legislazione vigente	25.000	25.000	25.000	175.000	175.000	
Legge di Stabilità	25.000	25.000	25.000	175.000	175.000	
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO C: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI						
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)						3
Legislazione vigente	25.000	25.000	25.000	200.000	200.000	
Legge di Stabilità	25.000	25.000	25.000	200.000	200.000	
- ART. 2 COMMA 180: INTERVENTI SETTORE AERONAUTICO (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)						3
Legislazione vigente	1.004.000	1.025.000	857.000	2.789.000	2.789.000	
Riduzione	1.004.000	1.025.000	857.000	2.789.000	2.789.000	
Legge di Stabilità	-	-100.000	-100.000	-	-	2016
	1.004.000	925.000	757.000	2.789.000	2.789.000	
	1.004.000	925.000	757.000	2.789.000	2.789.000	



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IME.
LEGGI DI STABILITA' N. 220 Del 2010: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI DI STABILITA' 2011)						
- ART. 1 COMMA 57: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RICERCA AEROSPAZIALE ED ELETTRONICA						
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI						
(1.1 - CAP. 7421/P)						
Legislazione vigente	32.361	32.361	32.361	205.835	2023	3
Rimodulazione	32.361	32.361	32.361	205.835		
Legge di stabilità	11.319	6.280	3.140	-20.739		
	11.319	6.280	3.140	-20.739		
	43.680	38.641	35.501	185.096		
	43.680	38.641	35.501	185.096		
DECRETO LEGGE N. 215 Del 2011: PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA, INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE, NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA						
- ART. 5 COMMA 4: FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO						
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI						
(1.1 - CAP. 7420/P)						
Legislazione vigente	25.000	25.000	25.000	250.000	2018	3
Legge di stabilità	25.000	25.000	25.000	250.000		
	25.000	25.000	25.000	250.000		
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE						
- ART. 17/undecies COMMA 1: FONDO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI						
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI						
(1.1 - CAP. 7322)						
Legislazione vigente	34.444	44.744	-	-	2015	
Legge di stabilità	34.444	44.744	-	-		
	34.444	44.744	-	-		
	34.444	44.744	-	-		



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
<p>Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione</p> <p>SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>DECRETO LEGGE N. 201 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' ED IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.</p> <p>- ART. 3 COMMA 4: DOTAZIONE/INCREMENTO FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE</p> <p>(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI</p> <p>(1.3 - CAP. 7342)</p>	<p>388.959 388.959</p> <p>280.000 280.000</p> <p>668.959 668.959</p>	<p>--</p> <p>750.000 750.000</p> <p>750.000 750.000</p>	<p>--</p> <p>750.000 750.000</p> <p>750.000 750.000</p>	<p>--</p> <p>--</p> <p>--</p>	<p>2014</p> <p>2016</p>	<p>cp cs</p> <p>cp cs</p> <p>cp cs</p>
<p>DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA</p> <p>- ART. 2 COMMA 1: CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI</p> <p>(Set.27) INTERVENTI DIVERSI</p> <p>(1.3 - CAP. 7489)</p>	<p>7.500 7.500</p> <p>7.500 7.500</p>	<p>21.000 21.000</p> <p>21.000 21.000</p>	<p>35.000 35.000</p> <p>35.000 35.000</p>	<p>128.000 128.000</p> <p>128.000 128.000</p>	<p>2021</p>	<p>cp cs</p> <p>cp cs</p>
<p>Legislazione vigente</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Legge di stabilità</p>						
<p>Legislazione vigente</p> <p>Legge di Stabilità</p>						



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. IER. IMF.
<p>ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE</p> <p>Incentivi alle imprese per interventi di sostegno</p> <p>ECONOMIA E FINANZE</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)</p> <p>- ART. 2 COMMA 373: CANCELLAZIONE DEBITO PAESI POVERI (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (8.2 - CAP. 7182)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Legge di Stabilità</p> <p>Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità'</p> <p>ECONOMIA E FINANZE</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)</p> <p>- ART. 1 COMMA 272: CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE (Set.4) INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE (8.3 - CAP. 7809)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Legge di Stabilità</p> <p>DECRETO LEGGE N. 95 Del 2012: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI</p> <p>- ART. 3/bis COMMA 6: CREDITO IMPOSTA SISMA EMILIA (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (8.3 - CAP. 7810)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Legge di Stabilità</p>	<p>50.000 50.000</p> <p>50.000 50.000</p> <p>658.706 658.706</p> <p>658.706 658.706</p> <p>450.000 450.000</p> <p>450.000 450.000</p>	<p>50.000 50.000</p> <p>50.000 50.000</p> <p>- -</p> <p>- -</p> <p>431.200 431.200</p> <p>431.200 431.200</p>	<p>50.000 50.000</p> <p>50.000 50.000</p> <p>- -</p> <p>- -</p> <p>431.200 431.200</p> <p>431.200 431.200</p>	<p>1.650.000 1.650.000</p> <p>1.650.000 1.650.000</p> <p>- -</p> <p>- -</p> <p>3.880.800 3.880.800</p> <p>3.880.800 3.880.800</p>	<p>3</p> <p>2049</p> <p>2014</p> <p>2025</p>



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014		2015		2016		2017		ANNO TER.	LIM. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E	SUCCESSIVI		
TOTALE MISSIONE	4.066.854	4.066.854	3.440.966	3.440.966	2.984.446	2.984.446	13.083.308	13.083.308		
Diritto alla mobilità'										
Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale										
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI										
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE										
- ART. 17/septies COMMA 8: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO NAZIONALE INFRASTRUTTURALE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI										
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI										
(2.1 - CAP. 7119)										
Legislazione vigente	14.810	14.810	14.915	14.915	-	-	-	-	2015	
Legge di Stabilità	14.810	14.810	14.915	14.915	-	-	-	-		
Autotrasporto ed intermodalita'										
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI										
LEGGI FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2007)										
- ART. 2 COMMA 244: COMPLETAMENTO RETE IMMATERIALE INTERPORTI										
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI										
(2.4 - CAP. 7305)										
Legislazione vigente	987	987	-	-	-	-	-	-	2014	
Legge di Stabilità	987	987	-	-	-	-	-	-		

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. INF.
<i>Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale</i>						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA						
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 8: REALIZZAZIONE METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA METROBUS DI BRESCIA. 1° LOTTO FUNZIONALE PREALPINO - S. EUFEMIA. ULTERIORI OPERE DI COMPLETAMENTO 1^ E 2^ TRANCHE		5.800	30.800	-	2016	
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI	10.000	5.800	30.800	-		
(2.7 - CAP. 7422)	10.000	5.800	30.800	-		
Legislazione vigente	cp					
Legge di Stabilità	cs					
Sostegno allo sviluppo del trasporto	10.000	5.800	30.800	-		
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGI FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2005)						
- ART. 1 COMMA 86: CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.						
(set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(9.1 - CAP. 7122)						
Legislazione vigente	1.675.887	-	-	-	2014	3
Rifinanziamento	1.675.887	-	-	-		
Legge di Stabilità	100.000	300.000	100.000	300.000	2019	
	100.000	300.000	100.000	300.000		
	1.775.887	300.000	100.000	300.000		
	1.775.887	300.000	100.000	300.000		



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGI FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E BIENNIALE DELLO SPATO (LEGGI FINANZIARIA 2007)						
- ART. 1 COMMA 964: ALTA VELOCITA'						
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(9.1 - CAP. 7124/P)					2021	3
Legislazione vigente	400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000	2.000.000 2.000.000		
Legge di Stabilità	400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000	2.000.000 2.000.000		
- ART. 1 COMMA 975: ALTA VELOCITA'						
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(9.1 - CAP. 7124/P)					2020	3
Legislazione vigente	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	400.000 400.000		
Legge di Stabilità	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	400.000 400.000		
- ART. 1 COMMA 975 PUNTO 1: ALTA VELOCITA'						
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(9.1 - CAP. 7124/P)					2021	3
Legislazione vigente	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	500.000 500.000		
Legge di Stabilità	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	500.000 500.000		
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA						
- ART. 32 COMMA 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI						
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(9.1 - CAP. 7372)					2016	
Legislazione vigente	103.067 103.067	183.375 183.375	120.000 120.000	- -		
Rifinanziamento	50.000 50.000	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	153.067 153.067	183.375 183.375	120.000 120.000	- -		



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
LEGGI DI STABILITA' N. 228 Del 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI DI STABILITA' 2012)						
- ART. 1 COMMA 186: REALIZZAZIONE PIATTAFORMA D'ALTURA DAVANTI AL PORTO DI VENEZIA (Set.1) INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO (2.6 - CAP. 7270)	- - -	94.872 94.872 94.872 94.872	- - -	- - -	2015	
Legislazione vigente						
Legge di Stabilità						
DECRETO LEGGE N. 43 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, DI CONTRASTO AD EMERGENZE AMBIENTALI, IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL MAGGIO 2012 E PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER EXPO 2015.						
- ART. 5/quate COMMA 1: INTERVENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ED AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA 'AREA DEL MOLO COMPITA DAL SINISTRO DEL 7 MAGGIO 2013 (set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.6 - CAP. 7256)					2014	
Legislazione vigente	500 500	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	500 500	- -	- -	- -		
TOTALE MISSIONE	2.605.251 2.605.251	1.268.894 1.268.894	1.019.740 1.019.740	4.160.000 4.160.000		



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
<p>DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008, DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA', LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA</p> <p>- ART. 14 COMMA 1: SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015</p> <p>(Set.17)EDILIZIA: FENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA</p> <p>(1.7 - CAP. 7695)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Legge di stabilità</p>	<p>449.378 449.378</p> <p>119.689 119.689</p> <p>449.378 449.378</p>	<p>119.689 119.689</p> <p>119.689 119.689</p>	-	-	2015	3
<p>DECRETO LEGGE N. 185 DEL 2008: MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE</p> <p>- ART. 21 COMMA 1 PUNTO A: OPERE STRATEGICHE</p> <p>(Set.27) INTERVENTI DIVERSI</p> <p>(1.7 - CAP. 7060/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Legge di stabilità</p>	<p>58.200 58.200</p> <p>58.200 58.200</p>	<p>58.200 58.200</p> <p>58.200 58.200</p>	58.200 58.200	407.400 407.400	2023	3
<p>- ART. 21 COMMA 1 PUNTO B: OPERE STRATEGICHE</p> <p>(Set.27) INTERVENTI DIVERSI</p> <p>(1.7 - CAP. 7060/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Legge di stabilità</p>	<p>145.500 145.500</p> <p>145.500 145.500</p>	<p>145.500 145.500</p> <p>145.500 145.500</p>	145.500 145.500	1.164.000 1.164.000	2024	3



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA						
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 2: ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLE PICCOLE E MEDIE OPERE NEL MEZZOGIORNO (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7174)	29.562 29.562	23.167 23.167	- -	- -	2015	
Legislazione vigente	cp					
Legge di stabilità	cs					
- ART. 32 COMMA 6: FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7685)	18.025 18.025	18.025 18.025	18.025 18.025	102.819 102.819	2024	
Legislazione vigente	cp					
Legge di Stabilità	cs					
LEGGI DI STABILITA' N. 228 Del 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI DI STABILITA' 2012)	18.025 18.025	18.025 18.025	18.025 18.025	102.819 102.819		
- ART. 1 COMMA 184: PROSECUZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA MOSE (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7200)	298.677 298.677	291.864 291.864	386.736 386.736	- -	2016	
Legislazione vigente	cp					
Legge di stabilità	cs					
Legge di stabilità	cp					
Legge di stabilità	cs					



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 69 Del 10/12/2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA						
- ART. 18 COMMA 9: SOMME DA ASSEGNARE PER IL PROGRAMMA 6.000 CAMPANILI						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.7 - CAP. 7543)						
Legislazione vigente	100.000	-	-	-	2014	
	100.000	-	-	-	2014	
Rifinanziamento	50.000	-	-	-		
	50.000	-	-	-		
Legge di Stabilità	150.000	-	-	-		
	150.000	-	-	-		
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
LEGGI N. 662 Del 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA						
- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA.						
(Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE						
(1.2 - CAP. 7483)						
Legislazione vigente	10.330	10.330	10.330	-	2016	3
	10.330	10.330	10.330	-		
Legge di Stabilità	10.330	10.330	10.330	-		
	10.330	10.330	10.330	-		
- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA.						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.2 - CAP. 7484)						
Legislazione vigente	10.330	10.330	10.330	-	2016	
	10.330	10.330	10.330	-		
Legge di Stabilità	10.330	10.330	10.330	-		
	10.330	10.330	10.330	-		



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
DECRETO LEGGE N. 67 DEL 1997: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.						
- ART. 19/bis COMMA 1 PUNTO 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI	51.646 51.646	51.646 51.646	51.646 51.646	51.646 51.646	2017	3
(Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE	cp cs					
(1.2 - CAP. 7485)						
Legislazione vigente						
Legge di stabilità						
LEGGI FINANZIARIE N. 311 DEL 2004: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIE 2005).	51.646 51.646	51.646 51.646	51.646 51.646	51.646 51.646		
- ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	2016	3
(Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE	cp cs					
(1.2 - CAP. 7481)						
Legislazione vigente						
Legge di stabilità						
DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA	154.103 154.103	13.448 13.448	69.125 69.125	- -	2016	
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI E RELATIVO AD OPERE DI INTERESSE STRATEGICO	cp cs					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.2 - CAP. 7514)						
Legislazione vigente						
Legge di stabilità						



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 11: MEGALOTTO 2 DELLA STRADA STATALE N. 106 IONICA (set.11)INTERVENI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7155)	- - -	3.000 3.000 3.000	23.000 23.000 23.000 23.000	- - -	2016	
Legislazione vigente	CP CS					
Legge di Stabilità	CP CS					
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 12: OPERE E MISURE COMPENSATIVE DELL'IMPATTO TERRITORIALE E SOCIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA NEI TERRITORI INTERESSATI DAL NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO-LIONE (Set.11)INTERVENI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7532/P)	- - -	- - -	8.000 8.000 8.000	- - -	2016	
Legislazione vigente	CP CS					
Legge di Stabilità	CP CS					
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 3: RFI - AV/AC MILANO-VERONA: TRATTA TREVIGLIO BRESCIA - SECONDO LOTTO (Set.11)INTERVENI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7515)	181.316 181.316	175.309 175.309	175.215 175.215	- -	2016	
Legislazione vigente	CP CS					
Rifinanziamento	CP CS	10.000 10.000	10.000 10.000	- -		
Legge di Stabilità	CP CS	185.309 185.309	185.215 185.215	- -		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 4: ASSEGNAZIONE DI RISORSE A FAVORE DI RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO GENOVA: TERZO VALICO DEI GIOVI - II LOTTO (set.11)INTERVENI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7518)	8.083 8.083	397 397	38.289 38.289	- -	2016	
Legislazione vigente	CP CS					
Legge di Stabilità	CP CS	397 397	38.289 38.289	- -		



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 5: ACCESSIBILITA' ALLA VALTELLINA: SS 38 I° LOTTO - VARIANTE DI MORBEGNO II° STRALCIO DALLO SVINCOLO DI CORSO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7519)	19.708 19.708 CP CS	3.927 3.927	4.774 4.774	- -	2016
Legislazione vigente					
Legge di Stabilità	19.708 19.708 CP CS	3.927 3.927	4.774 4.774	- -	
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 6: NODO DI TORINO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA: OPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI REBAUDENGO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7520)	2.956 2.956 CP CS	11.433 11.433	- -	- -	2015
Legislazione vigente					
Legge di Stabilità	2.956 2.956 CP CS	11.433 11.433	- -	- -	
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 7: REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ASSE STRADALE LIONI-GOTTAMINARDA, TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7529)	14.781 14.781 CP CS	23.819 23.819	9.548 9.548	- -	2016
Legislazione vigente					
Legge di Stabilità	14.781 14.781 CP CS	23.819 23.819	9.548 9.548	- -	
LEGGI DI STABILITA' N. 228 DEL 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI DI STABILITA' 2012)					
- ART. 1 COMMA 181: MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7380)	14.950 14.950 CP CS	14.980 14.980	- -	- -	2015
Legislazione vigente					
Legge di Stabilità	14.950 14.950 CP CS	14.980 14.980	- -	- -	



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
- ART. 1 COMMA 208: NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE (set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7532/P)	35 35	392.713 392.713	540 540	1.724.020 1.724.020	2029	
Legislazione vigente						
Rifinanziamento			140.000 140.000	400.000 400.000	2019	
Legge di stabilità	35 35	392.713 392.713	140.540 140.540	2.124.020 2.124.020		
- ART. 1 COMMA 212: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE AUTOSTRADALE "PEDEMONTANA PIEMONTESE" (Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7504)						
Legislazione vigente		79.892 79.892			2015	
Legge di stabilità		79.892 79.892				
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA						
- ART. 18 COMMA 1: CONTINUITA' DEI CANTIERI E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI (set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7536)						
Legislazione vigente		70.000 70.000	85.500 85.500		2016	
Legge di stabilità		70.000 70.000	85.500 85.500			
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 1: REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE ESTERNA EST DI MILANO (set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7537)						
Legislazione vigente	70.000 70.000	120.000 120.000	70.000 70.000		2016	
Legge di stabilità	70.000 70.000	120.000 120.000	70.000 70.000			



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014		2015		2016		2017		ANNO I.I.M. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI		
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 2: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA PEDEMONTANA VENETA (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7147)	CP		130.000		219.500				2016
Legislazione vigente	CS	20.500	130.000		219.500				
Legge di stabilità	CP	20.500	130.000		219.500				
CS		20.500	130.000		219.500				
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 3: PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7538)	CP		131.000						2015
Legislazione vigente	CS	156.000	131.000						
Rifinanziamento	CP	150.000	100.000		100.000				2016
Legge di stabilità	CS	150.000	100.000		100.000				
CP		306.000	231.000		100.000				
CS		306.000	231.000		100.000				
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 5: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA PER IL COLLEGAMENTO FERROVIARIO PIEMONTE-VALLE D'AOSTA (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7540)	CP		201.000		70.000				2016
Legislazione vigente	CS	50.000	201.000		70.000				
Rifinanziamento	CP	100.000	100.000						
Legge di stabilità	CS	100.000	100.000						
CP		301.000	301.000		70.000				
CS		150.000	301.000		70.000				
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 6: SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER L'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 640 E LA A 19 AGRIGENTO-CALTANISSETTA (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7541)	CP								2016
Legislazione vigente	CS				90.000				
Legge di stabilità	CP				90.000				
CS					90.000				



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
- ART. 18 COMMA 5: SOMME DA ASSEGNARE ALLA STRADA DEI PARCHI SPA (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7542)	8.500 8.500	- -	- -	- -	2014
Legislazione vigente	CP				
Legge di Stabilità	CS				
TOTALE MISSIONE	CP CS	3.115.023 3.115.023	2.999.612 2.999.612	8.128.272 8.128.272	
Ricerca e innovazione					
Ricerca scientifica e tecnologica di base					
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA					
DECRETO LEGGE N. 5 Del 2012: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO					
- ART. 31/bis COMMA 5: FINANZIAMENTO SCUOLA GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE (GSSI) (Set.13) INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA (3.3 - CAP. 7235)	12.000 12.000	12.000 12.000	- -	- -	2015
Legislazione vigente	CP				
Legge di Stabilità	CS				
TOTALE MISSIONE	CP CS	12.000 12.000	- -	- -	



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
<p>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</p> <p>Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità</p> <p>POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</p> <p>LEGGI N. 10 DEL 2013: NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI</p> <p>- ART. 7 COMMA 2: NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI (Set.25) SISTEMAZIONE AREE URBANE (2.1 - CAP. 7963)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Legge di Stabilità</p> <p>TOTALE MISSIONE</p>	1.000 1.000 1.000	- - -	- - -	- - -	2014
	cp cs				
	cp cs				
	cp cs				
	cp cs				
	cp cs				
	cp cs				
	cp cs				
	cp cs				
	cp cs				
<p>Casa e assetto urbanistico</p> <p>Edilizia abitativa e politiche territoriali</p> <p>ECONOMIA E FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 39 DEL 2009: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO</p> <p>- ART. 3 COMMA 1: SISMA ABRUZZO (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (14.1 - CAP. 7817)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Legge di Stabilità</p> <p>TOTALE MISSIONE</p>	292.164 292.164 292.164 292.164	227.775 227.775 227.775 227.775	175.343 175.343 175.343 175.343	1.463.664 1.463.664 1.463.664 1.463.664	2032
	cp cs				
	cp cs				
	cp cs				
	cp cs				
	cp cs				
	cp cs				
	cp cs				
	cp cs				
	cp cs				



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA - ART. 32 COMMA 1 PUNTO 10: CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUOVO AUDITORIUM-TEATRO DELL'OPERA DI FIRENZE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.2 - CAP. 8742) Legislazione vigente Legge di stabilità	5.000 5.000 5.000 5.000	- - -	- - -	- - -	- - -	2014
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO DECRETO LEGGE N. 91 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO. - ART. 5 COMMA 1: REALIZZAZIONE PROGETTO NUOVI UFFIZI (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.12 - CAP. 7482) Legislazione vigente Legge di stabilità	7.000 7.000 7.000 7.000	- - -	- - -	- - -	- - -	2014
- ART. 5 COMMA 2: REALIZZAZIONE SEDE MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO E DELLA SHOAH (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.12 - CAP. 7483) Legislazione vigente Legge di stabilità	3.000 3.000 3.000 3.000	- - -	- - -	- - -	- - -	2014

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014		2015		2016		2017		ANNO LIM. TER. IMP.
							E SUCCESSIVI		
Valorizzazione del patrimonio culturale BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO DECRETO LEGGE N. 91 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO. - ART. 5/quarter COMMA 1: TUTELA DEL PATRIMONIO DELL'UNESCO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.13 - CAP. 7486) Legislazione vigente Legge di stabilità TOTALE MISSIONE	100	100	100	100	-	-	-	-	2015
	cp	100	100	100	-	-	-	-	
	cs	100	100	100	-	-	-	-	
	cp	100	100	100	-	-	-	-	
	cs	100	100	100	-	-	-	-	
Istruzione scolastica Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA DECRETO LEGGE N. 104 Del 2013: MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - ART. 10 COMMA 1: MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E DETRAZIONI FISCALI (Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA (1.1 - CAP. 7106) Legislazione vigente Legge di stabilità TOTALE MISSIONE	15.100	15.100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	2044
	cp	15.100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	cs	15.100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	cp	15.100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	cs	15.100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Sviluppo e riequilibrio territoriale						
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate						
SVILUPPO ECONOMICO						
LEGGI FINANZIARIE N. 289 DEL 2002: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIE ANNO 2003)						
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (Set.4) INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE (2.1 - CAP. 8425)						
Legislazione vigente	5.433.427 4.719.977	8.264.794 7.945.794	-	-	2015	3
Rimodulazione	-400.000 -400.000	-1.500.000 -1.500.000	1.900.000 1.900.000	-	2016	
Legge di stabilità	5.033.427 4.319.977	6.764.794 6.445.794	1.900.000 1.900.000	-		
DECRETO LEGGE N. 39 DEL 2009: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO						
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 1: SISMA ABRUZZO - SPESE OBBLIGATORIE CONNESSE ALLE FUNZIONI ESSENZIALI DA SVOLGERE NELLE AREE DEL CRATERE (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (2.1 - CAP. 8359/F)						
Legislazione vigente	13.000 70.000	-	-	-	2014	
Legge di stabilità	13.000 70.000	-	-	-		
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 2: SISMA ABRUZZO - RISORSE PER L'EDILIZIA PRIVATA (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (2.1 - CAP. 8359/F)						
Legislazione vigente	266.000 378.500	249.000 249.000	-	-	2015	
Legge di stabilità	266.000 378.500	249.000 249.000	-	-		



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 4: SISMA - ABRUZZO - RISORSE PER L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA COMUNI FUORI DAL CRATERE (Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (2.1 - CAP. 8359/P)	10.000 20.000 CP CS	5.000 5.000	-	-	2015	
Legislazione vigente						
Legge di stabilità	10.000 20.000 CP CS	5.000 5.000	-	-		
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 5: SISMA - ABRUZZO SISMA - RISORSE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI RICERCA (Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (2.1 - CAP. 8359/P)	33.000 33.000 CP CS	27.000 27.000	-	-	2015	
Legislazione vigente						
Legge di stabilità	33.000 33.000 CP CS	27.000 27.000	-	-		
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 6: SISMA ABRUZZO SISMA - RISORSE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI RICERCA (Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (2.1 - CAP. 8359/P)	7.000 7.500 CP CS	-	-	-	2014	
Legislazione vigente						
Legge di stabilità	7.000 7.500 CP CS	-	-	-		
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 8: SISMA ABRUZZO - RISORSE PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'OPCM N. 4013/2012 (Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (2.1 - CAP. 8359/P)	78.127 78.127 CP CS	-	-	-	2014	
Legislazione vigente						
Legge di stabilità	78.127 78.127 CP CS	-	-	-		



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014		2015		2016		2017		ANNO LIM. TER.	LIM. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI			
DECRETO LEGGE N. 43 DEL 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, DI CONTRASTO AD EMERGENZE AMBIENTALI, IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL MAGGIO 2012 E PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER EXPO 2015.	197.200		197.200		197.200		197.200		2019	3
- ART. 7/bis COMMA 1: RIFINANZIAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE NEI COMUNI INTERESSATI DAL SISMA ABRUZZO (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (2.1 - CAP. 8359/P)	197.200		197.200		197.200		197.200			
Legislazione vigente	CP		CP		CP		CP			
Rifinanziamento	CS		CS		CS		CS			
Legge di Stabilità	CP		CP		CP		CP			
	497.200		497.200		497.200		497.200			
	591.600		591.600		591.600		591.600			
	591.600		591.600		591.600		591.600			
TOTALE MISSIONE	CP		CP		CP		CP			
	5.937.754		7.542.994		2.097.200		2.097.200			
	5.404.304		7.223.994		2.097.200		2.097.200			
Politiche economico-finanziarie e di bilancio										
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali										
ECONOMIA E FINANZE										
LEGE FINANZIARIA N. 266 DEL 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2005)	25.620		25.620		25.620		25.620		2023	3
- ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.3 - CAPP. 7849, 7850)	25.620		25.620		25.620		25.620			
Legislazione vigente	CP		CP		CP		CP			
Legge di Stabilità	CS		CS		CS		CS			
	179.340		179.340		179.340		179.340			
	179.340		179.340		179.340		179.340			
TOTALE MISSIONE	CP		CP		CP		CP			
	25.620		25.620		25.620		25.620			
	25.620		25.620		25.620		25.620			



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche						
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGE N. 144 Del 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.						
- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.						
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI						
(24.4 - CAP. 7335)						
legislazione vigente	32.817	32.817	32.817	32.817	2019	98.451
Legge di Stabilità	32.817	32.817	32.817	32.817		98.451
TOTALE MISSIONE	32.817	32.817	32.817	32.817		98.451
Fondi da ripartire						
Fondi da assegnare						
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI						
LEGE N. 499 Del 1999: RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE AGROINDUSTRIALE E FORESTALE.						
- ART. 4: ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI						
(Set.21) INTERVENTI IN AGRICOLTURA						
(6.1 - CAP. 7810)						
Legislazione vigente	5.000				2014	-
Rifinanziamento	30.000	15.000	15.000	15.000		-
Legge di Stabilità	35.000	15.000	15.000	15.000	2016	-
TOTALE MISSIONE	35.000	15.000	15.000	15.000		-

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2014		2015		2016		2017 E SUCCESSIVI		ANNO LIM.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	TER. IMP.
TOTALE GENERALE	22.017.526	21.484.076	21.619.551	21.300.551	14.705.041	14.705.041	57.991.825	57.991.825	

Pag. 45

